

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E MINISTERO PER LA COSTITUENTE

COMPENDIO
DELLE
STATISTICHE ELETTORALI ITALIANE
dal 1848 al 1934



VOLUME I

ELETTORI POLITICI E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO F. FAILLI
1946

321.345021/H

ISTAT - Biblioteca	
Inventario S.B.N.	R.5568
Data	1999

ALL'ON. DOTT. ALCIDE DE GASPERI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

« La statistica delle elezioni politiche e amministrative, è il documento più concludente dell'attitudine del popolo al governo di sè stesso » soprattutto perchè « ci offre i dati per potere convenientemente giudicare del grado di vitalità politica di una Nazione e, per certi aspetti, della sua costituzione sociale ». Così scriveva nel 1867 il Ministro Emilio Broglio nella relazione ufficiale con la quale venivano pubblicati i risultati delle elezioni degli anni 1865 e 1866.

Queste parole, scritte agli albori dell'unità nazionale, tornano più che mai a proposito oggi che il Paese, restituito ai liberi ordinamenti dopo una ultraventennale parentesi che ha interrotto la naturale evoluzione della nostra tradizione anche nel campo delle statistiche elettorali, si appresta a riesaminare la sua Costituzione per adeguarla ai rinnovati bisogni sociali. L'uomo politico, lo studioso o comunque il cittadino che volessero in questo momento assumere elementi e dati di fatto sulle vicende delle lotte elettorali, avvertirebbero subito la necessità di una pubblicazione riassuntiva nella quale dati e notizie di fonti varie fossero organicamente esposti e, per quanto possibile, resi comparabili.

L'Istituto Centrale di Statistica ha previsto in tempo tale esigenza e, d'intesa col Ministero per la Costituente, ha raccolto in un Compendio il vasto materiale numerico che al riguardo trovasi sparso nelle relazioni ufficiali pubblicate dal 1861 in poi e anche in lavori di studiosi, richiamando i dati del periodo anteriore fino al 1848 nonchè i risultati delle elezioni politiche dei principali Stati d'Europa e d'America.

Il primo volume del Compendio, che vede oggi la luce e che ho l'onore di presentarLe, accenna anzitutto, *nell'introduzione*, ai principali sistemi di elezione e alle vicende della legislazione elettorale italiana; quindi inizia la illustrazione delle *statistiche elettorali* con due capitoli che descrivono, l'uno la evoluzione del *corpo elettorale politico* in relazione alle riforme della legislazione e allo sviluppo demografico della Nazione, l'altro gli aspetti politici delle *circoscrizioni elettorali*.

Seguono 12 *tavole numeriche* che documentano la precedente rassegna con dati attinti dalle fonti ufficiali ed accuratamente elaborati, e, in *appendice*, alcuni risultati dei censimenti generali della popolazione, per i necessari confronti.

Il secondo volume, che è in corso di stampa, consta di cinque capitoli: tre riguardano i risultati delle elezioni politiche, un quarto le statistiche elettorali amministrative ed un quinto le elezioni straniere. Anche nel secondo volume la parte illustrativa è seguita da abbondante materiale numerico, attinto, oltre che dalle statistiche ufficiali, anche da studi pubblicati da privati.

L'intero lavoro è stato curato dal competente Ufficio dell'Istituto, su piani approvati dall'apposita Commissione di studio (*) e con la collaborazione del Prof. Giovanni Schepis per la compilazione delle note sui sistemi di elezione e sulle statistiche elettorali, del dott. Angelo Vincenti per la compilazione di quelle sulla legislazione elettorale e del prof. Ugo Giusti per le statistiche delle elezioni di altri Paesi.

IL PRESIDENTE
dell'Istituto Centrale di Statistica
ALBERTO CANALETTI GAUDENTI

Roma 29 Luglio 1946

(*) La Commissione di studio per le statistiche elettorali era composta dei seguenti membri: Prof. Alberto Canaletti-Gaudenti, Presidente dell'Istituto, Presidente; Prof. Benedetto Barberi, Direttore Generale dell'Istituto; Dott. Luigi Carbone; Dott. Emilio Baroni; Dott. Claudio Ciatti; Dott. Giorgio Colombo; Prof. Massimo Severo Giannini; Prof. Ugo Giusti; dott. Mogno Roberto; On. Prof. Costantino Morati; Dott. Armando Nicastro; Prof. Francesco Pisarri; Prof. Giovanni Schepis; Dott. Mariano Spatafora; Dott. Antonio Traversa; Dott. Angelo Vincenti; Dott. Carlo Zappulli; Dott. Fernando Zaccaria, segretario.

INDICE

INTRODUZIONE

BREVI CENNI SUI SISTEMI ELETTORALI.

A) <i>Sistemi maggioritari</i>	»	*9
1. — Generalità sui sistemi elettorali.	»	*9
2. — Il Collegio uninominale	»	*10
3. — La lista maggioritaria	»	*12
B) <i>Sistemi non maggioritari con rappresentanza non proporzionale</i>	»	*14
4. — Cenni storici e classificazioni	»	*14
5. — Il voto limitato (Lista incompleta)	»	*15
6. — Il voto cumulativo	»	*17
7. — Il voto limitato combinato col voto cumulativo	»	*19
8. — Il voto unico	»	*19
C) <i>Sistemi non maggioritari con rappresentanza proporzionale</i>	»	*21
9. — Cenni storici e classificazioni	»	*21
10. — I sistemi individualistici	»	*22
11. — Generalità sui sistemi associativi	»	*25
12. — Il riparto dei seggi	»	*27
13. — La scelta dei candidati	»	*37
D) <i>Sistemi elettorali misti</i>	»	*40
14. — Cenni generali. La «proporzionale zoppa»	»	*40

LE VICENDE DELLA LEGISLAZIONE ELETTORALE ITALIANA. DALL'EDITTO ALBERTINO AL 1924

A) <i>L'elettorato politico</i>	»	*42
1. — Premesse	»	*42
2. — L'editto albertino	»	*43
3. — La legge elettorale del 20 novembre 1859,	»	*45
4. — Il Testo Unico del 24 settembre 1882	»	*46
5. — Abolizione dello scrutinio di lista	»	*49
6. — Il Testo Unico del 26 giugno 1913	»	*50
7. — Il Testo Unico del 2 settembre 1919	»	*53
8. — Le leggi elettorali del 1923 e 1928	»	*55
B) <i>L'elettorato amministrativo</i>	»	*56
1. — Premesse	»	*56
2. — La legge comunale e provinciale del 1848	»	*57
3. — La legge comunale e provinciale del 1865	»	*57

4. — Il Testo Unico del 10 febbraio 1889	Pag. *58
5. — Le riforme legislative del 1894	» *60
6. — Il Testo Unico del 1898	» *63
7. — Il Testo Unico del 1915	» *66
8. — Il sistema della rappresentanza proporzionale	» *66

LE STATISTICHE ELETTORALI ITALIANE

CAP. I. — IL CORPO DEGLI ELETTORI POLITICI DAL 1861 IN POI	» *68
1. — La popolazione elettorale in complesso	» *68
2. — La distribuzione territoriale	» *76
3. — Gli elettori politici secondo il titolo di iscrizione	» *82
4. — Gli elettori temporaneamente privati del diritto al voto	» *86
CAP. II. — I COLLEGI ELETTORALI	» *90
1. — Definizioni e classificazioni	» *10
2. — I Collegi elettorali nei vari Stati italiani anteriormente alla unificazione (1861).	» *92
3. — Il Collegio uninominale: Prima fase: dal 1861 al 1880	» *96
4. — Il Collegio uninominale: Seconda fase: dal 1891 al 1913	» *98
5. — Il Collegio uninominale — La sperequazione delle circoscrizioni	» *100
6. — I Collegi plurinomiali - La riforma del 1882	» *104
7. — La circoscrizione plurinominale con la proporzionale del 1919	» *106
8. — I Collegi plurinomiali nel 1921	» *110
9. — I Collegi plurinomiali nel 1923	» *112
10. — Numero medio di abitanti per deputato	» *115
11. — Le Sezioni elettorali	» *116
AVVERTENZE ALLE TAVOLE.	» *120

TAVOLE

TAV. 1. — Notizie sommarie sulle elezioni generali politiche	» 2
» 2. — Elettori politici con diritto al voto:	
A) Dati assoluti	» 4
B) Dati relativi a 100 abitanti residenti	» 8
C) Distribuzione percentuale nel territorio	» 12
» 3. — Elettori politici con diritto al voto distribuiti per titolo di iscrizione alle liste:	
Liste dell'anno 1865	» 16
» » 1878	» 18
» » 1882	» 22
» » 1895	» 26
» 4. — Elettori politici temporaneamente privati del voto	» 30
» 5. — Elettori politici con diritto al voto, espatriati	» 34
» 6. — Collegi uninomiali: Popolazione - Media di abitanti - Media di elettori politici con diritto al voto	» 36
» 7. — Distribuzione dei Collegi uninomiali secondo la popolazione	» 40
» 8. — Collegi uninomiali di massima e di minima	» 41
» 9. — Distribuzione dei Collegi uninomiali secondo il numero degli elettori politici con diritto al voto:	
A) Dati assoluti	» 42
B) Dati relativi	» 44

TAV. 10. — Distribuzione dei Collegi uninominali secondo la popolazione ed il numero degli elettori politici con diritto al voto :		
Elezioni dell'anno 1870	Pag.	46
» » 1892	»	48
» » 1900	»	50
» » 1913	»	52
» 11. — Collegi plurinominali con scrutinio di lista: Deputati - Popolazione - Media di abitanti - Media di elettori politici con diritto al voto	»	54
» 12. — Collegi plurinominali con rappresentanza proporzionale: Deputati - Popolazione - Media di abitanti - Media di elettori politici con diritto al voto :		
Elezioni dell'anno 1919	»	58
» » 1921	»	59
» » 1924	»	59

APPENDICE

(Popolazione - Maschi sopra i 25 o 21 anni - Analfabeti - Composizione professionale della popolazione)

TAV. I. — Popolazione residente alle date dei censimenti generali e al 31 dicembre 1942	»	62
» II. — Maschi alle date dei censimenti generali della popolazione nelle età indicate	»	64
» III. — Analfabeti maschi presenti alle date dei censimenti generali della popolazione nelle età indicate :		
A) Dati assoluti	»	66
B) Dati relativi a 100 maschi presenti della stessa età	»	68
» IV. — Popolazione presente di 10 anni e più distinta secondo la posizione professionale alla data del censimento generale dell'anno 1936	»	70

INTRODUZIONE

BREVI CENNI SUI SISTEMI ELETTORALI

A) - *SISTEMI MAGGIORITARI*

1. - Generalità sui sistemi elettorali. — I primi problemi di tecnica elettorale che si presentano quando in una certa collettività (ad esempio in uno Stato di 45 milioni di abitanti) si debba procedere alla formazione dell'Assemblea rappresentativa sono :

1° - stabilire di quante persone dovrà essere composta questa Assemblea ;

2° - determinare l'ampiezza del Collegio elettorale ;

3° - stabilire se i rappresentanti assegnati ad ogni Collegio debbano essere scelti *tutti* dalla maggioranza dei votanti nel Collegio (cioè dalla metà più uno), ovvero se si deve, con un qualsiasi espediente tecnico, dare anche alla minoranza la possibilità di scegliere parte di questi rappresentanti. Il primo criterio dà luogo ai *sistemi maggioritari*, il secondo ai *sistemi non maggioritari*.

Per stabilire di quante persone dovrà essere composta l'Assemblea rappresentativa si possono seguire due criteri :

a) o si determina a priori un numero fisso, ad esempio si stabilisce che l'Assemblea dovrà essere costantemente composta di 500 deputati ;

b) ovvero si fissa un rapporto numerico costante tra eletti ed abitanti, ad esempio che l'Assemblea dovrà essere composta in ragione di un deputato ogni 80.000 abitanti.

Nulla vieta che questo rapporto, anzichè agli abitanti, si riferisca agli elettori o ai votanti.

È evidente che i due criteri sono incompatibili. Se si tiene fisso il numero dei componenti l'Assemblea allora il rapporto tra eletti ed abitanti varierà col variare della popolazione ; se, invece, si tiene fisso questo rapporto allora varierà l'ampiezza dell'Assemblea che non sarà più costituita da un numero fisso di seggi.

Si può creare però un sistema intermedio, e cioè quello di stabilire il rapporto deputato-popolazione all'atto della prima formazione

dell'Assemblea, in maniera da determinare la composizione numerica di essa sulla base della consistenza demografica del corpo elettorale, ma poi lasciare fisso il numero dei componenti questa assemblea, attraverso il tempo, anche per un lungo periodo, *senza tener più conto delle successive variazioni di popolazione*. È il caso dell'Italia e di altri Paesi.

Per determinare l'ampiezza del Collegio elettorale si possono seguire tre criteri:

a) o si ripartisce il territorio dello Stato in tante unità territoriali quanti sono i rappresentanti da eleggere, ed allora, evidentemente, ogni Collegio dovrà eleggere un deputato (*Collegio uninominale*);

b) ovvero si ripartisce in un numero minore di Collegi, ed allora ogni Collegio eleggerà due o più deputati (*Collegio plurinominale*);

c) ovvero si fa coincidere la estensione territoriale del Collegio con quella dello Stato ed allora un sol Collegio dovrà eleggere tutto il corpo dei rappresentanti e si avrà il cosiddetto *Collegio Unico Nazionale*.

Come si vede, il concetto di Collegio elettorale consente la più grande variabilità di ampiezza.

2. - Il Collegio uninominale. — È evidente che nel caso del Collegio uninominale non si può realizzare che il sistema maggioritario; poichè se il Collegio dovrà eleggere un sol rappresentante questi non potrà che essere attribuito alla maggioranza. Ed analogamente avverrebbe se il Collegio dovesse nominare due rappresentanti, non potendosi ammettere l'assurdo giuridico e concettuale di assegnare un deputato alla maggioranza ed uno alla minoranza. La questione dell'assegnare una rappresentanza ai votanti di minoranza comincia quindi a nascere nei Collegi da tre rappresentanti in su.

Dunque il sistema del Collegio uninominale è indissolubilmente congiunto al principio maggioritario.

Ma potrebbe darsi il caso che il numero dei votanti fosse minimo rispetto a quello degli elettori aventi diritto al voto nel Collegio e che, per conseguenza, la maggioranza assoluta dei votanti non potesse in alcun modo ritenersi rappresentativa della presunta volontà della maggioranza di tutti gli elettori del Collegio. Si stabilisce allora altro requisito, quello cioè che il numero dei votanti non sia inferiore ad un certo minimo in proporzione al numero degli elettori iscritti ovvero che il numero di voti dati al candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno di suffragi, non sia inferiore ad un certo limite in rapporto al predetto numero totale degli elettori iscritti nel Collegio. Questo rapporto tra numero di votanti e numero di elettori iscritti ovvero tra numero di voti assegnati al candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei votanti, e numero di elettori iscritti si chiama *quorum*. Così, secondo il T. U. della legge elettorale politica approvato con il Regio Decreto 28 marzo 1895, n. 83, modificato con le leggi 5 dicembre 1897, n. 493 e 7 aprile

1898, n. 117, veniva in ogni Collegio proclamato eletto a primo scrutinio chi otteneva più della metà dei suffragi dati dai votanti ed un numero di voti *maggiore del sesto* del numero totale degli elettori iscritti. (art. 74).

Può darsi, ed il caso è accaduto sovente, che per la mancanza del concorso di questi due requisiti nessun candidato venga eletto alla prima votazione. Allora, per ottenere che il Collegio esprima il proprio rappresentante, non resta che effettuare una seconda votazione nella quale siano stabilite condizioni che rendano in ogni modo possibile la designazione del deputato.

Questa seconda votazione è detta di *ballottaggio*. La surricordata legislazione stabiliva, ad esempio, che qualora nessuno fosse stato eletto nella prima votazione si doveva procedere al ballottaggio fra i due candidati che avevano ottenuto più voti nella prima elezione. In questa seconda votazione veniva dato per eletto il candidato che raccoglieva il maggior numero di suffragi validamente espressi senza richiedere l'altra condizione di un rapporto numerico (*quorum*) rispetto al numero degli elettori iscritti (1).

(1) Il Collegio uninominale, necessariamente maggioritario, dà tutto il valore alla volontà della metà più uno dei votanti e rende assolutamente nulla la volontà opposta della metà meno uno. Questo fatto può determinare risultati aberranti. Si abbiano, ad esempio, dieci Collegi uninominali, in ognuno dei quali abbiano votato 10.000 elettori, 6.000 per i candidati del partito *A* e 4.000 per i candidati del partito *B*; avverrà che i 60.000 elettori del partito *A* conquistano tutti i 10 seggi, mentre i 40.000 elettori del partito *B* non ne avranno nessuno. Questo è un caso teorico che si verificherebbe nel caso che gli elettori del partito di minoranza fossero *uniformemente* distribuiti in tutto il territorio, in maniera da trovarsi in minoranza in tutti i Collegi.

Potrebbe anche avvenire che una minoranza di votanti finisca col conquistare la maggioranza dei seggi. Si supponga che nella zona geografica comprendente i dieci Collegi i 60.000 elettori del partito *A*, per un complesso di cause sociali ed economiche, risiedano quasi esclusivamente nei territori di pochi Collegi, che, ad es. tre dei dieci Collegi siano ad alto grado di industrializzazione rispetto agli altri 7; sarà allora probabile che il partito *A*, sia fortemente concentrato in questi tre Collegi. In ognuno di questi tre Collegi si abbia: 9.000 voti per i candidati del Partito *A* = 27.000; 1.000 voti per i candidati del Partito *B* = 3.000. Negli altri 7 Collegi siano uniformemente distribuiti i rimanenti 33.000 votanti di *A* in maniera che in ogni Collegio se ne trovino 4.714 — 4.715 circa; nonchè i rimanenti 37.000 votanti di *B* in maniera che in ogni Collegio se ne trovino 5.285 — 5.286 circa.

Avverrà allora che mentre nei dieci Collegi la distribuzione delle forze dei due partiti è come 6 e 4, i seggi verranno invece distribuiti come 3 e 7.

Tale fatto si è verificato nella storia delle elezioni politiche. Nelle elezioni generali del 1895 negli Stati Uniti d'America gli unionisti riportarono 1.785.372 voti e conquistarono 282 seggi, mentre i liberali e gli autonomisti con 1.823.880 voti ottennero soltanto 202 seggi.

Tra i due casi estremi si possono presentare in gradazione le più svariate compensazioni, e, in teoria, si possono anche realizzare risultati proporzionali. Nello esempio or ora fatto potrebbe verificarsi che in 6 Collegi, 7.000 voti siano dati ai can-

(segue nota)

3. - La lista maggioritaria. — Condizione sufficiente per l'adozione del sistema maggioritario è dunque il Collegio uninominale. Ma non è condizione necessaria, poichè il principio maggioritario può essere realizzato anche con il Collegio plurinominale. In tal caso l'elettore vota per una lista di nomi comprendente tanti candidati quanti sono i seggi assegnati al Collegio. La lista che avrà ottenuto la metà più uno dei votanti, con o senza il *quorum*, sarà proclamata vincitrice (1).

didati del partito *A*, e 3.000 a quelli del partito *B*. Si saranno avuti in tutto 42.000 voti al partito *A* e 18.000 al partito *B* con 6 deputati tutti del partito *A*. Ma negli altri 4 Collegi, 4.500 voti siano dati ai candidati del partito *A* e 5.500 a quelli del partito *B*. Voti dati in questi quattro Collegi: 18.000 partito *A*; 22.000 partito *B*. Candidati eletti n. 4 deputati del partito *B*. In totale nei dieci Collegi si sarebbero avuti 100.000 votanti di cui 60.000 per il partito *A* e 40.000 per il partito *B* e si sarebbero ottenuti dieci deputati e precisamente 6 per *A* e 4 per *B* in rapporto, cioè, rigorosamente proporzionale alla distribuzione delle forze elettorali in campo.

Da questi esempi si desume quale sia la principale critica *di natura tecnica* rivolta al sistema. La risposta che a questa critica può darsi non è di natura tecnica, poichè si fa appello alle combinazioni compensative del « caso ». Si controrisponde che la legge del « caso » è quanto mai aleatoria quando non si riferisca ai grandi numeri e che quindi occorrerebbe sminuzzare il territorio dello Stato in numerosissime piccole circoscrizioni e disgregare in molteplici esigui raggruppamenti il corpo elettorale, e che tale sminuzzamento ha un limite nella necessità di non creare corpi rappresentativi costituiti da migliaia di deputati. Comunque, anche con tale sminuzzamento, i risultati sarebbero sempre empirici.

Ma non si può sempre contare su tali compensazioni casuali. Nelle elezioni inglesi del dicembre 1910 i liberali, i laburisti ed i nazionalisti con voti 3.278.308 ottennero 398 seggi, gli unionisti con voti 2.922.363 ottennero 272 seggi. I primi ebbero 126 seggi in più dei secondi mentre, rispetto alle forze in campo, ne avrebbero dovuto avere soltanto 38 in più.

Altro modo di considerare tale inconveniente strutturale del sistema è quello di dire che col Collegio uninominale si verifica una forte *dispersione di voti*. Ciò avviene che i voti di molti cittadini rimangono inefficienti ai fini della formazione dell'Assemblea.

Si ricorda, ad esempio, che in Italia, nelle elezioni del marzo 1909, i 508 deputati eletti provennero dai voti (validi) di 1.174.661 elettori mentre i rimanenti voti (validi) di 653.204 elettori che presero parte alla elezione (cioè il 36 % dei votanti) non ottennero alcun rappresentante. Nelle elezioni francesi a suffragio universale del 1876 la dispersione di voti rappresentò ben il 52 %, ed in quelle del 1885 toccò quasi il 60%. In Germania nel 1907 si ebbero 199⁸ deputati eletti con 4.414.000 voti rappresentanti soltanto il 65,9 % dei votanti.

(1) Si supponga che i dieci Collegi uninominali si riuniscano in un solo che dovrà dare 10 rappresentanti. Si supponga inoltre che ogni elettore abbia ora facoltà di votare una lista contenente dieci nomi di candidati e che saranno eletti i candidati che avranno riportato la maggioranza dei voti.

Nell'esempio numerico fatto risulteranno sempre eletti tutti e dieci i deputati del partito *A* (con 60.000 voti ciascuno) mentre nessuno sarà vincitore dei 10 candidati del partito *B*, che pur avevano ricevuto 40.000 voti ciascuno, e ciò qualunque possa essere la distribuzione interna dei votanti nell'ampia circoscrizione territoriale del Collegio.

Lo scrutinio di lista maggioritario venne definito dal Barthélemy (1) come un vero e proprio *scrutin d'écrasement*. Invero, con l'associare il principio maggioritario con lo scrutinio di lista si viene ad ottenere un ibrido che somma, e forse moltiplica, gli inconvenienti dell'uno e dello altro sistema senza, in alcun modo, conservarne i vantaggi. Il regime uninominale può, per effetto di compensazioni casuali, determinare una sia pure empirica rappresentanza proporzionale dei partiti e correnti politiche del Paese; con la lista maggioritaria, invece, il vincitore porta via tutto.

Una specie di laboratorio sperimentale naturale dei due sistemi (uninominale e lista maggioritaria) si presentava nel Belgio prima della riforma del 1899. Si avevano Collegi uninominali, binominali, tricorni, e poi con 4, 6, 8, 9, 11 e 18 seggi. Si verificarono le più strane ed assurde conseguenze. In Collegi plurinominali comprendenti una grande città e la campagna, per poco che gli elettori rurali avessero una piccola maggioranza essi occupavano tutti i seggi, e gli interessi della città non venivano in alcun modo rappresentati. Avvenne così che sino alla grande riforma elettorale del 1899, i borghesi del centro urbano di Bruxelles, che dirigevano i traffici ed il commercio della città, non avevano alcuna rappresentanza al Parlamento. Analogamente avveniva a Liegi, Gand, Anversa. Conseguenza di questo sistema era che la minoranza, una volta convinta di essere tale, non aveva più interesse a prendere parte alla lotta dato che, anche se fortissima, non avrebbe potuto conquistare neppure un seggio: donde forte astensionismo dalle urne.

La lista maggioritaria può in certi casi dare perfino la maggioranza al Parlamento al partito che ha la minoranza nel Paese (2).

In Italia con la riforma del 1882 venne adottato lo scrutinio di lista con il sistema prevalentemente maggioritario. Ogni Provincia venne divisa in uno o più Collegi elettorali; in totale si ebbero 135 Collegi. Il numero dei seggi assegnato a ciascun Collegio variava da 2 a 5: trentacinque Collegi eleggevano 5 deputati; trentasei ne eleggevano 4; sessantuno ne eleggevano 3; e tre Collegi eleggevano solo 2 deputati.

(1) BARTHÉLEMY J., *L'organisation du suffrage et l'expérience belge*. Paris, 1912, pag. 512.

(2) È evidente questa possibilità. Si abbiano tre grandi circoscrizioni con lista maggioritaria rispettivamente di 30 seggi ciascuna, e due partiti A e B. Centomila votanti ogni circoscrizione. Il partito B sia forte di 160.000 voti ma quasi completamente localizzato nel III Collegio, dove può contare su tutti i 100.000 votanti. Questo partito conquisterà tutti e 30 i seggi del III Collegio ma il partito A con i suoi 140.000 voti (70.000 nel I Collegio e 70.000 nel II Collegio) contro i 60.000 di B (30.000 nel I e 30.000 nel II) conquisterà 60 seggi ed occuperà la maggioranza dei seggi pur essendo in minoranza nel Paese.

Il fatto si è verificato spesso volte nel Belgio. Nel 1880 i liberali con una maggioranza di 1243 voti conquistarono 14 seggi in meno dei cattolici; i quali ultimi, a loro volta, nel 1890 pur trovandosi in maggioranza ottennero 11 seggi in meno.

Gli elettori dei Collegi sino a 4 deputati avevano facoltà di scrivere nella scheda tanti nomi quanti erano i deputati da eleggere; tale facoltà non si estendeva agli elettori dei Collegi con 5 deputati i quali non potevano scrivere più di quattro nomi. Nel primo caso, e cioè per la grande maggioranza dei Collegi (100 Collegi), si aveva lo scrutinio di lista maggioritario; nel secondo, cioè soltanto nei Collegi a 5 seggi, si realizzava il sistema del voto limitato, del quale si dirà, e si assicurava alla minoranza la rappresentanza di 1/5.

In proposito la relazione Micheli giustamente rilevava: «Lo «scrutinio di lista puro e semplice, non che risolvere aggrava, nei «confronti del Collegio uninominale, il problema della rappresentanza «delle minoranze, in quanto riducendosi il numero dei Collegi, non si «operano nemmeno quelle compensazioni, pure generiche ed approssimative, che il grande numero dei Collegi favorisce col sistema attualmente in vigore» (1).

La dottrina e gli uomini politici sono già da tempo concordi nello scartare questo sistema il quale, come veniva dichiarato al Congresso radicale del 1909, presenta inconvenienti peggiori che non il Collegio uninominale, e viene ad essere «l'espressione brutale della prepotenza della maggioranza e delle liste ufficiali».

Lo scrutinio di lista con sistema prevalentemente maggioritario venne adottato in Italia nelle tre elezioni generali del 1882, del 1886, e del 1890.

Avvenne che nei piccoli Collegi plurinomiali così formati continuarono di fatto ad esistere gli antichi Collegi uninomiali, e spesso coloro che di questi erano stati i rappresentanti sotto l'antico regime, per quanto diversi e non di rado opposti, costituirono una specie di società in accomandita con una lista unica, nella quale ciascuno portava a beneficio comune il capitale dei voti personali dell'originario suo Collegio uninominale.

«Fu un disastro — scrisse il Bandini — pari soltanto alla delusione provata da coloro che avevano sperato da esso immensi benefici» (2), tanto che si tornò al vecchio Collegio uninominale come ad una liberazione.

B) - SISTEMI NON MAGGIORITARI CON RAPPRESENTANZA NON PROPORZIONALE

4. - Cenni storici e classificazioni. — Nei sistemi maggioritari si ha sempre una certa minoranza di votanti il cui suffragio rimane inefficace. Questo fatto si considera un inconveniente di tali sistemi

(1) CAMERA DEI DEPUTATI. Relazione della Commissione sulla proposta di legge CAMERA «Modificazioni alla legge elettorale politica». Relatore MICHELI. Legisl. XXIV, doc. 1065, A.

(2) BANDINI G., *La riforma elettorale*, 1910, pag. 28.

in quanto in contrasto con il principio che nei regimi democratici tutti i cittadini hanno il dovere ed il diritto di influire col proprio voto sulla vita pubblica. La storia delle elezioni politiche uninominali di tutti i Paesi dimostra, è vero, che in pratica si sono quasi sempre verificate compensazioni di risultati tra Collegio e Collegio, talchè in complesso le minoranze sono state in fatto rappresentate nelle Assemblee, ma tali compensazioni sono il risultato di fattori meramente casuali e non dipendono dal meccanismo del sistema elettorale.

La necessità di adottare un sistema che assicuri *in ogni caso* una rappresentanza alla minoranza venne affermata nel 1870 alla Camera dei Lords dal duca di Richmond, ma la proposta fu respinta.

I principali sistemi tecnici diretti a realizzare tale scopo vengono distinti in due gruppi: I. Quelli che si avvalgono dello scrutinio di lista: a) Voto limitato; b) Voto cumulativo; c) Voto limitato combinato col cumulativo. II. Quelli che non se ne avvalgono: a) Voto unico; b) Collegio unico senza quoziente.

Qualunque sia il sistema occorrerà, come si è detto, che si tratti di Collegi con almeno tre seggi.

5. - Il voto limitato (*Lista incompleta*). — Il voto limitato presuppone lo scrutinio di lista, ma, a differenza della lista maggioritaria, in cui l'elettore ha il diritto di votare per tanti candidati quanti sono i seggi del Collegio, qui l'elettore può soltanto votare per un numero di candidati inferiore a quello dei seggi, secondo una certa determinata proporzione. Ad esempio, si stabilisce che in un Collegio a 10 seggi, l'elettore può dare il proprio suffragio soltanto ai $\frac{4}{5}$ di essi e che quindi non può iscrivere nella propria lista più di otto nomi. Dovrebbe allora accadere che qualunque sia la forza numerica della maggioranza questa non dovrebbe occupare più di 8 seggi, mentre i rimanenti 2 verrebbero automaticamente attribuiti alla minoranza. Dovrebbe accadere; ma in pratica il sistema è frustrabile da una maggioranza disciplinata e compatta.

Il sistema del voto limitato presenta, invero, i seguenti svantaggi:

a) consente la rappresentanza a due soli gruppi di forze. Salvo il caso di coalizioni tra più minoranze, che talora pervengono a connubi ancora più strani di quelli che si verificano col sistema maggioritario, col voto limitato la rappresentanza è concessa soltanto ad una minoranza. Se vi hanno più minoranze le altre restano sacrificate;

b) è arbitrario ed empirico perchè il *quantum* di seggi per la minoranza è fissato per forza di legge.

La relazione Micheli mise in evidenza tali inconvenienti concettuali del sistema e ne rilevò le conseguenze sul piano della pratica politica. « Politicamente esso, consentendo la rappresentanza soltanto a due gruppi di forze, favorisce la costituzione di blocchi caotici; astratta-

mente e razionalmente appare aprioristico perchè misura fissa di esiti diversissimi. . . . » (1).

La minoranza della Commissione parlamentare nominata nel 1918 per la riforma elettorale politica, su iniziativa del Deputato Camera (relatore), aveva proposto l'adozione dello scrutinio di lista con il voto limitato. In ogni Collegio, con almeno 10 deputati, l'elettore avrebbe dovuto votare per i 3/4 dei seggi computandosi la frazione a favore della minoranza. A vantaggio del sistema proposto si adduceva la grande semplicità del modo di votare rispetto alle complicazioni tecniche della proporzionale e la possibilità di coalizioni di minoranza tra di loro affini con la possibilità di trasformarsi in maggioranza;

c) non è detto che la minoranza possa in ogni caso godere del *quantum* di rappresentanza fissato dalla legge. Una maggioranza ben disciplinata può anche occupare tutti i seggi (2);

d) può avvenire il caso inverso. Cioè che, per un errato calcolo della maggioranza, la minoranza acquisti più seggi di quanto non le spetterebbero ovvero addirittura diventi maggioranza (3).

(1) *loc. cit.*, pag. 2.

(2) Riprendiamo il precedente esempio del Collegio con 10 seggi; e supponiamo che, applicata la proposta Camera or ora ricordata, gli elettori possano votare per i 3/4 dei seggi e cioè per sette nomi, restando 3 seggi alla minoranza. Si supponga che la maggioranza sia forte di 60.000 voti e la minoranza di 40.000 e si supponga inoltre che gli elettori del partito di maggioranza siano distribuiti in dieci gruppi diversi, ognuno dei quali gruppi voti una lista contenente nomi di candidati in parte comuni ed in parte diversi da quelli delle altre liste di maggioranza.

E precisamente così:

La 1ª lista della maggioranza conterrà i seguenti sette nomi:

	A	B	C	D	E	F	G
la 2ª lista :	B	C	D	E	F	G	H
» 3ª » :	C	D	E	F	G	H	I
» 4ª » :	D	E	F	G	H	I	L
» 5ª » :	E	F	G	H	I	L	A
» 6ª » :	F	G	H	I	L	A	B
» 7ª » :	G	H	I	L	A	B	C
» 8ª » :	H	I	L	A	B	C	D
» 9ª » :	I	L	A	B	C	D	E
» 10ª » :	L	A	B	C	D	E	F

Sicchè ogni nome dei dieci candidati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, sarà ripetuto sette volte. Se i 60.000 voti della maggioranza potranno essere disciplinati in modo che ogni lista riporti 6.000 voti, avverrà che ognuno dei dieci candidati della maggioranza avrà riportato un totale di 42.000 voti e la maggioranza coprirà tutti i seggi vacanti lasciando senza rappresentanza la minoranza che, con i suoi 40.000 voti, secondo il criterio proporzionale, avrebbe invece dovuto avere 4 seggi. Con una consimile tecnica a Milano nel 1912 la concentrazione conservatrice e nel 1914 il partito socialista ottennero 64 rappresentanti su 80 mentre la somma dei voti delle liste di minoranza superava sensibilmente i voti della lista di maggioranza.

(3) Nell'esempio fatto nella nota precedente se la minoranza anzichè dei 40.000 voti calcolati erroneamente dalla maggioranza disponga di più di 42.000 voti può ottenere sette seggi, anzichè i tre che le spetterebbero, presentando una lista bloccata di sette nomi su cui tutti i votanti della minoranza siano concordi.

Un caso più frequente di questa ipotesi-limite è che la minoranza, pur non sostituendosi alla maggioranza, occupi un numero di seggi superiore alle sue forze per effetto di una disorganica dispersione delle forze della maggioranza o per errori tattici di quest'ultima.

Il voto limitato altrimenti detto lista incompleta, fu proposto dal Condorcet alla Convenzione nel 1793 ed alla Camera dei Lords dal Conte Grey nel 1836. Fu adottato in Inghilterra con la legge 15 agosto 1867 con la quale si stabilì che nei Collegi a tre posti (tricorni) si votasse per due, e nel Collegio della *City* invece che per quattro si votasse per tre nomi. Il voto limitato fu adottato inoltre nella Costituzione di Malta del 1852, nel Portogallo dal 1884 al 1896 e dal 1901, in Brasile dal 1873 al 1881, in Spagna dal 1876 (nei Collegi con 3 seggi si votava per due nomi; in quelli con 4-5 per 3, in quelli con 6 seggi per 4; in quelli con 7 per 5 ed in quelli con 8 per 6 nomi), nella Costituzione del 1902 della Repubblica di Cuba, nei Cantoni di Losanna (1872) e di Neuchâtel (1888), ed in altri Paesi.

In Italia nelle elezioni generali politiche il voto limitato ebbe, come si è detto, parziale applicazione con la legge del 1882 (elezioni del 1882, 1886, 1890) nei 35 Collegi a 5 seggi. Nelle elezioni amministrative, sia comunali che provinciali, il sistema del voto limitato venne introdotto con la riforma del 1887 con la quale si stabilì che quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di votare per un numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. In tal modo restava riservato alla minoranza un quinto dei seggi. Tale sistema è tuttora in vigore per le elezioni amministrative nei Comuni sino a 30.000 abitanti che non siano Capoluoghi di Provincia (Art. 38 Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1) (1).

6. - **Il voto cumulativo.** — L'elettore dispone di tanti voti quanti sono i rappresentanti da eleggere nel Collegio: egli può usare di questa facoltà come meglio crede, sia concentrando tutti i suoi voti su un solo nome sia distribuendoli più o meno uniformemente tra i vari candidati. In tal modo le minoranze sono messe in grado di resistere alla preponderanza della maggioranza. Fu applicato nel Capo di Buona Speranza per la elezione del *Legislative Council* (1852), in Inghilterra dal 1870 nelle elezioni dei Consigli scolastici, in Scozia (1872), nell'Honduras ed in qualche altro Paese. Nello Illinois, dove il voto cumulativo venne introdotto nel 1870 nelle elezioni dei rappresentanti dell'Assemblea Generale, si ottennero risultati soddisfacenti nel

(1) Sulle origini del voto limitato nelle nostre elezioni amministrative cfr. SAREDO G., *Commento alla Legge sulla amministrazione comunale e provinciale*. Torino, 1905, Vol. V, pag. 388 e segg.

senso che i mandati risultarono distribuiti in equa proporzione rispetto alle forze dei due grandi partiti americani, democratico e repubblicano; questi risultati di eccezione furono dovuti ad una abilissima organizzazione tattica dei dirigenti i due partiti, ed alla assoluta disciplina degli elettori, condizioni queste *sine qua non* perchè il sistema possa funzionare.

Già lo Zanardelli nella sua magistrale relazione presentata alla Camera il 21 dicembre 1880, e successivamente l'Orlando, ebbero a rilevare che col voto cumulativo si determina la massima dispersione di voti o per esagerate concentrazioni di suffragi su qualche nome di particolare prestigio o per errata valutazione delle forze avversarie; sicchè « spesso può avvenire che una minoranza disciplinata se ne avvantaggi sino al punto da diventare maggioranza » (1).

Questo per quanto riguarda gli aspetti tecnici del sistema. Sotto il punto di vista della moralità, il voto cumulativo è giudicato da molti autori assai severamente e da taluni definito addirittura un perfetto strumento di corruzione e di arbitrio, poichè l'incentivo a corrompere l'elettore aumenta qui, più che nel sistema maggioritario, in relazione diretta del numero di voti di cui può disporre l'elettore.

Sotto il punto di vista della pratica elettorale il voto cumulativo è da taluni preferito per la sua semplicità e per il fatto che esso può usarsi adottando larghe circoscrizioni elettorali.

Esso riunirebbe quindi i vantaggi dello scrutinio di lista con quelli dello scrutinio uninominale.

Nei confronti del voto limitato i giudizi sono in massima concordi nel ritenere che i due sistemi si equivalgono, sebbene taluni mostrino, malgrado tutto, una certa preferenza per il voto cumulativo.

(1) CAMERA DEI DEPUTATI. *Riforma della legge elettorale politica*. Relazione della Commissione. Presidente MANCINI, relatore ZANARDELLI. Legisl. XIV, Prima Sessione 1880, n. 38 A, pag. 162.

Nell'esempio del Collegio a 10 seggi con 100.000 votanti, 60.000 per il partito A e 40.000 per il partito B, con questo sistema i primi disporranno di 600.000 voti ed i secondi di 400.000 voti. Or in tal caso avremo una vera e propria battaglia tattica tra i due gruppi. Supponiamo che i dirigenti del partito A per errata valutazione delle forze del partito B stabiliscano di concentrare i 600.000 voti su 8 candidati; allora ognuno di questi avrà in media 75.000 voti. Se i dirigenti del partito B vengono a conoscenza di tale decisione essi possono stabilire di concentrare i loro 400.000 voti su 5 candidati in maniera che ognuno di essi avrà in media 80.000 voti. Saranno allora eletti tutti e cinque i candidati di B ed altri 5 di A ed il risultato avrà completamente falsato la vera distribuzione delle forze. Potrebbe anche avvenire che i dirigenti del partito B in seguito ad una esagerata valutazione delle forze della maggioranza decidano di concentrare tutti i loro voti su due soli nomi; questi saranno eletti con ben 200.000 voti ciascuno mentre invece ne sarebbero occorsi appena 75.000 per riuscire ed allora la minoranza avrebbe disperso ben 250.000 voti. È facile immaginare quali e quanti altri inconvenienti di questo genere si possano verificare.

7. - Il voto limitato combinato col voto cumulativo. — Questo sistema, detto della *lista frazionaria*, venne proposto dal Séverin de La Chapelle nel 1888. L'elettore è sempre libero di attribuire i suoi voti come meglio crede, ma questa volta egli dispone di un numero di voti inferiore a quello dei seggi, secondo una certa proporzione che venne proposta nella misura della metà più uno dei seggi. Così, in un Collegio a 10 deputati, le schede porteranno sei nomi. L'elettore può scrivere nella sua scheda tutti e sei i nomi, ovvero ripetere per sei volte il medesimo nome, ovvero scrivere alcuni nomi più di una volta omettendone altri.

Si è mirato con questo sistema non soltanto ad assicurare una rappresentanza alla minoranza ma anche ad ottenere che la maggioranza sia preponderante ma non onnipotente.

È chiaro che in questo sistema, più che nei due dai quali proviene, si impone una perfetta organizzazione di partito e disciplina di elettori; in mancanza di che si sommeranno gli inconvenienti tecnici del voto limitato e del voto cumulativo presi separatamente.

8. - Il voto unico. — In un Collegio a *più di un seggio* l'elettore vota per un sol candidato. Saranno eletti i candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti. Si può stabilire un *quorum*. Attuato nella città di Amburgo per la elezione dei 19 componenti la Delegazione borghese alla Camera Bassa, e nella Costituzione brasiliana (1881) per la formazione delle assemblee provinciali (*quorum* = quoziente elettorale ottenuto dividendo i votanti per i seggi), il voto unico formò oggetto di due notevoli proposte di riforma in Grecia nel 1871 ed in Italia dieci anni dopo, entrambe però non attuate.

La proposta greca prevedeva Collegi da 13 a 15 seggi ed un *quorum* eguale alla metà più uno del quoziente elettorale. La proposta presentata dal Genala alla Camera, svolta e sostenuta nelle sedute 9-10 maggio 1881, 13 gennaio, 3 e 7 febbraio 1882, si basava invece su Collegi a due e tre deputati.

Dopo otto anni, nel 1889 il Genala ripresentava alla Camera la sua proposta con qualche variazione, ma il voto unico non venne adottato, e dopo alcune vicende, discussioni e critiche si preferì tornare al Collegio uninominale.

Venne riconosciuto al *voto unico* qualche pregio in più e qualche difetto di meno del voto limitato e del voto cumulativo e, su entrambi, la superiorità della unità del suffragio, della sua grande ed intuitiva semplicità e della minore influenza che lascia ai partiti.

Il voto unico sarebbe, secondo alcuni Autori, più vantaggioso così del Collegio uninominale nel quale la scelta è troppo ristretta, come dello scrutinio di lista nel quale l'elettore è sottoposto ad una disciplina di partito più severa, e costretto o a subire candidati che non sono di suo

gradimento oppure a perdere l'effetto dei propri voti e favorire gli avversari.

Il voto unico, inoltre, non offre tutte le possibilità di corruzione del voto cumulativo; con esso si evita la tirannia dei partiti, si dà minore motivo di astensione dalle urne e si rendono più rapide le operazioni elettorali. Inoltre è necessario che ogni candidato sostenga la propria lotta elettorale con il prestigio del proprio nome e personalità, senza sfruttare l'influenza di un simbolo di partito o quello dei propri compagni di lotta, come nello scrutinio di lista, la qual cosa, commentava il Genala: « potrà essere incomoda o incresciosa pei candidati, ma è « altamente utile nell'interesse politico dell'elezione per educare i cittadini a far loro prendere parte più viva alla vita politica. Si avrà, allora, « una lotta schietta ed aperta, mentre lo scrutinio di lista l'ha in molti « luoghi annullata e in altri l'ha resa sorda e coperta ».

Inoltre si cercò di ravvisare nel voto unico il vantaggio della logicità rispetto al voto plurimo. È logico — si sostenne — che il cittadino disponga di un sol voto. Altrimenti si dotano i cittadini di diverso potere politico secondo la diversa grandezza della circoscrizione cui appartengono. Ma tale considerazione pecca per difetto poichè l'efficacia del suffragio del votante è in ragione inversa del numero dei voti posti a sua disposizione, e quindi in definitiva si ha una compensazione che conserva il potere politico dell'elettore ad un livello pressochè costante.

Ma d'altra parte gravi motivi, e di diversa indole, si oppongono alla sua adozione.

Anzitutto qui si ripete la possibilità di una enorme dispersione di voti in favore dei candidati molto influenti e di particolare prestigio, specialmente quando manchi una organizzazione quasi militare dei partiti e la assoluta disciplina dei votanti, il che è la regola. Come faceva notare Giuseppe Zanardelli nella sua relazione, l'elezione oscilla fortuitamente fra un enorme cumulo ed una non meno enorme dispersione di voti, rendendo possibile che, per effetto di tale cumulo o di tale dispersione, la minoranza ottenga il maggior numero di deputati (1).

(1) Riprendiamo l'esempio del Collegio a 10 seggi con 100.000 votanti, 60.000 per il partito *A* e 40.000 per il partito *B*. Il partito *A*, poco organizzato e con elettori appartenenti a classi sociali non disciplinate, si presenti con sette candidati di cui tre di particolare prestigio ed influenza politica assorbano in media 12.000 voti ciascuno e cioè, in totale, 36.000 voti. I rimanenti 24.000 voti saranno distribuiti fra gli altri quattro candidati in ragione media di 6.000 voti ciascuno. Se il partito *B* più organizzato e disciplinato potrà distribuire i suoi 40.000 voti su 6 candidati in maniera che ognuno di essi riceva circa 6.600 voti, avverrà che risulteranno eletti tutti e 6 questi candidati ed il partito *B* avrà conquistato la maggioranza dei seggi.

Può avvenire anche che il partito *A* si presenti con 10 candidati in favore dei quali faccia distribuire in maniera uniforme i voti, sicchè ognuno di essi ne riceva

Proposto nel 1793 in Francia da Condorcet e Saint Just, nel 1850-70 difeso da Emile de Girardin ed in Inghilterra nel 1868 da Miss Catherine Hume, il voto unico venne ripreso in considerazione anche in Italia in seguito ad un *referendum* bandito nel 1910 tra i membri del Parlamento dall'Avv. Scala, direttore dell'Italia-Corriere di Torino.

La grande maggioranza degli Autori è concorde ormai nel ritenere che questo sistema sia inattuabile e presenti insormontabili inconvenienti. Di fronte al vantaggio di lasciare la massima libertà all'elettore e di permettere il costituirsi in tutto il Paese di liberi raggruppamenti, il voto unico nel Collegio unico senza *quorum* rende possibile una enorme variabilità nella distribuzione di voti poichè mentre su pochi nomi di rinomanza nazionale si accumuleranno i voti di tanti elettori da tutte le parti del territorio, d'altra parte, col criterio della maggioranza relativa, saranno eletti candidati con basse e bassissime votazioni.

Se si stabilisce un *quorum*, allora o si ricorre al ballottaggio per coprire i seggi rimasti vacanti, ed in tal caso si viola il principio stesso del sistema, ovvero si lasciano senz'altro vacanti tali seggi e si deve rinunciare ad avere in ogni legislatura un numero fisso di rappresentanti.

Inoltre il voto unico nel Collegio unico si presta particolarmente alla corruzione. Dato che il voto per un determinato candidato è valido qualunque sia la residenza dell'elettore, sarà ancora più agevole al candidato ricco od influente con pochi scrupoli acquistare qua e là tanti voti quanti ne occorrono per essere certo della riuscita.

C) - SISTEMI NON MAGGIORITARI CON RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE

9. - Cenni storici e classificazioni. — Tutti i sistemi non maggioritari ricordati nella precedente parte hanno soltanto lo scopo di evitare che la maggioranza occupi tutti i seggi del Collegio e quindi,

6.000 e che il partito *B*, per errata valutazione di forze, si presenti con 7 candidati che, ricevendo in media 5.714 voti ciascuno soccombano tutti. Ed allora avverrà che la minoranza non sarà affatto rappresentata.

Il maggior difetto del sistema veniva ravvisato nel fatto che come titolo di riuscita dei candidati basta la semplice maggioranza relativa, sicchè nel caso di grande concentrazione di voti su pochi nomi, possono essere eletti anche quei candidati che abbiano ricevuto una scarsa votazione purchè abbiano la maggioranza relativa.

Nell'esempio di cui sopra se i tre candidati di eccezione del partito *A* ricevono 15.000 voti ciascuno (in totale 45.000 voti) in maniera che gli altri 4 ne ricevono soltanto 3.750 ciascuno, e se il partito *B* si presenti con 10 candidati ai quali vengano distribuiti 4.000 voti ciascuno, avverrà che il partito *B* conquisterà 7 seggi su 10.

con l'uno o l'altro accorgimento tecnico, fanno sì che anche la minoranza possa essere rappresentata. Ma i sistemi stessi non si preoccupano di ottenere che i seggi da coprire siano attribuiti *in proporzione* alla effettiva forza numerica dei vari gruppi di votanti. Si pone in tal caso un nuovo più vasto principio: quello della rappresentanza proporzionale.

Sulle origini storiche e sullo sviluppo della proporzionale esiste una larga letteratura. Il principio si propagò verso la metà del secolo scorso (1857) per merito del giurista inglese Thomas Hare, sebbene l'idea proporzionalistica secondo alcuni Autori possa essere rintracciata nel pensiero e negli scritti di studiosi ed uomini politici di molto anteriori. Anche se non si possa convenire col Dallolio che il fondamento della proporzionale si trova già nelle parole scritte sei secoli fa dal nostro Sommo Poeta « *Jus est realis et personalis proportio quae servata servat societatem, corrupta corrumpit* » (1), sta di fatto che, come rileva l'Ambrosini, già nel 1780 il duca di Richmond aveva sostenuto la necessità di una riforma elettorale con l'adozione del suffragio universale e del sistema del quoziente (2).

I sistemi escogitati in teoria dai proporzionalisti e quelli effettivamente introdotti nelle legislazioni positive dei vari Paesi sono oltre un centinaio.

Tenuta presente la genesi storica dei vari sistemi, più che le loro intrinseche caratteristiche tecniche, si possono distinguere in tre gruppi: a) *originali* o *primari*, che si differenziano l'uno dall'altro per un fondamentale principio teorico; b) *derivati*, che partendo dai metodi *originali puri* ne elaborano ulteriormente la tecnica; c) *speciali*, che sono stati escogitati in relazione a particolari esigenze o caratteristiche della vita pubblica e della legislazione positiva di questo o quel Paese. Si tratta per lo più di sistemi ibridi.

I sistemi primari si possono ridurre a due fondamentali: quelli del tipo individualistico e quelli del tipo associativo. I sistemi del primo tipo si basano sul principio di rispettare la individualità dell'elettore, lasciandogli la più ampia libertà di scelta del candidato o dei candidati. Quelli del secondo partono invece dal concetto che questa libertà di scelta va subordinata ad un principio associativo che si concreta sempre in una *lista dei candidati*, concepita in forme più o meno rigide secondo la tecnica dei vari sistemi.

10. - I sistemi individualistici. — Capo stipite dei sistemi individualistici è quello escogitato dal già ricordato Thomas Hare e dal

(1) DALLOLIO Alberto. Relazione della Commissione speciale al Senato sul disegno di legge « Modificazioni alla legge elettorale politica ». Legisl. XXIV, doc. 455 A, pagina 5.

(2) AMBROSINI G., *La proporzionale*. Roma, 1945, pag. 2.

danese Andrae. Entrambi cercarono di ottenere la rappresentanza proporzionale e di realizzare anche il duplice principio della *unicità* e della *personalità* del voto.

Il sistema che prende il nome dall'Hare venne proposto per la prima volta in uno scritto: *The machinery of Representation* pubblicato nel 1857. La proposte dell'Hare ed i principi teorici dal medesimo affermati ebbero a suo tempo grande fortuna. Il filosofo, sociologo ed economista John Stuart Mill ne fu uno dei più entusiasti.

L'analogo sistema escogitato dal Ministro delle Finanze danese Andrae era stato già introdotto in Danimarca due anni prima con legge 2 ottobre 1855 nelle elezioni di secondo grado dei 66 membri della Camera Alta. Pertanto la Danimarca può vantarsi di avere la più antica legislazione elettorale proporzionale.

Cardini del sistema Hare, come di quello dell'Andrae, sono il *quoziente* ed il *voto singolo trasmissibile*.

Il quoziente si ottiene dividendo il numero dei votanti nel Collegio per il numero dei seggi ed il risultato ottenuto si assume come *unità di rappresentanza*; si afferma, cioè, il principio che tutti quei candidati che hanno ottenuto un numero di voti eguale al quoziente si considerano eletti.

Se, però, l'elettore indicasse nella scheda un sol nome avverrebbe che mentre i suffragi attribuiti ad alcuni candidati sarebbero di molto superiori al quoziente, per altri rimarrebbero al disotto di questa cifra-limite, e quindi si avrebbe da una parte dispersione di voti mentre dall'altra un certo numero di seggi rimarrebbe vacante. Occorre far sì che il supero dei voti assegnato ai candidati che hanno raggiunto il quoziente vada utilizzato per coprire queste vacanze. Si introduce quindi il concetto di *voto singolo trasferibile*. L'elettore scrive il nome di un candidato, ed il suo voto sarà valido per questo candidato qualora ciò sia necessario perchè esso raggiunga il quoziente; ma poichè, come è ovvio, ciò si saprà soltanto in sede di scrutinio, l'elettore scrive subito dopo un secondo, un terzo ed anche un quarto nome nell'intesa che se, in sede di scrutinio, il suo voto non occorre al primo suo candidato, perchè quest'ultimo ha già raggiunto il quoziente, allora il voto sarà trasferito al secondo, e così via. In sostanza si effettua una specie di scrutinio uninominale sulla base di elenchi nominativi di preferenza votati dagli elettori. Per tali sue caratteristiche il metodo Hare è stato definito «uno scrutinio uninominale nello scrutinio di lista».

La logica di questo metodo richiede che tutti i componenti di una determinata Assemblea rappresentativa vengano eletti sulla base del medesimo quoziente e quindi la sua ideale realizzazione si avrebbe nel Collegio Unico Nazionale. Infatti è evidente che basta dividere il ter-

ritorio dello Stato in due Collegi per avere due quozienti diversi, venendo così meno ad uno dei presupposti del sistema Hare.

D'altra parte, gravi difficoltà organizzative e tecniche, specialmente per quanto riguarda le operazioni di scrutinio, rendono praticamente impossibile l'adozione, negli Stati democratici di una certa entità, del Collegio unico nazionale, il che era riconosciuto dallo stesso Hare, tanto che nei riguardi della Gran Bretagna proponeva di dividere il Paese in tre grandi circoscrizioni.

La votazione di un elenco di nomi in *ordine di preferenza* non assicura affatto che tutti i seggi potranno essere occupati ove si mantenga fermo il principio del quoziente. Se, come succede nella realtà, alcuni nomi di candidati fossero particolarmente cari alla massa elettorale, avverrà che questi, sia pure in ordine di preferenza diverso, assorbiranno in complesso una quantità di voti superiore, più o meno notevolmente, di quella sufficiente (quoziente); ed allora si avrà sempre una dispersione che renderebbe impossibile coprire al 100% tutti i seggi vacanti.

Si presenta quindi il dilemma:

a) o tener fermo in ogni caso il quoziente ed allora il numero degli eletti difficilmente coprirà il numero dei seggi disponibili perchè molti candidati avranno ricevuto un numero di voti inferiore a questo minimo;

b) ovvero coprire tutti i seggi vacanti, ed allora il sistema deve, in un modo o nell'altro, venire a qualche compromesso e rinunciare al rigore dei principi su cui è basato.

L'Hare comprese questo grave inconveniente del suo sistema, e propose via via varie successive soluzioni che finirono col complicarlo fino a farlo diventare una specie di alchimia elettorale. Nella affannosa ricerca di dare una soluzione al problema, che dal punto di vista aritmetico è invero non solubile, finiva con il proporre i più arbitrari artifici, come quello di cancellare i nomi dei candidati che non hanno raggiunto la metà del quoziente e trasferire i voti ad essi attribuiti ai surroganti, oppure abbassare il quoziente di un voto per volta togliendo un voto a ciascuno dei candidati eletti per trasferirlo ai surroganti immediati sino a raggiungere l'equilibrio.

Infine l'Hare doveva finire col confessare la inefficacia di tutti questi artifici e col proporre che i seggi rimasti vacanti fossero assegnati ai candidati che si erano maggiormente avvicinati al quoziente pur non avendolo raggiunto, con che egli accettava il criterio della maggioranza relativa e rinunciava ad uno dei due principi del suo sistema.

Poche sono le legislazioni positive che si sono ispirate al sistema Hare: la legge elettorale del 1893 in Costa Rica, quella del 1896 in Tasmania (sistema Hare-Clark), quella del 1909 nel Sud Africa,

ed infine la legge irlandese del 17 aprile 1923, la più importante e compiuta. Sul bollettino di voto ufficiale l'elettore, secondo la legge irlandese, designa con un numero d'ordine le sue preferenze. Finita la votazione il *retuning officer* determina un quoziente corretto che ottiene dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi *più uno*, ed aggiunge una unità al quoziente così ottenuto. In un Collegio a sei seggi se i suffragi sono stati 70.000 il quoziente corretto sarà 10.001, cioè $[70.000 : (6 + 1)] + 1$. Si procede poi ad attribuire a ciascun candidato i voti espressi con la prima preferenza sino a raggiungere tale quoziente.

Il supero di questi voti è attribuito ai candidati indicati al secondo rango di preferenza. Saranno proclamati eletti tutti i candidati che hanno raggiunto il quoziente.

Se restano ancora dei seggi da coprire si elimineranno successivamente i candidati che hanno raccolto il minor numero di suffragi e si trasferiranno tali suffragi in favore dei candidati del secondo rango, ed eventualmente del terzo, quarto rango, nelle schede che contengono, come primo, il nome di questi candidati eliminati.

Sono evidenti i vantaggi e gli svantaggi tecnici della legge irlandese. Se, da una parte, con il meccanismo adottato, si è riusciti ad utilizzare la massima quantità possibile di suffragi ed a dare all'elettore la massima libertà di scelta, dall'altra nell'assegnazione dei seggi il caso può sempre esercitare una impreveduta influenza sui risultati (1).

Taluni AA. sostengono che, per la legge dei grandi numeri, il peso del fattore sorte è talmente compensato da doversi ritenere trascurabile e, in difesa del metodo irlandese, ricordano che la legge del 1923 obbliga di mescolare le schede nell'urna, prima che si proceda alla loro estrazione e lettura, appunto per ottenere le massime possibilità di compensazione e neutralizzare il caso (2). È tuttavia da tener presente che tale neutralizzazione compensativa sulla base della legge dei grandi numeri sarebbe attuabile *in toto* soltanto qualora la distribuzione delle sequenze dei candidati nelle schede si effettuasse secondo uno schema casuale strettamente aderente al calcolo combinatorio. Non risulta che siano stati effettuati accurati accertamenti statistici su tale punto.

Non consideriamo in questa sede l'aspetto politico-sociale del voto unico trasferibile.

11. - Generalità sui sistemi associativi. — I sistemi associativi presuppongono l'adozione dello scrutinio di lista. Banditori della

(1) Cfr. in proposito: LACHAPPELLE G., *Les Régimes électoraux*, Paris, 1934, pag. 199; BISCARETTI P., *La Costituzione dell'Irlanda*, Collana di Testi e documenti costituzionali promossa dal MINISTERO PER LA COSTITUENTE, Firenze, 1946.

(2) AMBROSINI, *op. cit.*, pag. 87.

proporzionale con lo scrutinio di lista furono l'Hoffmann nel 1842 e specialmente Victor Considérant nel suo classico lavoro apparso quattro anni dopo: *De la sincérité du Gouvernement représentatif ou Exposition de l'élection véridique* (Genève, 1846), nonché l'Associazione per il movimento proporzionalista in Europa, fondata a Ginevra nel 1865 per iniziativa del Considérant e del Naville.

Il sistema delle *liste concorrenti* è la tipica espressione del principio *associativo*. Esso infatti presuppone: a) l'inquadramento dell'elettore in un partito o gruppo politico; b) la rinuncia dell'elettore alla libertà di scelta dei suoi rappresentanti in quanto persone, poiché esso deve votare per i candidati prescelti dal Comitato direttivo del partito. Il suffragio ha, per conseguenza, effetto di voto collettivo; cioè implicitamente o esplicitamente non va a favore di una sola persona ma di tutto il gruppo di candidati compresi nella lista.

Si avverta però che di fronte a tali caratteristici aspetti del sistema delle liste concorrenti nella sua originaria concezione, sono state successivamente escogitate dai tecnici ed adottate dalle legislazioni positive numerose forme intermedie e meccanismi elettorali più o meno ibridi, al fine di conciliare il principio associativo con altre esigenze, in primo luogo quella di consentire all'elettore una certa libertà di scelta. Sotto questo punto di vista i sistemi proporzionali basati sulle liste concorrenti possono classificarsi in quattro gruppi:

1°) Il più rigido sistema di liste concorrenti è quello in cui l'elettore deve limitarsi a dare il proprio voto per la lista, la quale è completa e bloccata. La lista è completa quando contiene tanti candidati quanti sono i seggi da coprire. È bloccata quando l'ordine di precedenza tra i candidati è già stato fissato dal partito o gruppo presentatore, e non può essere in alcun modo modificato dall'elettore (legge tedesca del 1920).

2°) Si può invece avere un sistema con la lista non bloccata, in cui l'elettore influisce in tutto o in parte nella determinazione della graduatoria di precedenza dei candidati (legge belga del 1899).

3°) La lista non soltanto non è bloccata ma è anche incompleta, cioè non contiene l'indicazione di tutti i candidati assegnati al Collegio, e l'elettore non soltanto ha facoltà di influire nella determinazione della precedenza tra questi candidati, ma può anche aggiungere nella scheda nomi di candidati appartenenti ad altre liste. È il così detto *panachage*, ritenuto da molti autori politicamente antieducativo ed assurdo dato che lo scrutinio di lista, indipendentemente dal fatto di consentire o meno la proporzionale, riposa sul concetto fondamentale che il voto deve consistere soprattutto in una designazione di direttiva politica (leggi francese ed italiana del 1919).

4°) L'elettore può formare la lista come meglio crede scegliendo

tra i nomi dei candidati di tutte le liste presentate e perfino indicando nomi di cittadini che non si sono presentati come candidati (sistema ginevrino del 1906).

In tutti i sistemi associativi, a qualunque tipo appartengano, si presentano due fondamentali problemi: il primo riguarda il metodo da seguire nel riparto dei seggi tra le varie liste; il secondo si riferisce alla scelta dei candidati.

12. - Il riparto dei seggi. — Anzitutto si tratta di stabilire con quale criterio debbesi determinare la forza numerica dei suffragi da attribuire alle singole liste. Nei sistemi del gruppo 1° e 2° ci si riferisce di regola ai voti validi ottenuti dalle liste. Nei sistemi del gruppo 3° questa forza numerica si ottiene oltre che dai voti validi dati alla lista anche dai voti aggiunti riportati dai candidati della lista, in altre liste. Nei sistemi del tipo 4° si ricorre ad artifici tecnici i più vari, la cui descrizione esula dalla schematica presente esposizione.

Determinata la forza numerica di ogni singola lista, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra le varie liste. Si avverta a questo punto, che talune legislazioni hanno alterato il principio generale delle liste concorrenti introducendo l'istituto del *quorum del voto di lista*.

Secondo queste legislazioni, perchè una lista possa aver titolo ad essere ammessa al riparto dei seggi viene richiesto che essa abbia riportato un minimo di voti. Questo è un espediente empirico che il Micheli nella sua relazione, già ricordata, riteneva o inutile o dannoso « infatti, se una lista non ha raccolto un sufficiente contingente di voti basta ad impedire che sia rappresentata l'applicazione dei metodi di ripartizione sopra indicati; che, se poi, a termine di essi, ad una rappresentanza avesse diritto, è affatto arbitraria privarnela, perchè questo *minimum* non abbia raggiunto. Esso è un *quid* di assoluto e non può riuscire egualmente conveniente ai più disparati rapporti » (1).

I numerosissimi metodi escogitati per il riparto proporzionale dei seggi possono riferirsi a tre distinti tipi:

I) metodi che si basano sul principio del *numero unico*;

II) metodi che effettuano il riparto dei seggi in circoscrizioni più o meno vaste, applicando procedimenti tecnici basati sul principio aritmetico del tre semplice;

III) metodi che mirano ad ottenere la proporzionalità perfetta associando la tecnica del II con il cosiddetto « recupero dei resti » su base nazionale e con un secondo quoziente.

I. - *Il « numero unico ».* — La formula fu proposta in Francia dal grande matematico francese Henri Poincaré alla Commissione di studi del Comitato repubblicano della rappresentanza proporzionale.

(1) *loc. cit.*, pag. 35.

Il numero dei deputati sotto il regime del *numero unico* non dipende più dalla popolazione ma dal numero dei suffragi validi. Ed è giusto tale principio, affermano i sostenitori, poichè coloro che si astengono non hanno diritto ad essere rappresentati, e tanto meno coloro che non hanno la qualità di elettori (1).

È evidente che col sistema del *numero unico* il numero dei deputati di cui sarà composta l'Assemblea non può essere fissato preliminarmente. Il sistema favorisce i partiti più uniti e meglio disciplinati, e costringe le varie tendenze politiche ad organizzarsi o a scomparire; il suo naturale mezzo per realizzarsi è lo scrutinio di lista, ma può anche conciliarsi con lo scrutinio uninominale. In tal caso i candidati di un medesimo partito possono presentarsi isolatamente, ma dichiarandosi associati per quanto riguarda il riparto dei seggi. Se, per esempio, dieci candidati associati hanno ottenuto insieme 150.000 voti, dato il numero unico di 30.000, saranno attribuiti al loro raggruppamento 5 mandati, e verranno proclamati eletti i 5 candidati del gruppo che hanno ottenuto il maggior numero di voti individuali.

Tipica applicazione del principio del numero unico si ebbe in Germania con la legge elettorale del 27 aprile 1920, seguita alla Costituzione di Weimar. Per ottenere un seggio al Reichstag occorre 60.000 voti. I resti delle varie liste circoscrizionali concorrevano all'assegnazione di seggi complementari in una lista nazionale, sempre sulla base del numero unico 60.000.

II. - Appartengono a questo tipo numerosi sistemi di rappresentanza proporzionale, i quali pur differenziandosi l'uno dall'altro per una o per più caratteristiche tecniche hanno tutti in comune tre elementi:

a) la cosiddetta *cifra elettorale*, data dal totale dei voti validi attribuiti ad ogni singola lista od aggruppamento di candidati;

b) il fatto che il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione è fissato in precedenza;

c) i seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione devono, in ogni caso essere coperti *in toto* col riparto proporzionale.

I principali metodi di ripartizione dei seggi, una volta conosciuta la cifra elettorale, sono i seguenti:

(1) Si supponga che il numero unico sia fissato a 30.000. Ogni lista di candidati presentata nelle diverse circoscrizioni otterrà tanti seggi quante volte il totale dei suffragi raccolti contiene il numero unico. Se la lista *A* ha raccolto, ad esempio, 108 mila voti, essa avrà diritto a tre seggi con il resto di 18.000 voti. Se la lista *B* ha avuto 70.000 voti ne avrà diritto a due con il resto di 10.000 voti. I voti non ancora rappresentati, cioè i resti, sono poi addizionati nell'insieme delle circoscrizioni tra le liste dello stesso nome. Così, se il totale dei resti delle liste *A* di tutte le circoscrizioni è di 125.000, il partito *A* avrà diritto ad altri 4 seggi, e così via per gli altri partiti.

(α) *Metodo del quoziente naturale.* —

Si divide la *cifra elettorale* (somma dei voti raccolti da ciascuna lista) per il quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi per il numero dei seggi. Ogni lista avrà tanti rappresentanti quante volte la sua cifra elettorale contiene questo quoziente; ma poichè queste divisioni daranno dei resti, in tal modo non potranno essere assegnati tutti i seggi vacanti (1).

Nell'assegnazione dei seggi non ripartiti si possono seguire due diversi criteri: 1) assegnare questi seggi alle liste che hanno ottenuto le più forti *cifre elettorali*; 2) assegnare alle liste che hanno ottenuto i più alti resti.

1) Il criterio di distribuire i seggi non ripartiti tra le liste che hanno ottenuto le più forti cifre elettorali è stato adottato da alcune egislazioni per porre una remora al soverchio frazionamento delle liste ed incoraggiare le fusioni politiche. Si tratta in sostanza della promessa di un vero e proprio premio alle più forti liste. Il criterio è empirico e contrasta con il principio della proporzionale (2).

2) *Il metodo dei resti* è aritmeticamente più corretto del precedente, poichè risponde al logico criterio di assegnare i seggi non ripartiti a quelle liste che hanno residuata la più alta frazione di seggio. Ma anche questo metodo non è scevro da inconvenienti. Può darsi, infatti, che per il giuoco dei resti, dei seggi debbano assegnarsi a liste che hanno raccolto scarsissimo numero di voti, molto inferiore al quoziente (3).

(1) Facciamo un esempio numerico. In una circoscrizione a cinque seggi, la lista *A* riporti 2.800 voti, quella *B* 2.200 e quella *C* 1.600 voti: in tutto 6.600 voti. Il quoziente sarà $6.600 : 5 = 1.320$. Quindi alla lista *A* spettano due seggi ($2.800 : 1.320 = 2$ col resto di 160); alla lista *B* un seggio ($2.200 : 1.320 = 1$ col resto di 880); ed alla lista *C* un quarto seggio ($1.600 : 1.320 = 1$ col resto di 280). Rimane non assegnato un seggio. Ma ne potrebbe rimanere anche più di uno.

(2) Infatti si abbia una circoscrizione a 5 seggi (ma l'esempio può farsi anche per più ampie circoscrizioni) e tre liste: *A* con 2.800 voti; *B* con 2.200 voti; *C* con 1.600 voti.

In tutto 6.600 voti. Il quoziente sarà $6.600 : 5 = 1.320$. Si avrà:

Lista <i>A</i>	$2.800 : 1.320 = 2$	col resto di	160
» <i>B</i>	$2.200 : 1.320 = 1$	»	880
» <i>C</i>	$1.600 : 1.320 = 1$	»	280

Con il criterio poziore il quinto seggio andrà ad *A* che con 2.800 voti avrà conquistato 3 seggi con una media di 933 voti circa per seggio. Invece *B*, pur avendo totalizzato 2.200 voti, avrà assegnato un solo seggio.

(3) *Esempio.* — Si abbiano cinque liste (*A. B. C. D. E.*) ed 11 seggi.

La lista <i>A</i>	ottiene	6.300	voti
» <i>B</i>	»	4.700	»
» <i>C</i>	»	3.350	»
» <i>D</i>	»	1.750	»
» <i>E</i>	»	400	»

in tutto 16.500 voti

(segue nota)

Per ovviare a tale inconveniente alcune legislazioni hanno adottato speciali norme per le liste che non raggiungono il quoziente. Alcune le escludono dal riparto e stabiliscono che i voti raccolti da esse vengano aggiunti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero siano ripartiti tra tutte le liste che hanno raggiunto il quoziente in proporzione diretta della entità dei voti raccolti da queste ultime liste. Ma anche con questi accorgimenti possono verificarsi inconvenienti per il fatto che qualche lista pur non avendo raggiunto il quoziente può aver raccolto un numero di voti molto vicino ad esso (1).

Il metodo dei resti, infine, nelle piccole circoscrizioni può favorire le manovre dei partiti piccoli e più avveduti, a tutto danno della proporzionalità dei risultati (2).

Il quoziente è $16.500 : 11 = 1.500$ e, per conseguenza :

Alla lista <i>A</i>	vanno	4	seggi	col resto di	300
» <i>B</i>	»	3	»	»	200
» <i>C</i>	»	2	»	»	350
» <i>D</i>	va	1	seggio	»	250

10

Resta da assegnare l'ultimo seggio che andrebbe alla lista *E* la quale ha il resto maggiore (400), e che quindi godrebbe di un seggio malgrado abbia raccolto un numero di suffragi corrispondenti ad *un quarto* circa del quoziente.

(1) Riprendiamo il caso precedente, e supponiamo che

la lista <i>A</i>	ottiene	6.051	voti
» <i>B</i>	»	4.549	»
» <i>C</i>	»	3.000	»
» <i>D</i>	»	1.500	»
» <i>E</i>	»	1.400	»

16.500

Allora ad <i>A</i>	spettano	4	seggi	col resto di	51
» <i>B</i>	»	3	»	»	49
» <i>C</i>	»	2	»	»	»
» <i>D</i>	spetta	1	seggio	»	»

10

Ad *E* non spetterebbe più l'11° seggio pur avendo raccolto un numero di voti molto vicino al quoziente. Ed invece questo seggio andrebbe ingiustamente alla lista *A*.

Un temperamento può trovarsi con lo stabilire che siano ammesse al riparto dei seggi soltanto quelle liste che abbiano ottenuto almeno la metà più uno del quoziente.

Quindi nel 1° esempio fatto, la lista *E* resterebbe esclusa e l'11° seggio andrebbe alla lista *C*; nel 2° esempio l'11° seggio andrebbe alla lista *E*.

(2) Si abbia un Collegio a sei seggi. Si presentano due partiti α e β :

α	ottiene	1.550	voti
β	»	1.450	»

3.000

(segue nota)

β) *Metodo del quoziente corretto.* — Questo metodo venne proposto nel 1889 dal fisico prof. Hagenbach Bischoff dell'Università di Basilea, ed ha trovato prevalente applicazione nella legislazione svizzera.

Per eliminare l'inconveniente del quoziente naturale, che è quello di rendere impossibile in pratica il riparto di tutti i seggi e di obbligare a ricorrere ad altri procedimenti empirici per attribuire i seggi vacanti, si calcola un quoziente minore dividendo la cifra elettorale, invece che per il numero dei seggi, per il numero dei seggi *più uno*. In tal modo si rende più facile il raggiungimento di almeno un quoziente ai partiti meno forti (1).

Il quoziente sarà $3.000 : 6 = 500$ e spetteranno ad α 3 seggi ed a β altri 3 seggi. Supponiamo che i due partiti decidano invece di frazionare i loro voti in più liste e che il partito α li distribuisca nelle liste *A* e *B* che raccolgono 775 voti ciascuna. Il partito β , più avveduto, nelle liste *C, D, E, F* che raccolgono 375 voti ciascuna. Allora si avrà :

alla lista	<i>A</i>	1	seggio col resto di	275
»	<i>B</i>	1	»	275
»	<i>C</i>	-	»	375
»	<i>D</i>	-	»	375
»	<i>E</i>	-	»	375
»	<i>F</i>	-	»	375

Col metodo dei resti i 4 seggi residui resteranno assegnati alle liste *C, D, E, F* e quindi il partito β finirà col conquistare 4 seggi pur essendo numericamente meno forte del partito α che ne conquista soltanto due.

(1) Riprendiamo il precedente esempio numerico. Il quoziente sarà 1.100 (6.600 : 5 + 1). Ed allora alla lista *A* spetteranno due seggi ($2.800 : 1.100 = 2$ col resto di 600); alla lista *B* altri due seggi ($2.200 : 1.100 = 2$ col resto di zero); ed il quinto seggio alla lista *C* ($1.600 : 1.100 = 1$ col resto di 500).

In tal modo si sarebbero ripartiti tutti i seggi senza ricorrere ad ulteriori espedienti. Si osservi che col + 1 il quinto seggio è andato alla lista *B*, cioè a quella che col precedente sistema aveva dato il massimo resto.

Ma non sempre, anche adottando questo artificio del *più uno*, si riesce a ripartire direttamente tutti i seggi.

Facciamo un esempio: Collegio a 10 seggi. Tre liste: *A, B, C*. La lista *A* ottiene 23.000 voti; la lista *B* ne ottiene 21.000 e la lista *C*, 16.000. In complesso 60.000 voti.

Il quoziente vero sarà $60.000 : 10 = 6.000$

» corretto » $60.000 : 11 = 5.454$

Nel primo caso spettano :

alla lista	<i>A</i>3	seggi (23.000 : 6.000)
»	<i>B</i>3	» (21.000 : 6.000)
»	<i>C</i>2	» (16.000 : 6.000)

Si ripartiscono otto seggi e ne restano da assegnare due.

Nel secondo spettano :

alla lista	<i>A</i>4	seggi (23.000 : 5.454 = 4 col resto di 1.184)
»	<i>B</i>3	» (21.000 : 5.454 = 3 col resto di 4.638)
»	<i>C</i>2	» (16.000 : 5.454 = 2 col resto di 5.092)

(segue nota)

γ) *Metodo d'Hondt, detto del divisore comune.* — Il metodo detto del divisore comune fu escogitato nel 1878 dal cattolico belga d'Hondt, professore di matematica, allo scopo di incoraggiare il formarsi di grandi organizzazioni di partito con l'accordare un certo vantaggio alle liste che ottengono i più alti suffragi. Si tratta — scriveva l'A. — di cercare un metro elettorale che permetta di distribuire tutti i seggi a primo colpo senza che si abbia bisogno di ulteriori espedienti: dividere i voti di lista per una cifra i cui quozienti interi sommati siano eguali ai seggi da ripartire; questa cifra è il comune divisore.

Il classico esempio numerico fatto dall'inventore è il seguente:

Si abbiano 5 seggi, da distribuire successivamente ad uno ad uno a tre gruppi politici *A, B, C*, forti rispettivamente di 1.500, 800 e 600 voti. Il *primo seggio* spetta indubbiamente ad *A*. Se dò ad *A* anche il *secondo seggio*, *A* avrà un seggio ogni 750 voti, mentre *B* ne ha ottenuti 800. Quindi lo dò a *B*.

Terzo seggio: se lo dò ad *A*, esso avrà due seggi e quindi uno ogni 750 voti, se a *B* esso avrebbe un seggio ogni 400 voti, se a *C* esso avrebbe un seggio ogni 600 voti. Quindi il terzo seggio va ad *A*.

Quarto seggio. Se va ad *A* si ha $1.500 : 3 = 500$; se a *B* si ha $800 : 2 = 400$; se a *C* si ha $600 : 1 = 600$. Il quarto seggio spetta a *C*.

Quinto seggio. Se va ad *A* si ha $1.500 : 3 = 500$; se a *B*, $800 : 2 = 400$; se a *C* $600 : 2 = 300$. Spetta dunque ad *A*.

Resta ancora vacante un seggio. Si può allora cercare di assorbire questo seggio col diminuire ulteriormente il quoziente, dividendo per il numero dei seggi *più due*. Nel precedente esempio questo secondo quoziente corretto sarebbe:

60.000 : 12 = 5.000 e si avrebbe:
 alla lista *A* 4 seggi (23.000 : 5.000)
 » *B* 4 » (21.000 : 5.000)
 » *C* 3 » (16.000 : 5.000)

In totale 11 seggi, cioè uno in più di quelli da distribuire. Si deve quindi tornare al primo quoziente corretto e decidersi ad assegnare il seggio vacante con altro criterio.

L'inventore del metodo proponeva di procedere, in tal caso, alla divisione dei voti ottenuti da ogni lista per il numero dei posti che essa ha già ottenuto *aumentato di uno*. Vince la lista che ha il quoziente più elevato. Il procedimento si ripete sino a che non restano seggi disponibili da coprire.

Nel precedente esempio si procede così:

lista *A* 23.000 : 5 = 4.600
 » *B* 21.000 : 4 = 5.250
 » *C* 16.000 : 3 = 5.333

Il 10° seggio spetta alla lista *C*.

Compiuta descrizione di quest'ultimo procedimento si trova nelle istruzioni illustrative per l'applicazione della legge elettorale ginevrina del 3 marzo 1906.

Tutte queste operazioni si possono disporre così :

		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
diviso	1	1.500	800	600
»	2	750	400	300
»	3	500		

Il procedimento consiste dunque nel dividere la cifra elettorale di ogni lista successivamente per 1, 2, 3, 4 tante volte, cioè, quanti sono i deputati da eleggere. Questi quozienti si dispongono in ordine decrescente indipendentemente dalla lista cui appartengono. Se i seggi da coprire sono n , il quoziente che si trova all'ennesimo posto costituisce il divisore elettorale. Ogni lista avrà diritto a tanti rappresentanti quante volte il divisore elettorale è contenuto nella cifra elettorale.

Il *sistema delle medie*, proposto dai proporzionalisti francesi, coincide con quello del comun divisore pur essendo presentato con ragionamento diverso. Nell'esempio dei 5 seggi e dei tre gruppi : 1.500, 800 e 600, posso cominciare col procedere secondo le normali regole di riparto col quoziente. Avrò $(1.500 + 800 + 600) : 5 = 580$; $1.500 : 580 = 2$ col resto di 340 ; $800 : 580 = 1$ col resto di 220 ; $600 : 580 = 1$ col resto di 20. A chi andrà il quinto seggio ? Se lo dò ad *A* avrò $1.500 : 3 = 500$ voti per seggio ; se a *B*, $800 : 2 = 400$ voti per seggio ; se a *C* avrò $600 : 2 = 300$ voti per seggio. Spetta dunque ad *A* che presenta la più forte media.

Il metodo d'Hondt presenta le seguenti caratteristiche ed inconvenienti :

a) Sull'assegnazione di seggi ad una lista può ingiustamente influire una manovra di voti tra due altre liste concorrenti (1).

(1) È il caso fatto da Louis Havet. In un Collegio con dieci deputati e quattro liste, si abbia la seguente ripartizione :

		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
voti		72.000	55.000	39.000	15.000
diviso per	2	36.000	27.500	19.500	7.500
»	3	24.000	18.333	13.000	5.000
»	4	18.000	13.750	9.750	..
»	5	14.400

comun divisore : 15.000. Spettano 4 seggi ad *A*, 3 seggi a *B*, 2 a *C* ed 1 a *D*.

Si supponga ora che tra *B* e *C* avvenga un accordo per cui *C* passa 7.000 voti a *B*.

Si avrà :

		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
voti		72.000	62.000	32.000	15.000
diviso per	2	36.000	31.000	16.000	7.500
»	3	24.000	20.666	10.666	5.000
»	4	18.000	15.500	8.000	..
»	5	14.400	12.400

comun divisore sarà allora 15.500 e non più 15.000. La lista *D* resta esclusa dal ri-

(segue nota)

Questo inconveniente è indipendente dall'ampiezza della circoscrizione e dalla quantità di liste in concorrenza.

b) In Collegi a piccola base il metodo d'Hondt è in massima più favorevole al partito dominante rispetto al metodo dei più alti resti (1).

Tale inconveniente sarà meno probabile di mano in mano che si andrà verso i più ampi Collegi, sino a scomparire nelle circoscrizioni con 15 seggi e più nelle quali i due metodi daranno praticamente imeddesimi risultati.

Il D'Alviella calcolò la entità del premio che ottennero in Belgio i cattolici con l'adozione del metodo d'Hondt: si trattò di 4-5 seggi in più. Il divisore comune è fattore ostacolante lo sgretolamento e le divisioni dei partiti nelle lotte elettorali: questo fatto fu riconosciuto anche dal Naville, inventore del metodo dei più alti resti (2).

Il metodo d'Hondt è stato adottato in numerosi Paesi, ed in primo luogo in Belgio con la riforma del 1899.

In Italia il metodo d'Hondt per il riparto proporzionale dei seggi tra le liste concorrenti venne accolto nella riforma elettorale politica del 1919 ed è attualmente in vigore per le elezioni amministrative nei Comuni capoluoghi di provincia o con oltre 30.000 abitanti. (Decreto Legge 7 gennaio 1946, n. 1).

III. - *Il recupero dei resti.* — Quando si effettua il riparto dei seggi assegnati ad una circoscrizione con il metodo del quoziente, soltanto in teoria può avvenire che le divisioni tra i voti riportati da ogni lista (cifra elettorale) ed il quoziente diano cifre intere senza resti, nel qual caso tutti i seggi verrebbero ripartiti tra le liste concorrenti.

In pratica avverrà sempre che queste divisioni determineranno dei resti, cioè una dispersione di voti. Abbiamo visto quali sono i principali espedienti empirici consigliati dalla tecnica e che si seguono nelle legislazioni positive per far sì che, in ogni caso, tutti i seggi asse-

parto, a vantaggio della lista *B* che guadagna un seggio. Sarà avvenuto che per effetto di un accordo tra *C* e *B* ne resta danneggiato *D* che pur ha avuto il medesimo numero di voti del primo caso. Cfr. LACHAPELLE, *op. cit.*, pag. 141.

(1) Si ricorda l'esempio fatto nella relazione Micheli. Si abbia un Collegio a 6 deputati e 3 partiti

Liberali	31.725
Popolari	21.058
Socialisti	24.534
	77.317

Il comun divisore, trovato con il consueto sistema, è 10.575. Spettano col metodo d'Hondt tre seggi ai liberali, uno ai popolari e due ai socialisti.

Con il metodo dei più alti resti invece spetterebbero due seggi a ciascuno dei tre partiti. Col primo metodo il partito più forte si è avvantaggiato di un seggio.

(2) Cfr. BARTHELEMY, *op. cit.*, pag. 728; cfr. anche esempio e considerazioni contenuti nella nota a pag. XLII della « Statistica delle elezioni Generali politiche per la XXV Legislatura » (1919).

gnati alla circoscrizione elettorale vengano assorbiti nella circoscrizione medesima. È evidente che questi espedienti empirici saranno sempre meno grossolani con l'aumentare del numero dei seggi, cioè con l'estendersi delle circoscrizioni. Se il riparto dei seggi potesse farsi con riferimento diretto al Collegio Unico Nazionale, i principi cui si ispira la scuola proporzionalista troverebbero certamente la massima possibilità di realizzazione. Ma, come è noto, ragioni di ordine tecnico-pratico, nel piano politico, si sono quasi sempre opposte alla attuazione del Collegio Unico Nazionale specialmente se associato al metodo delle liste concorrenti. Le medesime ragioni hanno indotto ad attuare questo o quel sistema proporzionale sulla base di circoscrizioni plurinomiali formate osservando il fattore storico-geografico e con criteri in cui le esigenze tecniche hanno dovuto spesso conciliarsi con necessità dell'ordine economico-sociale ed anche di natura politica.

L'attuazione del principio proporzionale sulla base di più circoscrizioni elettorali e non del Collegio Unico Nazionale, se da una parte è necessaria ed anche utile, dall'altra però, presenta tre ordini di inconvenienti :

non si assicura in ogni caso nel riparto dei seggi dell'Assemblea una perfetta proporzionalità con le forze politiche del Paese considerate nel loro complesso. Nelle elezioni politiche italiane del 1919 e del 1921, ad esempio, alcuni partiti ottennero in definitiva un numero di seggi superiore a quello che sarebbe loro spettato secondo la giustizia della proporzionale, naturalmente a danno di altri. Di ciò si darà dimostrazione numerica nel Cap. V (*I partiti politici*);

si falsa il presupposto generale che il voto di tutti i cittadini deve avere eguale forza rappresentativa poichè non si ha un quoziente elettorale unico per tutto il Paese, ma tanti quozienti elettorali o, nel caso del metodo d'Hondt, tanti divisori comuni per quante sono le circoscrizioni ;

si ostacola la rappresentanza a quelle ideologie e tendenze politiche che, pur avendo importanza nel piano nazionale, essendo sparse un po' dappertutto nel territorio dello Stato, possono non avere ancora raggiunto la consistenza necessaria per conquistare dei quozienti in questa o quella circoscrizione.

I sistemi vari che si basano sul recupero dei resti mirano ad eliminare almeno in parte tali inconvenienti, ed assicurano una più esatta proporzionalità, senza bisogno di attuare il Collegio Unico Nazionale. La tecnica di questi sistemi è caratterizzata dalle seguenti operazioni comuni :

- 1°) si effettua un primo riparto di seggi nelle circoscrizioni ;
- 2°) si determinano i seggi residuati nelle singole circoscrizioni dopo effettuato tale riparto nonchè i voti residuati nelle liste ;

3°) tali seggi residuati, si ripartiscono in più vaste circoscrizioni tra le liste del medesimo nome delle diverse circoscrizioni, ammesse al riparto, ovvero tra superliste circoscrizionali o su una lista nazionale di recupero generale dei resti, in proporzione della somma dei voti residuati.

Le varie legislazioni positive per risolvere il problema dei resti hanno adottato uno dei due seguenti sistemi :

a) il sistema detto in Belgio della « riversibilità delle eccedenze », per cui due o più partiti stabiliscono prima a quali di essi andrà il quoziente racimolato dalla somma dei resti non utilizzati. Questo artificio conserva alla circoscrizione il numero dei rappresentanti fissato, quindi sarebbe accettabile dal punto di vista tecnico. Non lo è egualmente dal punto di vista politico quando si pensi che i voti dati da un elettore ad un partito sono devoluti, in tal modo, in favore di un altro partito per dispotica decisione dei comitati ;

b) il sistema dell'*apparentement*, proposto in Belgio dal deputato Vandevalle, che è basato sul concetto di consentire l'addizione dei resti residui delle diverse circoscrizioni fra le liste del medesimo partito o fra le liste che dichiarano prima di « imparentarsi ». Si procede poi al riparto dei seggi con il calcolo di un *secondo quoziente* ottenuto dividendo il totale generale dei voti non utilizzati per il numero dei seggi rimasti vacanti. Talune circoscrizioni poi, non si contentano nemmeno del secondo quoziente ma procedono ad una terza rielaborazione determinando un terzo quoziente, come in Cecoslovacchia con la legge 29 febbraio 1920 (1).

Con il sistema dell'*apparentement* si rispetta in certo qual modo la volontà dell'elettore ma si menoma il principio di conservare alla circoscrizione un numero fisso di rappresentanti.

Per evitare che alla circoscrizione vengano sottratti troppi seggi e, per conseguenza, che sia troppo elevato il numero dei seggi da ripartire con il secondo quoziente in base alle totalizzazioni dei resti, nel primo riparto dei seggi nella circoscrizione invece del quoziente naturale si è adottato il quoziente corretto Hagenbach-Bischoff, in maniera da abbassare il quoziente elettorale delle circoscrizioni e quindi ridurre al minimo il numero di seggi non attribuiti nella circoscrizione.

È questo il sistema seguito nella legislazione italiana per le elezioni dei deputati alla Assemblea Costituente (art. 57 Decreto Legge 10 marzo 1946, n. 74).

Anche con questo temperamento resta pur sempre menomato il principio della conservazione alla circoscrizione di un numero fisso di rappresentanti, predeterminato secondo la popolazione.

(1) Cfr. MORTATI C., *La legge elettorale cecoslovacca*. N. 22 della Collana di testi e documenti costituzionali promossa dal Ministero per la Costituente. Firenze, 1946.

13. - La scelta dei candidati. — Il secondo problema dei metodi di R. P. basati sulle liste concorrenti è quello relativo alla scelta dei candidati. Abbiamo, con un criterio o con l'altro, stabilito che ad una lista che ha presentato 10 candidati spettano, ad esempio, tre seggi; ma quali dei candidati compresi nella lista saranno i prescelti?

Gli svariati sistemi escogitati in proposito si possono, nelle loro linee schematiche, ridurre ai seguenti:

a) *Lista rigida o bloccata*, già ricordata. — Proposta per la prima volta in Belgio nel 1895 (emendamento Thèodor).

L'elettore non ha alcuna possibilità di influire nella scelta di questo o quel candidato della lista che vota. Questa facoltà spetta ai Partiti e, per essi, ai Comitati elettorali i quali o presentano le liste secondo un predeterminato rigoroso ordine di preferenza dei nomi (legge germanica 27 aprile 1920), ovvero effettuano la scelta addirittura dopo avvenuta l'assegnazione dei seggi.

b) *Lista semi-rigida*. — È il sistema della legge belga del 1899. Con esso si combina armonicamente la volontà di quegli elettori che con il cosiddetto voto « in testa » hanno confermato integralmente l'ordine di precedenza dei candidati indicato dai partiti, con la volontà di quegli altri elettori che, invece, hanno votato a fianco di uno dei nomi della lista. L'elettore che vota *en tête* si ritiene che approva l'ordine di presentazione della lista e che dia il suo voto a quello dei candidati che ne ha più bisogno secondo l'ordine di presentazione. Si considera che vota per il 1° candidato, ma se questi, sia per i suoi voti nominativi sia per i voti del bollettino di lista (*en tête*), arriva al divisore elettorale (comun divisore), allora il suo voto va al secondo, e così di seguito, sino al momento in cui il numero dei voti di lista si esaurisce con questi successivi prelevamenti (1).

(1) *Esempio*: Una lista con 5 candidati *A, B, C, D, E* con 26.000 voti ha ottenuto 3 seggi; sia il divisore 8.000.

I. - Ipotesi. — Tutti, o quasi, gli elettori hanno votato *en tête*.

Siano 25.000 voti *en tête* e 1.000 voti distribuiti in egual misura ai cinque candidati. In tal caso rimane intatta la graduatoria iniziale, e quindi saranno prescelti i candidati: *A, B, C*.

II. - Ipotesi. — Siano invece 1.000 voti *en tête* e gli altri 25.000 così distribuiti:

ad *A*: 500 voti personali; ad *B*: 500 voti personali; ad *C*: 8.000 voti personali; ad *D*: 8.000 voti personali; ad *E*: 8.000 voti personali.

I tre seggi saranno assegnati a *C, D, E*.

III. - Ipotesi. — Siano 18.000 voti *en tête* e poi:

ad *A*: 2.000 voti personali; ad *B*: 1.000 voti personali; ad *C*: 1.000 voti personali; ad *D*: 2.000 voti personali; ad *E*: 2.000 voti personali.

Allora ciascun candidato *nell'ordine di precedenza* della lista andrà a prendere dai voti *en tête* quanti ne occorrono per raggiungere il quoziente: si dice in questo caso che i voti di lista si distribuiscono *en cascade*, quindi si assegnano:

(segue nota)

Con questa combinazione dell'ordine di presentazione e dell'ordine di pluralità per la designazione dei candidati la maggioranza di un partito disciplinato è sicura col voto *en tête* di imporre la propria autorità ad una minoranza irregolare e, d'altra parte, la minoranza è sicura, *se ha una certa importanza*, che i propri diritti saranno rispettati.

c) *Voto di preferenza.* — L'elettore dà due voti: uno per la scelta della lista (voto di lista) e l'altro per indicare il candidato o i candidati della lista scelta che preferisce (voto di preferenza).

La graduatoria dei candidati si effettua in base alla *cifra individuale*, che è data dal totale della cifra elettorale di lista aumentata dei voti di preferenza riportati da ogni singolo candidato. Alcune legislazioni, come la belga, limitano ad uno solo il numero dei voti di preferenza di cui dispone l'elettore. Altre invece accordano all'elettore la facoltà di assegnare più preferenze in relazione con l'ampiezza della circoscrizione in cui l'elettore vota. Così in Italia, per la elezione dei deputati all'Assemblea Costituente si è stabilito che lo elettore può manifestare due preferenze se i deputati da eleggere sono fino a 15 e tre preferenze da 16 in poi (art. 45 Decreto Legge 10 marzo 1946, n. 74).

d) *Voto di preferenza e cancellazioni.* — L'elettore oltre alla facoltà di indicare uno o più candidati preferiti ha anche quella di cancellare uno o più nomi di candidati nella lista prescelta. È il sistema adottato attualmente nelle nostre elezioni amministrative comunali.

In tal caso la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza e diminuita dei voti negativi risultanti dalle cancellazioni (quinto comma art. 65 Decreto Legge 7 gennaio 1946, n. 1).

e) *Voto di preferenza e voto aggiunto.* — Si è già accennato al *panachage* o voto aggiunto. Quando la lista per cui vota il candidato non è completa allora può essere consentito di aggiungere nella scheda nomi di candidati appartenenti ad altre liste. La legge italiana del 1919 aveva accolto l'istituto del « voto aggiunto » con lo scopo di mitigare la soverchia rigidità dello scrutinio di lista e di rendere meno

ad A : 2.000	voti personali	+	6.000	dai	voti di lista	=	8.000
a B : 1.000	»	»	+ 7.000	»	»	=	8.000
» C : 1.000	»	»	+ 5.000	»	»	=	6.000
» D : 2.000	»	»	+ 0	»	»	=	2.000
ad E : 2.000	»	»	+ 0	»	»	=	2.000

Risultano A, B, C, ed è giusto perchè si è tenuto conto della volontà dei 18.000 elettori che hanno votato *en tête*. Altrimenti sarebbe stata la minoranza degli elettori a scegliere i candidati.

brusco il passaggio dal preesistente Collegio uninominale alla proporzionale col metodo delle liste concorrenti.

In base al 2° comma, art. 72 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495 l'elettore poteva manifestare la preferenza per candidati della lista prescelta, anche se completa, oppure poteva aggiungere alla scheda, se la lista prescelta era incompleta, candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere. Non si poteva esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza e il diritto di aggiunta.

Il numero massimo consentito delle preferenze o delle aggiunte non poteva essere maggiore di uno se i deputati da eleggere era fino a cinque, di due se da sei a dieci, di tre se da undici a quindici e di quattro se i deputati da eleggere erano oltre quindici.

La cifra individuale, in base alla quale si determina la graduatoria dei candidati nella stessa lista, era data dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza aumentata dei voti aggiunti che il singolo candidato aveva riportato fuori della propria lista (terzo comma art. 84 T. U. cit.).

L'istituto del voto aggiunto oltrechè sulla *cifra individuale* influiva anche sulla determinazione della *cifra elettorale* la quale si otteneva cumulando la somma dei voti di lista con la somma dei voti aggiunti che i singoli candidati avevano riportato fuori della propria lista, divisa quest'ultima somma per il numero dei deputati da eleggere nel Collegio.

Nella sua pratica applicazione il voto aggiunto, oltre a confermare le sue incongruenze tecnico-concettuali, diede luogo a non lievi inconvenienti di natura politica ed incoraggiò svariate manifestazioni di patologia elettorale.

f) *Il sistema delle graduazioni.* — L'elettore ha facoltà di graduare in ordine decrescente di preferenza tutti i candidati della lista scrivendo cioè, 1, 2, 3, ecc. accanto ai nomi che preferisce nell'ordine. I candidati che hanno in ogni lista ottenuto il punteggio *più basso* sono scelti. Quando l'elettore non fa tale graduazione a tutti i candidati si attribuisce il coefficiente uno. Se l'elettore fa la graduazione sino all'*n.esimo* candidato, a tutti gli altri si darà il coefficiente $n + 1$. Così ad es., se in una lista con 5 candidati l'elettore ne ordina soltanto tre: con i nn. 1, 2, 3, gli altri due avranno entrambi il coefficiente 4.

Il sistema delle graduazioni in questa sua forma originale venne sostenuto dall'Associazione proporzionalista di Milano e poi concretato in una proposta di legge presentata da Filippo Turati alla Camera in seduta 6 marzo 1919. Secondo l'Associazione milanese « il graduare indistintamente tutti i candidati può essere consentito senza danno o pericolo alcuno. Si tratta di una facoltà e non di un

obbligo; questa facoltà torna psicologicamente più simpatica e naturale e costituisce un efficace rimedio preventivo contro gli abusi faziosi dei partiti e contro le odiose lotte intestine fra i candidati del medesimo partito » (1).

Sia con il sistema delle preferenze sia con questo delle graduazioni semplici si pone la presunzione che le liste di candidati presentate dai gruppi o dai partiti *non abbiano inizialmente alcun ordine di precedenza*. Sicchè si assegna a tutti i candidati non graduati dall'elettore eguale punto, ammettendo così la presunzione che l'ordine di scelta di questi candidati sia indifferente sia all'elettore sia ai partiti e che possano coesistere schede graduate in tutto, schede graduate in parte e schede non graduate.

In tale caso si ha la *graduazione semplice*.

Si può porre invece il principio generale che tutte le schede debbano considerarsi graduate. Da questo principio ne consegue: 1) le liste sono presentate dai partiti o gruppi secondo un preciso ordine di precedenza; 2) quando l'elettore non gradua vuol dire che egli accetta senz'altro, in tutto o in parte, tale ordine proposto dai partiti. In tal caso si ha la cosiddetta *graduazione integrale*. Un sistema del genere è stato preso in considerazione dalla Commissione ministeriale per la elaborazione della legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente, su proposta del Commissario Schepis (2).

D) - SISTEMI ELETTORALI MISTI

14. - Cenni generali - La "proporzionale zoppa", — Non è questo il luogo per fare una esposizione, sia pure sommaria, delle centinaia di sistemi elettorali che sono stati escogitati dai tecnici e delle legislazioni positive al fine di conciliare le caratteristiche di questo o quel sistema nella sua originale concezione con quelle di altro sistema ovvero con contingenti esigenze politiche del Paese. I principali tentativi sono stati rivolti a creare sistemi misti che potessero riunire i vantaggi del Collegio uninominale con il sistema proporzionale. Caso tipico: la legge elettorale francese del 12 luglio 1919 che fu un compromesso tra i sostenitori del principio maggioritario e quelli del principio della rappresentanza proporzionale.

In Italia nel 1923 si creò un sistema nel quale il principio della proporzionale si subordinava al criterio politico imposto

(1) DEGLI OCCHI L., *Primi rilievi sulle elezioni generali politiche*. Quaderno n. 5 (dicembre 1913) della Associazione proporzionalista di Milano, pag. 86.

(2) MINISTERO PER LA COSTITUENTE. *Atti della Commissione per la elaborazione della legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente*. Roma, 1946, pagg. 70, 91-92 e allegati.

dal partito al governo di accordare un forte premio alla lista che nell'insieme delle varie circoscrizioni elettorali avesse raggiunto la maggioranza relativa dei voti, assicurando a tale partito la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera.

L'art. 82 del T. U. 13 dicembre 1923, n. 2694 stabiliva che alla lista che ottenesse il maggior numero di voti in tutto il Collegio nazionale sarebbero spettati i due terzi del numero totale dei deputati.

Per il terzo dei seggi rimanenti la ripartizione veniva fatta fra tutte le altre liste con criterio proporzionale seguendo il sistema dei più alti resti.

Perchè la lista che aveva ottenuto nel Collegio Unico Nazionale la maggioranza relativa dei voti potesse essere ammessa al riparto occorreva che essa avesse raccolto almeno il 25 % dei voti validi (*quorum* di lista).

Nel caso in cui nessuna lista avesse raggiunto il venticinque per cento dei voti validi allora tutti i seggi dell'Assemblea dovevano andare distribuiti con criterio proporzionale.

Questo sistema, nel mentre violava apertamente i principî cui si ispira la rappresentanza proporzionale, a differenza di quello francese e degli altri sistemi misti non trovava nemmeno giustificazione nè nel principio maggioritario nè in quello su cui si basa il « voto limitato ». Infatti con esso veniva accordata una maggioranza di ben due terzi non alla lista che avesse ottenuto la metà più uno dei voti ma ad una minoranza, sia pure più forte delle altre. Il che venne messo in chiara evidenza in sede di esame e discussione del disegno di legge e nella relazione Bonomi-Micheli presentata alla Camera dalla minoranza della Commissione (1).

Nel Cap V (*I partiti politici*) saranno esaminati i risultati numerici e gli aspetti tecnici del sistema del 1923, chiamato per eufemismo della « proporzionale zoppa » !

(1) CAMERA DEI DEPUTATI. Atti parlamentari, Leg. XXVI, sess. 1921-23, Doc. 2120, 2120 A, pag. 18.

LE VICENDE DELLA LEGISLAZIONE ELETTORALE ITALIANA DALL'EDITTO ALBERTINO AL 1924

A) - *L'ELETTORATO POLITICO*

1. - Premesse. — Una sintesi storica della legislazione elettorale italiana, anche se racchiusa in una visione panoramica, sospinge quasi sempre a indugiare su taluni momenti nei quali si riflettono le fasi più importanti di un laborioso processo evolutivo. Seguire di pari passo lo svolgimento delle vicende sulla scorta degli atti parlamentari, delle relazioni illustrative dei vari disegni di legge e della letteratura formatasi in argomento riuscirebbe certamente di lieve fatica; ma, oltrechè esorbitare dai limiti e dalle finalità del presente volume, si risolverebbe in una ripetizione non necessaria nè feconda di dati, fatti e circostanze ormai acquisiti da quanti prendono interesse alla materia o la cui conoscenza può esserè senza difficoltà raggiunta con la consultazione dei testi su menzionati.

D'altro canto, gli aspetti più salienti del processo storico si lasciano cogliere agevolmente attraverso la stessa esposizione, contenuta in altre parti del volume, delle risultanze dell'indagine statistica che, nella sua elaborazione, rispecchia appunto le fasi principali dell'opera legislativa. A conferma dell'assunto valga un esempio per tutti: il raffronto tra la popolazione elettorale dei singoli periodi a ciascuno dei quali corrisponde il ciclo di efficacia di una data legge. Ed è noto come nel costante aumento della popolazione elettorale occorra ravvisare una delle manifestazioni preminenti di quel processo evolutivo che viene qui delineato e del quale appare più utile una disamina critica che una pedissequa ed arida descrizione.

Ed invero non è privo di significato od importanza il fatto che se taluni principî basilari della nostra legislazione sono rimasti invulnerati, altri che, rapportati alle singole epoche in cui sorsero e si affermarono, sembravano irrevocabilmente penetrati nella coscienza e nel patrimonio giuridico della nazione, sono poi caduti, senza possibilità di ritorno, sotto la spinta delle nuove correnti ideologiche e per effetto dell'inserirsi di nuove forze sociali nell'agone politico. Forze e correnti che nel loro perenne rinnovarsi costituiscono il fermento vitale e, ad un tempo, la testimonianza irrefutabile di un movimento graduale ma

ineluttabile, che da una concezione oltremodo angusta del più alto diritto del cittadino è via via pervenuto all'affermazione sempre più piena e decisa di una conquista inalienabile, qual'è ormai il suffragio universale.

Non è soltanto nel mutevole spirito dei tempi e nell'incremento della cultura, nelle profonde trasformazioni dell'ordinamento economico e nell'aprirsi di più vasti orizzonti al pensiero giuridico che vanno ricercate le ragioni di sì ampio riconoscimento, ma è sopra tutto nella azione rigeneratrice dei partiti che, stando alla felice intuizione di un acuto scrittore, « anche quando sembra che invecchino e muoiano, risorgono sempre dalla loro polvere ultrice, ritornano giovani, pronti alla lotta, supremo fattore, questo, della libertà, della civiltà, del progresso di un popolo ».

Se il periodo fascista ha determinato una frattura, più che una soluzione di continuità, nel processo storico cui si è innanzi accennato, occorre tuttavia non dimenticare che la nostra legislazione elettorale è stata caratterizzata, nelle sue svariate fasi, da una costante, liberale tendenza verso l'abolizione di ogni forma di restrizione o limitazione del suffragio. Il che torna certamente ad onore di un popolo che ha a mano a mano allargato la propria concezione politica malgrado l'influenza di cause negative sulle quali non è possibile soffermarsi.

2. - L'editto albertino. — L'editto albertino del 17 marzo 1848, n. 680, attinge formalmente la sua origine dall'art. 83 dello Statuto che, nelle disposizioni transitorie, riserva a leggi speciali la disciplina di determinate materie d'interesse pubblico, come l'elettorato, la stampa, il riordinamento del Consiglio di Stato, la milizia comunale.

Gettate le basi del regime rappresentativo con la carta costituzionale largita al popolo nell'accesa atmosfera dei moti liberali cui aveva porto alimento il soffio vivificatore della rivoluzione francese, sorgeva la necessità di apprestare, con un apposito sistema di norme giuridiche, gli strumenti essenziali del meccanismo elettorale, al fine di tradurre in atto il nuovo ordinamento dello Stato. Veniva in tal modo sciolta la riserva con una legge che, in quanto dava esecuzione a disposizioni dello Statuto, appariva, al pari di questo, intangibile: il che fornisce una sufficiente spiegazione del pensiero espresso dal Rattazzi nella relazione al R. D. 20 novembre 1859, col quale si introducevano nella legge elettorale alcune riforme reclamate dall'annessione delle Province lombarde e dalle migliorate condizioni politiche del paese: « Agli occhi del paese la legge elettorale è sacra come è sacro lo Statuto di cui essa è il complemento e la garanzia pratica più efficace ».

Il pensiero del ministro scaturiva manifestamente da una diffusa convinzione della quale si era reso interprete il Lanza con l'asserire

alla Camera dei Deputati, nella seduta del 10 gennaio 1850, che il mutamento dei principî fondamentali della legge elettorale avrebbe potuto « gravemente alterare l'essenza del regime rappresentativo » e addirittura annientarlo ! Esso veniva peraltro riflesso con chiara evidenza dalla realtà della vita parlamentare e dall'atteggiamento, diremo negativo o inerte, della dottrina e della stampa che vedevano nella legge elettorale quasi una manifestazione esclusiva della prerogativa sovrana e, in ogni caso, uno dei cardini delle istituzioni rappresentative, per modo che non sarebbe stato lecito modificarla senza porre in discussione le ragioni stesse del nuovo edificio costituzionale realizzato dopo alterne vicende. Senonchè la forza degli eventi ed il progressivo risvegliarsi della coscienza popolare dovevano trarre a ben diverse conclusioni, quelle che ai più apparivano concezioni insuperabili di un sistema che soltanto nel dinamismo della vita politica poteva appagare in pieno le istanze di un'ordinata convivenza e di un civile progresso.

A differenza delle leggi elettorali emanate negli altri Stati della penisola e successivamente travolte dalla reazione insieme con le costituzioni nelle quali erano incorporate, l'editto albertino rimase in piedi, sebbene ispirato ad una concezione meno liberale, e costituì, nonostante le modificazioni apportate, in processo di tempo, alla sostanza ed alla tecnica del suffragio, la falsariga dei provvedimenti susseguitisì nella materia fino alla soppressione delle libertà costituzionali posta in atto dal fascismo.

Si è parlato di una concezione meno liberale. Ed infatti il presupposto da cui prende le mosse l'editto albertino è che un governo sinceramente rappresentativo in tanto può realizzarsi in quanto il suffragio si manifesta da tutte quelle categorie di cittadini a favore delle quali milita una presunzione di capacità per effetto del censo o del possesso di titoli di cultura o dell'esercizio di particolari attività. Concezione sostanzialmente angusta, quand'anche lodevole nel fine ultimo cui si ispira, se considerata in relazione al numero delle persone che, non rientrando in alcuna delle categorie anzidette, vengono ad essere escluse, come logico corollario, da una diretta partecipazione alla vita politica del Paese.

Questa illazione apparirà ancor meno arbitraria qualora si ponga mente che ad una concezione così ristretta non sfuggono neppure coloro che, sebbene in possesso degli altri requisiti, non hanno ancora compiuto l'età prescritta dalla legge nè quanti, e sono la maggioranza, contribuiscono col pagamento delle imposte indirette all'attuazione dei pubblici servizi e, quindi, alla finanza dello Stato. Non si dimentichi — e ciò conferma la bontà dell'assunto — che sui requisiti di cui è parola sovrasta il censo come titolo precipuo per l'elettorato attivo, quasi che il diritto politico non fosse un attributo della personalità umana ma una facoltà connaturata al possesso di beni economici, una specie di *jus reale* !

Meno angusta è, per contro, la concezione dell'elettorato passivo: le cause d'ineleggibilità ed incompatibilità hanno, infatti, una sfera assai meno estesa di quelle che impediscono la partecipazione del cittadino alle urne.

Data, poi, la modesta entità degli'iscritti nelle liste, la circoscrizione elettorale assume necessariamente proporzioni limitate.

A conclusione di questi rapidi accenni, non si può non riconoscere che già nell'editto albertino la procedura di formazione delle liste ha una disciplina giuridica accurata che sarà sostanzialmente mantenuta nelle leggi posteriori, pur con le innovazioni rese necessarie dall'estensione del suffragio, dal progresso della tecnica legislativa e dal rafforzamento delle guarentigie che debbono presidiare un congegno insostituibile del meccanismo elettorale.

3. - La legge elettorale del 20 novembre 1859. — Il periodo che segue all'editto albertino e si conclude con la caduta della destra è caratterizzato da numerosi tentativi, più o meno audaci, destinati peraltro ad infrangersi contro la preoccupazione che un eventuale allargamento del suffragio avrebbe avuto riflessi negativi sulla unità dello Stato raggiunta dopo tanti sforzi ed alterne vicende.

Non che gli spiriti meno aperti alle riforme fossero affatto insensibili alle istanze delle nuove forze politiche e sociali delle quali sarebbe stato sommamente improvvido ignorare il peso e l'influenza nella vita del Paese; tuttavia quella preoccupazione, non disgiunta dalla concezione di un governo rappresentativo che fosse la risultante di un esercizio consapevole, libero ed intelligente del diritto di voto, aveva finito col prevalere, sommergendo nell'indifferenza o in inconcludenti discussioni non pochi progetti che l'economia del presente lavoro non consente neppure di citare.

Comunque, anche in un'atmosfera poco propizia a generosi impulsi, e nonostante il naufragio di tanti conati, l'esigenza di un suffragio meno ristretto continuava a farsi strada nella coscienza dei più e poteva raccogliere, per tal modo, qualche debole affermazione; ma più che siffatta esigenza, si appalesava con crescente persuasione l'incongruenza di fondare l'edificio rappresentativo su una presunzione di legalità così malferma come il censo. Sotto tale riguardo, la legge 20 novembre 1859, n. 3778, segna indubbiamente un progresso inquantochè per talune categorie di cittadini l'elettorato viene ammesso sulla base di indizi legali più sicuri del censo che, mentre testimoniano una maggiore attitudine all'esercizio del suffragio, consentono di prescindere del tutto da qualsiasi riferimento ad attività economiche e, in particolare, alla potenzialità contributiva dei singoli individui.

Tra i disegni di legge cui abbiamo accennato assumono maggiore rilievo ai fini della nostra indagine critica quelli rivolti, da un lato, a

ridurre il limite di età o la misura del censo e, dall'altro, ad estendere la cerchia di coloro a favore dei quali il possesso di speciali titoli di cultura o il disimpegno di determinati uffici faccia presumere una più chiara maturità politica.

Aumentato il numero dei Collegi e, quindi, dei deputati per effetto dell'annessione delle nuove Province, migliorata la disciplina giuridica delle liste, specie per quanto concerne la procedura dei ricorsi, circondata di maggiori cautele la costituzione dei seggi, ritoccate le esclusioni dall'elettorato passivo, con particolare riguardo alle incompatibilità, e così via: sono queste le caratteristiche più importanti della legislazione del periodo in esame. Gioverà qui ricordare, di sfuggita, che per la elezione dei candidati non era sufficiente conseguire la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ma occorreva altresì che i voti riportati fossero non inferiori al terzo del numero degli elettori iscritti nel Collegio. Nel concorso di questa duplice condizione, e sopra tutto del « *quorum* », è il riverbero di quella particolare concezione che postula una più stretta aderenza della rappresentanza al corpo elettorale e, in particolare, alla manifestazione di volontà di un minimo di elettori al disotto del quale non sarebbe possibile discendere senza svuotare di ogni serio contenuto la rappresentanza medesima.

Naturalmente il sistema di votazione adottato comporta un secondo esperimento nel caso in cui nessuno tra i candidati abbia ottenuto il numero di suffragi necessario: donde l'istituto del ballottaggio che troverà applicazione anche nel campo dell'elettorato amministrativo.

4. - Il Testo Unico del 24 settembre 1882. — L'avvento della sinistra al potere segna l'inizio di un nuovo ciclo nel processo storico della legislazione elettorale italiana e, con esso, l'accentuarsi della tendenza all'allargamento delle basi del suffragio. Il principio censitario, inteso come fonte precipua dell'elettorato attivo, rivelava la sua intrinseca debolezza a mano a mano che le condizioni sociali del popolo italiano si avviavano verso una fase più progredita sia per il rifiorire dei traffici ed il lento ma continuo sviluppo della cultura, sia per il graduale elevamento del tono generale della vita, onde il cittadino da un maggior benessere economico attingeva una più chiara coscienza non soltanto dei propri doveri, ma anche dei propri diritti. Il che non poteva non acuire l'antitesi storica tra quel principio — cui peraltro non è da disconoscere una specifica funzione e giustificazione nel momento in cui ebbe giuridica formulazione — e le esigenze di una più ampia partecipazione di singoli individui e classi al governo della cosa pubblica.

L'editto albertino, trasfuso con lievi ritocchi nella legge del 17 dicembre 1860, n. 4513, riecheggiava senza dubbio motivi liberali e costituiva, in quel tempo, un efficace strumento per la instaurazione

di un sincero governo rappresentativo, anche se tuttora assai lontano dalla odierna realtà ed estensione delle forme democratiche. E per oltre un trentennio le istituzioni rappresentative italiane trassero nascimento e vigore da un complesso di norme che non erano certamente scevre di pregi e costituivano anzi una disciplina organica e, per molti aspetti, rispondente alle condizioni del momento.

È, però, intuitivo che nel perenne evolversi della vita politica un congegno destinato ad interpretare i bisogni collettivi ed a favorirne il pratico soddisfacimento non sarebbe potuto rimanere inalterato nei suoi lineamenti fondamentali senza venir meno alla sua stessa ragion d'essere. Ed è precisamente nella necessità di adeguare la legge al mutato atteggiarsi della vita sociale la fonte di nuovi progetti intesi a tradurre in pratica quanto lievita e fermenta nel corpo sociale.

Il Testo Unico del 24 settembre 1882, n. 999, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni della legge 22 gennaio 1882, n. 593, e della legge 7 maggio 1882, n. 725, conclude una intensa, illuminata attività parlamentare i cui frutti, per quanto attiene alla materia dell'elettorato, possono riassumersi nei seguenti postulati:

a) abbandono del sistema censitario come titolo principale per l'ammissione del cittadino all'esercizio del suffragio; riduzione della misura del censo; equiparazione al pagamento dell'imposta diretta della corresponsione di un canone annuo per fitto di fondi rustici od urbani ecc. In tal modo, anche se congiunta al requisito dell'alfabetismo, la capacità censitaria scende ad un livello così basso da concretare indirettamente una estensione del suffragio. Come esattamente rileva l'on. Zanardelli nella sua relazione, che ben a ragione è stata definita una pietra miliare nella storia parlamentare italiana, tutte le categorie, tutti gl'interessi possono dirsi rappresentati « quando si esige una capacità così elementare che non v'ha classe la quale non la possieda, e che chiunque può agevolmente procurarsi ».

È vero, tuttavia, che il risultato pratico è ben lungi dal realizzare una condizione di giustizia distributiva perchè, come si è già osservato, restan sempre esclusi dall'elettorato tutti quei cittadini che, pur partecipando alla vita finanziaria del Paese per effetto del pagamento delle imposte indirette, non sappiano leggere e scrivere.

Comunque, un passo decisivo verso l'abolizione del criterio in discussione sarebbe, allora, parso anche ai più aperti fautori del suffragio universale una misura troppo audace poichè contingenze varie, non ultima la scarsa applicazione della legge sull'istruzione obbligatoria a causa di una organizzazione insufficiente, costringevano la cultura nei limiti di un privilegio concesso ad un numero certamente non rilevante di persone;

b) abbassamento del limite di età per l'elettorato attivo dal 25° al 21° anno. È appena il caso di osservare come siffatta disposizione porti,

nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, nuovi nuclei alle urne e rappresenti, perciò, una tappa ulteriore, e non di poco momento, nel cammino verso il superamento di limiti e restrizioni all'esercizio del diritto di voto ;

c) estensione del criterio della capacità per sè stante, indipendentemente da qualsiasi considerazione di ordine economico e con la dispensa della prova dell'alfabetismo non soltanto per coloro che siano in possesso di un titolo di studio superiore, ma anche per quelli che abbiano disimpegnato un determinato ufficio o conseguito una decorazione, e così via.

L'estensione del criterio in parola riposa sopra tutto nella presunzione di maturità che deriva dall'aver sostenuto con buon esito l'esperimento del corso elementare obbligatorio oppure dall'aver superato l'esame della seconda classe elementare.

Per quanto tale presunzione non meriti largo credito, essendo insufficiente, quand'anche congiunta al censo, a creare nell'elettore condizioni di piena intelligenza, consapevolezza e libertà di voto, tuttavia appare più che manifesta l'intenzione nel legislatore d'inserire altre energie nel dinamismo della vita politica, senza usare eccessiva violenza a principi e concezioni che non sarebbe stato possibile scardinare d'un tratto o porre addirittura nel nulla.

La legge elettorale del 1882 richiederebbe, anche per effetto della introduzione del sistema dello scrutinio di lista e della rappresentanza delle minoranze, una più diffusa trattazione di quella consentita dai limiti del presente volume. Accenneremo pertanto ai pregi ed alle modificazioni di maggior rilievo.

Migliorata la condizione del domicilio politico che la legge 20 novembre 1859, n. 3778, aveva introdotta ; perfezionata la disciplina giuridica volta a garantire la sincerità e la segretezza del voto nonchè la regolarità del metodo di votazione e di scrutinio ; estesa la ineleggibilità a tutti i condannati, non riabilitati, a pene criminali ed aggiunta alle cause di preclusione dall'elettorato qualsiasi figura di reato di falso ; resa più idonea, come sistema di guarentigie, la costituzione dei seggi, la legge afferma per la prima volta, sotto l'influsso delle legislazioni straniere, il principio della permanenza nelle liste elettorali che garantisce il cittadino contro eventuali abusi e gli dà la sicurezza di non esserne cancellato se non a seguito di speciale procedura e per effetto di una decisione motivata che gli dev'essere notificata e contro la quale egli ha il diritto di gravarsi.

Correlativamente a siffatta garanzia, viene sancito, nei riguardi del Comune, l'obbligo della conservazione delle liste, onde risulti chiaramente documentata la posizione elettorale del cittadino, anche come cautela nelle revisioni cui le liste medesime sono soggette.

Una più organica e compiuta sistemazione ricevono le norme di-

rette a reprimere le manifestazioni della cosiddetta patologia elettorale, e cioè tanto i reati attinenti alla formazione delle liste quanto quelli che più strettamente hanno relazione con operazioni di votazione e di scrutinio.

Sul sistema di votazione adottato (scrutinio di lista), sul modo col quale viene assicurata la rappresentanza delle minoranze e sulle circoscrizioni, viene detto in altra parte del presente volume. Qui è da rilevare l'abbassamento del *quorum* da $2/3$ ad $1/8$ disposto dalla legge elettorale del 1882.

5. - Abolizione dello scrutinio di lista. — Col Testo Unico del 1882 si conclude un periodo importantissimo della storia della nostra legislazione elettorale. L'accrescimento della compagine chiamata alle urne, il complesso delle guarentigie cui si è precedentemente accennato, una tecnica più precisa e compiuta tanto della formazione delle liste quanto del procedimento di votazione: ecco i risultati cospicui di una opera meditata e di una liberale interpretazione degli interessi e dei bisogni delle varie correnti espresse dal Paese.

Nella relazione Bertolini si legge, a proposito della legge 1882, che la riforma è frutto di reciproche transazioni e risultato di una lunga lotta: nulla di più esatto. Dalla introduzione dell'istituto rappresentativo erano, infatti, trascorsi poco più di trent'anni, e già la legislazione si poneva su un piano di concessioni che non potevano non sembrare ardite poichè aprivano, in definitiva, la via alle conquiste dei ceti fino allora rimasti fuori dell'agone politico.

Occorrerà, poi, ancora un trentennio perchè sia raggiunta un'altra tappa: frattanto le assemblee legislative non rimangono inopere e, se taluni progetti non giungono in porto, altri riescono a conseguire il crisma dell'approvazione e della sanzione. In ogni caso i dibattiti, le idee e le proposte che ne scaturiscono apportano un contributo non indifferente e preparano il terreno per la futura riforma del 1912.

V'è nel periodo che corre tra il 1882 ed il 1912 una legge di particolare rilievo: quella del 5 maggio 1891, n. 210, con la quale venne abolito lo scrutinio di lista, dopo una esistenza ingloriosa di meno di un decennio, e ripristinato il Collegio uninominale.

Ed invero lo scrutinio di lista non aveva dato buona prova. A parte la considerazione ch'esso può portare a ibride coalizioni e determinare nell'ambito della stessa lista una competizione sleale, si è osservato, non a torto, che l'aver adottato il metodo empirico del voto limitato nell'intento di conciliare detto sistema con la rappresentanza delle minoranze fu non ultima causa dell'insuccesso di quell'esperimento.

Altra legge che merita di essere menzionata, anche in una sommaria esposizione, è quella dell'11 luglio 1894, n. 286, sia per le innovazioni apportate nella procedura relativa alla formazione delle liste, sia per le ripercussioni dei criteri di revisione delle liste medesime sul numero degli elettori che da 3.006.345 nel 1892 discesero a 2.159.214 nel 1895.

Altre leggi di questo periodo presentano scarso interesse, ove si eccettui quella del 28 giugno 1892, n. 315, riguardante la procedura della votazione e per la quale veniva proclamato eletto il candidato che avesse raccolto un numero di suffragi maggiore del sesto degli elettori iscritti nelle liste e della metà dei votanti, con esclusione delle schede nulle.

6. - Il Testo Unico del 26 giugno 1913. — Il seme gettato dalla legge elettorale del 1882 non dette, però, i frutti che era lecito sperare dalla sua intrinseca virtù generativa, perchè ad una riforma così liberale mancò un terreno adeguatamente favorevole a causa della deficiente azione governativa nell'applicazione della nuova legge sull'istruzione obbligatoria.

Non è un mistero per alcuno che in molti centri, anche di non scarsa importanza, ritardò per vari anni l'istituzione completa delle classi dell'insegnamento elementare, e spesso queste furono create in proporzione non rispondente alla popolazione scolastica in progressivo aumento. Nè fu svolta opera di persuasione nè le sanzioni minacciate dalla legge furono sempre applicate onde l'istruzione primaria si diffondesse in tutti gli strati sociali, con particolare riguardo ai ceti popolari.

Ciò non toglie peraltro che la fonte vera, la fonte prima del suffragio universale sia proprio nella legge del 1882. Ed è incontrovertibile che, se diverso fosse stato, allora, il livello culturale del popolo italiano, ben più larga attuazione pratica avrebbe avuto il suffragio, pur nei limiti in cui bisogna intendere l'aggettivo « universale », che concreta un'impropria qualificazione ancor oggi, dopo, cioè, la recente estensione del diritto di voto alle donne e ad altre categorie di cittadini che prima ne erano escluse, quali i ricoverati in ospizi di carità, i condannati per mendicizia od impiego di minorenni nell'accattonaggio.

A chi osservi attentamente la situazione del trentennio di vita della legge del 1882 — è noto che le modificazioni introdotte dai provvedimenti sopra accennati non ne hanno affatto intaccato la sostanza — apparirà manifesto come, per molti aspetti, il suffragio universale sia rimasto, in sostanza, un'affermazione teorica, perchè molti di coloro che avrebbero potuto goderne si videro preclusa una più intensa partecipazione alla vita politica dalla impossibilità di con-

seguire il titolo minimo di capacità intellettuale richiesto dalla legge medesima.

È stato acutamente osservato che sull'istruzione elementare non può fondarsi, in linea esclusiva, il presupposto del diritto di voto, ma che tale condizione sia realizzata altresì dall'esperienza della vita, dall'azione dei fattori politici e da altri coefficienti, sotto l'impulso e l'influenza specialmente di nuove cause di progresso e di un'economia generale più propizia e ordinata. Ma non è soltanto nel perenne evolversi della vita sociale la giustificazione pratica della irradiazione del suffragio; v'è, infatti, un ulteriore elemento, destinato per la sua irresistibile forza di espansione ad avere sensibili, radicali riflessi nel processo storico degl'istituti sociali, e cioè l'organizzazione del proletariato che da una sempre più chiara consapevolezza delle proprie capacità deriva la spinta verso le conquiste sul terreno giuridico ed economico delle categorie rappresentate.

Ormai i tempi sono maturi per un'affermazione meno platonica dell'istituto o, meglio, per una legge che rispecchi nelle sue norme la reale sostanza della vita sociale.

Si legge, infatti, nella relazione Bertolini che le aggiunte proposte alla legge del 1882 « non modificano lo spirito del diritto vigente, ma lo integrano dandogli quella pratica efficacia di un suffragio più esteso, che, sebbene previsto e voluto, per condizioni speciali di fatto non è stato possibile raggiungere ».

Con le leggi del 30 giugno 1912, n. 665 e del 22 giugno 1913, n. 648, raccolte e coordinate, poi, nel Testo Unico 26 giugno 1913, n. 821, si conclude il terzo ciclo dell'evoluzione della nostra legislazione elettorale verso l'ammissione di masse ancor più cospicue all'esercizio del più alto diritto nel quale si compendiano tutte le libertà civili e politiche del cittadino.

Non è, questa, la sede per una esposizione degli argomenti addotti pro e contro il suffragio universale: gli atti parlamentari sono al riguardo ricchi di motivi e di spunti polemici che hanno portato ad una copiosa letteratura.

Una rapida rassegna, qual'è imposta dall'economia del presente lavoro, consentirà di cogliere, sia pure di scorcio, i lineamenti essenziali delle leggi or ora citate.

a) *Formazione delle liste.* — L'aumento della compagine elettorale, in conseguenza delle suesposte innovazioni, da 2.974.473, quanti erano i cittadini iscritti nelle liste politiche del 1908, a 7.700.000, quanti presumibilmente sarebbero stati i nuovi elettori, importava una modifica della disciplina fino allora seguita nella procedura per la compilazione delle liste medesime. Ed invero l'ingresso degli analfabeti nel corpo elettorale rendeva manifesta l'incongruenza della norma precedente che subordina l'iscrizione nelle liste alla domanda scritta

dall'interessato; donde l'introduzione del nuovo principio, accanto a quello già in vigore, della iscrizione di ufficio.

Questo, come innovazione di particolare momento; ma non è da trascurare che con la legge del 1912 l'intera tecnica della procedura formativa delle liste viene organicamente riordinata e sistemata sia per quanto concerne gli organi, i controlli, le guarentigie e le modalità pratiche di esecuzione, sia per tutto ciò che attiene alla disciplina del domicilio politico ed alle cause d'ineleggibilità: un complesso di precetti elaborati con rigore scientifico e, sopra tutto, con l'intento d'informare la registrazione degli elettori a criteri di praticità e speditezza, non scevri delle necessarie cautele per l'interesse pubblico e del singolo, sottraendola a qualsiasi ingerenza dell'autorità politica.

b) *Elettorato attivo.* — L'innovazione di maggior rilievo, in ordine d'importanza, si ha nell'abbandono di qualsiasi criterio specifico di capacità per coloro che abbiano compiuto il trentesimo anno di età. Conseguenze da tale abbandono l'estensione del diritto di voto agli analfabeti che da una maggiore esperienza della vita ripetono quella presunzione legale di attitudine all'esercizio del suffragio, dapprima poggiata esclusivamente sull'istruzione elementare e sul censo.

Nei riguardi dei cittadini maggiorenni, ma di età inferiore ai 30 anni, continuano ad avere imperio i presupposti della legge precedente, con questa ulteriore deroga che, d'ora in avanti, alle urne saranno chiamati anche coloro i quali, sebbene analfabeti, abbiano prestato servizio nell'esercito, nella marina ed in altri corpi armati. Ricorre qui un'altra presunzione legale di capacità il cui risultato pratico è fin troppo evidente perchè occorra illustrarlo.

c) *Procedura elettorale.* — Fermo restando lo scrutinio uninominale ed il numero dei Collegi (508), le modificazioni più importanti sono preordinate al fine di garantire la libertà e sincerità del voto contro ogni possibile violenza, corruzione o frode. Di qui l'introduzione della busta di Stato, di tipo unico, nella quale va racchiusa la scheda dopo che l'elettore ha manifestato la sua volontà.

Altre innovazioni tendono ad assicurare la serietà ed il regolare svolgimento della competizione, come, ad esempio, la dichiarazione preventiva della candidatura; la sottoscrizione di un determinato numero di elettori in appoggio alla candidatura che non sia quella del deputato uscente per la quale milita, invece, una prescrizione legale di seguito nel corpo elettorale; l'adozione della scheda stampata che, in relazione soprattutto alla partecipazione degli analfabeti alle urne e quindi alla necessità di agevolarne il suffragio, può contenere un contrassegno anche figurato o colorato; la costituzione degli uffici elettorali con la diretta partecipazione del potere giudiziario, specie per quanto riguarda la nomina dei presidenti devoluta ai Capi delle Corti di Appello e l'esercizio delle funzioni relative prevalentemente

affidato a magistrati; la precisa determinazione delle facoltà dei presidenti medesimi e, in particolare, dei poteri di polizia, e così via.

Altra innovazione, infine, è rivolta a tutelare il candidato avverso eventuali irregolarità delle operazioni di votazione e di scrutinio, in quanto la legge gli dà facoltà di designare propri rappresentanti presso ciascun ufficio elettorale, sezionale e centrale.

Per ciò che attiene specificamente ai risultati della votazione, viene proclamato eletto il candidato che abbia conseguito un numero di suffragi maggiore della metà dei votanti e del decimo del numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste del Collegio. L'ulteriore riduzione del « *quorum* » segna un altro passo verso la totale soppressione di detto limite.

d) *Indennità parlamentare*. — L'allargamento del suffragio, accrescendo il numero degli eleggibili, implicava, come logica conseguenza, la risoluzione di un'annosa questione vivamente dibattuta e mai fino allora giunta ad una conclusione nonostante l'iniziativa parlamentare ed i vari progetti di legge all'uopo presentati. Tale risoluzione era, del resto, conforme all'esigenza squisitamente democratica di rendere possibile l'accesso al parlamento anche ai candidati poveri, espressi dai ceti popolari o meno favoriti dalla sorte e tra i quali sono spesso le energie intellettuali e culturali meglio preparate alla vita politica. Con la concessione dell'indennità veniva pertanto realizzato un postulato che non può ripudiarsi senza concretare una intrinseca ingiustizia e, quel ch'è peggio, senza restringere indirettamente lo stesso diritto di scelta del corpo elettorale.

7. - Il Testo Unico del 2 settembre 1919. — L'evoluzione storica della legislazione elettorale italiana, che nello spazio di settant'anni aveva gradualmente percorso un cammino di liberale progresso, segna il suo punto culminante col Testo Unico del 2 settembre 1919, n. 1495, nel quale furono riunite e coordinate le disposizioni dettate dalle leggi del 16 dicembre 1918, n. 1985 e del 15 agosto 1919, n. 1401.

Le nuove norme hanno importanza peculiare per le innovazioni della tecnica della elezione e per il passo decisivo compiuto verso una più larga affermazione del suffragio popolare. Non si vuole con ciò affermare la piena universalità della partecipazione dei cittadini alle urne, dalle quali restano tuttora escluse le donne ed altre categorie di cittadini che soltanto con la legislazione post-fascista otterranno il riconoscimento della loro capacità all'esercizio del più alto diritto politico. Bisogna tuttavia ammettere che il testo unico del 1919, frutto d'illuminati dibattiti, infranse le ultime barriere che ancora si frapponevano all'elettorato maschile attivo: d'ora in avanti basterà avere raggiunto la maggiore età perchè gli uomini partecipino direttamente alla formazione degli organi della sovranità nazionale.

Si conclude in tal modo un lungo tenace lavoro che dalle pallide affermazioni dell'editto albertino doveva per logica catarsi sfociare in conquista di più ampio respiro a causa delle prove di consapevole maturità offerte dal popolo in armi durante la prima conflagrazione mondiale e, sopra tutto, nell'epopea del Piave e di Vittorio Veneto.

Sul procedimento elettorale altri ha detto degnamente nel presente volume, per quanto, in una esposizione storico-critica della nostra legislazione, riesca ben difficile resistere alle suggestioni delle teoriche che si sono venute via via elaborando in appoggio od in opposizione al sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

È gioceforza limitare questi rapidi cenni alla capacità elettorale attiva. Il Testo Unico del 1919, infatti, ammette al voto tutti i cittadini che abbiano compiuto il ventunesimo anno non solo, ma riconosce siffatta capacità anche a coloro i quali, pur non avendo raggiunto la maggiore età, abbiano prestato servizio in reparti mobilitati dell'esercito o della marina. Cadevano così le limitazioni del censo e dell'istruzione primaria, quali titoli specifici richiesti per l'esercizio del suffragio, ritenendosi che la dura esperienza della guerra fosse titolo più che sufficiente ad abilitare all'esercizio anzidetto. E non senza ragione, quand'anche molti cittadini fossero tuttora sforniti della più rudimentale cultura.

Com'era naturale, l'estensione del voto portò, insieme con l'incremento della popolazione verificatosi nel frattempo, ad un aumento non lieve del numero degli elettori che da poco più di otto milioni nel 1912 salirono ad oltre undici milioni nel 1919.

Per una curiosa anomalia, la nuova legge lasciava impregiudicata la questione dell'abbassamento del limite di età richiesto dall'art. 40 dello Statuto ai fini dell'eleggibilità: questione indubbiamente parallela a quella dell'elettorato attivo e per la quale una favorevole soluzione appariva pienamente confortata dagli stessi motivi che militavano a sostegno dell'estensione del suffragio. E ciò nella considerazione altresì dei precedenti parlamentari e della più autorevole dottrina, onde l'Orlando poteva affermare che nessuna ragione di ordine politico o giuridico giustificasse il limite statutario. Comunque, più che ragioni di diffidenza o prevenzione verso i giovani, ormai superate dopo la prova bellica, il legislatore del 1919 fu dominato dalla preoccupazione di non vulnerare la legge fondamentale dello Stato che, per effetto di una strana, ortodossa concezione, doveva rimanere intangibile, pur essendo la riforma di una tra le condizioni essenziali dell'elettorato passivo auspicata dalla rinnovata coscienza del Paese. Tant'è vero che l'on. Barzilai affermava, a difesa del diritto dei giovani maturato sui campi di battaglia oltrechè nella palestra della vita civile, che « non può la carta essere barriera quando si tratta di armonizzare la legge con la necessità dell'ora ».

Indipendentemente dalla procedura di votazione e dalla riforma in materia di elettorato attivo, il Testo Unico del 1919 conserva nella sua struttura sostanziale tutte le altre norme che, raccolte nella legge 1913, costituivano un complesso veramente organico e, sotto molti aspetti, assai elaborato per quanto concerne sia la formazione ed approvazione delle liste, sia la costituzione dei seggi, sia, infine, le sanzioni penali e le guarentigie della libertà e sincerità del voto.

8. - Le leggi elettorali del 1923 e 1928. — Con il fascismo ha inizio il processo involutivo della legislazione elettorale italiana che, attraverso i Testi Unici del 13 dicembre 1923, n. 2694 e del 2 settembre 1928, n. 1993, si compie con i « ludi cartacei » del 24 marzo 1929 e del 25 marzo 1934 e con l'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

La fase iniziale di detto processo come noto, è caratterizzata appunto dalla legge del 18 novembre 1923, n. 2444, trasfusa, poi, nel testo unico del 1923.

La legge si rivela uno strumento forgiato allo scopo di conservare e, anzi, consolidare l'egemonia del partito che detiene il potere, poichè alla lista che prevale sulle altre in lizza assegna, a titolo di premio, due terzi dei seggi dell'Assemblea elettiva, sì da sconvolgere la reale proporzione delle forze e correnti politiche del Paese, sacrificare la rappresentanza dei gruppi minori, rendere impossibile l'equilibrio e l'armonica cooperazione dei partiti ai fini di una costruttiva azione di governo!

All'osservazione che le innovazioni proposte rispondevano alle necessità del momento e dovevano pertanto ritenersi una soluzione provvisoria fu giustamente risposto, in sede di discussione del progetto di legge, dai relatori per la minoranza che, se anche l'assunto avesse avuto rispondenza nella verità dei fatti, sarebbe stato assai difficile vedere « quale vantaggio potesse venire alle istituzioni parlamentari da un continuo mutamento. I sistemi elettorali non sono congegni che si possono, senza danno della Nazione, rifare da cima a fondo ad ogni breve periodo. Sullo spirito di tali sistemi si foggiano le organizzazioni di partito, le abitudini degli elettori, il giuoco della lotta politica ». (1)

In ogni modo, ove si prescindano dalle incongruenze innanzi rilevate e dalle caratteristiche del sistema adottato che, specie per quanto concerne il Collegio unico, le circoscrizioni, ecc., viene illustrato in altra parte della presente pubblicazione, occorre obbiettivamente riconoscere che la legge del 1923, considerata nel suo contenuto sostanziale,

(1) Vedi Relazione Micheli-Bonomi - loc. cit. documento 2120 A.

rivela in molte parti un'accurata elaborazione e segna, per quanto possa sembrare strano, anche qualche progresso rispetto ai testi precedenti.

Una riprova di ciò si ha nell'abbassamento del limite di età da trenta a venticinque anni per l'eleggibilità; nella introduzione della scheda di Stato; nell'obbligo della votazione in cabina e nella comminatoria di sanzioni per le eventuali trasgressioni; nell'allargamento delle categorie di persone riconosciute idonee a disimpegnare l'ufficio di presidente di seggio; nella più armonica ed organica disciplina della materia relativa alle ineleggibilità ed incompatibilità; nelle maggiori guarentigie apprestate per la redazione, custodia e trasmissione del verbale delle operazioni di scrutinio, e così via.

Questo in linea obbiettiva; ma, evidentemente, a nulla valgono anche le più audaci riforme quando vengono attuate in un clima di minorata libertà ed in obbedienza alla volontà di una fazione che, traendo profitto da determinate circostanze, riesce a sovrapporsi ad ogni altra corrente o forza politica.

La sovranità popolare era ormai in pericolo e a svuotarla del suo contenuto valse la legge elettorale del 1928 la quale, col dichiarato proposito di rafforzare la sovranità dello Stato, subordinò la capacità elettorale del cittadino, stabilita dalle precedenti leggi, al possesso di requisiti di carattere censitario che riecheggiano principi ormai superati. In più veniva stabilito che la elezione dei deputati aveva luogo: 1°) — con la presentazione dei candidati fatta dagli Enti autorizzati dalla legge; 2°) — con la designazione del gran consiglio nazionale del fascismo; 3°) — con l'approvazione del corpo elettorale.

Ma neanche tali provvedimenti bastarono alla supremazia della fazione al potere e con la legge del 19 gennaio 1939, n. 129, le elezioni furono soppresse e con esse fu soppressa la Camera dei deputati e istituita la Camera dei fasci e delle corporazioni con Consiglieri nazionali nominati per Decreto.

B) - L'ELETTORATO AMMINISTRATIVO

1. - Premesse. — Una rassegna, per quanto scheletrica, come quella finora delineata, sarebbe necessariamente incompleta se non contenesse qualche fuggevole riferimento all'elettorato amministrativo sul quale poggia la costituzione delle assemblee rappresentative nell'ambito degli enti autarchici territoriali. Ed invero non minore interesse suscitano le vicende dell'autogoverno locale, così intimamente legate alla storia gloriosa dei nostri Comuni e, in concreto, all'attività dei relativi Consigli, palestra di libertà civile e di educazione politica.

Per lungo volgere di anni, la concezione restrittiva del suffragio impera anche nel campo dell'elettorato amministrativo dove sembra confortata da una più salda ragione per il fatto che, qui si tratta non

d'interpretare e curare gl'interessi della Nazione che possono anche non richiedere una specifica preparazione, ma di soddisfare le esigenze particolari, i bisogni più avvertiti delle singole collettività, per i quali occorrono amministratori capaci, accorti, sufficientemente edotti dei problemi locali.

Questo in linea teorica, poichè la presunzione di capacità ad eleggere gli amministratori del Comune e della Provincia ed a governare la vita medesima degli Enti in parola si fa derivare, con maggiore forza determinante, quasi esclusivamente dal censo. Ma non vi è chi non comprenda l'angustia d'una tale concezione che nella sfera delle collettività minori appare ancor meno giustificabile ove si consideri che, « essendo il Comune un'aggregazione naturale, il diritto di concorrere alle sue funzioni è il diritto di ciascuno che concorre alla sua vita, è il diritto anche dei poveri, perchè anche i poveri concorrono alla vita del Comune con le imposte indirette che danno a molti Comuni assai più delle altre » (Cavallotti: discorso alla Camera dei Deputati nella riunione del 10 luglio 1888).

2. - La legge comunale e provinciale del 1848. — La legge comunale e provinciale del 7 ottobre 1848 condiziona l'elettorato attivo, oltrechè ai requisiti della cittadinanza, dell'età, del godimento dei diritti civili e dell'alfabetismo, al censo che viene richiesto in misura piuttosto elevata, ritenendosi, nello stato d'incivilimento del tempo, il criterio più razionale a fondare quella presunzione di capacità di cui si è innanzi discorso.

Comunque, anche nella insufficiente disciplina della materia, la legge subalpina rappresenta la prima pietra dell'edificio autarchico locale, allo stesso modo che l'editto albertino del 17 marzo 1848 è, come abbiamo visto, è il punto di partenza dell'evoluzione del suffragio politico. Ed infatti, prima di detta legge, non può parlarsi nè di autogoverno nè di elezione, derivando i consiglieri comunali e provinciali la loro nomina direttamente dal governo centrale. Tuttavia siamo ancora lontani da un ordinamento affatto autonomo, perchè tale non è certamente quello che lascia il Consiglio comunale estraneo alla nomina del sindaco, e cioè dell'organo nel quale si esprime con maggiore evidenza la personalità giuridica dell'Ente.

Un ulteriore passo verso una concezione meno angusta del suffragio amministrativo si ha con la legge del 23 ottobre 1859 che, scaturita dalla necessità di dare alle nuove Province annesse una disciplina amministrativa, sebbene anche questa inadeguata ai nuovi bisogni, comporta una prima attenuazione del sistema censitario e, quindi, un accrescimento del numero degli elettori.

3. - La legge comunale e provinciale del 1865. — Conseguita l'unità politica, si rendeva indispensabile anche l'unificazione ammi-

nistrativa: a ciò provvede la legge del 20 marzo 1865 che, pur costituendo un testo di gran lunga migliore dei precedenti e la risultante di numerose proposte di legge, forniva tuttavia una regolamentazione incompleta, perchè mancò alle Camere qualsiasi discussione e disamina sia delle linee essenziali, sia dei singoli articoli.

I limiti inderogabili imposti alla presente rassegna non consentono una esegesi della legge 1865, che pur meriterebbe cenni meno somari, dato che buona parte delle norme in essa contenute saranno accolte nei successivi testi sulla materia. In ogni modo, anche se tecnicamente più progredita, la legge anzidetta non è scevra d'imperfezioni e lacune, massime per ciò che attiene alla formazione delle liste; non consente all'azione dei Comuni e delle Provincie un più ampio respiro nel quadro di un mero decentramento e, quindi, di una minore soggezione alla tutela governativa cui rimane tuttora vincolata la nomina del sindaco nè, infine, appresta ancora all'esercizio del suffragio, insieme con basi meno ristrette (i cittadini iscritti nelle liste dell'anno 1887 erano soltanto 2.026.619, dei quali 191.923 per capacità ed i rimanenti — e cioè il 90 % — per censo), quelle maggiori garanzie che, in processo di tempo, cironderanno la manifestazione della volontà individuale e renderanno più ordinato il procedimento elettorale.

4. - Il Testo Unico del 10 febbraio 1889. — Che la legge del 1865 non soddisfacesse appieno le mutate esigenze del paese, è provato dalle riforme proposte, nello spazio di oltre un ventennio, con vari progetti dei quali giunse in porto quello presentato dal Ministro Crispi nel 1887 e le cui norme, con le modifiche apportate dalle assemblee legislative, furono, poi, raccolte e coordinate nel Testo Unico del 10 febbraio 1889, n. 5921.

Si inizia, in questo momento, un nuovo stadio nel processo evolutivo dell'elettorato amministrativo perchè l'azione delle cause sociali che avevano portato alla legge elettorale politica del 25 settembre 1882 doveva necessariamente riverberarsi nel campo degli enti territoriali minori, la cui vita sarà d'ora in avanti informata ad una disciplina più organica, ad una maggiore emancipazione dall'ingerenza del potere esecutivo e ad una rappresentanza che ha radici meno superficiali nei singoli aggregati sociali.

La riforma può riassumersi nelle seguenti linee:

a) allargamento del suffragio in conseguenza dell'allargamento del voto politico, ma in proporzioni ancora più notevoli, poichè all'esercizio del voto viene ammesso chiunque paghi, come minimo, una contribuzione diretta di lire cinque oppure, per i Comuni con meno di mille abitanti, una pigione annua di lire venti, mentre per l'elettorato politico la misura minima richiesta per il censo è di L. 19,60. L'abbas-

samento del censo è, quindi, tale da comprendere, per questo titolo, come affermava il Crispi, anche coloro che sarebbero elettori in virtù del mero proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione primaria « poichè non sembra possibile che costoro non paghino un'imposta ».

La legge del 1889 attua un sistema misto nel quale la capacità prevale sul censo sia per la presunzione stabilita a favore di nuove categorie di cittadini, sia per il fatto che l'elettorato amministrativo si estende a tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali politiche o che potranno esservi iscritti ai sensi dell'art. 2 della legge 25 settembre 1882;

b) sostituzione della Giunta provinciale amministrativa alla Deputazione provinciale come organo competente a decidere i ricorsi avverso qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista oppure avverso la deliberazione del Consiglio comunale che abbia respinto un reclamo in prima istanza; riconoscimento ad ogni cittadino, e non ai soli elettori del Comune od agli interessati, giusta quanto era stabilito dalla legge del 1865, della facoltà di esperire i ricorsi di cui trattasi e di proporre gravame alla Corte di Appello, anche nel caso di negata iscrizione; introduzione del principio, già affermato nella legge elettorale politica sopra citata, della permanenza delle liste.

Tralasciamo, per brevità, di accennare ad altre disposizioni, che, riprodotte dalla legge elettorale politica del 1882, concernono specificatamente la disciplina giuridica della procedura relativa alla formazione ed approvazione delle liste amministrative. Tale procedura, per quanto notevolmente migliorata, non attua del tutto quella uniformità di criteri che sarà necessariamente realizzata dalla legge 11 luglio 1894, n. 286;

c) intervento della magistratura nella costituzione degli uffici elettorali. Questa innovazione, che affida a funzionari dell'ordine giudiziario la presidenza dei seggi, è da porre in relazione con altre norme intese ad assicurare una maggiore regolarità delle operazioni di votazione e di scrutinio;

d) aggiunta di nuove cause di ineleggibilità e migliore coordinamento delle disposizioni regolatrici della materia;

e) elettività del Sindaco nei Comuni capoluoghi di Provincia o di Circondario ed in quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti nonchè del presidente della Deputazione provinciale: questo ultimo in sostituzione del Prefetto, donde una più accentuata autarchia delle collettività territoriali in parola;

f) recezione della norma, posta dalla legge 24 settembre 1882, che abilita qualunque elettore a promuovere l'azione penale pei reati contemplati nella legge comunale e provinciale relativamente all'elettorato.

Come si è più volte avvertito nella disamina delle vicende che hanno caratterizzato il processo evolutivo della legislazione elettorale politica, si prescinde, qui, da una trattazione, anche sommaria,

del sistema di votazione che forma oggetto di separata disamina in altra parte del presente volume.

5. - Le riforme legislative del 1894. — Abbiamo già accennato che la legge comunale e provinciale del 1889, sebbene condotta sulla falsariga della legge elettorale politica del 1882, si discostava in molti punti da quest'ultima per ciò che attiene alla formazione ed approvazione delle liste, malgrado una quasi completa identità dei requisiti richiesti pel suffragio tanto politico quanto amministrativo.

A parte siffatta incongruenza che non ha bisogno, per la sua chiara evidenza, di speciale chiosa, gioverà tener presente che il vario atteggiarsi della procedura relativa alla registrazione degli elettori nelle due sfere suindicate e l'esperienza delle riforme apportate in materia fecero ben presto sentire la necessità di una nuova ed unitaria sistemazione che togliesse ogni incentivo ad abusi mercè una maggiore efficacia preventiva e repressiva. L'esperienza aveva, infatti, ripetutamente posto in evidenza l'errore dell'attribuzione di un compito così delicato, qual'è appunto la formazione delle liste, ad organi elettivi (Giunta e Consiglio comunali) che, ripetendo da una manifestazione di volontà collettiva la propria costituzione, sono fatalmente indotti a consolidare ed, anzi, ad allargare le basi del suffragio con mezzi ed accorgimenti dai quali spesso esula qualsiasi criterio di obiettiva, imparziale e rigida osservanza della legge (inclusione nelle liste di minorenni, analfabeti, condannati, ecc.; omessa cancellazione di elettori deceduti o incorsi in cause che ostano all'esercizio del diritto di voto, e così via).

D'altro canto non poteva lasciarsi all'arbitrio della maggioranza l'accertamento dei presupposti essenziali del diritto d'iscrizione nelle liste e, quindi, della *condicio sine qua non* per l'esercizio del voto; nè appariva ulteriormente tollerabile quella disparità di pronunzie tra i vari organi collegiali cui, nell'ambito di ciascun ramo dell'elettorato, era devoluta la formazione ed approvazione delle liste medesime; nè era, infine, da consentire oltre che rimanesse senza freno la facoltà conferita al Consiglio comunale di procedere, di ufficio, a cancellazioni ed iscrizioni, perchè fonte di molteplici inconvenienti.

Ad altri abusi dava, poi, luogo la disposizione della legge 1889, derivata da quella politica, per la quale la iscrizione nelle liste poteva avvenire non soltanto sulla base di apposita documentazione, ma anche per notorietà, mentre il principio della permanenza e, conseguentemente, della stabilità delle liste non era presidiato da idonee garanzie contro abusive alterazioni per effetto di cancellazioni ed iscrizioni determinate da ragioni di parte. Senza contare che, mancando una precisa definizione del potere d'intervento del pubblico ministero, questo non aveva modo di spiegare un'azione determinante ed effi-

cace per far valere l'interesse generale connesso alla regolarità delle liste elettorali, pur con le necessarie guarentigie dirette a prevenire sconfinamenti dai limiti di quel potere medesimo.

Occorreva, infine, che le facoltà inerenti alla revisione delle liste e, in particolare, alle iscrizioni e cancellazioni di ufficio, fossero identiche per l'elettorato politico come per quello amministrativo.

A rimuovere gl'inconvenienti di cui si è discusso; a circondare di più idonee cautele la registrazione degli elettori tende appunto la legge dell'11 luglio 1894, n. 286. Non va, poi, trascurato il R. Decreto 19 agosto 1894, n. 386 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sulla revisione delle liste politiche ed amministrative, perchè, evidentemente, sarebbe stata irrazionale misura l'introdurre un più valido sistema di garanzie per il futuro senza epurare, ad un tempo, quanto era stato già compiuto in ispregio della legge o con gl'imperfetti strumenti da questa forniti.

Le caratteristiche più salienti della riforma possono sintetizzarsi come segue:

a) unificazione della procedura per la formazione delle liste pur rimanendo, queste, nettamente distinte;

b) esclusione delle iscrizioni per notorietà, dovendo la registrazione come la cancellazione degli elettori essere documentata;

c) sottrazione agli organi elettivi locali (Giunta e Consiglio comunali) di ogni potere in ordine alla revisione delle liste che, d'ora in avanti, sarà compiuta, con idonee guarentigie, da apposita Commissione comunale;

d) unità di giurisdizione per i ricorsi avverso le operazioni relative alla formazione delle liste, essendosi sostituita, anche per l'elettorato amministrativo, alla Giunta provinciale amministrativa la Commissione provinciale, con l'ulteriore innovazione che la presidenza di quest'ultimo Collegio viene attribuita, non più al Prefetto, ma al presidente del Tribunale. Aveva a tal riguardo il Genala osservato che, essendo le funzioni della Commissione più giuridiche che politiche od amministrative, meglio esse avrebbero potuto essere disimpegnate sotto la direzione di un magistrato;

e) disciplina più congrua dei compiti del Pubblico Ministero, onde l'azione di tale organo sia più efficace e, nello stesso tempo, contenuta nei limiti di un ragionevole controllo inteso a reprimere, senza indebite ingerenze, qualsiasi violazione della legge;

f) parità delle sanzioni nei due campi dell'elettorato come logica conseguenza della unificazione delle procedure e delle competenze; repressione delle iscrizioni e cancellazioni colpose; più organica distribuzione e coordinazione delle pene al fine di accrescerne l'efficacia preventiva e repressiva.

Con la legge dell'11 luglio 1894, n. 287, che contiene, fra l'altro,

non poche imperfezioni ed inesattezze a cominciare dal titolo, s'integra il piano delle riforme introdotte dalla legge n. 286 di pari data, la cui necessità, già avvertita ancor prima del Testo Unico del 1889, si era andata a mano a mano accentuando, sì da corrompere o, quanto meno, alterare il funzionamento dei congegni del meccanismo elettorale.

La ripartizione del Comune in sezioni era, precedentemente, rimessa alla determinazione della Giunta municipale che, nel difetto di apposite norme, si lasciava facilmente indurre ad attuare il frazionamento del corpo elettorale secondo una visione particolaristica. Siffatta unilaterale determinazione portava spesso, nei centri demografici più importanti, a modificare la fisionomia dei Collegi mandamentali e, quindi, il risultato della elezione dei consiglieri provinciali.

Per effetto della nuova legge, la distribuzione degli elettori nel territorio del Comune ha luogo secondo il criterio dell'abitazione rivolto appunto a rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto oppure, nei riguardi di coloro che non hanno l'abitazione nel Comune o non hanno proposto tempestiva domanda, secondo l'ordine alfabetico.

Altre garanzie: la ripartizione è stabilita dalla Commissione comunale e contro l'operato di detto Collegio è ammesso il ricorso alla Commissione provinciale.

Queste ed altre norme, come ad esempio, la disposizione relativa alla istituzione di sezioni là dove ricorrano condizioni speciali di lontananza o di viabilità, saranno sostanzialmente mantenute, pure con temperamenti ed innovazioni di lieve conto, nei testi successivi sulla materia dell'elettorato. Di qui una ulteriore guarentigia e, cioè, che la inosservanza delle norme medesime, in quanto dettate da esigenze di ordine pubblico, comporta la nullità delle elezioni.

Una disamina particolareggiata della legge 11 luglio 1894, n. 287 esorbiterebbe dai confini della presente rassegna; ma non è possibile passare sotto silenzio talune altre disposizioni che, in quanto contemplano nuovi casi di ineleggibilità od incompatibilità, perfezionano la procedura dei ricorsi; unificano il contenzioso eliminando la contraddizione esistente nella proposizione dei gravami a seconda che l'elezione concerna i consiglieri comunali o provinciali; regolano la cognizione di determinate figure di reati, ecc., rappresentano senza dubbio un notevole miglioramento della disciplina organica dell'elettorato amministrativo.

Con ciò non si vuole affermare che la legislazione si fosse del tutto adeguata alle necessità del momento: l'ordinamento autarchico era, invero, ancora lontano da una piena realizzazione in molti Comuni a causa del sistema non elettivo del capo dell'amministrazione.

Inoltre, la frammentarietà della legislazione, conseguenza delle innovazioni cui si è accennato, faceva generalmente sentire il bisogno di coordinare le nuove disposizioni con quelle del Testo Unico del 1889

sia per l'economia generale delle varie norme, sia per l'ovvia esigenza di rimuovere imperfezioni, incongruenze ed inesattezze.

6. - Il Testo Unico del 1898. — Furono, queste, le ragioni precipue che indussero il Governo a redigere un nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato successivamente con R. Decreto 4 maggio 1898, n. 164, nel quale, oltre ad una più razionale distribuzione e disciplina della materia, specie per ciò che attiene al procedimento elettorale ed alle sanzioni penali, assume rilievo la norma, già sancita del resto dalla legge 29 luglio 1896, n. 346, circa l'elettività del Sindaco in tutti indistintamente i Comuni.

Il Testo Unico del 1898 presentava tuttavia un'antinomia fra le disposizioni degli articoli 45 e 56: se la procedura per la formazione delle liste si perfezionava non prima del 30 giugno (art. 45), com'era possibile indire le elezioni dopo la sessione di primavera dei Consigli comunali, e cioè dopo il mese di maggio?

A rimuovere la contraddizione provvide la legge 9 giugno 1907, n. 294 che, modificando i termini per la revisione e pubblicazione delle liste, sia amministrative che politiche, anticipò le operazioni di revisione e ridusse i termini assegnati alle Commissioni provinciali, in modo da rendere definitive le liste alla data del 31 maggio. Veniva così mantenuta, col rispetto delle tradizioni locali, la convocazione dei Comizi amministrativi nel mese di giugno, prima che i lavori agricoli, entrando in una fase avanzata, costringessero molti lavoratori a lasciare temporaneamente la loro sede abituale, con conseguente forzata diserzione dalle urne.

Il Testo Unico del 21 maggio 1908, n. 269, ha prevalente importanza per altri aspetti dell'ordinamento degli enti autarchici territoriali, mentre, ai fini specifici della presente trattazione, è da rilevare il principio liberale, ivi affermato, che sono eleggibili all'ufficio di consigliere comunale e provinciale tutti gli elettori iscritti nelle liste amministrative, purchè sappiano leggere e scrivere, salvo le cause ostative espressamente previste dalla legge.

Le vicende dell'elettorato politico dovevano ripercuotersi sull'elettorato amministrativo e, in particolare, sulla capacità elettorale attiva che l'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini, anche se analfabeti, di età superiore ai 30 anni, aveva notevolmente allargata, modificando quasi per intero il sistema fino allora prevalente del censo o dell'istruzione quale *condicio sine qua non* per l'ammissione all'esercizio del suffragio. Di qui la necessità di un opportuno coordinamento dei due istituti, contorme del resto a quanto statuiva lo art. 13 della legge 30 giugno 1912, n. 665, sebbene con le differenziazioni e caratteristiche scaturenti dalle finalità specifiche e dalla sfera di azione di ciascuno di essi.

È, però, intuitivo che siffatto coordinamento, implicando sostanziali innovazioni al Testo Unico del 21 maggio 1908, n. 269, non avrebbe potuto attuarsi se non in forza di una legge organica che avesse tenuto conto, nel contempo, di altre riforme vivamente reclamate dalle esigenze di un più retto ed efficace funzionamento dei corpi amministrativi locali. Con la legge 19 giugno 1913, n. 640, si ha infatti nei due rami dell'elettorato una disciplina più uniforme per tutto ciò che attiene ai presupposti fondamentali del meccanismo cui è condizionata la formazione delle rappresentanze elettive. E poichè le riforme saranno sostanzialmente mantenute nell'ultimo Testo Unico della legge comunale e provinciale, anteriore al fascismo, quello, cioè, del 4 febbraio 1915, n. 148, occorrerà qui accennarle in rapida sintesi:

a) *allargamento del suffragio*. L'estensione del diritto di voto politico a nuove categorie di cittadini portava, come logica conseguenza, alla inclusione di dette categorie nelle liste amministrative sulla considerazione, per sè stessa ovvia, che chi è ritenuto dalla legge capace di contribuire alla costituzione di un organo fondamentale dello Stato non può essere escluso da una più diretta, immediata partecipazione alla vita degli enti locali cui è intimamente legato da molteplici interessi oltrechè da cause naturali;

b) *sostituzione del criterio della residenza a quello del domicilio* come presupposto per la iscrizione nelle liste elettorali sia perchè elemento più sicuro in quanto facilmente desumibile dalla iscrizione nel registro della popolazione stabile del Comune, sia perchè giustificato appieno dal naturale interesse che ha ogni cittadino di concorrere all'amministrazione del Comune nel quale vive e svolge la propria attività economica. Questo criterio basilare, se tollera eccezioni nell'ambito dell'elettorato politico per la facoltà concessa all'elettore di esercitare il suffragio in altro Comune, diverso da quello di abituale dimora, dove abbia il centro principale dei propri affari, non comporta invece deroghe nella sfera dell'elettorato amministrativo. E ciò malgrado che la nuova legge abbia conservato, accanto alla capacità generica riconosciuta a tutti i cittadini di oltre trenta anni ed a quelli per i quali milita una presunzione di legge, il titolo sussidiario di capacità derivante dal possesso del censo.

Questo titolo sussidiario, che rappresenta una delle differenziazioni più cospicue dell'elettorato amministrativo rispetto a quello politico pur dopo la unificazione dei criteri informativi della registrazione degli elettori, implica una pluralità di manifestazione del suffragio per cui il cittadino partecipa alla vita amministrativa locale dovunque paghi un tributo od eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla residenza;

c) *computazione del censo* cui d'ora in avanti si procederà con

criteri uniformi, nessuna giustificazione sembrando ammissibile per una diversa disciplina quando comune è il presupposto che concreta un titolo specifico dell'elettorato attivo.

In materia di censo, torna opportuno accennare a due istituti caratteristici dell'elettorato amministrativo nei quali sono da ravvisare altrettante eccezioni a norme di carattere generale, allo stesso modo che il censo, in sè e per sè considerato, rappresenta una deroga al principio ugualitario della unicità del voto determinando, rispetto a chi non possiede, una posizione di privilegio in tutti coloro che, per effetto di tale titolo, possono concorrere alla scelta degli amministratori in più Comuni.

La delegazione di censo, che rende elettore colui a favore del quale avviene, è senza dubbio un privilegio concesso al *pater familias* contro il principio di diritto pubblico, e quindi inderogabile, della personalità del voto, onde nessun elettore che non sia fisicamente impedito ad esercitare il diritto di suffragio può farsi rappresentare.

L'imputazione di censo, spettante alla madre, costituisce una altra eccezione in quanto contrasta al principio generale che il censo giova soltanto a chi lo paga.

Queste eccezioni comporterebbero, per la loro importanza, una più larga disamina: se n'è dato un rapido cenno perchè non risultasse monca la sintesi storica dell'evoluzione della legislazione elettorale amministrativa;

d) *cause ostative all'elettorato attivo e passivo*. L'affinità delle materie implicava necessariamente una disciplina unitaria in tutto ciò che concerne le incapacità ed indegnità, donde l'estensione all'elettorato amministrativo delle norme riguardanti gli ammoniti, gli interdetti temporaneamente dai pubblici uffici, i commercianti falliti e, in particolare, i condannati per reati nella cui essenza ontologica, più che nell'entità della pena irrogata, riposa la ragione della preclusione.

Tra le cause d'incapacità rimane ferma quella inerente al sesso femminile: *summa iniuria*, che non si saprebbe comunque giustificare — di fronte al *summum jus* degli elettori analfabeti ed al possesso, in molte donne, di un titolo specifico di capacità, come l'istruzione od il censo — perchè frutto di prevenzione e preoccupazioni esagerate cui l'esperienza delle recenti consultazioni amministrative doveva dare clamorosa smentita;

e) *elettorato passivo*. Tra le nuove norme assume speciale rilievo la disposizione che elimina la incompatibilità esistente tra l'ufficio di consigliere provinciale e quello di componente della Giunta provinciale amministrativa;

f) *formazione delle liste*. L'allargamento del suffragio in favore degli analfabeti portava ad ulteriori conseguenze: la iscrizione di

ufficio, nelle liste amministrative, di coloro che avevano i requisiti per essere compresi nelle liste politiche; l'ammissibilità della domanda verbale nei confronti di coloro che non sapessero sottoscrivere e che non riunissero le condizioni necessarie per l'iscrizione di ufficio;

g) *sezioni elettorali*. Con l'accrescimento della compagine elettorale, il numero massimo degli iscritti, per ciascuna sezione, viene portato da seicento ad ottocento;

h) *procedura elettorale e sanzioni penali*. L'estensione all'elettorato amministrativo delle altre disposizioni della legge 30 giugno 1912, n. 665, sulla consegna e distribuzione dei certificati elettorali, sulla costituzione dei seggi, sulla identificazione degli elettori, sull'orario della votazione e sulle sanzioni penali completano il quadro delle principali innovazioni cui è da aggiungere la disposizione che al metodo della rinnovazione parziale sostituisce quello della rinnovazione totale, ogni quadriennio, dei Consigli provinciali e comunali.

7. - Il Testo Unico del 1915. — Le riforme apportate dalle leggi 19 giugno 1913, n. 640 e 6 luglio 1912, n. 767 (quest'ultima sulle sovrimposte provinciali e comunali) avevano profondamente alterato la fisionomia del Testo Unico 21 maggio 1908, n. 269, creando una frammentarietà di norme cui urgeva porre riparo. Fu così predisposto un nuovo Testo Unico (4 febbraio 1915, n. 148) che doveva concludere il ciclo della legislazione prefascista e nel quale furono trasfuse e coordinate le varie disposizioni delle leggi sopracitate, non senza mende per ciò che concerne la formulazione letterale di molti precetti e la distribuzione organica della materia.

Tra gli articoli di maggiore rilievo del T. U. 1915, sono da ricordare quelli relativi alla incapacità che colpisce anche i condannati per ubbriachezza repugnante e molesta; alla introduzione della cabina come garanzia del segreto del voto, pur non ricorrendo nel campo dell'elettorato amministrativo quella esigenza logica che per l'elettorato politico giustificava appieno siffatta misura di cautela; e così via.

8. - Il sistema della rappresentanza proporzionale. — Le ultime elezioni amministrative ebbero luogo nel 1920 e, come le precedenti, si effettuarono col sistema maggioritario, che viene illustrato in altra parte del presente volume, e sulla base del suffragio universale realizzato con maggiore ampiezza dalla legge elettorale politica del 2 settembre 1919, n. 1495: il che portò la massa degli elettori da oltre nove milioni e mezzo (1914) a circa dodici milioni.

L'elemento nuovo più notevole che è dato scorgere nelle elezioni amministrative del 1920 non è costituito, però, dall'accrescimento della compagine elettorale, ma dai riflessi che sulle consultazioni pre-

dette ebbero la formazione e lo sviluppo dei partiti politici sia per la partecipazione sempre più larga di cittadini a gruppi politicamente organizzati, sia per la impostazione della lotta su programmi e correnti d'idee anziché, esclusivamente o prevalentemente, su personalismi e concezioni assai più ristretti d'interessi.

Di tali riflessi è indiretta testimonianza il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 1° dicembre 1920, sull'applicazione del principio della rappresentanza proporzionale nelle elezioni amministrative, in analogia a quanto era stato già disposto con il Testo Unico del 1919 nel campo dell'elettorato politico.

Al riguardo è da ricordare che la proposta applicazione aveva incontrato notevole opposizione nella Camera e fuori, soprattutto perchè si dubitava che amministrazioni mancanti di un nucleo omogeneo sufficientemente forte fossero in grado di funzionare. A rimuovere o a mitigare il temuto inconveniente per effetto dell'applicazione pura e semplice della proporzionale tendevano un progetto dell'on. Giacomo Matteotti e con proposta dell'Istituto toscano di studi municipali (1), i quali, con diverso procedimento, limitavano la portata del sistema, attribuendo alla lista vincente, rispettivamente, i due terzi o la metà dei consiglieri spettanti al Comune e ripartivano poi proporzionalmente i posti della minoranza.

Purtroppo l'intervenuta fine della legislatura impedì che il disegno di legge fosse tradotto sul terreno concreto della realtà giuridica: ciò che, invece, è stato possibile attuare, dopo la parentesi fascista, in virtù del decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 1 che ha introdotto il sistema proporzionale nei Comuni superiori ai 30.000 abitanti o Capoluoghi di provincia, anche se con popolazione inferiore.

Se il disegno Nitti esaurì l'evoluzione storica della legislazione elettorale amministrativa, l'instaurazione dell'ordinamento podestarile per effetto delle leggi del 1926 e 1927, riducendo ad una mera parvenza l'autonomia degli enti autarchici, soffocò la libera voce delle rappresentanze locali, iniziando quel processo dissolutore di tutti i congegni del meccanismo elettorale nella cui ricostruzione riposa oggi, pur con le inevitabili lacune ed imperfezioni derivanti dalle vicende belliche, una delle premesse del rinnovamento delle nostre istituzioni.

(1) Bollettino dell'Unione Statistica delle Città Italiane - Firenze - N. 1-2 del 1920.

LE STATISTICHE ELETTORALI ITALIANE

CAPITOLO I

IL CORPO DEGLI ELETTORI POLITICI DAL 1861 IN POI

1. - La popolazione elettorale in complesso. — La misura, in cifre assolute e relative del corpo elettorale è indice diretto del grado di partecipazione del Paese alla cosa pubblica.

Dal prospetto che segue si rileva il numero degli elettori politici iscritti nelle liste dal 1861 al 1923, in valore assoluto e per cento abitanti (1):


Anni cui si riferiscono le liste elettorali	Numero degli elettori politici		Modalità del suffragio	
	in complesso	per 100 abitanti senza distin- zione di sesso e di età (2)		
1861.	418.696	1,92	Suffragio ristretto, secondo la la legge del 1860	
1865.	504.263	2,08		
1867.	498.208	1,93		
1870.	530.018	1,98		
1874.	571.939	2,10		
1876.	605.007	2,20		
1879.	621.896	2,22		
1882.	2.112.563	7,39		Suffragio allargato : a) secondo la legge del 1882
1883.	2.428.980	8,44		
1885.	2.480.897	8,49		
1889.	2.756.347	9,18		
1890.	2.826.055	9,34		
1892.	3.006.345	9,80		
1895.	2.159.214	6,89		
1896.	2.152.909	6,83		
1898.	2.273.087	7,12		
1899.	2.272.509	7,07	b) secondo la legge del 1912 c) secondo la legge del 1918	
1904.	2.560.327	7,72		
1908.	2.974.473	8,71		
1911.	3.264.289	9,41		
1912.	3.329.147	9,50		
1913.	8.644.699	24,41		
1919.	11.119.271	30,87		
1920.	11.821.168	29,59		
1923.	12.069.336	30,22		

(1) Il prospetto si riferisce a tutti gli elettori iscritti nelle liste politiche, ivi compresi gli elettori sospesi temporaneamente dal voto perchè militari. A partire dal 1882 le cifre di questo prospetto non corrispondono, quindi, con quelle indicate nella Col. 7 della Tav. 1 e nella Tav. 2 nelle quali, invece, gli elettori militari *non sono stati compresi* (vedi parag. 3 delle Avvertenze alle Tavole a pag. * 121).

(2) Le cifre proporzionali sono state calcolate fino all'anno 1867 sulla popolazione di fatto censita al 31 dicembre 1861; per l'anno 1870, sulla popola-

(Segue nota)

Come si rileva da queste cifre e dal grafico della fig. 1, il progressivo aumento della popolazione elettorale politica dal 1861 al 1924 è avvenuto in tre distinti tempi.



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

FIG. 1 — Incremento percentuale della popolazione elettorale dal 1861 al 1924 (Numeri indici anno 1870 = 100).

zione di fatto censita al 31 dicembre 1871; per gli anni successivi, fino a tutto il 1919, sulla popolazione di fatto dell'intero Regno (entro i vecchi confini) calcolata rispettivamente alla metà di ciascun anno; quelle infine per gli anni 1920 e 1923 sulla popolazione legale del Regno (comprese le nuove Provincie) censita al 1° dicembre 1921.

Nel *primo periodo* che va dal 1861 al 1881 il volume della popolazione elettorale rimane pressocchè costante intorno alla misura media del 2 % della popolazione totale (1). L'aumento assoluto di 203.200 elettori accertato alla fine del periodo (621.896) rispetto all'anno di inizio del periodo stesso (418.696 elettori) deriva infatti in grandissima parte dai successivi incrementi territoriali dello Stato. Si rileva, invero, un lieve aumento anche nel rapporto elettori-abitanti nel periodo posteriore al 1870: da 1,93 elettori ogni 100 abitanti nel 1867 si passa a 2,10 nel 1874, a 2,20 nel 1876 a 2,22 nel 1879. Tenuto presente che il titolo principale per l'iscrizione nelle liste era il censo, tale aumento non sembra però che possa ritenersi indice, sia pure lieve, di progresso della vita civile e politica del Paese, nè come sintomo di migliorate condizioni sociali ed economiche. Il ministro Zanardelli era invece di parere contrario, tanto che a tale proposito nella magistrale sua Relazione scriveva che questo aumento dipese dal « crescente peso delle pubbliche gravezze, e soltanto quindi per il fatto stesso dello impoverimento dei cittadini, i quali ad una diminuzione del loro reddito dovettero il conseguimento del diritto elettorale » (2).

Non si può dire che in questo primo periodo l'Italia fosse, rispetto agli altri Stati d'Europa, un Paese a reggimento eminentemente rappresentativo.

Dal seguente prospetto tratto dalla medesima relazione Zanardelli (3) ed integrato con altre notizie raccolte da fonti ufficiali, si rileva che nella graduatoria dei principali Stati europei l'Italia occupava l'ultimo posto, per quanto si riferisce al rapporto elettori-abitanti.

S T A T I	Data delle elezioni	Elettori per 100 abitanti :
Francia	1877	26,90
Svizzera	1881	22,55
Impero Germanico	Reichstag, 1878	20,63
Prussia	Camera Deputati, 1873	18,97
Danimarca	1879	15,46
Gran Bretagna e Irlanda	1880	8,80
Austria	Reichstag, 1873	6,30
Svezia	1878	5,96
Spagna	1879	5,74
Portogallo	1867	5,67
Paesi Bassi	1869	2,67
Belgio	Camera rappres. 1878	2,31
Italia	1880	2,22

(1) Secondo le disposizioni della legge elettorale politica del 17 dicembre 1860, le condizioni per l'elettorato politico erano: 1) essere cittadino italiano o naturalizzato e godere dei diritti civili e politici; 2) avere 25 anni compiuti di età; 3) saper leggere e scrivere; 4) pagare un annuo censo per imposte dirette di almeno 40 lire.

Potevano essere elettori, indipendentemente dal censo, coloro che possedevano certi titoli di capacità o esercitavano determinate professioni (membri di accademie, di ordini equestri, professori, funzionari e impiegati, ecc.).

(2) CAMERA DEI DEPUTATI. *Riforma della legge elettorale politica*. Relazione della Commissione. Presidente MANCINI, relatore ZANARDELLI. Legisl. XIV. Prima Sessione n. 38 A, pag. 6.

(3) Cfr. *loc. cit.* All. I, vol. II, pag. 7.

Si avverta peraltro che i rapporti percentuali di cui sopra presentavano da anno ad anno oscillazioni talora notevoli, sicchè la graduatoria degli Stati, come risulta dalla tabella, ha soltanto valore indicativo e non tassativo.

Così, ad esempio, come si rileva dai nostri *Annali di Statistica*, in Francia il rapporto di 29,3 nel 1871, declinava a 27,4 nel 1874 in dipendenza della guerra e del mutato limite di età. In Danimarca da 15,8 nel 1876 scendeva a 15,5 nel 1879. Anche in Austria tra il 1873 ed il 1879 si osservava una diminuzione: da 6,3 a 5,9 (1).

Il secondo periodo si inizia con la riforma del 1882 (2) e va sino al 1912. Il Corpo elettorale aumenta da 100 a 340, e balza da 621.896 a 2.112.563 elettori. In questo secondo periodo il rapporto percentuale elettori-abitanti presenta un progressivo aumento sino al 1892: da 7,39 nel 1882, a 8,49 nel 1885, a 9,34 nel 1890, a 9,80 (punta massima) nel 1892, per poi segnare una rapida caduta nei successivi anni. Nelle elezioni del 1895 si registrano soltanto 6,89 elettori iscritti ogni 100 abitanti. Questo fenomeno dipese per la massima parte da quella caratteristica manifestazione di patologia elettorale che fu l'inflazione delle liste, verificatasi appunto nel periodo sino al 1892, inflazione che venne fronteggiata con la legge 11 luglio 1894, n. 286, la quale ordinò la revisione straordinaria delle liste elettorali.

La revisione fu affidata in ogni Comune ad apposita Commissione di nomina elettiva; in ogni Provincia fu istituita una Commissione elettorale provinciale composta dal Presidente del Tribunale, da un Consigliere di Prefettura e da tre cittadini scelti dal Consiglio provinciale.

(1) Cfr. *Le elezioni al Reichstag Austriaco nell'anno 1879*. In « *Annali di Statistica* », Serie 2^a, vol. 11, 1880, pp. 135-53.

(2) La legge 22 gennaio 1882, n. 593, richiedeva, per l'elettorato politico, il concorso delle seguenti condizioni: 1) essere cittadino italiano o naturalizzato e godere dei diritti civili e politici; 2) aver compiuto il 21° anno di età; 3) sapere leggere e scrivere; 4) avere uno dei requisiti qui appresso elencati:

a) aver sostenuto con buon esito l'esperimento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio (art. 2); oppure, innanzi all'attuazione della legge sull'obbligo dell'istruzione, aver conseguito il certificato di aver superato con buon esito l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche (art. 99);

b) pagare annualmente per imposte dirette almeno lire 19,80 (art. 3);

c) essere affittuari di fondi rustici, dirigerne personalmente la coltivazione e pagare un annuo fitto di almeno lire 500 (art. 3);

d) essere conduttori di fondi a colonia parziaria, essendo il fondo colpito da una imposta diretta di almeno lire 80 annue (art. 3);

e) pagare una pigione per casa di abitazione o per opifici, almeno di lire 150 annue nei Comuni minori (art. 3).

Potevano essere iscritti nelle liste elettorali anche coloro che, pur non possedendo i titoli su indicati, avevano sottoscritto, in presenza di notaio, la domanda di iscrizione; la validità di tale condizione era limitata ai primi due anni dalla promulgazione della legge (art. 100).

Questa legge fissò un'unica procedura per la revisione delle due liste, politiche ed amministrative, stabilendo che dovesse essere effettuata contemporaneamente e dalle medesime autorità per evitare giudizi diversi.

Il confronto tra gli elettori del 1895 e quelli del 1892 segna una diminuzione di oltre 847.000 unità; ma tale cifra non dà ancora la precisa misura degli effetti della revisione straordinaria.

È da tener presente, infatti, che il numero degli elettori politici veniva crescendo di oltre 90.000 l'anno per effetto del naturale incremento della popolazione, sicchè nei tre anni dal 1893 al 1895, tenendo presente questo probabile ritmo di aumento, gli elettori che nel 1892 erano 3.006.345 avrebbero dovuto essere circa 3.276.345 nel 1895. Invece dopo la revisione erano 2.159.214. La differenza di 1.117.000 circa è perciò la più attendibile misura dei risultati realizzati con la revisione straordinaria delle liste (1).

Come sarà meglio illustrato nei successivi paragrafi, questa drastica riduzione doveva, però, incidere in misura assai variabile, non soltanto da Provincia a Provincia ma anche nella medesima zona tra le varie categorie di elettori. Questo fatto dipese in parte dalla maggiore o minore cura avuta dagli elettori nel produrre alle Commissioni i documenti comprovanti i loro titoli all'elettorato, nonchè dalla diversità dei criteri seguiti dalle Commissioni nell'applicare la legge. In alcuni Comuni, ad esempio, furono cancellati tutti coloro per i quali non esistevano materialmente i documenti necessari a comprovare il loro diritto, anche se fosse notorio il loro titolo all'elettorato per censo o per capacità; in altri Comuni, invece, si ritenne sufficiente la notorietà. Così Torino, che seguì il primo criterio, più restrittivo, ridusse gli elettori da 152.275 a 73.284 ed Aquila da 44.646 a 15.142. In altre Provincie, invece, ad esempio in quelle di Novara, Venezia e Livorno la diminuzione fu relativamente trascurabile. In tre Provincie poi (Sondrio, Ravenna ed Arezzo) si ebbe addirittura un lieve aumento (vedi Tavola 2 A, colonne 12 e 13).

Per quanto riguarda le categorie elettorali, le più forti diminuzioni avvennero tra gli elettori per titolo di capacità e principalmente tra quelli che avevano ottenuta l'iscrizione nelle liste in forza dell'art. 100 della legge 24 settembre 1882, n. 999, per aver superato l'esame della seconda classe elementare.

Dopo questa operazione di grande polizia elettorale, il rapporto percentuale elettore-abitante riprendeva il suo normale ritmo incrementale, per cui dal minimo di 6,83 registrato nel 1896 si toccava il massimo di 9,50 nel 1912 ultimo anno del periodo in esame, senza però

(1) Vedi a tale proposito il procedimento esposto nella *Statistica delle elezioni generali politiche del 1895*, pag. VIII, e la nota 1 a pag. VIII della *Statistica delle elezioni generali politiche 3 e 10 giugno 1900*.

raggiungere mai più la quota di 9,80, toccata nel 1892, anno di massima inflazione.

Terzo periodo. Con la legge 30 giugno 1912, n. 665, vennero ammessi all'elettorato tutti i cittadini di oltre 30 anni indipendentemente dal grado di cultura e dal censo, salvo i casi di incapacità o di indegnità. Tra i cittadini dai 21 ai 30 anni, oltre ai casi previsti dalla precedente legge, vennero ammessi tutti coloro che avessero prestato servizio per un determinato periodo nell'Esercito o nel Corpo R. Equipaggi o in Corpi ad essi assimilati agli effetti dell'obbligo di leva e gli analfabeti possedenti uno dei titoli di capacità o di censo che erano richiesti con la precedente legge per l'esercizio del diritto elettorale.

Inoltre, la nuova legge sancì l'obbligo fatto alle Amministrazioni comunali della iscrizione *di ufficio* della quasi totalità dei cittadini forniti dei requisiti richiesti, mentre prima gli aventi diritto potevano anche non venire iscritti; da calcoli approssimati erasi rilevato infatti che nel passato su 100 aventi diritto ne erano iscritti solo 80 (1).

Si affermò che con la riforma del 1912 si conseguì il risultato voluto dal legislatore: di chiamare la quasi totalità della popolazione maschile maggiorenne al suffragio e, a conferma, si calcolò quanti sarebbero stati gli iscritti nelle liste del 1913 in base alla vecchia legge. Tale calcolo venne fatto tenendo presente il ritmo di aumento degli iscritti anno per anno in base alla precedente legge, ritmo determinato in circa il 3,3 % all'anno, in media. Senza la riforma, gli iscritti nel 1913 sarebbero stati all'incirca 3.439.000, con la riforma furono 8.644.699; ne conseguì un aumento di 5.205.000 circa che è quanto dire da 100 a 251. La popolazione presente maschile di 21 anni e più secondo il censimento del 1911 essendo di 9.190.754 il numero degli elettori iscritti rappresentava dunque all'incirca il 94 % del totale (2).

In seguito alla riforma del 1918 il numero degli iscritti alle liste elettorali aumentò di oltre 2.474.572 unità (confronto tra le liste del 1919 e quelle del 1913). È però da tener presente che se anche non fosse intervenuta la nuova legge, molti cittadini in età da 21 a 30 anni, che secondo la preesistente legge del 1912 erano esclusi dall'elettorato, avrebbero acquistato tale diritto pel solo fatto di essere stati chiamati alle armi in occasione della guerra e per esservi rimasti per un tempo non inferiore a quello pel quale vennero tratti alle armi i militari vincolati alla ferma di un anno, il che, secondo la legge del 1912, dava diritto all'elettorato. Mancano tuttavia gli elementi per stabilire quale sarebbe stato l'aumento del numero di elettori dovuto alle singole cause

(1) Vedi a pag. XIII della *Statistica delle elezioni generali politiche alla XXIV Legislatura* (26 ottobre e 2 novembre 1913).

(2) Vedi loc. cit. nota precedente.

suesposte, non essendo possibile di sceverare coloro che tale diritto acquisirono per l'una o per l'altra disposizione.

Non si posseggono nemmeno sufficienti dati ufficiali per determinare quale fu il contingente di aumento della popolazione elettorale in dipendenza della estensione del suffragio ai militari di guerra in età sotto i 21 anni (1).

La riforma elettorale del 1918, del resto, estese il voto ai militari minorenni già combattenti, per l'alto significato morale che aveva tale concessione. Nella pratica il provvedimento ebbe scarso effetto, essendo stati ben pochi i militari che poterono approfittarne per il fatto che alla data delle elezioni essendo sotto le armi i militari delle classi 1898, 1899 e 1900 (nati nei primi due quadrimestri), essi vennero, per effetto dello art. 3 della legge, temporaneamente privati del diritto di voto, come militari sotto le armi.

Al fine di valutare gli effetti pratici che sull'aumento della popolazione elettorale ebbe la riforma del 1918 si deve tener presente che per gli anni dal 1913 al 1918, le iscrizioni nelle liste vennero fatte in base alla vecchia legge del 1912; quindi l'aumento del numero degli elettori risultante dal confronto delle liste del 1918 con quelle del 1913 (1.095.118) non può attribuirsi che al naturale incremento della popolazione ed alla progressiva diminuzione del numero degli analfabeti le quali cause, malgrado l'effetto delle perdite di guerra, produssero un accrescimento medio annuale di 219.024 elettori.

La differenza fra le cifre del 1919 e quelle del 1918 (1.379.454 elettori) se può per una parte attribuirsi all'aumento medio naturale della popolazione elettorale deve per il resto, imputarsi all'allargamento del suffragio portato dalla legge del 16 dicembre 1918, n. 1985. Invero in mancanza di dati diretti per calcolare l'aumento dovuto alle cause demografiche e sociali, si può supporre che esso si sia mantenuto intorno ai 200.000 elettori trovati nel precedente periodo 1913-1918, e quindi sarebbero stati 1.179.454 i cittadini che, per effetto delle nuove disposizioni, vennero ad acquistare il diritto all'elettorato; vale a dire che il Corpo elettorale fu dalla nuova legge aumentato dell'11,87%

(1) Il computo da fare sarebbe troppo indiretto e partirebbe da valori largamente estimativi: poichè il contingente delle più giovani classi di leva si aggirava in quell'epoca intorno ad un effettivo di 260.000 uomini bisognerebbe da esso togliere, per la classe 1898, i nati fino al 31 maggio, e cioè presso a poco i 5/12; poi bisognerebbe togliere tutti i militari delle tre classi (1898, 1899, 1900) che non furono in zona di operazione. Quantunque si sappia che le classi del 1898 e del 1899 quasi per intero furono inviate al fronte e che della classe del 1900 vi andarono soltanto 20.000 uomini circa, tuttavia non è possibile fissare questi coefficienti di deduzione, convenientemente corretti per tener conto del numero di coloro che, mandati al fronte, morirono prima che fossero compilate le nuove liste. Cfr. a pag. XXI della *Statistica delle Elezioni generali politiche per la XXV Legislatura* (16 novembre 1919).

in confronto di quello che sarebbe stato se fosse rimasta in vigore la vecchia legge (1).

Si avverte che con la riforma del 1918 venne concesso il suffragio a tutti i maschi maggiorenni (2); si sarebbe quindi dovuto ottenere una corrispondenza piena tra il numero degli elettori e quello della popolazione maschile in età superiore ai 21 anni. Ma, in realtà, questa corrispondenza non si realizzò, nemmeno tenendo conto degli elettori in età inferiore ai 21 anni perchè militari.

Con un calcolo di larga approssimazione, fatto a suo tempo dall'Ufficio Centrale di Statistica su richiesta del Ministero dell'Interno, si cercò di valutare preventivamente il numero degli elettori secondo le nuove disposizioni, e questo calcolo, condotto con due metodi diversi, diede per risultato che gli elettori in età da 21 anno in su, potevano essere da 9.700.000 a 10.000.000 in cifre tonde, non tenendo conto della diminuzione della popolazione maschile causata dalla guerra (3).

Or anche ammesso che si fosse bilanciato il numero dei morti in guerra non potuti eliminare da questi calcoli con quello dei minorenni con diritto al voto, non compresi nelle cifre stesse, restò sempre una notevole differenza tra il più alto risultato del computo e gli 11.119.271 elettori che vennero iscritti di fatto nelle liste del 1919.

(1) Cfr. pag. XXIV della *Statistica delle elezioni generali politiche per la XXV Legislatura*, 16 novembre 1919.

(2) Un ulteriore allargamento del suffragio fu apportato dalla legge del 2 settembre 1928, n. 1993, per la quale potevano essere iscritti nelle liste elettorali anche coloro che essendo in età da 18 a 21 anni erano ammogliati o vedovi con prole. È da avvertire, però, che tale legge subordinava il diritto all'elettorato al possesso di uno dei requisiti seguenti, in base ai quali gli elettori potevano essere ripartiti in quattro categorie:

1) *Categoria A.* — Coloro che pagavano un contributo sindacale od erano soci di una Società od Ente che pagava tali contributi, o da almeno un anno possedevano azioni nominative di Società in accomandita per azioni od anonime.

2) *Categoria B.* — Coloro che pagavano annualmente almeno 100 lire di imposte dirette allo Stato, alle Provincie o ai Comuni, ovvero erano da almeno un anno proprietari o usufruttuari di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato o di titoli nominativi di prestiti provinciali o comunali per la rendita di lire 500.

3) *Categoria C.* — Coloro che percepivano uno stipendio, o salario, o pensione, o altro assegno continuativo a carico dello Stato, delle Provincie o dei Comuni o di Enti sottoposti alla tutela o alla vigilanza degli Organi anzidetti.

4) *Categoria D.* — Coloro che erano membri del clero cattolico o ministri di un altro culto ammesso dallo Stato.

(3) Un primo calcolo si effettuò partendo dalle cifre del censimento 1911 ed applicando un saggio continuo medio annuale di incremento della popolazione basato sulla formula dell'interesse composto; con un secondo procedimento, di controllo, si calcolarono, sempre sulla base del censimento 1911, le categorie di censiti che al 31 maggio 1919 avrebbero avuto 21 anni o più e ad ogni classe annuale di età (dedotte dai gruppi triennali e quinquennali dei censiti), e si applicò il coefficiente di sopravvivenza secondo la più recente tavola di mortalità italiana.

Si attribuirono tali differenze a diverse cause.

Anzitutto perchè si dovette operare sulle cifre della popolazione *presente* alla data del censimento della quale soltanto si ha la classificazione per età. In tal modo rimasero trascurate parecchie centinaia di migliaia di individui, non censiti come *presenti* perchè erano emigrati all'estero, i quali invece erano rimasti iscritti nelle liste elettorali.

D'altra parte non è da escludere che i Comuni, nell'iscrivere d'ufficio i cittadini che figuravano nei rispettivi registri di popolazione, avessero compreso nelle liste individui che erano già iscritti nelle liste d'altri Comuni. Ma vi ha di più: non è infondato il dubbio che i Comuni non sempre cancellarono regolarmente dalle liste i morti e coloro che avrebbero dovuto esserne comunque radiati. Per tali motivi si auspicò sin da allora che, in occasione del prossimo censimento fosse ordinata una revisione straordinaria delle liste elettorali, simile a quella del 1895. Tale revisione però non doveva mai essere effettuata.

Si rinnovava così, ed in proporzioni non indifferenti, il fenomeno della inflazione elettorale che già aveva dato luogo al drastico provvedimento del 1895. Sin da quell'epoca, da uomini politici e di governo, si era proposto di eliminare una volta per sempre questa grave ricorrente manifestazione di patologia elettorale con l'istituire un regolare periodico *servizio centrale di vigilanza per l'aggiornamento delle liste*, servizio da affidare esclusivamente a tecnici, esperti in materia demografica e statistica, e che avrebbe dovuto agire in stretto collegamento con quello riguardante il funzionamento delle anagrafi comunali.

Oggi, con il risorgere delle istituzioni rappresentative, la questione si ripresenta, ed assume aspetti ed ampiezza eccezionalmente rilevanti, tali da richiedere nell'immediato domani una adeguata soluzione.

2. — La distribuzione territoriale. — Le variazioni di densità della popolazione elettorale da zona a zona del Paese *in regime di suffragio cosiddetto universale, ma limitato alla popolazione maschile*, dipendono da due ordini di fattori:

1° - dal fatto che la composizione della popolazione per età e per sesso, non si presenta rigorosamente uniforme in tutte le località. Nelle zone a forte emigrazione, ad esempio, dove la percentuale di popolazione maschile in età maggiore scende al disotto della media generale, rispetto a quella femminile, si verifica una corrispondente flessione nella densità della popolazione elettorale;

2° - dal fatto che l'aggiornamento delle liste elettorali in dipendenza del movimento della popolazione non venne effettuato ovunque con identici criteri e con la stessa diligenza, sicchè la inflazione si verificava da zona a zona in misura quanto mai varia.

Queste variazioni hanno scarso valore rappresentativo, e sono

quasi sempre di lieve entità anche perchè spesso le cause che le determinano si interferiscono con risultati compensativi.

A queste due cause generali di variabilità, *in regime di suffragio ristretto o anche allargato* si aggiungeva, ed era la più importante, quella derivante dalla non uniforme distribuzione territoriale dei cittadini forniti del richiesto censo o dei titoli attinenti alla cultura, e specialmente dal fatto che l'analfabetismo da zona a zona d'Italia è distribuito con intensità quanto mai varia.

Una visione di insieme del fenomeno si può avere prendendo a considerare i rapporti di densità elettorale nelle quattro grandi circoscrizioni geografiche, fatta eguale a 100 la densità media generale, nei quattro principali momenti della nostra evoluzione democratica e cioè nel 1870, nel 1882, nel 1913 e nel 1919.

Il seguente specchio riassume i risultati :

INDICI DI DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE ELETTORALE FATTA = A 100
LA DENSITÀ MEDIA DEL REGNO.

	1870		1882		1913		1919	
	Densità media	Indici						
Italia Settentrionale	2,1	105	8,2	118,8	23,7	102,2	26,5	97,1
» Centrale.	1,9	95	6,7	97,1	24,3	104,7	27,6	101,1
» Meridionale	1,9	95	5,5	79,7	22,2	95,7	28,3	103,7
» Insulare.	1,8	90	5,4	78,3	22,3	96,1	27,7	101,5
Complesso	2,0	100	6,9	100,0	23,2	100,0	27,3	100,0

Sino al 1919, dunque, la densità della popolazione elettorale era maggiore della media generale nell'Italia Settentrionale; inferiore nell'Italia Meridionale ed Insulare. Nel 1919 si verifica per la prima volta il fenomeno inverso e la densità degli elettori dell'Italia Settentrionale cade al disotto della media generale; tale fatto si ripeterà nel 1921 come può direttamente desumersi dai dati della Tavola 2 B, col. 20.

Oscillazioni più ampie delle precedenti, intorno alla media generale, si riscontrano, come è naturale, se si considerano i valori che il fenomeno presenta nelle singole Province e nelle Regioni.

Caratteristico è l'aspetto che assume il fenomeno per la Sardegna; tale Regione, infatti, sino al 1880 presentò una densità di popolazione elettorale notevolmente superiore alla media. Nel 1861, la Sardegna aveva 3,4 elettori ogni 100 abitanti, mentre il Regno ne contava soltanto 1,9. La spiegazione di questo eccezionale scarto al di sopra della media si trova a pag. LIV della *Statistica delle elezioni politiche ed amministrative degli anni 1865-66* ove, viene rilevato: 1) che, rispetto

alla popolazione maschile sarda che in quella medesima epoca sapeva leggere e scrivere, la popolazione elettorale rappresentava ben il 98,58 %; 2) che alla Sardegna venne particolarmente applicata una disposizione eccezionale contenuta nella legge elettorale dall'epoca (numero 4 dell'art. 1) in base alla quale, nelle Provincie dove la condizione del saper leggere e scrivere non era insino allora richiesta « nulla sarà innovato ai diritti degli analfabeti che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali ».

Sicché non pochi furono in Sardegna gli analfabeti che conservarono *ad personam* il diritto al voto.

Per avere una misura semplice e significativa della variabilità relativa del fenomeno stesso nelle Provincie, in ciascuno dei singoli anni di elezione considerati, si è ragguagliato il campo di variabilità assoluta del fenomeno alla sua intensità media generale.

(Ad esempio, la misura: 1,4 della variabilità relativa al fenomeno per il 1861 è stata ottenuta dai dati della Tavola 2 B, col. 2, sottraendo dal valore massimo (3,5) della densità della popolazione elettorale, che si verifica nella Provincia di Cagliari, il valore minimo (0,9), che si verifica nella Provincia di Ancona, e ragguagliando la differenza al valore 1,9 dell'intensità media generale del fenomeno nell'anno stesso).

Dai coefficienti così ottenuti, riportati nel prospetto seguente:

Anni	Coefficiente								
1861	1,4	1874	1,6	1886	1,7	1897	1,7	1913	0,4
1865	2,3	1876	1,9	1890	1,8	1900	1,5	1919	0,5
1867	2,2	1880	1,8	1892	1,7	1904	1,5	1921	0,3
1870	1,9	1882	1,8	1895	1,6	1909	1,5	—	—

si rileva una prima contrazione delle variabilità del fenomeno dopo la revisione delle liste ordinata nel 1894, e una seconda più forte in seguito alla riforma del 1913.

Sarebbero da considerare nell'esame della distribuzione territoriale della popolazione elettorale gli scarti di densità tra città e campagna. Non è facile però effettuare in proposito confronti ed attendibili raffronti, poichè i dati sulla popolazione elettorale contenuti nelle nostre statistiche ufficiali si riferiscono al Collegio uninominale e, come si dirà in appresso, sarebbe ben difficile e spesso arbitrario isolare la popolazione dei centri urbani partendo dai Collegi che le medesime comprendono, poichè assai spesso questi Collegi hanno una circoscrizione territoriale che comprende in parte città ed in parte campagna.

Tuttavia, qualche tentativo in proposito è stato già fatto, e si trova

nella statistica delle elezioni del 1909 (pag. XIII) ed in quella delle elezioni del 1913 (pag. XVII) (1).

Una nuova elaborazione dei dati disponibili, è stata ora effettuata dall'Istituto Centrale di Statistica. Esclusa la possibilità di accertare con un sufficiente grado di approssimazione la densità della popolazione elettorale a partire dal 1919, poichè i dati riportati dalle statistiche ufficiali si riferiscono ai Collegi elettorali provinciali od interprovinciali nel loro complesso, l'indagine si è limitata agli anni di elezione 1861, 1880, 1900 e 1913 nelle quali epoche vigeva il Collegio uninominale.

La popolazione elettorale di questi anni è stata raggruppata a seconda che la medesima apparteneva o meno ai Collegi che comprendevano le grandi città.

I risultati ottenuti si contengono nella tavola a pag. * 80.

I dati di tale tavola, è bene ricordarlo, hanno peraltro valore puramente indicativo e non possono assumersi come precisa misura del ricercato fenomeno, specialmente per il fatto che non pochi Collegi uninominali avevano una circoscrizione territoriale molto eterogenea comprendente in parte una zona urbana ed in parte una zona rurale composta di piccoli Comuni vicini. Si può tuttavia rilevare da tali dati che risultano, in linea di massima, confermate le conclusioni cui si pervenne con le precedenti elaborazioni ufficiali e private, già menzionate. Nel periodo anteriore alla riforma del 1913, infatti, la densità degli elettori è maggiore nelle grandi città rispetto ai piccoli centri ed alla campagna. A partire da tale anno il rapporto di densità si inverte a vantaggio dei Comuni rurali, come aveva già notato lo Schiavi.

Altro interessante aspetto della distribuzione territoriale è quello che considera il *volume assoluto* della massa elettorale nelle varie zone rispetto all'intera popolazione elettorale, sicchè ne emerga misura diretta dell'influenza che sulle nostre istituzioni rappresentative ha avuto ed ha il formarsi ed evolversi di idee e tendenze politiche in questa od in quella Regione d'Italia.

(1) Anche autorevoli studiosi hanno cercato di esaminare gli effetti di questa o quella riforma elettorale nelle città rispetto alla campagna. Così, ad esempio, lo SCHIAVI dopo aver rilevato che in seguito alla legge del 1912 l'accrescimento più notevole di elettori si verificò nei Comuni minori e rurali, dove più numerosi erano gli analfabeti ammessi al voto, dà la misura di tale fenomeno, e cerca di isolare questa popolazione tenendo presente le circoscrizioni dei Collegi. Secondo i calcoli di questo autore, necessariamente indiziari, la densità elettorale dei Collegi capoluoghi di Provincia che prima della riforma era di 9,56 %, cioè notevolmente di sopra della media del Regno (8,6 %), scendeva al disotto della media nel 1913 (23,1 rispetto a 24,2) a tutto vantaggio dei Comuni rurali la cui densità elettorale si portava, per la prima volta, al di sopra della media del Regno con 24,6 elettori iscritti nelle liste ogni 100 abitanti. (SCHIAVI A., *Come hanno votato gli elettori italiani*. Milano, 1914 - pag. 64).

Elettori politici nei Collegi che comprendono le " Grandi città ,,

COLLEGI che comprendono le Grandi Città	ELEZIONI DEL 1861				ELEZIONI DEL 1881				ELEZIONI DEL 1901				ELEZIONI DEL 1911			
	Dati assoluti		Dati relativi a 100 abit.	Dati relativi a 100 abit. negli altri Collegi della Prov.	Dati assoluti		Dati relativi a 100 abit.	Dati relativi a 100 abit. negli altri Collegi della Prov.	Dati assoluti		Dati relativi a 100 abit.	Dati relativi a 100 abit. negli altri Collegi della Prov.	Dati assoluti		Dati relativi a 100 abit.	Dati relativi a 100 abit. negli altri Collegi della Prov.
	Popolaz. residente (Cens. 1861)	Elettori			Popolaz. residente (Cens. 1881)	Elettori			Popolaz. residente (Cens. 1901)	Elettori			Popolaz. residente (Cens. 1911)	Elettori		
	(*)					(**)										
1. Torino . . .	200.864	4.851	2,4	2,0	281.283	6.643	2,4	2,4	377.585	26.721	7,1	7,5	466.658	108.850	23,3	25,9
2. Genova . . .	151.674	3.749	2,5	1,9	195.417	7.892	4,0	3,4	220.067	19.872	9,0	9,5	266.035	68.590	25,8	25,0
3. La Spezia . . .	53.387	833	1,6	(***)	77.589	2.471	3,2	(***)	105.798	6.297	6,0	(***)	111.100	26.369	23,7	(***)
4. Brescia . . .	53.191	1.810	3,4	2,1	59.792	2.315	3,9	2,1	69.210	6.056	8,8	6,9	82.529	18.738	22,7	23,2
5. Milano . . .	278.563	7.129	2,6	1,2	368.152	11.895	3,2	1,6	490.084	48.894	10,0	6,4	595.113	122.587	20,6	22,1
6. Padova . . .	—	—	—	—	70.753	2.451	3,5	1,3	68.747	5.826	8,5	5,4	80.325	17.495	21,8	22,3
7. Venezia . . .	—	—	—	—	166.398	6.065	3,6	1,3	206.024	21.487	10,4	5,6	231.216	50.479	21,8	22,3
8. Verona . . .	—	—	—	—	68.121	3.361	4,9	1,8	134.015	13.791	10,3	9,2	153.799	35.029	22,8	24,6
9. Bologna . . .	170.248	4.273	2,5	1,0	186.703	6.763	3,6	1,3	222.398	21.398	9,6	8,0	254.877	65.799	25,8	26,5
10. Ferrara . . .	108.673	2.254	2,1	1,6	122.325	2.970	2,4	1,7	69.485	4.873	7,0	4,9	86.454	19.310	22,3	23,8
11. Modena . . .	99.618	1.673	1,7	1,3	108.051	3.393	3,1	1,6	63.012	5.044	8,0	5,0	71.922	18.191	25,3	26,0
12. Reggio nell'E.	54.305	944	1,7	1,2	58.662	1.960	3,3	1,7	58.993	6.415	10,9	7,7	70.955	17.854	25,2	26,4
13. Firenze . . .	183.856	6.255	3,4	1,6	231.039	9.137	4,0	1,6	268.629	19.001	7,1	6,9	293.424	76.311	26,0	26,7
14. Livorno . . .	94.794	2.537	2,7	—	96.937	3.634	3,7	—	121.137	15.781	13,0	—	133.197	33.678	25,3	—
15. Massa e Carrara	58.715	1.182	2,0	1,3	77.910	1.673	2,1	1,6	78.112	8.483	10,9	9,0	90.798	21.543	23,7	27,3
16. Roma	—	—	—	—	275.637	10.920	4,0	1,8	424.943	22.587	5,3	6,0	522.123	108.944	20,9	23,6
17. Napoli	567.185	12.559	2,2	2,1	650.205	17.561	2,7	2,1	817.823	40.461	4,9	4,5	962.620	195.101	20,3	23,5
18. Bari	52.703	1.198	2,3	2,4	82.231	3.189	3,9	2,0	78.341	4.292	5,5	4,9	103.168	19.259	18,7	23,8
19. Taranto . . .	54.468	827	1,5	(***)	65.671	1.485	2,3	(***)	87.416	4.296	4,9	(***)	97.782	20.434	20,9	(***)
20. Reggio di Cal.	41.065	1.316	3,2	1,8	50.815	1.096	2,2	1,5	67.653	4.327	6,4	4,5	64.485	11.576	18,0	21,2
21. Catania . . .	101.615	2.039	2,0	1,9	134.865	2.582	1,9	1,7	159.950	6.074	3,8	3,1	222.010	54.089	24,4	22,1
22. Messina . . .	86.467	2.057	2,4	2,1	104.858	2.191	2,1	1,2	133.137	4.764	3,6	3,9	110.917	27.340	24,6	25,1
23. Palermo . . .	212.634	4.391	2,1	2,0	260.434	5.878	2,3	1,5	305.716	14.776	4,8	3,7	336.148	68.713	20,4	27,0
24. Cagliari . . .	56.539	1.990	3,5	3,5	62.556	2.036	3,3	2,4	84.607	3.607	4,3	3,4	96.493	17.323	18,0	20,9

(*) I Comuni che fanno parte dei Collegi che comprendono le « Grandi Città » sono stati rilevati dal volume: « Circostrizioni, Amministrativa, Giudiziaria, Elettorale e Diocesana dei Comuni del Regno d'Italia, comprese le Province Venete », del Dott. Pietro Castiglioni. Eredi Botta, Tip. della Camera dei Deputati, 1867.

(**) Esclusi gli elettori temporaneamente privati del voto.

(***) Per le città di La Spezia e di Taranto non è possibile calcolare le percentuali perchè, essendo nel periodo considerato la prima un Circondario della Provincia di Genova e la seconda un Circondario della Provincia di Lecce, non si conosce il rispettivo numero di elettori,

Tali elementi si trovano alla Tav. 2 C, che contiene i rapporti di composizione fatto eguale a cento il complesso, e sono illustrati col grafico della fig. 2.

Caratteristica saliente di questi rapporti è data dal fatto che il volume degli elettori dell'Italia Settentrionale rappresenta una proporzione sempre maggiore sino al 1909 per poi diminuire dal 1913 in poi con il suffragio universale che accordò il voto alle più numerose masse di analfabeti dell'Italia Centro Meridionale ed Insulare. Ed invero gli




FIG. 2. — Distribuzione percentuale degli elettori politici nelle quattro grandi Circoscrizioni geografiche.

elettori dell'Italia Settentrionale che nel 1861 rappresentavano il 40 % circa del totale, nel 1870 sono il 47,7 %; nel 1882 il 53,1 %; nel 1895, dopo la deflazione elettorale che operò più larghe falciidie nell'Italia Centro Meridionale ed Insulare, raggiungono il volume del 56,2 % che diventa del 56,5 nel 1909, per poi declinare di colpo al 45,8 % nel 1913.

Nell'esame della distribuzione territoriale le nostre prime statistiche ufficiali, oltre al rapporto elettore-abitante, prendevano a considerare anche quello elettore-superficie geografica. Nella già ricordata « *Statistica per le elezioni politiche e amministrative per gli anni 1865-66* » a pag. LIII si rileva, ad esempio, che in quella epoca si contavano 1,78 elettori politici ogni 100 ettari, che il massimo regionale di densità areale spettava alla Lombardia con 4,77 elettori ed il minimo alla Basilicata con 0,80 elettori per ogni 100 ettari, che la Provincia di massima densità areale era quella di Napoli con 19,42 elettori ogni 100 ettari, e la Provincia di minima quella di Sondrio con appena 0,35 elettori, e così via. Dati e rapporti questi che soltanto in regime di suffragio ristretto potevano essere considerati come qualcosa di più di una mera curiosità statistica.

3. - Gli elettori politici secondo il titolo di iscrizione. —

In regime di suffragio ristretto l'esame statistico delle singole categorie di elettori secondo il titolo che ne ha determinato la iscrizione nelle liste dovrebbe costituire strumento non disprezzabile per lo studio della struttura economico-sociale, e quindi del grado di evoluzione civile e politica del Paese, oltrechè rappresentare diretta misura del peso che esercitano sulla cosa pubblica i vari ceti sociali.

Abbiamo detto dovrebbe, perchè a diminuire e talora a rendere addirittura inefficiente il grado di rappresentatività del materiale offerto dalle statistiche ufficiali sta il fatto che l'assegnazione all'una od all'altra categoria di elettori non sempre avviene con criteri obiettivi ed uniformi mentre invece fattori di perturbazione i più vari interferiscono quasi sempre. Per quanto riguarda le nostre statistiche elettorali questo fenomeno è stato da tempo messo in evidenza: già nell'Appendice alla *Statistica degli elettori politici secondo le liste definitivamente approvate per l'anno 1893* (pag. XXVII) si osserva che gli aventi diritto all'elettorato *per più titoli* erano stati iscritti ora all'una ora all'altra delle categorie, senza uniforme procedimento, e tale inconveniente è avvertito e rilevato anche nelle successive nostre pubblicazioni statistiche ufficiali nonchè da privati studiosi. Se, per tali motivi, i valori grezzi e quelli elaborati, offerti sull'argomento dalle nostre statistiche, non possono essere accettati in pieno come uno specchio fedele della distribuzione della popolazione elettorale secondo i vari titoli di iscrizione, essi, d'altra parte, ci permettono pur sempre di seguire attraverso il tempo le variazioni dell'ordine di grandezza di alcune categorie di elettori; in particolar modo la progressiva diminuzione del volume percentuale degli elettori *per censo* rispetto agli elettori iscritti per il titolo *della capacità*. Questa progressiva diminuzione degli elettori « *per censo* » si osserva chiaramente nel grafico della figura 3.

I primi nostri dati ufficiali in proposito sono quelli riprodotti nella Tav. 3 e si riferiscono alla classificazione degli elettori come risultava dalle liste in base alle quali vennero effettuate le elezioni del 1865.

Nel 1865 gli elettori per censo comprendevano oltre i tre quinti dell'intero corpo elettorale politico, quelli per titoli non raggiungevano il quinto e le arti, il commercio e le industrie erano rappresentati da poco più di un ventesimo. Si consideri però che tra gli elettori iscritti come paganti la tassa della ricchezza mobile (l'ottavo circa del corpo elettorale) una gran parte era rappresentata da redditi provenienti dall'esercizio di una qualche arte o industria.

Altra osservazione; l'esame della distribuzione regionale degli iscritti per titoli mostra che su un totale per il Regno di 93.347 elettori una buona metà si trovava in sole quattro regioni (Piemonte, Lombardia, Campania e Sicilia), mentre l'altra metà era disseminata nelle rimanenti undici.

La situazione, nelle sue linee generali, non varia se si considerano i dati relativi alle liste del 1878, nelle quali gli elettori iscritti per il titolo del censo rappresentavano nel Regno circa l'80 % del corpo elettorale.

Nelle liste compilate per l'anno 1882, in seguito alla legge 24 settembre 1882, n. 999, che trasferì l'importanza primaria del titolo per l'elettorato, dal censo, quale era innanzi per la legge del 1860, alla capacità personale del cittadino, la composizione del Corpo elettorale si presentava quasi capovolta.




FIG. 3 — Percentuale degli elettori politici iscritti per censo sul complesso degli elettori di ciascuna Circoscrizione.

Su 100 elettori ne risultarono iscritti 65,3 in base al titolo della capacità e 34,7 per il censo. Nella categoria della capacità ebbero grande prevalenza gli elettori per il titolo della istruzione elementare che furono 760.280 corrispondente al 37 % dell'intero corpo elettorale ed a circa il 57 % degli elettori della categoria; essi furono, per la massima parte, iscritti in virtù delle disposizioni transitorie degli art. 99 e 100 della legge 22 gennaio 1882, n. 593. Si tenga però presente che in questa ultima categoria di elettori « cittadini che scrivono di proprio pugno ecc. » senza dubbio furono compresi molti che avrebbero potuto essere iscritti nelle liste anche per altri titoli. E veramente, allorchè furono compilate le prime liste in esecuzione della legge elettorale del

1882, a molti doveva riuscire difficile, per esempio, rintracciare il certificato d'esame della seconda elementare ottenuto dieci o venti anni innanzi; nè tornava sempre agevole al mezzadro la prova dell'essere egli conduttore di un fondo determinato, per il quale il proprietario pagava, tra imposta erariale e sovrimposta provinciale, almeno 80 lire.

Nel 1895 l'Ufficio di Statistica, di intesa col Ministero dell'Interno, eseguiva per mezzo dei Prefetti apposita indagine per accertare la composizione qualitativa della popolazione elettorale. Sul totale di 2.120.185 elettori delle liste del 1895 ne risultarono iscritti per titoli di capacità 1.635.352 e per censo 484.833. Il rapporto percentuale degli elettori secondo il censo passava dunque da 34,7 come era nel 1882 a 22,9. Si accertò altresì che oltre il 20 % del totale degli elettori iscritti era rappresentato dai cittadini che possedevano il titolo della istruzione elementare, il 18 % circa dai cittadini che avevano servito sotto le armi, ed il 16,7 dai «cittadini che scrissero di proprio pugno dinnanzi a notaio la domanda di iscrizione nelle liste». Queste tre categorie rappresentavano il 71,31 % degli elettori per capacità ed il 55 % del corpo elettorale, cioè la maggioranza.

La indagine del 1895 permise di accertare gli effetti che la revisione straordinaria delle liste, ordinata nel 1894, ebbe sulle varie categorie di elettori e di valutare, in cifre assolute e relative, le falcidie che queste categorie subirono. Messi in confronto i dati risultanti dalle liste del 1895 con quelli relativi alle liste del 1890 si rilevò subito che la diminuzione del corpo elettorale, accertata nella misura generale media del 23 % circa, fu maggiore tra gli elettori per il titolo di capacità che diminuirono del 24,88 % mentre quelli per il titolo del censo diminuirono del 15,78 %.

Inoltre nel primo gruppo la massima diminuzione *relativa* doveva essere accusata nella categoria della istruzione elementare con 62,6 elettori nel 1895 rispetto a 100 nel 1890 e nella categoria «art. 100», con 65,4 elettori. Nel secondo gruppo le più forti falcidie relative, si ebbero tra gli elettori iscritti per il titolo «cittadini che pagano una pigione», i quali da 18.735 furono ridotti ad 8.074, e cioè di 100 ne rimasero soltanto 43,1; seguì la categoria degli elettori perchè *affittuari di fondi rustici* che furono ridotti come da 100 a 61,33.

Se si ha, infine, riguardo alla entità *assoluta* delle falcidie si rileva che dei 632.473 nomi cancellati ben 446.265 provenivano dalle prime due categorie: istruzione elementare ed art. 100. Tale ultima cifra ci può forse dare eloquente misura degli aspetti e delle conseguenze politico-sociali del provvedimento.

In base alla legge del 1882 per essere iscritti nelle liste elettorali politiche era necessario il requisito di sapere leggere e scrivere. Pertanto nell'esame della distribuzione territoriale degli elettori dovrebbe rilevarsi un costante rapporto di correlazione inversa con la distribuzione territoriale dell'analfabetismo. Tuttavia, come è stato già osservato nelle

nostre relazioni ufficiali, tale fatto non sempre si è verificato; spesso si è invece constatato il contrario, che cioè Province ad alto grado di istruzione hanno presentato scarsi rapporti di densità della popolazione elettorale e viceversa (1).

Ad elevare o a tener basso il numero degli elettori concorsero infatti altri fattori, oltre quello della diffusione dell'istruzione elementare, vale a dire il diverso grado di agiatezza della popolazione, la diversa composizione di questa per età, per distribuzione territoriale e per condizioni sociali; ma più di tutto vi contribuì la maggiore o minore cura che si ebbe nelle diverse Regioni del Regno da parte dei cittadini forniti dei necessari requisiti di farsi iscrivere nelle liste.

Con la riforma del 1913 essendo stati ammessi all'esercizio del diritto elettorale tutti i maschi maggiorenni analfabeti, i maggiori aumenti proporzionali dovevano riscontrarsi laddove gli illetterati presentavano un'alta percentuale, ed i più scarsi nella zona dove l'istruzione era più diffusa.

Questo fenomeno *nelle sue linee generali* non poteva non verificarsi. L'aumento proporzionale di elettori fu massimo in Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata che segnarono i rapporti-indice (e cioè elettori iscritti nelle liste dell'anno 1913 per 100 elettori che vi sarebbero stati iscritti se la riforma non fosse stata attuata) rispettivamente di 397,4; 397,2; 367 e 350, cioè in quelle Regioni dove era massimo il numero di analfabeti per 100 maschi maggiorenni e precisamente di 56,1; 53,1; 60,3; 59,7 rispettivamente, secondo i risultati del censimento del 1911. Invece, all'altro capo della graduazione delle sedici Regioni troviamo agli ultimi quattro posti il Veneto, la Lombardia, la Liguria ed il Piemonte con un aumento percentuale di elettori di 235, 209, 181, e 174 ed un analfabetismo di 22,3; 14,8; 16 e 10,3 %.

Ma anche questa volta non si realizza una perfetta correlazione

(1) Nella *Statistica delle elezioni generali politiche 3 e 10 giugno 1900*, a pag. IX, si effettua il confronto per Provincia tra elettori politici ogni 100 abitanti maschi da 21 anni in su e coscritti analfabeti sopra 100 esaminati nelle tre leve 1897-99. Vi si osservano curiose anomalie: la Provincia di Como, ad esempio, con solo il 9,72 % di coscritti analfabeti aveva 48,54 elettori ogni 100 maschi maggiorenni mentre quella di Novara con il 14,83 % di coscritti analfabeti contava il 55,97 % di elettori.

La mancata piena correlazione tra densità di elettori e diffusione della istruzione elementare veniva confermata dai dati relativi alle liste del 1908 se raffrontati con i maschi analfabeti da 21 anni in su risultanti dal censimento del 1901. Si osservava, tra l'altro, che la Provincia di Torino, la quale con i suoi 88 alfabeti ogni 100 maschi maggiorenni era al primo posto per diffusione della istruzione, scendeva al 20° posto per la proporzione degli elettori su 100 maschi maggiorenni, e che quella di Roma, 23ª per la percentuale dei maschi alfabeti, risultava la 56ª per la percentuale degli elettori. Per converso, le Province di Reggio nell'Emilia e di Massa e Carrara, le quali tenevano rispettivamente il 7° e il 9° posto per numero di elettori, figuravano al 30° ed al 29° posto per numero di alfabeti. (Vedi pag. XI della *Statistica delle elezioni generali politiche alla XXIII Legislatura*. Roma, 1909).

diretta tra le due variabili (1), chè al maggiore o minore aumento di elettori contribuirono, e in misura non trascurabile, anche altri fattori, che non la sola ammissione degli analfabeti.

È infatti da tener presente che per le nuove disposizioni di legge, vennero in possesso del diritto elettorale anche non pochi cittadini che, pur sapendo leggere, non avevano i titoli di studio o di capacità presunta che prima si richiedevano per l'elettorato; inoltre la nuova legge portò l'obbligo della iscrizione *d'ufficio* della quasi totalità dei cittadini forniti dei requisiti elettorali; infine al maggiore o minore aumento di elettori può aver contribuito il diverso grado di diligenza con cui vennero applicate le nuove norme per la compilazione delle liste.

4. - Gli elettori temporaneamente privati del diritto al voto.

— La legge del 1882 accanto agli elettori che avevano il diritto *attuale* al voto creò una categoria speciale di elettori, i quali, pure avendone il titolo, erano inabilitati temporaneamente all'esercizio di tale diritto. L'art. 14 della legge del 1882, a differenza della legge del 1860 che non faceva tale esclusione, prescriveva infatti che i sottufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata non potevano esercitare il diritto elettorale finchè si trovavano sotto le armi. La sospensione dell'esercizio del diritto si riferiva pure ai cittadini appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Di questa speciale categoria di elettori doveva formarsi un elenco separato il quale veniva tenuto presente nel momento delle elezioni, per il caso in cui qualcuno degli individui in esso iscritto si fosse presentato a votare, provando essere cessata la causa sospensiva (art. 22).

Con la riforma del 1912 fu precisato che tra gli elettori temporaneamente privati del diritto elettorale politico dovevano essere iscritti i sottufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata e gli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato. Inoltre veniva creata una seconda speciale categoria di elettori temporaneamente privati dell'esercizio del voto. Si trat-

(1) Già nei confronti su base regionale si osservarono notevoli slittamenti di posizioni: le Puglie al 4° posto per analfabetismo scendono al 7° per aumento percentuale di elettori; il Lazio dal 12° posto per analfabetismo sale invece al 10° per aumento di elettori ecc. Il fenomeno si accentua se si passa all'esame delle singole Provincie. Al primo posto per aumento di elettori (rapporto percentuale: 463) si trova la Provincia di Cagliari che invece si colloca al 12° per grado di analfabetismo; ed all'ultimo, il 69°, la Provincia di Alessandria (rapporto 147) che è invece la 63ª per grado di analfabetismo (12,4). Più forti anomalie di posizione si osservano nei valori intermedi. La Provincia di Bergamo, 65ª nella classificazione in ordine decrescente degli analfabeti risulta la 37ª per aumento di elettori; quella di Palermo, 30ª per la proporzione degli analfabeti, è la 6ª per aumento di elettori; le Provincie di Avellino e di Ravenna, le quali tengono rispettivamente il 31° e il 54° posto per aumento di elettori, prendono il 15° e il 31° per la proporzione degli analfabeti. Cfr. pagg. XIV-XV. *Statistica delle elezioni generali politiche alla XXIV Legislatura, 26 ottobre e 2 novembre 1913*, Roma 1914.

tava dei cittadini emigrati all'estero *in via permanente* i quali oltrechè nelle liste generali (1) dovevano essere iscritti in separati elenchi. Si consideravano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, avevano ottenuto il relativo passaporto per l'estero con l'esenzione della tassa, e coloro che risultavano *anche per semplice notorietà*, emigrati all'estero a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Gli elettori temporaneamente privati del diritto al voto in base alla legge del 1882, come si desume dalla Tav. 4, erano andati riducendosi di anno in anno, anche per il fatto che si trascurò di tenere al corrente gli elenchi speciali prescritti da quella legge.

Nel 1882, ogni 100 elettori iscritti, erano temporaneamente privati del voto perchè militari 4,5 elettori. Questa percentuale scendeva a 2,4 nel 1886, ed a 1,8 nel 1895.

In seguito alla nuova legge del 1912 si verificò un forte aumento degli elettori di questa categoria: da 16.567 nel 1911 si passa a ben 201.494 individui privati temporaneamente del voto perchè sottufficiali e soldati, mentre gli elettori emigrati all'estero in via permanente risultavano nel 1913 in numero di 727.109.

In questo anno, che segna il massimo del nostro movimento migratorio, la distribuzione degli elettori — emigrati delle varie Provincie — si presentava sufficientemente correlata con la graduatoria delle Provincie stesse secondo il numero di emigranti del quinquennio 1909-1913, come si rileva dal seguente prospetto:

ANNO 1913
PROVINCIE IN CUI GLI ELETTORI ESPATRIATI, OGNI 100 ELET-
TORI ISCRITTI, ERANO:

		da 0	da 2	da 4	da 6	da 8	da 10	da 12	da 14	da 16	da 18	da 20	da 22	da 22	e più	
		a 2	a 4	a 6	a 8	a 10	a 12	a 14	a 16	a 18	a 20	a 22	a 22			
PROVINCIE IN CUI GLI EMIGRANTI OGNI 1000 ABITANTI, NEL PERIODO 1909-1913, PRESENTAVANO UNA MEDIA ANNUA	da 0 a 10	5	9	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
	da 10 a 20	—	3	7	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
	da 20 a 30	—	—	2	1	4	5	5	2	—	2	2	—	—	—	23
	da 30 a 40	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	1	—	—	—	7
	da 40 a 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	da 50 a 60	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	da 60 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
		5	12	11	9	7	6	5	4	3	2	3	2	—	69	

(1) Vedi Tav. 5 e no. a (*) a pag. 34.

Tale fatto autorizza a ritenere che la disposizione della legge del 1912 riguardante la sospensione del voto agli emigrati venne efficientemente applicata dagli Uffici elettorali comunali.

Con la riforma del 1919 (art. 17 del T. U. approvato con R. Decreto 2 settembre 1919, n. 1495) venne prescritto un apposito elenco per registrare i nomi degli elettori emigrati in via permanente all'estero, ed un altro elenco per i temporaneamente privati del diritto del voto perchè sottufficiali o soldati dell'Esercito, della Marina e dei Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

Le liste del 1919 rivelarono da una parte una sensibile diminuzione degli elettori emigrati che mentre nel 1913 rappresentavano l'8,6 % della popolazione elettorale, nel 1919 scendevano al 5,2 %, e dall'altra un forte aumento degli iscritti nell'elenco dei militari ed assimilati che nel 1913 erano 201.494 (2,3 % degli elettori in complesso) e nel 1919 risultarono di 879.945 (7,9 %). Questa duplice variazione in senso inverso dipendeva dalla medesima causa, cioè dalla guerra europea la quale contribuì a diminuire le cifre del primo elenco, sia per la notevolissima flessione delle correnti migratorie avutasi negli anni dal 1916 al 1919, sia anche perchè essa richiamò in Patria molti emigrati, parecchi dei quali, in occasione delle imminenti annunciate elezioni, si fecero reinscrivere nel registro di popolazione, e vennero perciò cancellati dall'elenco speciale.

La guerra, d'altra parte, privava dell'esercizio del voto molti cittadini che, chiamati sotto le armi, vennero iscritti nel secondo elenco in misura assai più larga che non prima della guerra, per il maggior numero di classi che al 31 maggio 1919 erano tuttavia obbligate al servizio militare. Nei riguardi però di quest'ultima categoria di cittadini è da avvertire che le cifre nel 1919 come risultano dalle statistiche ufficiali sono certamente superiori al vero. Sta di fatto che dopo l'approvazione delle liste da parte delle Giunte elettorali provinciali e prima della data delle elezioni furono congedate successivamente parecchie classi di leva e i Comuni avrebbero dovuto, in forza dell'art. 31 del T. U., radiare dall'elenco speciale tutti gli elettori che mano a mano venivano smobilitati; si ha invece ragione di ritenere che in molte località tale adempimento venne trascurato.

Prevedendosi che molti Comuni non avrebbero fatto in tempo le necessarie rettifiche, per non privare del diritto di voto un ragguardevole numero di cittadini, si dovè disporre (R. D. del 13 novembre 1919, n. 2072) che nelle imminenti elezioni fossero ammessi a votare, non solo i militari smobilitati già iscritti nell'elenco speciale, i quali presentassero al presidente della sezione elettorale il foglio di congedo oppure la licenza illimitata, ma anche i militari smobilitati che non fossero iscritti nella lista degli elettori del Comune di loro residenza.

Non fu possibile rilevare il numero dei militari smobilitati che

nelle elezioni del 1919 usufruirono delle concessioni sopraindicate perchè i verbali degli Uffici centrali, dai quali si ricavarono le notizie riguardanti le votazioni, davano conto soltanto dei voti validi assegnati alle diverse liste e ai singoli candidati, nè si sarebbero potuti ricavare gli elementi necessari dai verbali di votazione delle 19.508 sezioni, perchè in essi gli elettori pei quali veniva a cessare la causa della sospensione del voto (militari) vennero confusi con quelli che, sebbene non iscritti nella lista della sezione, furono ammessi a votare in virtù degli articoli 60 e 64 della legge (1).

Nelle liste del 1921 nel mentre la proporzione degli elettori emigrati subì una leggera ulteriore flessione, il numero degli elettori-militari declinava rapidamente dal 7,9 al 2,9 %, e ciò in dipendenza del fatto che nelle liste speciali del 1920 erano state definitivamente cancellate le classi congedate nel dopoguerra. Una ulteriore diminuzione di quest'ultima categoria si verificò, per il medesimo motivo, nelle liste relative al 1923 (1.1 %).

(1) Qualche notizia sporadica si ebbe soltanto per qualche Comune. Così nel Comune di Milano, i militari e assimilati iscritti nell'elenco speciale erano 9.502: di essi, esercitarono il diritto di voto, in virtù del citato Decreto del 13 novembre 5.477 elettori.

CAPITOLO II

I COLLEGI ELETTORALI

1. — **Definizione e classificazioni.** — Secondo la definizione dell'Orlando (1) per Collegio elettorale s'intende « quella circoscrizione territoriale dello Stato che forma un'unità, al fine di eleggere un certo numero di rappresentanti ».

Tale numero di deputati può essere fisso e preventivamente determinato oppure variabile.

Nel primo caso i Collegi sogliono classificarsi in tre tipi (2) :

- a) *storici* ;
- b) *organici* ;
- c) *meccanici*.

Nei Paesi mancanti di tradizione parlamentare la iniziale divisione del territorio dello Stato può essere fatta soltanto con criteri *organici*, con criteri *meccanici*, ovvero con criteri *misti*.

a) Secondo il criterio storico, che prevalse in Inghilterra per un lungo volgere di anni, fino alla riforma del 1885 voluta da Guglielmo Gladstone, le circoscrizioni elettorali traevano origine da antiche tradizioni. I deputati, in Inghilterra, venivano eletti in numero variabile dai borghi, dalle contee, dalle metropoli e dalle Università.

Con l'andare del tempo si era creata l'assurda situazione di borghi che avevano diritto ad eleggere un deputato malgrado che il numero degli elettori si fosse ridotto a cinque o addirittura a tre come il borgo di Winchelsea, o *ad uno* come il borgo di Borziney, rimasto celebre per tale fatto.

Con la riforma suddetta fu adottato un compromesso che permise una più razionale distribuzione dei mandati elettorali.

In Italia, con il conservare inalterate, per oltre un trentennio, le circoscrizioni dei 508 Collegi uninominali, si era già sulla via di creare veri e propri Collegi storici con tutti i vantaggi e gli inconvenienti propri di tal tipo di circoscrizione elettorale.

b) Secondo il criterio organico, i Collegi elettorali vengono formati tenendò presente, in prima linea, le esigenze di ordine politico-sociale ed economico.

(1) Cfr. V. E. ORLANDO. *Principi di diritto costituzionale*, Firenze, 1917, pag. 119.

(2) È evidente che questa classificazione non ha luogo quando lo Stato sia costituito in un solo Collegio (Collegio Unico Nazionale) ovvero nei sistemi di rappresentanza fondati in base ad interessi, classi, ceti.

c) Secondo il criterio meccanico, si stabilisce un rapporto fisso che indichi quanti abitanti, o quanti elettori, hanno diritto ad un rappresentante e poi si ripartisce il territorio dello Stato in tanti Collegi con il prevalente scopo di attenersi il più possibile a tale rapporto.

Ci si attiene a questo criterio, o a quello misto, quando nella formazione del Collegio si segue l'esclusiva finalità di assicurare il miglior funzionamento tecnico e concettuale del prescelto sistema elettorale, mentre le altre esigenze di ordine politico-sociale ed economico si tengono in secondo piano o non si considerano affatto.

Invero, quando si considera l'elettorato non come un diritto naturale ma come una funzione, sembra più logico commisurare il numero dei rappresentanti a quello di coloro che tale funzione sono chiamati ad esercitare (elettori), ovvero di coloro che la funzione esercitano di fatto (votanti).

Tale, del resto, era l'idea sostenuta da J. Stuart Mill nella discussione della riforma elettorale dinanzi alla Camera dei Comuni nel maggio 1867: « Il numero dei membri del Parlamento assegnati a ciascun Collegio elettorale invece di essere fisso sarà determinato per ciascuna elezione secondo le regole seguenti: prendere il numero totale dei voti validamente emessi in tutto il Regno per la stessa elezione, dividere il numero per 658, prendere il quoziente, trascurando la frazione, se ve n'è. Ciascun Collegio eleggerà un numero di rappresentanti uguale al numero di volte che tale quoziente sarà contenuto nel totale dei voti emessi dagli elettori » (1).

In Italia la questione venne ampiamente trattata dal Bandini nella sua relazione al IV Congresso Nazionale del Partito Radicale sulla riforma elettorale.

« Tale sistema — avvertiva il Bandini — presenterebbe l'inconveniente di una complicazione, non però eccessiva: occorrerebbe infatti che dai capoluoghi di ciascuna circoscrizione si telegrafasse alla Capitale, ad un ufficio centrale, il numero dei votanti affinché l'ufficio centrale eseguisse la ripartizione: nel secondo giorno dopo quello dell'elezione, se non addirittura in quello immediatamente successivo, essa dovrebbe poter essere effettuata. Certo qualunque sia il sistema di scrutinio, un tale metodo produce una ripartizione più giusta » (2).

I tre tipi di Collegio suaccennati possono essere uninominali o plurinominali a seconda che l'elettore sia chiamato ad eleggere uno solo o più rappresentanti.

Non si può parlare a rigore di Collegi organici uninominali, poichè nè il Comune, nè il Mandamento potrebbero essere assunti a tal

(1) ARNAUNE et LEBON, *Les débats du Parlement anglais*, Paris, 1882, p. 87.

(2) *op. cit.*, pag. 450.

fine. Nel caso dei Collegi plurinominali il criterio organico può ed anzi deve poter prevalere, sia che si tratti della Provincia sia che si consideri la Regione. Tra il criterio strettamente meccanico e quello rigorosamente organico possono inserirsi soluzioni di compromesso. Nel caso del Collegio uninominale si cercherà, ad esempio, di far sì che le singole circoscrizioni siano formate rispettando il più possibile le tradizioni e le comunanze di interessi. Nel creare le circoscrizioni elettorali si dovrebbe, come scriveva il Majorana, « unire in un unico Collegio tutte quelle popolazioni le quali facciano presumere che siano strette da reciproci vincoli di conoscenza e che perciò si possano mettere d'accordo sopra un nome conosciuto » (1).

Nel caso del Collegio plurinomiale su base regionale si potrà cercare di attenuare il rigore del criterio organico, che conduce ad una grande variabilità di ampiezza tra Collegio e Collegio, ripartendo le grandi Regioni in due o più Collegi subregionali, ed aggregando le piccole Regioni a quelle limitrofe che, per tradizioni sociali e caratteristiche economiche, siano da considerare meno eterogenee.

Tutti questi criteri generali di formazione del Collegio elettorale si riferiscono essenzialmente al caso in cui il numero dei rappresentanti da nominare sia fisso e preventivamente determinato. Può porsi invece il principio di rendere variabile tale numero.

In base alla Costituzione di Weimar, ad esempio, ciascun rappresentante al Reichstag veniva eletto dal medesimo numero di suffragi fissato in precedenza, cioè 60.000. In tale sistema, ed in altri simili, non si stabilisce prima di quanti deputati sarà composta l'Assemblea da eleggere. Quindi, la formazione delle circoscrizioni elettorali assume diversa importanza e finalità, e ci si può senz'altro svincolare dal criterio meccanico per quello storico-organico.

In Italia si è avuto il Collegio uninominale dal 1848 (I Legislatura) al 1880 (XIV Legislatura), e dal 1892 (XVIII Legislatura) al 1913 (XXIV Legislatura); ed il Collegio plurinomiale dal 1882 (XV Legislatura) al 1890 (XVII Legislatura) e dal 1919 (XXV Legislatura) al 1921 (XXVI Legislatura); il Collegio Unico Nazionale per la lista di maggioranza ed il Collegio plurinomiale per le liste di minoranza nelle elezioni del 1923 (XXVII Legislatura), ed infine il Collegio Unico Nazionale nelle elezioni del 1929 e 1934 (XXVIII e XXIX Legislatura).

2. — I Collegi elettorali nei vari Stati italiani anteriormente alla unificazione (1861). — REGNO DI SARDEGNA. — La legge piemontese del 17 marzo 1848, stabilì il Collegio uninominale fissando il

(1) MAJORANA A., *Del Parlamentarismo - Mali, cause, rimedi*. Roma, 1885, pag. 27.

numero dei deputati per il Piemonte a 204; con i 18 Collegi di Parma e Piacenza il Parlamento Subalpino risultò di 222 seggi. Perdute nel 1849 Parma e Piacenza si ridusse a 204 salendo nel 1860 a 387 seggi con i 183 della Lombardia, Emilia e Toscana. Nell'anno successivo, con l'annessione delle Province napoletane e siciliane, delle Marche e dell'Umbria (in totale 86 seggi) e con la cessione di Nizza e Savoia (30 seggi) il Parlamento italiano risultò composto di 443 deputati.

È stato affermato che l'adozione del sistema uninominale rappresentò una violazione dell'art. 41 dello Statuto poiché ivi è detto che: « i deputati rappresentano la Nazione in generale e non le sole Province in cui furono eletti », dal che si è dedotto che le elezioni si sarebbero dovute fare in base a scrutini di lista provinciale. (1)

Si rileva inoltre che subito dopo la legge del marzo, nel progetto di legge presentato il 15 giugno 1848, Camera e Senato ebbero a votare l'adozione del Collegio provinciale plurinominale. Per i sopravvenuti eventi di guerra questa legge, però, non venne attuata.

LOMBARDIA. — La legge elettorale promulgata il 9 maggio 1848, dal Governo Provvisorio della Lombardia stabiliva all'art. 4 che le elezioni dei rappresentanti alla *Assemblea Nazionale Costituente* dovevano essere effettuate in ragione di un deputato ogni 10.000 abitanti. L'Assemblea risultò composta di 267 seggi così ripartiti nelle nove Province lombarde: Milano, 57; Como, 41; Bergamo, 38; Brescia, 36; Mantova, 26; Lodi e Crema, 22; Cremona, 20; Pavia, 17; Sondrio, 10. Si adottò lo scrutinio di lista provinciale maggioritario (art. 39: « la scheda contiene tanti nomi quanti sono i rappresentanti da eleggere nella Provincia »).

REPUBBLICA VENETA. — Il decreto Manin 3 giugno 1848, del Governo Provvisorio della Repubblica Veneta stabiliva lo scrutinio di lista maggioritario assumendo come circoscrizione la parrocchia (art. 9). Però nelle parrocchie la cui popolazione non superava i due mila abitanti veniva eletto un solo rappresentante, e quindi si aveva il Collegio uninominale.

Nelle altre si eleggeva un deputato per ogni due mila abitanti. Con la legge elettorale 24 dicembre 1848, il numero dei rappresentanti venne fissato in ragione di uno ogni 1.500 abitanti, si stabilì che le elezioni dovevano farsi per « circondari elettorali » (art. 3), e si determinarono le circoscrizioni del territorio sino a quell'epoca liberato.

L'Assemblea risultò composta di 128 deputati eletti in 14 Collegi dei quali uno a dodici seggi, due ad undici, cinque a dieci, tre a nove, uno a otto, uno a cinque, uno a quattro seggi.

(1) Cfr. CASERTANO A., *Il diritto di voto*, Napoli 1911, pag. 415)

Nel penultimo seggio (il XIII) vennero iscritti tutti gli elettori della marina militare, e nell'ultimo (il XIV) gli elettori di tutti i Corpi della milizia di terra. Notevole il disposto dell'art. 9 di questa legge per cui si poteva dare il voto anche a candidati di altro Collegio elettorale realizzandosi in tal modo una specie di Collegio unico.

PROVINCIE MODENESI. — Il Governo nazionale delle Provincie modenesi (Farini) col decreto elettorale del 29 luglio 1859 adottava il Collegio uninominale, in ragione di un deputato ogni 8.000 abitanti (art. 14-16).

GRANDUCATO DI TOSCANA. — Lo Statuto 15 febbraio 1848, promulgato dal Governo Provvisorio, all'art. 28 stabiliva che il Consiglio Generale si componeva « di 86 deputati eletti dai Collegi che saranno determinati per distretto dalla legge elettorale, la quale farà parte integrante del presente Statuto fondamentale ». Senonchè questa legge elettorale pubblicata il 3 marzo successivo adottava invece il Collegio uninominale (art. 74-I). La legge elettorale toscana del 10 febbraio 1849, emanata dal Governo Provvisorio Guerrazzi adottava invece il Collegio plurinominale e lo scrutinio di lista maggioritario. All'art. 6 stabiliva che ogni scheda doveva contenere tanti nomi quanti erano i deputati assegnati a ciascun Compartimento. L'Assemblea risultò composta di 120 seggi distribuiti così: Compartimento fiorentino 37; lucchese 13; pisano 14; senese 12; aretino 14; pistoiese 10; grossetano 5; Governo di Livorno 5; idem dell'Elba 1; Delegazione di Massa e Carrara 2; idem di Lunigiana 5; Sottoprefettura di Garfagnana 2.

STATI DELLA CHIESA E STATO ROMANO. — Secondo lo Statuto fondamentale per il Governo degli Stati della Chiesa del 14 marzo 1848, il Consiglio elettivo si componeva di deputati scelti dagli elettori sulla base approssimativa di un deputato ogni 30.000 anime (art. 22). La elezione avveniva per scrutinio uninominale (art. 37 del Regolamento 1° aprile 1848).

La legge elettorale del 29 dicembre 1848, fissò le norme per le elezioni dell'Assemblea nazionale dello Stato Romano. Il numero dei rappresentanti fu stabilito in 200 (art. 5), i quali vennero ripartiti fra i circondari elettorali in ragione di due per circondario (art. 6). Ogni scheda poteva contenere tanti nomi quanti erano i rappresentanti della intera Provincia (art. 10). La Costituzione della Repubblica Romana promulgata il 1° luglio 1849, stabiliva che l'Assemblea dei rappresentanti del popolo doveva essere determinata in ragione di un deputato ogni 20.000 abitanti (art. 19).

REGNO DI NAPOLI. — Il glorioso Parlamento napoletano del 1820 nacque da Collegi plurinomiali a base provinciale. Secondo la Costituzione dell'11 febbraio 1848, il numero dei rappresentanti alla Camera

dei deputati doveva corrispondere « alla forza dell'intera popolazione pel computo della quale si adopererà l'ultimo censimento che precede l'elezione » (art. 53). « Per ogni complesso di 40.000 anime vi sarà alla Camera un deputato » (art. 54). La legge elettorale pubblicata pochi giorni dopo, e precisamente il 29 febbraio, adottava come unità territoriale elettorale il Collegio distrettuale e stabiliva il numero dei deputati da eleggere nei singoli distretti col sistema dello scrutinio di lista maggioritario (art. 31) « . . . ciascun elettore scriverà sul suo polizzino tanti nomi di eleggibili per quanto è il numero dei deputati che debbono eleggersi nel distretto ». In complesso le 15 Province di cui si componeva il Reame con una popolazione di 6.631.028 abitanti furono ripartite in 53 Collegi con un complesso di 164 seggi. In media quindi 40.430 abitanti per deputato. Non molto ampie erano le oscillazioni attorno a tale media: da un minimo di 32.900 abitanti nel distretto di Pozzuoli ad un massimo di 56.382 abitanti in quello di Rossano.

Tre Collegi erano uninominali (distretti di Cittàducale, Rossano e Crotone). Gli altri oscillavano da un minimo di due ad un massimo di 12 deputati (distretto di Napoli) (1).

REGNO DI SICILIA. — In base alla Costituzione siciliana sanzionata e riformata con il Reale dispaccio del 10 agosto 1812, l'Isola fu divisa in 23 distretti ognuno dei quali inviava alla Camera dei Comuni due rappresentanti (2). Inoltre la città di Palermo ne mandava sei, le città di Catania e di Messina tre per ognuna, e qualunque altra città e terra la cui popolazione arrivava al numero di 18.000 anime ne mandava due, oltre quelli del rispettivo distretto. Qualunque città, o terra, la cui popolazione arrivava al numero di 6.000 abitanti e non al numero di 18.000 ne mandava uno. Però le città o terre che contavano un numero di abitanti inferiore a 6.000 venivano comprese nei distretti. Questa legge non toglieva la rappresentanza alle città demaniali che già la godevano anche se la loro popolazione non arrivasse alle 6.000 anime « sempre che le vicende dei tempi non abbiano ridotto alcune di esse in tale decadenza, che non abbiano se non 2.000 abitanti » (capo 5, nn. 3 a 6). All'isola di Lipari, ed alle Università degli Studi di Palermo

(1) LACAVA P., *Sulla riforma della legge elettorale*, Napoli, 1881, pag. CXL.

(2) È da ricordare che « la Sicilia ebbe istituzioni costituzionali prima di qualunque altro Paese europeo, che ebbe un Parlamento circa un secolo prima che lo avesse avuto la Gran Bretagna, che questa Costituzione siciliana, riformata nel 1812 ebbe circa sette secoli di esistenza, e di essa fu la Sicilia gelosissima finchè nel 1860 ne ebbe una più conforme alle condizioni dei tempi nostri ». Discorso letto da Salvatore ROMANO alla Società Sicula per la Storia Patria nella seduta del 12 maggio 1912, primo centenario della convocazione del primo Parlamento Siciliano. Cfr. « Documenti per servire alla Storia di Sicilia », pubblicati a cura della Società Siciliana per la Storia Patria - Seconda serie - Fonti del diritto Siculo - Vol. VIII - Palermo 1912.

e di Catania veniva inoltre assegnato un rappresentante ciascuna. Per l'attuazione di queste disposizioni fu norma la « numerazione delle anime » pubblicata nel 1798 con la riserva che « le ulteriori generali numerazioni da pubblicarsi, ed approvate dal Parlamento, serviranno sempre di norma per regolare il numero dei rappresentanti ».

Con la Costituzione del Regno di Sicilia promulgata da Ruggero Settimo, Presidente del Comitato generale, il 10 luglio 1848, per la formazione del *Generale Parlamento di Sicilia* si stabiliva che (art. 11): « per ogni Comune di 6.000 abitanti sarà scelto un deputato. Per ogni Comune di 18.000, due. Per ogni Comune capoluogo di circondario, « sebbene non abbia la popolazione di 6.000 abitanti sarà scelto un rappresentante. Dalle Università degli Studi di Catania e Messina « sarà scelto un rappresentante per ciascuna, e due da quella di Palermo. « Dai Comuni, che sceglievano rappresentanti per la Costituzione del « 1812, quantunque non abbiano la popolazione richiesta dal presente « articolo, e non siano capoluoghi di circondario, sarà scelto il numero « dei rappresentanti stabilito dalla Costituzione del 1812. Per tutti « gli altri Comuni sono formate tante associazioni di 8.500 abitanti, da « ciascuna delle quali sarà scelto un deputato. Dal Comune di Palermo « ne verranno scelti dieci, da quei di Messina e di Catania cinque per « ognuno. Dall'isola di Lipari, due ». L'elezione veniva fatta però, malgrado questo sistema misto di Collegi uninominali e plurinominali, con lo scrutinio uninominale, poichè secondo l'art. 13 dell'Atto di convenzione, 26 febbraio 1848, che doveva essere poi confermato dal Parlamento generale di Sicilia con decreto 4 settembre detto, nel Bollettino che presentava l'elettore veniva scritto « il nome del suo candidato ».

Da quanto precede si rileva che la prevalente tradizione politica e parlamentare italiana è certamente per il Collegio plurinomiale, e che il Collegio uninominale prevalse soltanto per il fatto che con la legge 31 ottobre 1860, vennero estesi alle nuove terre italiane gli ordinamenti piemontesi.

3. — Il Collegio uninominale. Prima fase: dal 1861 al 1880. —

Come si è detto, nel 1861 i Collegi elettorali erano 443 (art. 62 legge 17 dicembre 1860); per l'annessione della Provincia Veneta aumentò di 50 il numero dei seggi, e nel 1870 furono aggiunti altri 15 Collegi per la Provincia di Roma. Si pervenne così alla classica cifra di 508 deputati che doveva restare inalterata sino al 1921.

In base alla legge del 1860, ogni Collegio doveva avere una popolazione di 50.000 abitanti circa. Nel fatto, però, sin dalla prima applicazione della legge, il volume demografico dei Collegi presentò una notevole variabilità; di mano in mano, poi, che si compiva l'unità nazionale e si assegnavano i deputati alle nuove Province le circoscrizioni dei

singoli Collegi venivano determinate in gran fretta, come richiedevano le necessità del momento, sulla base di vecchie e incerte statistiche.

Intanto, per effetto dei nuovi avvenimenti politici e della più gagliarda vita economica, la popolazione andava crescendo e soprattutto spostandosi in modo vario, e quelle affrettate ripartizioni si presentavano sempre più grossolane ed ineguali. Nella Relazione Zanardelli veniva apertamente denunciato questo inconveniente e si dichiarava che la circoscrizione elettorale trovavasi « in troppo aperta e flagrante contraddizione coi principi a cui la legge e la ragione vogliono informare la rappresentanza nazionale ». « Che dire — si domandava il Relatore — di una circoscrizione, la quale, sotto il regime di una legge che giustamente dà per base alla rappresentanza la popolazione, ha Collegi in cui la popolazione dall'uno all'altro si triplica e quasi si quadruplica? » (1). Lo Zanardelli lamentava ancora la anomalia: 1) dei Collegi composti di elettori appartenenti a più Provincie; 2) dei molti Collegi mancanti di contiguità territoriale per le varie parti di cui erano composti, caso tipico il Collegio di Oneglia composto di due parti fra le quali si inserivano molti Comuni del Collegio di Porto Maurizio. Analogamente i Collegi di Correggio, Scandiano, Rimini e molti altri; 3) di Collegi aventi uno strano aspetto topografico, composti di Mandamenti serpeggianti attraverso la Provincia invece di essere stretti fra loro. Così il Collegio di Leno che partendo da poco lungi dal confine girava attorno a Brescia per spingersi fino al lago d'Iseo e non pochi altri un po' dappertutto nel Regno, ma specialmente in Sicilia dove il Comune di Licodia Eubea, alle porte di Vizzini, nel confine siracusano, votava con Paternò dal quale era separato da tutto il Collegio di Militello (2). Oltre a queste sperequazioni lamentavasi l'inconveniente che non pochi Collegi comprendevano Comuni di Provincie diverse (3).

A siffatte disuguaglianze e specialmente a quelle relative alla diversa ampiezza demografica dei Collegi si sarebbe dovuto portare rimedio nel 1881 in occasione della nuova legge elettorale, sebbene non tutti fossero d'accordo sulla necessità di rispettare il principio della popolazione costante o quasi nella determinazione del Collegio uninominale (4).

(1) *Loc. cit.* pp. 149-51.

(2) In occasione della discussione della riforma elettorale del 1919 per la introduzione della proporzionale l'On. Riccio nella tornata del 23 luglio 1919 ebbe occasione di ricordare queste manchevolezze: « La legge elettorale del 1860 male distribuì i vari Collegi elettorali: fu fatta allora la ripartizione in grandissima fretta, per le necessità dell'unione, senza tener conto dei bisogni dei vari Comuni che si chiamavano a costituire il Collegio uninominale, dei loro caratteri, dei precedenti storici, sicchè i Comuni furono aggruppati in modo artificiale, essendo in contrasto spesso fra loro, in opposizione di interessi e di tradizioni ». (vedi Atti Parlamentari; Camera dei deputati. - Discussioni - seduta 23 luglio 1919, pag. 19868).

(3) Vedi nota 1, Tav. I dell'Appendice a pag. 63.

(4) Il LACAVA nel 1881 scriveva che la costituzione del Collegio basata soltanto

(segue nota)

Ma essendosi allora molto prossimi al nuovo censimento, che poi doveva aver luogo il 31 dicembre dello stesso anno, e non ritenendosi plausibile ricorrere alle cifre del censimento di un decennio prima, si stabilì con la legge 22 gennaio 1882, n. 593, serie 3^a, che nella prima sessione successiva alla pubblicazione dei risultati di ogni censimento decennale si dovesse rivedere il riparto del numero dei deputati per Provincia e le corrispondenti circoscrizioni dei Collegi, dichiarandosi di nessun effetto le variazioni della circoscrizione amministrativa o giudiziaria che fossero avvenute nel periodo precedente alla revisione decennale (art. 52, 53, 54).

In esecuzione a tali norme il Depretis prima, in data 16 febbraio 1885 e 22 giugno 1886, ed il Crispi poi, in data 14 febbraio 1890, presentarono disegni di legge intesi a rivedere le circoscrizioni elettorali secondo l'ultimo censimento. Ma i progetti non trovarono favore alla Camera che li lasciò cadere. La rettifica doveva avvenire con la nuova tabella approvata dal R. D. 14 giugno 1891; trentun anni dopo la legge del 1860 e dopo un decennio da che ne era stata riconosciuta la necessità!

4. — Il Collegio uninominale. Seconda fase: dal 1891 al 1913.

— Con la legge 5 maggio 1891, n. 210, che ripristinò lo scrutinio uninominale a suffragio allargato, e con il R. Decreto 14 giugno successivo n. 280, venne approvata la nuova circoscrizione elettorale e si effettuò il riparto dei 508 Collegi tra le varie Provincie sulla base della popolazione legale risultante dal censimento al 1° gennaio 1882, e cioè sulla base di un quoziente medio di 56.995 abitanti per Collegio (popolazione del Regno al 1 gennaio 1882: 28.953.480 abitanti divisa per 508).

Questo iniziale riparto presentava già notevoli oscillazioni, dipendenti in gran parte dal fatto che, a differenza della legislazione precedente, nessun Collegio poteva comprendere Comuni appartenenti a Provincie diverse; e poichè il numero di abitanti di una Provincia non era mai esattamente divisibile per il quoziente medio del Regno, rimaneva generalmente un residuo di popolazione, al quale si sarebbe dovuto assegnare un deputato quando superasse la metà di tale quo-

sulla popolazione è arbitraria, inorganica ed artificiale. Cfr. LACAVALLO P. *op. cit.* pag. 76. E lo SCOLARI nell'aprile del 1878 così scriveva nella *Antologia* « Presso di noi spartita la popolazione del Regno in 508 parti se ne ebbero (salvo poche eccezioni in più o in meno) altrettanti Collegi da 70 a 40.000 abitanti. Fatta questa operazione più o meno aritmetica, per segnare i confini del Collegio si è preso il compasso, che sulla carta non trovò l'intoppo di quei monti e di quei fiumi per cui molte volte furono lontanissime e quasi straniere fra loro le sezioni di alcuni Collegi. L'aritmetica e la geometria ci fecero dimenticare la simmetria della natura, le armonie della storia; per cui non è da meravigliare se il nostro Collegio elettorale, non è una cosa viva, organica, individuata per i sentimenti, la cultura, l'operosità, i bisogni ».

ziente medio e si doveva trascurare se rimaneva al disotto della metà. In effetti per poter ripartire tutti i seggi vennero anche attribuiti Collegi a Provincie che presentarono residui inferiori alla metà del quoziente. Ciò determinò una notevole alterazione del numero medio di abitanti per Collegio nelle varie Provincie. In base a tali norme vennero assegnati subito alle varie Provincie 475 deputati. Ne restarono altri 33. La Provincia con il più piccolo resto ammessa al riparto fu quella di Porto Maurizio che ottenne un altro deputato con un resto di 24.947 notevolmente inferiore alla metà del quoziente; invece la Provincia di Belluno con una eccedenza di 24.434 rimase esclusa.

Come è noto, nel 1891 non venne effettuato il consueto censimento decennale della popolazione, sicchè in esecuzione alle norme della ricordata legge del 1882 n. 593, ed in base all'art. 46 del T. U. 5 maggio 1891, n. 210, il riparto fra le singole Provincie del numero dei deputati e la revisione delle circoscrizioni dei Collegi si sarebbero dovute effettuare subito dopo la pubblicazione dei risultati del censimento del 1901. Senonchè contro il criterio della revisione periodica delle circoscrizioni elettorali, in maniera da tenerle aggiornate con i successivi censimenti, già pochi mesi dopo la pubblicazione della tabella annessa al R. D. 14 giugno 1891, n. 280, venivano sollevate critiche di varia natura. Col ritorno ai 508 Collegi si osservava che piccoli spostamenti di popolazione potevano determinare gravi perturbazioni e sconvolgere ad ogni decennio gli interessi di migliaia e migliaia di elettori e le relazioni organiche fra questi e gli eletti. Non si deve essere schiavi dell'aritmetica. Fatta la ripartizione dei seggi fra le Provincie secondo il rigoroso criterio aritmetico, quando si passa al riparto di ciascuna Provincia in Collegi, si impongono concetti più complessi e forse più organici, perchè si deve tener conto anche delle unità naturali, della topografia, della viabilità, e delle varie condizioni locali (1).

Con che si cercava di giustificare la notevole variabilità di ampiezza, secondo la popolazione, che già esisteva nel riparto iniziale. Se si ammette, infatti, che il criterio della popolazione debba essere considerato insieme ad altre condizioni, resta inficiato alla base il principio che ogni oscillazione, anche piccola, nel numero dei deputati, debba ripercuotersi a brevi intervalli sul riparto dei deputati stessi.

Invece si prospettava come un vantaggio per il consolidarsi dei nostri ordinamenti democratici il lasciare che i Collegi creati nel 1891 si mantenessero intatti per lungo tempo, evitando « uno dei grandi difetti degli ordinamenti italiani, che è quello di mantenere ogni cosa in una perturbazione continua; di guisa che nè nei Comuni, nè nelle

(1) CAMERA DEI DEPUTATI. Atti XVII Legislatura; I Sezione 1890-92, doc. 166 A. Relazione della Commissione (GENALA) sul disegno di legge Nicotera presentato il 25 novembre 1899, pag. 23.

Province, nè in qualsiasi altro organismo pubblico la vita si possa naturalmente svolgere e consolidare » (1).

Per questi motivi si proponeva anzi, nella relazione Genala, la soppressione del famoso art. 46 lasciando alle leggi speciali « da farsi di volta in volta quando ne fosse veramente accertato il bisogno, la cura di correggere le maggiori sproporzioni che nel corso del tempo si potessero verificare nella popolazione dei vari Collegi ».

Ne seguì alla Camera dei Deputati il relativo progetto di legge, presentato il 12 maggio 1903, (2) ma essendo stato proposto dalla Commissione parlamentare, Relatore Brunialti, l'abrogazione dello articolo della legge elettorale che sanciva la revisione decennale (3), il progetto non venne discusso, e rimasero pure senza effetto l'interrogazione Pansini del 7 febbraio 1908 e la mozione Margheri del 16 maggio 1908, che tendevano a chiedere un nuovo ordinamento dei Collegi e delle loro circoscrizioni in base all'ultimo censimento e alle variazioni territoriali frattanto avvenute.

La questione doveva essere risolta soltanto tre lustri dopo, quando, in base al terzo comma art. 40 della legge 18 novembre 1923, n. 2444, si stabilì un nuovo riparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione in base ai risultati del censimento del 1° dicembre 1921.

5. — Il collegio uninominale - La sperequazione delle circoscrizioni. — Tutte le elezioni politiche del trentennio 1892-1921 avvennero dunque sulla base di un sistema di circoscrizioni che si riferiva alla distribuzione territoriale della popolazione quale risultava dal censimento del 1882; si riferiva, cioè, ad una situazione demografica vecchia di dieci anni sin dall'inizio.

Tale fatto in regime di Collegio uninominale (dal 1892 al 1913) doveva determinare gravi progressive sperequazioni tra Collegio e Collegio, e tra zona e zona d'Italia.

Sarà opportuno considerare più da vicino tale fenomeno le cui caratteristiche statistico-tecniche presentano aspetti di un certo rilievo anche dal punto di vista politico-sociale.

Se si mettono a raffronto i risultati dei due censimenti del 1881 e del 1911, si trova che nel considerato trentennio la popolazione italiana aumentò di circa 7 milioni di abitanti passando da 28.953.480

(1) Cfr. GENALA, *loc. cit.*, p. 35.

(2) Disegno di legge presentato dal Ministro dell'Interno (GIOLITTI) per la revisione delle circoscrizioni dei Collegi elettorali politici in base ai risultati del censimento generale della popolazione del Regno dell'anno 1901. Atti parlam. della Camera dei Deputati — Legisl. XXI — Stampato n. 355.

(3) Relazione BRUNIALTI al Disegno di legge indicato nella nota precedente. Atti parlamentari della Camera dei Deputati — Legisl. XXI — Stampato n. 355 A.

a 35.845.048, e cioè come da 100 a 123,8. Questo aumento si verificò, però, in proporzioni quanto mai variabili da zona a zona del Paese, il quale, proprio nel considerato periodo, subiva le più profonde trasformazioni nella struttura economico-sociale con conseguenti ripercussioni nella distribuzione territoriale della popolazione. Se, da una parte, sorgono e si affermano le grandi industrie nell'Italia Settentrionale e si accentua l'esodo dalla campagna alla città, l'urbanesimo, dall'altra si sviluppa l'emigrazione da alcune Regioni e si inizia lo spopolamento della montagna.

Una visione di insieme del fenomeno, rispetto alle Regioni ed alle 13 città che contavano più di 100.000 abitanti secondo il censimento del 1911, è data dagli indici di aumento percentuale della popolazione nel 1911 rispetto al 1881 :

INCREMENTO PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DELLE REGIONI NEL 1911 RISPETTO AL 1881 (esclusi i Comuni con più di 100.000 abitanti nel 1911).

REGIONI	Ogni 100 abitanti del 1881, gli abitanti del 1911 erano	REGIONI	Ogni 100 abitanti del 1881, gli abitanti del 1911 erano
Piemonte	105.3	Basilicata	90.1
Liguria	124.2	Calabria	119.0
Lombardia	125.6	Sicilia	127.4
Veneto	130.3	Sardegna	127.6
Emilia	121.9		
Toscana	121.5	Italia Settentrionale . .	121.0
Marche	117.7	» Centrale	122.4
Umbria	122.6	» Meridionale	117.1
Lazio	133.1	» Insulare	127.5
Abruzzi e Molise	113.9		
Campania	112.6	· Complesso	120.9
Puglie	135.3		

INCREMENTO PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI CON PIÙ DI 100.000 ABITANTI NEL 1911 RISPETTO AL 1881.

Comuni con più di 100.000 abitanti nel 1911	Ogni 100 abitanti del 1881, gli abitanti del 1911 erano	Comuni con più di 100.000 abitanti nel 1911	Ogni 100 abitanti del 1881, gli abitanti del 1911 erano
Bari	171,7	Milano	187,7
Bologna	142,1	Napoli	138,9
Catania	206,4	Palermo	139,1
Firenze	136,7	Roma	189,4
Genova	150,4	Torino	166,4
Livorno	107,0	Venezia	121,9
Messina	100,8		

L'aumento della popolazione nelle Regioni superò dunque la media nelle Puglie, il cui indice di incremento raggiunse il valore massimo di 135,3, seguito dal Lazio, Veneto, Sardegna, Sicilia, Lombardia, Liguria,

Umbria, Emilia, Toscana ; invece si mantenne al di sotto della media nelle Calabrie, nelle Marche, negli Abruzzi e Molise, nella Campania e nel Piemonte. In Basilicata si ebbe addirittura una diminuzione (indice percentuale 90,1).

Per quanto riguarda le grandi città, tutte segnarono un aumento di popolazione che, tranne Messina e Livorno fu notevolmente superiore




FIG. 4. — Distribuzione percentuale dei Collegi uninominali secondo la popolazione.

alla media delle altre zone del territorio nazionale raggiungendo l'indice massimo di 206,4 per Catania seguita da Roma (189,4) e da Milano (187,7).

Con il mantenere immutate le circoscrizioni dei 508 Collegi uninominali per un intero trentennio si veniva dunque, in definitiva, a determinare una sempre più grave sperequazione della forza rappresentativa degli elettori a tutto danno delle zone dove più intenso era stato il ritmo di aumento della popolazione e dove in sostanza il Paese trovava le più progredite manifestazioni di vita civile e della propria attività economica. Avveniva così, ad esempio, che il Collegio di Milano V nel 1911 contava ben 206.074 abitanti e 43.277 elettori mentre all'altro estremo della graduatoria dei Collegi secondo gli abitanti e gli elettori si registrava Firenze II con 36.032 abitanti ed appena 9.777 elettori, il che è quanto dire che la forza rappresentativa degli elettori di Firenze II finiva con l'essere quadrupla di quelli di Milano V, cioè in altri termini

che Milano V in una perequazione demografica delle circoscrizioni elettorali avrebbe avuto diritto ad almeno 4-5 deputati invece che ad uno !

I grafici relativi alle curve di distribuzione delle seriazioni dei Collegi secondo gli abitanti e secondo gli elettori (vedi figure 4 e 5). danno immediata nozione del fenomeno; si rileva infatti che la di-




FIG. 5. — Distribuzione percentuale dei Collegi uninominali secondo il numero degli elettori.

stribuzione dei Collegi secondo la popolazione intorno al Collegio-medio del Regno pressochè simmetrica negli anni 1861, 1871 e 1881, a partire da questa epoca va sempre più deformandosi con progressiva tendenza della curva di distribuzione a protendersi in maniera abnormale verso i più alti valori. La distribuzione del 1901 e specialmente quella del 1911 rivelano infatti il formarsi di un notevole numero di Collegi con popolazione eccezionalmente densa, mentre all'altro estremo della seriazione continuano ad essere presenti ed in numero ragguardevole Collegi a minima densità di popolazione e di elettori.

Il sistema di circoscrizioni in base al quale nel 1913 vennero effettuate le elezioni a suffragio universale, era dunque il meno rispondente ad uno dei canoni più essenziali del principio democratico su cui la riforma del 1912 si basava, quello cioè che *tutti i cittadini devono avere eguale forza rappresentativa*.

Ma non basta ; devesi inoltre tenere presente, e questa considerazione valga anche per le elezioni che precedettero quelle del 1913, che tali forti sproporzioni del numero di abitanti per Collegio portavano come conseguenza a notevoli e notevolissime differenze del numero degli elettori, e quindi dei votanti fra un Collegio e l'altro, venendo così ad accentuare il fenomeno della dispersione dei voti, proprio del Collegio uninominale, e rendendo più frequenti i casi di candidati soccombenti che avevano riportato una quantità di suffragi doppia, tripla ed anche quadrupla di quella riportata in altri Collegi da candidati vincitori. Ma di questo si dirà in appresso (Vedi Capitoli III e IV).

Era ben giustificato quindi, ed oggi non possiamo che confermarlo, il severo giudizio che all'indomani delle elezioni del 1913 dava di questo stato di cose un autorevole scrittore in materia, lo Schiavi, il quale riteneva che questa sperequazione delle circoscrizioni elettorali fosse il « primo vizio fondamentale e permanente nell'ordinamento elettorale italiano » (1).

6. — I Collegi plurinomiali - La riforma del 1882. — Per rendere possibile l'attuazione della riforma del 1882, si separò la questione della formazione dei Collegi plurinomiali, vive e disperate essendo le opinioni sul progetto di legge, onde si cercò di farlo pervenire in porto affrontando gli ostacoli in due separati tempi.

Nella relazione Zanardelli si legge che in un primo tempo la Commissione parlamentare aveva pensato di « respingere da sè il calice amaro della formazione delle circoscrizioni elettorali delegando l'improbabile lavoro ad apposite Commissioni provinciali e ad una Commissione Centrale nel caso di reclami da parte dei Consigli comunali o degli elettori » (2). Si voleva, in tal modo, agevolare il compito della Commissione ed in pari tempo evitare il pericolo « di promuovere nella Camera discussioni che potessero parere suscitate da moventi individuali o di campanile ». Ma si finì col riconoscere che non era possibile sottrarre tanto delicato ed importante argomento al voto della Camera poichè « gli interessi delle popolazioni in ciò che riguarda l'esercizio della loro stessa sovranità devono essere tutelati dai rappresentanti che si sono eletti ». La Commissione, quindi, portò a compimento anche questo lavoro. La legge che, allo scopo di eliminare gli inconvenienti sino allora lamentatisi con il Collegio uninominale (3), istituiva lo scrutinio di lista, in parte maggioritario, fu promulgata il 22 gennaio 1882. La riforma delle circoscrizioni arrivò a sua volta in porto con la legge 7 maggio 1882.

Il Regno venne diviso in 135 Collegi la cui circoscrizione seguì di

(1) Cfr. Schiavi A. - *op. cit.*, pag. 63.

(2) *loc. cit.*, p. 151.

(3) Vedi nota 1 a pag. * 11.

regola quella dei vecchi Collegi aggruppati secondo il numero di deputati assegnati a ciascuno dei nuovi (ved. Tav. 11) ma in maniera da non uscire mai dai confini della Provincia, inconveniente questo che sino allora si era verificato per 30 degli antichi Collegi uninominali i quali comprendevano Comuni di Province diverse. Quarantuno Province vennero divise in due o più Collegi.

L'adozione di questo sistema di circoscrizioni doveva provocare forti opposizioni, critiche e controversie. In seno alla famosa *Commissione parlamentare dei quindici* non erano mancati i sostenitori di un sistema di circoscrizioni più estese che assumesse come base la Provincia ritenuta essere (1) « organica entità amministrativa e geografica presentante omogeneità di interessi e comunanza di idee : cioè i requisiti necessari per una buona circoscrizione elettorale ». Il Sabini dopo molti anni doveva confermare tale giudizio « creando queste circoscrizioni scindendo la Provincia — egli scriveva — non si tenne conto della comunanza di interessi, delle tradizioni e dei bisogni naturali » (2). Ma non si ebbe il coraggio di adottare la circoscrizione a base provinciale per la grande variabilità di ampiezza demografica tra le Province del Regno, ma soprattutto perchè si temette che la Provincia finisse con il divenire un ente politico oltrechè amministrativo dello Stato. Scartata anche la proposta di coloro che volevano creare un ibrido sistema di circoscrizioni elettorali, plurinominali per le Province urbane, ed uninominali per quelle rurali, si finì col prendere in considerazione il progetto del governo ponendo però per principio generale che le nuove circoscrizioni dovevano in ogni caso essere formate raggruppando i vecchi Collegi uninominali molti dei quali nel progetto ministeriale (Depretis) erano invece frazionati. Si fece eccezione, soltanto, per i Collegi che appartenevano a più Province, e per essi si accolse il progetto governativo di scomporli ed aggregare i territori alle nuove circoscrizioni nelle rispettive Province. Questi Collegi, come si è detto, non erano pochi, essi interessavano 18 Province. Accettato il principio del raggruppamento dei precedenti Collegi si trattava di stabilire l'ampiezza delle nuove circoscrizioni. La proposta governativa (da due a cinque seggi) sollevò lungo dibattito. Molti ritennero che si doveva stabilire un minimo di almeno 10 seggi, potendosi così soltanto assicurare il principio della rappresentanza delle minoranze. Il Collegio a due deputati fu quello che sollevò le maggiori critiche, perchè poco dissimile dall'uninominali ; si dovette accettare come necessità per quelle Province la cui popolazione era tanto esigua da non dare più di due seggi, onde evitare aggruppamenti di Province. Per le Province da dividere in più circoscrizioni, restavano da stabilire i criteri da seguire per il raggruppamento dei vecchi Collegi, in un modo anzichè nell'altro.

(1) LACAVALA, *op. cit.*, pag. 161.

(2) Vedi SABINI G.: *La riforma del sistema elettorale in Italia*. p. 69. Torino, 1910

I 135 Collegi secondo le Province e secondo i numeri dei seggi assegnati a ciascuno di essi risultarono così distribuiti :

28	Province ad un Collegio	28
24	» » 2 »	48
10	» » 3 »	30
6	» » 4 »	24
1	» » 5 »	5
<u>69</u>			<u>135</u>
		Totale . . .	
	con 2 deputati	Collegi	3
	» 3 »	»	60
	» 4 »	»	36
	» 5 »	»	36
		Totale	<u>135</u>

Se si divide la popolazione residente in ciascun Collegio per il numero dei seggi ad esso assegnati e si dispongono questi quozienti in ordine decrescente, si osservano ampie oscillazioni tra i massimi ed i minimi come si rileva dai dati della Tavola 11 - Col. 4.

L'ampiezza assoluta dei 135 Collegi, indipendentemente cioè dal numero di deputati assegnati a ciascun Collegio, presentava com'è naturale un maggior grado di variabilità. Da Cremona II con 153.114 abitanti si arrivava a Milano I con 339.618 abitanti. Come si è già detto nell'Introduzione susi sistemi elettorali, pag. 3 (Sezione A) e come viene illustrato nel Cap. IV (*Gli eletti e i non eletti*) questo sistema di circoscrizioni plurinominali associate con lo scrutinio di lista non proporzionale, non soltanto non eliminò gli inconvenienti dello scrutinio uninominale ma anzi li aggravò ; tantochè, per desiderio unanime del Parlamento e del Paese, dopo le elezioni del 1890, si tornò al Collegio uninominale (1).

7. — La circoscrizione plurinominali con la proporzionale del 1919. — Nei sistemi di rappresentanza proporzionale con lo scrutinio di lista e senza il recupero dei resti su Collegio nazionale la circoscrizione elettorale deve rispondere al duplice requisito tecnico di essere sufficientemente ampia e di non presentare soverchia variabilità di estensione, di essere, cioè, uniforme il più possibile.

La rappresentanza proporzionale non può regolarmente funzionare che con una geografia elettorale appropriata : occorrono grandi Collegi con un numero di elettori pressapoco costante (2).

Nei Collegi plurinominali troppo ristretti, i risultati facilmente possono discostarsi, e non poco, dal principio proporzionale. General-

(1) Vedi pag. * 14.

(2) Cfr. in proposito il parere di una autorità indiscussa in materia, il BARTHÉLEMY G., *op. cit.* pag. 742.

mente si ritiene che una sufficiente funzionalità del sistema sia assicurata quando il Collegio abbia almeno 15 seggi. Al di sotto di tale limite la deviazione dai valori proporzionali andrà probabilmente in favore delle minoranze, se si effettua il riparto col metodo del quoziente e dei più alti resti, ovvero in favore della lista dominante se si effettua il riparto col metodo *d'Hondt*. Dunque, dal lato tecnico, sarebbe necessario un sistema circoscrizionale con un minimo di 15 seggi ogni Collegio, e con un massimo di 20-25 seggi.

Tali necessità tecniche si scontrano in sede di pratica attuazione, con le non meno importanti esigenze attinenti alla struttura geografica, sociale ed economica del Paese, ed alle contingenti necessità politiche dell'epoca in cui il sistema proporzionale trova attuazione.

In Italia al sorgere del movimento proporzionalista la maggior parte dei suoi fautori si dichiarò favorevole al principio di assumere la Provincia come circoscrizione, salvo a vedere « se sia opportuno riunire tra loro quelle Province che hanno un numero minimo di rappresentanti (2 o 3) o anche di dividere in due quelle Province che, come Torino o Milano, debbono eleggere 19 o 20 rappresentanti » (1).

Si ricordò allora che analogo criterio aveva ispirato Francesco Crispi e gli altri proponenti, tra i quali figuravano Bodio e Marcora, nel presentare il 23 giugno 1895, la proposta di legge per lo scrutinio di lista provinciale con il sistema del voto limitato.

Il progetto presentato dal Ministero Luzzatti nel dicembre del 1910 (2), prevedeva circoscrizioni elettorali con un minimo di 8 ed un massimo di 20 rappresentanti. Nella proposta di legge Caetani, l'ampiezza dei Collegi era fissata da un minimo di 10 ad un massimo di 20 seggi (art. 1) (3). Nel Belgio — si ricordava — queste circoscrizioni sono fin troppo ristrette e fra l'altro producono l'inconveniente di una grande perdita di voti da parte dei partiti in lotta, con evidente pregiudizio della esattezza proporzionale dei risultati. Nell'allegato presentato dal Ministro Luzzatti premesso che « ... per aversi una rappresentanza il più rigorosamente possibile proporzionale, occorre che le circoscrizioni siano determinate in modo da presentare lo stesso numero di elettori e quindi di eletti » si riconosceva però che « in un Paese come il nostro difficilmente si saprebbe realizzare in pratica tale concetto teoricamente, in apparenza, ineccepibile, data la sua configurazione geografica che obbligherebbe a fare aggruppamenti in pieno contrasto con le tradizioni locali, che invece dovrebbero essere mantenute e garantite ». Si riteneva per conseguenza prudente ed opportuno fare in massima coin-

(1) Vedi SABINI G., *op. cit.* a pag. 79.

(2) Vedi allegati al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio Luzzatti alla Camera il 21 dicembre 1910.

(3) Vedi Atti Parlamentari. Legislatura XXIII, tornata 9 giugno 1910.

cidere la circoscrizione elettorale con quella provinciale in modo da sfruttare tutto quel complesso di fattori sociali che concorrono a costituire della Provincia un organismo di fatto e di diritto. Ma, qualora « la rappresentanza cui una Provincia abbia diritto fosse troppo ristretta, essa potrebbe e dovrebbe essere aggruppata ad un'altra Provincia viciniora che con quella presentasse le maggiori possibili affinità ».

Durante le numerose e laboriose sedute che la Camera nel 1919 dedicò all'esame del progetto di legge per la introduzione della proporzionale nelle elezioni politiche (dal 17 luglio al 19 agosto 1919) la questione delle circoscrizioni, argomento-chiave di tutti i sistemi elettorali, formò oggetto di vivaci discussioni, nel corso delle quali il problema venne trattato sotto tutti i punti di vista.

Nella dotta ed ampia relazione Micheli, relatore per la maggioranza della Commissione parlamentare, si contiene tra l'altro una precisa ed esauriente esposizione dell'argomento, illustrato anche dall'Associazione Proporzionalista Milanese, la quale contrasta con la tendenza sino allora prevalentemente favorevole alle circoscrizioni provinciali.

Scartata la soluzione del Collegio plurinominale unico, dello Stato-Collegio, teoricamente preferibile ma ritenuta praticamente inattuabile perchè « interrompe completamente il rapporto vitale e organico che stringe l'eletto con un determinato corpo elettorale », l'Associazione Milanese ravvisava la convenienza di dividere lo Stato in più Collegi plurinomiali, e il più possibile *larghi* e *perequati*, cioè uniformi, requisiti tecnici che additava come necessari per il regolare funzionamento del sistema proporzionale. Date queste premesse si escludeva la possibilità di assumere come unità elettorale il Comune o la Provincia. Quanto alla Provincia si faceva rilevare l'enorme sproporzione di popolazione da Provincia a Provincia, contrastante con la necessità di creare Collegi perequati. L'Associazione, però, pur senza indicarne la soluzione, prospettava la questione delle circoscrizioni elettorali sotto il più alto punto di vista della organicità dei legami politici, sociali, storici ed economici.

Ricordava a tale proposito la tesi sostenuta dal Benoist nella sua classica « Crise de l'État moderne » ed in genere da tutta la scuola della rappresentanza proporzionale e la tendenza già manifestatasi in Italia di ricostruire le Provincie su basi di maggiore perequazione aritmetica e di maggiore considerazione del fattore etnografico e regionale (1).

Alla Camera si manifestarono due opposte tendenze. Una favorevole alla creazione di vasti Collegi elettorali sino a farli coincidere, in tutto o in parte, con i confini delle Regioni storiche; l'altra, invece, favorevole ai Collegi di media ampiezza su base provinciale o al più

(1) Vedi documento 1065 A-bis, *Memoria dell'Associazione P. M.*, pag. 27.

interprovinciale e quest'ultima, accogliendo le proposte del progetto governativo, ammetteva che in certi casi si potessero creare anche piccoli Collegi sino ad un minimo di cinque seggi. Naturalmente si ebbero anche proposte intermedie, e fautori di soluzioni estreme, in un senso o nell'altro.

Il testo concordato fra Governo e Commissione veniva posto in discussione nella seduta 2 agosto 1919, ed ampiamente illustrato dal relatore al quale seguirono esplicite dichiarazioni del Governo contrarie alle vaste circoscrizioni regionali. Nella tornata del giorno successivo il Governo, però, pur dichiarando che manteneva fermo il secondo comma del testo concordato proponeva, in pari tempo, che il limite di cinque deputati fosse portato a dieci in sede di revisione delle circoscrizioni elettorali che si sarebbe dovuta effettuare dopo le prime elezioni generali politiche e tenuti presenti i risultati del censimento generale della popolazione che doveva essere effettuato tra due anni, cioè nel 1921. Questa nuova proposta del Governo veniva accettata dalla Commissione e concretata nel definitivo testo del secondo comma che veniva approvato per alzata e seduta nella tornata del 6 agosto (1).

Nella seduta del 9 agosto veniva anche approvato il testo dell'art. 18 (2), e nella tornata del 3 settembre si procedeva alla nomina, per votazione segreta, dei 14 commissari incaricati di formare la tabella delle circoscrizioni dei Collegi elettorali e dei rispettivi capoluoghi. La Commissione portava rapidamente a termine il proprio compito, e così con il R. D. 10 ottobre 1919, n. 1576 veniva pubblicata la tabella delle circoscrizioni elettorali per la prima attuazione della legge.

Mantenuto fisso il numero di 508 deputati, tutto il territorio del Regno fu ripartito in 54 Collegi, dei quali 42 comprendenti una sola Provincia, 10 due Provincie, uno 3 Provincie ed uno 4 Provincie (vedi tavola 12) (3).

(1) « Ciascun Collegio è costituito da una o più Provincie contigue in guisa da eleggere almeno dieci deputati. Però per le prime elezioni generali, che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, potranno essere costituite in Collegio, col procedimento indicato nell'art. 18, Provincie che abbiano non meno di cinque deputati » (Vedi Atti Parlamentari-Discussioni sedute 3 e 6 agosto 1919, pagg. 20331 e 20338).

(2) Art. 18. — « Per la prima attuazione della presente legge la tabella delle circoscrizioni dei Collegi elettorali e la designazione dei rispettivi capoluoghi saranno stabilite con decreto reale, promosso dal Ministro dell'Interno, udita una commissione presieduta dallo stesso Ministro e composta di 14 deputati eletti dalla Camera. *Omissis* ».

(3) Se la assegnazione di questi 508 seggi fosse stata effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento, quello del 1911, la Lombardia, il Veneto, il Lazio, le Puglie, la Sicilia avrebbero guadagnato rispettivamente sei, tre, tre, tre, e due seggi; invece il Piemonte ne avrebbe perduto sei, la Campania-Molise, quattro, l'Emilia, le Marche, gli Abruzzi e la Calabria uno.

Solo 4 Collegi compresero ciascuno una intera Regione (Liguria, Umbria, Lazio e Basilicata), un Collegio fu formato con Provincie appartenenti a Regioni diverse (Ferrara e Rovigo); con altro Collegio, quello di Campobasso e Benevento, si ricostituì, ma solo in parte, la storica Regione del Sannio. La circoscrizione del 1919 così risultante differiva sostanzialmente da quella del 1882-90 perchè in quest'ultima i Collegi elettorali essendo 135, ogni Provincia ebbe più Collegi, nel 1919 invece si ebbero ben 42 Provincie costituite ciascuna in un Collegio mentre le altre furono riunite a gruppi.

Si osserva che il massimo numero dei deputati (cinque) che ciascun Collegio eleggeva nel primo esperimento di scrutinio di lista fatto in Italia, rappresentò il minimo nel primo esperimento di sistema proporzionale, nel quale il massimo saliva a Collegi con 20 deputati (Milano).

8. — **I Collegi plurinominali nel 1921.** — La legge elettorale del 1919, mentre mantenne fisso il numero di 508 deputati per tutto il Regno, stabilì che i nuovi Collegi elettorali fossero costituiti da una o più Provincie contigue, in modo da eleggere ciascuno almeno 10 deputati e che la circoscrizione di ognuno, come pure la indicazione del rispettivo capoluogo, fossero stabilite con decreto Reale.

Per le prime elezioni generali avvenute dopo la promulgazione di quella legge e, cioè, per le elezioni del 1919, fu consentita, come si è detto, la costituzione in Collegi di Provincie cui spettassero almeno 5 deputati, (art. 127 T. U.).

Invece per le successive elezioni generali politiche, con R. Decreto del 2 aprile 1921, n. 320, tutto il territorio entro i vecchi confini del Regno venne ripartito in 34 Collegi dei quali 13 comprendevano una sola Provincia, 11 comprendevano 2 Provincie, 6 ne comprendevano 3, e 4 comprendevano 4 Provincie. Il territorio delle nuove Provincie fu ripartito in 6 Collegi (R. D. 20 marzo 1921, n. 330) (vedi Tav. 12).

Per effetto della nuova circoscrizione elettorale, la circoscrizione del 1919 subì le seguenti modificazioni:

Furono riuniti in un unico Collegio i:

- 3 Collegi di Agrigento (*Girgenti*), di Caltanissetta e di Trapani
- 2 » » Ancona-Pesaro e di Macerata-Ascoli Piceno;
- 2 » » Avellino e di Campobasso-Benevento;
- 2 » » Bari e di Foggia;
- 2 » » Bergamo e di Brescia;
- 2 » » Cagliari e di Sassari;
- 3 » » Catania, di Messina e di Siracusa;
- 3 » » Catanzaro, di Cosenza e di Reggio di Calabria;
- 3 » » Chieti, dell'Aquila e di Teramo;

- 2 Collegi di Mantova e di Cremona ;
- 2 » » Milano e di Pavia ;
- 2 » » Pisa-Livorno e di Lucca-Massa-Carrara ;
- 2 » » Venezia e di Treviso ;
- 2 » » Verona e di Vicenza.

Inoltre il Collegio di Ferrara-Rovigo fu smembrato : la Provincia di Rovigo fu unita al Collegio di Padova e la Provincia di Ferrara venne a formare un unico Collegio con quello di Bologna e di Ravenna-Forlì.

Per quanto riguarda il numero dei Deputati da eleggere, i Collegi elettorali compresi negli antichi confini del Regno si ripartirono nel seguente modo :

Collegi	Circoscrizione elettorale		Collegi	Circoscrizione elettorale	
	del 1919	del 1921		del 1919	del 1921
Con 5 deputati	6	—	Con 15 deputati	1	3
» 6 »	5	—	» 16 »	—	1
» 7 »	10	—	» 17 »	2	3
» 8 »	10	—	» 18 »	—	3
» 9 »	1	—	» 19 »	2	2
» 10 »	6	6	» 20 »	1	1
» 11 »	2	2	» 23 »	—	1
» 12 »	5	5	» 24 »	—	1
» 13 »	2	3	» 28 »	—	1
» 14 »	1	2			
			<i>Totale</i>	54	34

I Collegi ai quali nel 1921 fu attribuito il minor numero di deputati furono quelli di Lecce, di Mantova, di Perugia, di Potenza, di Salerno e di Siena con 10 deputati per ciascuno ; quelli che ne ebbero il maggior numero furono quelli di Milano (28), di Catania (24), di Catanzaro (23) e di Bologna (20).

Con R. Decreto 20 marzo 1921, n. 330, si aggiunsero i Collegi delle nuove Provincie e cioè :

- 1 Collegio con 1 deputato (Zara) ;
- 2 » » 4 » (Trieste e Bolzano) ;
- 1 » » 5 » (Gorizia) ;
- 1 » » 6 » (Istria) ;
- 1 » » 7 » (Trento).

Come abbiamo già rilevato, il numero dei deputati e la loro distribuzione nelle singole Province fu effettuata conservando il riparto per Province fissato con R. D. 14 giugno 1891, n. 280 sulla base della popolazione del 1881. Nei casi di circoscrizioni interprovinciali si sommò il numero dei deputati che le Province eleggevano anteriormente (1).

Per effetto di ciò, il quoziente di popolazione che nei diversi Collegi corrisponde a ciascun deputato, nella circoscrizione del 1921 oscilla da un massimo di 100.577 abitanti per seggio nel Collegio di Roma ad un minimo di 49.213 nel Collegio di Potenza, rispetto alla media complessiva di 74.661 (vedi Tav. 12, col. 4).

9. — I Collegi plurinominali nel 1923. — Con la legge 18 novembre 1923, n. 2444, tutto il Regno venne costituito in Collegio Unico Nazionale, ripartito in 16 circoscrizioni elettorali a base regionale (2).

Per la prima applicazione della legge (che poi doveva essere l'ultima!), e cioè per le elezioni del 1924, le circoscrizioni regionali furono ridotte a 15, essendo stata soppressa quella del Sannio, aggregandosi la Provincia di Campobasso alla circoscrizione degli Abruzzi, e le Province di Avellino e Benevento alla Campania.

Venne mantenuto il numero di 535 Deputati fissato nella precedente legislazione, ma essi furono ripartiti tra le diverse Province in proporzione della popolazione legale di ciascuna, rilevata col censimento del 1° dicembre 1921.

(1) Tenuti presenti i risultati del Censimento del 1921 il Piemonte avrebbe perduto nove seggi, la Basilicata quattro, la Campania-Molise tre, gli Abruzzi due, le Marche un seggio, la Calabria un seggio. Invece avrebbero guadagnato: la Lombardia sette seggi, il Veneto, il Lazio, la Sicilia cinque seggi ciascuno, le Puglie tre seggi, l'Emilia e la Toscana un seggio ciascuno.

(2) Nella relazione presentata dal Governo al Parlamento le ragioni che consigliarono tale riparto vennero così esposte:

«Le necessità che impongono la consultazione di tutto il Paese in unico Collegio nazionale, devono essere però temperate dalle esigenze locali in quanto queste servono di ausilio complementare ma non infirmano il principio generale della valutazione nazionale dei partiti che aspirano al reggimento o al controllo parlamentare del governo dello Stato.

Ecco perchè l'attuale disegno di legge tiene conto anche della diversità della maturità politica, delle condizioni demografiche e topografiche fra le diverse aggregazioni provinciali corrispondenti alle antiche Regioni storiche. Ed ecco perchè a queste aggregazioni, che saranno definite in tante circoscrizioni elettorali la legge deferisce il compito di scegliere i candidati dalle varie liste che concorrono al giuoco elettorale nazionale e di votare per essi»

(CAMERA DEI DEPUTATI Modificazioni alla legge elettorale politica. Disegno di legge presentato nella seduta 9 giugno 1923. Legisl. XXVI, n. 2120, pagg. 4-5).

(Segue nota) *

Poichè alla data della promulgazione della nuova legge elettorale non si conoscevano ancora i risultati definitivi di tale censimento, la legge stessa prese per base, per il riparto, le cifre provvisorie di quel censimento, le quali cifre non dovevano differire di molto da quelle definitive.

Il riparto fu eseguito dividendo la cifra della popolazione legale di ogni circoscrizione per il rapporto $40.123.006 : 535 = 74.996$.

Poichè alcune divisioni davano dei resti, la somma dei quozienti interi risultò inferiore al numero complessivo dei posti da distribuire; perciò i posti non attribuiti vennero assegnati a quelle circoscrizioni per le quali la divisione aveva dato i resti maggiori.

« Coll'avere nuovamente calcolati i gruppi di popolazione per riparto del numero dei deputati — così rilevava a pag. XVII la « Statistica delle elezioni generali politiche per la XXVII Legislatura » — si è eliminato un inconveniente che già era stato più volte ricordato nelle precedenti statistiche elettorali. Finora, infatti, il riparto aveva per base le cifre della popolazione legale rilevata col censimento del 1881 nonostante che per legge fosse stabilito che il riparto del numero dei deputati per Province dovesse essere riveduto nella prima sessione successiva a ogni censimento decennale. Poichè nel quarantennio decorso dal 1881 al censimento del 1921 le condizioni demografiche delle singole Province si erano radicalmente modificate, quel riparto non corrispondeva più allo stato presente della popolazione così, per le elezioni del 1921, mentre nel Collegio di Roma si aveva un deputato per ogni 87.104 abitanti, nel Collegio di Potenza ogni deputato rappresentava 48.591 abitanti ».

Ma la relazione di minoranza BONOMI-MICHELI avversava recisamente il sistema e criticava così la creazione di queste circoscrizioni elettorali:

« Il sistema che ci è proposto non arriva a costituire tutta la Nazione in Collegio nazionale; anzi, per mantenere un rapporto indissolubile fra il deputato e il territorio, divide la Nazione in quindici circoscrizioni elettorali (la cui delimitazione è già piena di doloroso travaglio), e a ciascuna assicura un numero fisso di rappresentanti. Ma non solo si opera apertamente quello che Girardin definiva la mutilazione del suffragio, ma non si impone, secondo vorrebbe la logica del Collegio nazionale, che le liste siano presentate in tutte le circoscrizioni, esigendosi soltanto esse siano presentate in due circoscrizioni, e stabilendo che tutte le operazioni, tutti i conteggi, tutti i quozienti siano e restino circoscrizionali, trasformando l'elezione nel preteso Collegio nazionale in altrettante elezioni circoscrizionali ».

(CAMERA DEI DEPUTATI. Modificazioni alla legge elettorale politica. Relazione BONOMI-MICHELI; Legisl. XXVI, 2120-A, pag. 18).

Giova stabilire il seguente confronto fra le circoscrizioni del 1921 e quelle del 1924 raggruppando i Collegi elettorali esistenti nel 1921 secondo le più ampie circoscrizioni del 1924 :

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DEL 1924	COLLEGI ELETTORALI DEL 1921
Piemonte	Alessandria Cuneo Novara Torino
Liguria	Genova (Porto Maurizio)
Lombardia	Brescia (Bergamo) Como (Sondrio) Mantova (Cremona) Milano (Pavia)
Veneto	Bolzano Padova (Rovigo) Trento Udine (Belluno) (a) Venezia (Treviso) Verona (Vicenza)
Venezia Giulia (a)	Trieste Gorizia Parenzo Zara
Emilia	Bologna (Ferrara-Ravenna-Forlì) Parma (Modena-Piacenza-Reggio, nell'Emilia)
Toscana	Firenze Pisa (Livorno-Lucca-Massa e Carrara) Siena (Arezzo-Grosseto)
Marche	Ancona (Pesaro e Urbino-Macerata-Ascoli Piceno)
Lazio e Umbria	Perugia Roma
Abruzzi e Molise (b)	L'Aquila (Chieti-Teramo) (b)
Campania (b)	Benevento (Avellino-Campobasso) (b) Caserta Napoli Salerno
Puglie	Bari delle Puglie (Foggia) Lecce
Calabrie e Basilicata	Catanzaro (Cosenza-Reggio di Calabria) Potenza
Sicilia	Catania (Messina e Siracusa) Agrigento (<i>Girgenti</i>) (Caltanissetta-Trapani) Palermo
Sardegna	Cagliari (Sassari)

(a) La Provincia di Udine venne distaccata dall'antico Collegio Udine-Belluno e compresa nella circoscrizione elettorale della Venezia Giulia.

(b) La Provincia di Campobasso venne distaccata dall'antico Collegio (Benevento-Avellino e Campobasso) e compresa nella circoscrizione elettorale degli Abruzzi e Molise.

Dalla Tav. 12 si rileva che rispetto ad una media per il Regno di 77.024 abitanti per seggio le oscillazioni da Collegio a Collegio sono pressocchè trascurabili (massimo 78.422 in Campania e minimo 74.599 nella Liguria), il che è naturale dato che il riparto dei seggi era stato effettuato in base al censimento di due anni prima (1921) e considerata la eccezionale ampiezza delle circoscrizioni che rendeva possibile più di prima le compensazioni di densità da zona a zona.

10. — **Numero medio di abitanti per deputato.** — La questione della formazione delle circoscrizioni elettorali, sia uninominali che plurinominali, è collegata con quella attinente la determinazione del rapporto tra popolazione e deputati. Quanti abitanti per un deputato? Il Brunialti riteneva (1) che tale rapporto dovesse aggirarsi sui 50.000 abitanti ogni deputato. Riconosceva però, in pari tempo, la necessità di far sì che le Assemblee non risultassero nè troppo sparse nè troppo pletoriche, e fissava un minimo di 100 seggi ed un massimo di 1.000 seggi. Sicchè nei piccoli e piccolissimi Stati poteva essere necessario ridurre il rapporto medio suddetto per far sì che non si andasse al disotto del limite di 100 ovvero nei grandi Stati notevolmente aumentarlo per non avere assemblee di oltre mille membri.

Secondo i dati pubblicati nei nostri *Annali di Statistica*, il numero dei deputati alla seconda Camera dei Parlamenti Nazionali dei vari Stati d'Europa ed il loro rapporto rispetto alla popolazione era, intorno al 1870, quello indicato dal prospetto a pagina seguente (2).

Neumann-Spallart J. X. e Schimmer G. A. in un pregevole studio di statistica elettorale relativo alle elezioni austriache del 1879 (3) mettevano in evidenza che in quell'epoca l'Austria, in confronto agli altri 18 Stati europei a sistema rappresentativo, occupava il 16° posto circa il rapporto abitanti-deputato. Questo Paese contava allora 62.639 abitanti ogni deputato, mentre vi erano:

- 1 Stato (Norvegia) con la rappresentanza 4 volte più grande;
- 4 Stati (Danimarca - Wüttemberg - Svizzera - Svezia), con la rappresentanza circa tre volte maggiore;
- 3 Stati (Baviera - Sassonia - Ungheria) con la rappresentanza circa due volte più grande;
- 1 Stato (Francia) con un numero maggiore di rappresentanti;
- 1 Stato (Impero tedesco) con un deputato su 108.000 abitanti.

(1) Cfr. *Digesto ital.*, Vol. X, pag. 246.

(2) Cfr. *Notizie diverse raccolte per servire agli studi di riforma della legge elettorale politica del 17 dicembre 1860*. In «*Annali di Statistica*», serie 2^a, vol. 5, 1879, pag. 169.

(3) NEUMANN-SPALLART J. X. und SCHIMMER G. A., *Die Reichsraths-Wahlen vom Jahre 1879 in Oesterreich; auf Grund der amtlichen Daten statistisch vergleichend dargestellt*. Stuttgart, 1880.

In Italia nel periodo anteriore alla unificazione del Regno il rapporto abitanti-deputati secondo i dati relativi allo Stato di Sardegna passò da 21.700 nel 1848 a 29.300 nel 1860. Nel periodo dal 1861 al 1924 — come si rileva dalle Tavv. 6 e 12 — la popolazione residente media per deputato passò da 43.666 a 77.024 abitanti per seggio. (1) .

Numero dei deputati alla seconda Camera nazionale in alcuni Stati d'Europa intorno al 1870.

S T A T I	N. deputati	Anno al quale si riferisce la popolaz.	Numero medio di abitanti per deputato
Norvegia	111	1875	16.371
Danimarca	102	1874	18.372
Wüttemberg	101	1875	18.629
Svizzera	128	1875	21.434
Svezia	198	1875	22.372
Baviera	154	1875	32.613
Sassonia (Regno)	80	1875	34.507
Ungheria	444	1876	34.931
Portogallo	104	1875	38.914
Spagna	406	1870	41.467
Belgio	124	1875	43.573
Olanda	80	1876	48.318
Gran Bretagna ed Irlanda	652	1876	51.849
Italia	508	1877	55.139
Prussia	433	1875	59.451
Austria Cisleitana	353	1876	61.595
Francia	526	1875	70.163
Germania (Impero)	394	1875	108.445

11. — Le Sezioni elettorali. — La Sezione, organo elementare e fondamentale di qualsiasi sistema elettorale, deve considerarsi l'unità statistica indivisibile; chè nessun dato numerico può essere accertato per circoscrizioni più piccole di quelle delle sezioni. Invero ben di rado le statistiche elettorali, italiane e straniere, hanno curato la sistematica raccolta e pubblicazione dei dati *distintamente per sezione*, e tale lacuna non ha consentito sinora uno studio accurato ed esauriente di interessanti aspetti politico-sociali ed economici delle battaglie elettorali. Specialmente quelli relativi alla frequenza alle urne nelle varie zone economiche di una località, o nei quartieri di una grande città; ovvero al manifestarsi, in questa o quella zona o quar-

(1) Col Decreto Legislativo 10 marzo 1946, n. 74, relativo alla elezione dei deputati all'Assemblea Costituente la cifra della popolazione residente media per seggio, proposta dal Governo sulla base di 80.000 abitanti (537 deputati), fu stabilita in 75.000, portando il numero dei deputati a 573. Cfr. Consulta Nazionale. Relazione della Commissione speciale sulla *legge elettorale per l'Assemblea Costituente*. Presidente e relatore: Micheli. Doc. 56-A a pag. 3.

tiere, di prevalenti correnti politiche, nonchè sagaci ed organiche elaborazioni delle statistiche elettorali sezionali potrebbero portare non indifferente contributo di indici quantitativi alla storia civile, politica e parlamentare, fotografando, quasi, nel loro sorgere, svilupparsi e declinare, vecchie, nuove e nuovissime forme sociali, dottrine economiche e politiche. È pertanto desiderabile che le nostre statistiche elettorali possano in avvenire raccogliere ed elaborare i dati per *sezione*. Chè per effetto del ben noto fenomeno di compensazione questi dati perdono notevolmente di valore significativo e di efficienza segnaletica quando, sommate insieme più sezioni spesso tra loro eterogenee per l'ambiente sociale-economico in cui si trovano, si presentano statistiche elettorali per Comune, per Collegio plurinomiale, ovvero per Provincia o Regione.

Nella formazione della sezione, devesi tener presente la necessità di conciliare esigenze di diversa natura. Anzitutto si deve tendere ad unità sezionali poco difformi per entità numerica di elettori. Ma tale criterio di regolarità statistico-demografica non può essere applicato meccanicamente, poichè — come esattamente è stato rilevato nelle istruzioni diramate il 24 aprile 1945 dal servizio elettorale del Ministero dell'Interno — alla costituzione delle sezioni deve potersi far luogo anche in relazione a determinate esigenze e presupposti, e cioè, quando concorrano condizioni speciali di lontananza e viabilità o circostanze connesse, per eccezionali situazioni di questo o quel centro abitato, ad esempio in dipendenza di eventi bellici. La localizzazione della sezione elettorale, e la sua ampiezza, sono quindi anche in funzione di questi fattori, ed è perciò del più alto interesse rilevare e conoscere statisticamente come si presenta la distribuzione della rete delle sezioni di un paese.

La legge 17 dicembre 1860, all'art. 64, prescriveva che i Collegi dovevano essere divisi in altrettante sezioni quanti erano i mandamenti semprechè il numero degli elettori iscritti non fosse inferiore ai *quaranta*. Se gli elettori di un mandamento non raggiungevano questo numero, allora il mandamento veniva aggregato alla sezione più vicina del medesimo Collegio. Secondo il successivo art. 65 gli elettori di un mandamento potevano riunirsi in una sola assemblea purchè il loro numero non fosse superiore a 400. Se superava tale cifra, costituivano sezioni di almeno 200 elettori. Come risulta dal seguente prospetto i 403 Collegi dell'epoca erano divisi in 2.353 sezioni e quindi si avevano, in media, 5 sezioni circa per Collegio.

La superficie media della zona di competenza delle sezioni era rispetto ad una media per il Regno di 1 sezione ogni 12.079 ettari, massima in Sardegna e Basilicata, e minima in Campania e Liguria. Invece la popolazione media per sezione era minima in Sardegna (6.063) e Sicilia

(6.797) e massima in Lombardia, Marche, Veneto; e la media degli elettori toccava il minimo di 109 elettori per sezione in Sicilia seguita a distanza dalla Calabria 167, ed il massimo di 303 in Liguria e di 285 in Lombardia, seguite dal Veneto dalla Toscana e dal Piemonte.

Posteriormente al 1865-66, per quanto si riferisce ai dati concer-

Le Sezioni elettorali politiche nel 1865-66.

REGIONI	N. delle Sezioni	Valori medi			
		Sezioni per Collegio	Elettori per Sezione	Abitanti per Sezione	Superficie per Sezione (ettari)
Piemonte	305	5	247	9.063	9.510
Liguria	84	4	303	9.184	6.338
Lombardia	239	4	285	12.991	9.325
Veneto	140	3	277	17.832	17.788
Emilia	170	4	228	11.799	12.075
Umbria	47	5	176	10.915	20.495
Marche	63	3	198	14.017	15.419
Toscana	193	5	253	10.192	12.451
Abruzzi e Molise	122	5	158	9.941	14.172
Campania	234	4	229	11.221	7.678
Puglie	142	5	204	9.262	15.577
Basilicata	49	5	174	10.060	21.788
Calabrie	116	5	167	9.831	14.877
Sicilia	352	7	109	6.797	8.307
Sardegna	97	9	210	6.063	25.000
COMPLESSO	2.353	5	214	10.316	12.079

nenti il numero, consistenza e distribuzione territoriale delle sezioni, le nostre statistiche elettorali tacciono.

Si deve arrivare alle statistiche di oltre mezzo secolo dopo, a quelle cioè del 1919 per rintracciare qualche frammentario dato in materia. L'art. 29 del T. U. della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495 prescriveva che la divisione in sezioni dei Collegi doveva essere fatta *per Comuni*, ed in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non fosse superiore ad 800 nè inferiore a 100 iscritti. In particolari condizioni di lontananza o di viabilità si potevano costituire sezioni con meno di 100 iscritti ma mai inferiore a 50.

In seguito a tale disposizione il numero complessivo delle sezioni

elettorali da 16.607 quante erano nel 1913, salì a 19.508 nel 1919 ed a 19.933 nel 1921 (vecchi confini). A quest'ultima cifra si devono aggiungere le 974 sezioni dei Collegi delle nuove Provincie arrivandosi così, nel 1921, a 20.907 sezioni in totale.

Secondo le circoscrizioni elettorali del 1919 e del 1921 (entro i vecchi confini del Regno) i Collegi elettorali, per numero delle sezioni, di cui erano composti, si ripartivano come segue :

Collegi con numero di sezioni:		Circoscrizione elettorale	
		del 1919	del 1921
da 100 a 200	6	—
» 201 » 300	18	1
» 301 » 400	15	3
» 401 » 500	4	6
» 501 » 600	5	12
» 601 » 700	3	4
» 701 » 800	2	3
» 801 » 900	1	3
» 901 » 1.000	—	1
superiore a 1.000 (1.188)	—	1
		54	34

Lo slittamento della seriazione del 1921 verso i più alti valori è direttamente dipendente dall'allargamento delle circoscrizioni elettorali.

Nel 1924 le sezioni elettorali salirono a 21.447.

Esse si ripartirono fra le varie circoscrizioni nel modo seguente :

Circoscrizioni elettorali	Numero delle Sezioni elettorali	Circoscrizioni elettorali	Numero delle Sezioni elettorali
Piemonte	2.368	Lazio e Umbria	1.142
Liguria	831	Abruzzi e Molise	884
Lombardia	3.069	Campania	1.732
Veneto	2.227	Puglie	974
Venezia Giulia	862	Calabrie e Basilicata	1.082
Emilia	1.628	Sicilia	1.890
Toscana	1.587	Sardegna	519
Marche	652	COMPLESSO	21.447

AVVERTENZE ALLE TAVOLE

1. — *Pubblicazioni dalle quali sono stati desunti i dati.* — I dati contenuti nelle tavole del presente volume sono stati desunti dalle pubblicazioni ufficiali italiane di statistica elettorale elencate in copertina.

Alcune notizie e dati riguardanti il Parlamento Subalpino riportati nella Tavola I, sono stati attinti dalla Raccolta degli Atti di quest'ultimo per gli anni 1848 e 1849 nonchè dall'Indice generale degli Atti Parlamentari — Storia dei Collegi Elettorali (1) e dall'Annuario Statistico Italiano di C. Correnti e P. Maestri (2).

Infine i dati della Tavola 3 — anno 1878 — sono stati ricavati dalla Raccolta degli Atti del Parlamento Italiano (3).

2. — *Fonti delle pubblicazioni ufficiali.* — Gli elementi per le statistiche delle elezioni generali politiche furono attinti, fino all'anno 1876, dagli archivi della Segreteria della Camera dei Deputati dopo la verifica dei poteri da parte della Giunta Parlamentare.

A partire dall'anno 1880, invece, allo scopo di non ritardare la pubblicazione dei risultati delle elezioni, i dati furono desunti dai verbali degli uffici elettorali prima della verifica dei poteri (4). Questi ultimi dati possono contenere lievi errori, specie per quanto riguarda i voti contestati, dispersi o nulli.

(1) « Indice generale degli Atti Parlamentari — Storia dei Collegi elettorali ». Parte II, pagg. 1 a 728. — « Le elezioni politiche al Parlamento Subalpino e al Parlamento Italiano — Storia dei Collegi elettorali dalle elezioni generali del 17-27 aprile 1848 a quelle del 21-28 marzo 1897 ». Volume stampato nel 1898, dalla Tipografia della Camera dei Deputati, a cura della Camera stessa, a commemorazione del 50° anniversario del Risorgimento Italiano. (Edizione fuori commercio).

(2) Annuario Statistico Italiano di Cesare Correnti e Pietro Maestri, Anno II, 1864. Torino, 1864.

(3) Raccolta degli Atti stampati per ordine della Camera dei Deputati. Legislatura XIV — Sessione 1880-81 dal 26 maggio 1880 al 25 settembre 1880-81, Vol. II, n. 38.

(4) Dal 1880 al 1890 a cura delle Prefetture; dal 1892 al 1900 a cura delle Cancellerie dei Tribunali; nel 1913 dal Segretariato Generale della Camera dei Deputati e dalla Direz. Gener. della Statistica. Per le elezioni dell'anno 1882 i dati furono riveduti in base ai documenti originali raccolti presso la Giunta Parlamentare delle elezioni. Per le elezioni dell'anno 1924 i dati sono stati rilevati dal verbale dell'Ufficio centrale elettorale presso la Corte di Appello di Roma, tranne il numero dei votanti che fu comunicato dalla Segreteria della Camera dei Deputati.

3. - *Elettori politici.* — Il numero degli elettori, riportato nelle tavole 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 e 12, riguarda gli elettori politici con *diritto al voto* iscritti nelle liste elettorali approvate per le elezioni, esclusi dal 1882 in poi, gli elettori *temporaneamente privati* del voto (1). Gli elettori *espatriati*, che per la legge elettorale del 1912 furono iscritti in un elenco separato, sono compresi nel numero degli elettori con diritto al voto (2).

Tali dati derivano dal computo eseguito dagli uffici comunali il giorno delle elezioni detraendo dal numero degli elettori risultante dalle liste approvate dalla Giunta comunale, il numero degli elettori morti dopo l'approvazione. Fanno eccezione i dati della tavola 3 — anno 1882 — per i quali tale detrazione non fu operata (3).

Circa le condizioni per l'elettorato politico Cfr. nota 1 a pag. * 70, nota 2 a pag. * 71, nota 2 pag. * 75 e paragrafo 3 a pag. * 82.

4. - *Popolazione.* — Le precedenti pubblicazioni ufficiali di statistica elettorale, nel raffrontare i dati delle elezioni al numero di abitanti di ogni circoscrizione, considerano fino al 1880 la popolazione presente e dopo tale anno la popolazione residente. Inoltre le cifre di ciascun censimento vengono adoperate per tutta la serie degli anni fino al censimento successivo. Nel presente volume, invece, le percentuali degli elettori sugli abitanti (Tavole 1 e 2-B) e il numero medio di abitanti per Collegio (Tavola 6) e per deputato (Tavole 11 e 12) sono basati, tanto per il periodo anteriore al 1880 quanto per il successivo, sulla popolazione residente. I dati di quest'ultima sono stati desunti dai risultati dei censimenti generali e per gli anni nei quali non furono eseguiti censimenti sono stati calcolati (4).

Per le Province che nel periodo 1861-81 avevano una circoscrizione elettorale diversa dalla circoscrizione amministrativa, è stata ricostruita, con i dati dei censimenti, la popolazione delle circoscrizioni elettorali alle date degli stessi (5), e, a calcolo, sulla base di quest'ultima popolazione, quella degli anni nei quali non furono eseguiti censimenti.

Le classificazioni dei Collegi per numero di abitanti (Tavole 7,

(1) Cfr. note: (*) alla Tavola 4 a pagg. 30-31, 6 alla Tav. 8-A pag. 41, 5 alla Tav. 9 pagg. 42-43 e 2 alla Tav. 10 a pagg. 52-53.

(2) Cfr. nota (*) alla Tavola 5 a pag. 34.

(3) Cfr. nota 1 alla Tavola 3 a pag. 22.

(4) Cfr. nota (*) alla Tavola 2-B a pag. 8. La popolazione del Regno di Sardegna negli anni 1849, 1853 e 1857 (Tav. 1), è stata calcolata mediante interpolazione lineare dei dati riportati nell'Annuario statistico Italiano di C. Correnti e P. Maestri per gli anni 1848 e 1859; per l'anno 1860 si è fatto riferimento ai dati del censimento italiano del 1861.

(5) Cfr. nota 1 alla Tavola I dell'Appendice a pag. 63.

8 e 10); al contrario, sono state eseguite su elementi attinti dalle pubblicazioni ufficiali anzidette, elementi che si ritengono sufficientemente rappresentativi del fenomeno.

5. — *Circoscrizioni elettorali.* — I dati delle tavole da 1 a 12, ad eccezione di alcuni compresi nella tavola 3 — anno 1865 — (1) si riferiscono alle circoscrizioni elettorali esistenti alle date delle elezioni generali politiche. Poichè, però, nei periodi 1861-81 e 1892-1913 le circoscrizioni elettorali subirono delle variazioni (2), ai fini della comparabilità dei dati, in tutta la serie degli anni compresi in ciascun periodo, sono state considerate le circoscrizioni quali risultavano dopo le variazioni stesse. Non si è tenuto conto invece, per tutto il periodo 1892-1913, delle variazioni avvenute nel 1884 nel territorio amministrativo delle Province di Ravenna e Bologna (3) perchè tali variazioni non furono accompagnate da corrispondenti variazioni nelle circoscrizioni elettorali.

Nelle tavole dell'Appendice, i dati si riferiscono alle circoscrizioni amministrative esistenti alle date dei censimenti generali della popolazione in esse indicate.

Per il 1921, i Collegi delle nuove Province secondo la tabella annessa al R. D. 20 marzo 1921, n. 330, erano così costituiti:

1° Collegio: le città statutarie di Rovereto e di Trento, i distretti politici di Ampezzo, Borgo, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Primiero, Riva, Rovereto, Tione, Trento, il distretto giudiziario di Marebbe-Enneberg (distretto politico di Brunico), i Comuni di Ortisei, Santa Cristina e Selva in Val Gardena (distretto politico di Bolzano). Capoluogo Trento.

2° Collegio: la città statutaria di Bolzano e i distretti politici di Bolzano (meno i tre Comuni inclusi nel Collegio 1°), Bressanone, Brunico (coi Comuni annessi del distretto politico di Lienz e meno il distretto giudiziario di Marebbe-Enneberg), Merano e Si-

(1) Cfr. nota 1 alla Tavola 3 a pag. 16.

(2) Nel periodo 1861-1881 si ebbero le seguenti variazioni: la Provincia di Benevento che per la legge del 1860 era costituita di un solo Collegio, ebbe successivamente assegnati i Collegi di Montesarchio e di San Giorgio la Montagna, ceduti, rispettivamente, dalle Province di Campobasso e di Caserta. La Provincia di Mantova, che fu costituita nel 1866 con i Collegi di Mantova, Gonzaga e Ostiglia, restituiti dall'Austria, ebbe assegnati i Collegi di Asola, Castiglione delle Stiviere e Bozzolo, ceduti, i primi due dalla Provincia di Brescia ed il terzo dalla Provincia di Cremona. Nel periodo 1892-1913 si ebbero le seguenti variazioni: il Collegio di Cuggiono, il 13 luglio 1905, acquistò il Comune di Casarezzo ceduto dal Collegio di Rhò e il 5 luglio 1908 perdette il Comune di Lonate Pozzolo ceduto al Collegio di Gallarate.

(3) La Provincia di Ravenna il 3 giugno 1884 cedette alla Provincia di Bologna i Comuni di Castel del Rio, Fontana Elice e Tossignano.

landro-Schandlers (coi Comuni annessi del distretto politico di Landeck). Capoluogo Bolzano.

3° Collegio : Trieste città-provincia.

4° Collegio : la Provincia di Gorizia e Gradisca (con i territori annessi delle Provincie di Carinzia e Carniola). Capoluogo Gorizia.

5° Collegio : la Provincia d'Istria, meno le frazioni non annesse. Capoluogo Parenzo.

6° Collegio : Zara e Lagosta con le frazioni di territorio dalmato annesso. Capoluogo Zara.

Si avverte che nelle tavole 2, 4 e 5, per gli anni 1919, 1921 e 1924 i dati sono stati indicati in corrispondenza delle Provincie o Compartimenti nel cui capoluogo aveva sede il capoluogo del Collegio elettorale.

Per i criteri generali di formazione dei Collegi elettorali e per le trasformazioni da essi subite per effetto delle riforme dei sistemi elettorali, vedasi alle pagg. *90-*92 paragr. 1; alle pagg. *96 -*100 paragrafi 3-4-5 e alle pagg. *104-*112 paragrafi 6-7-8-9.



T A V O L E

TAVOLA 2 - ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO.

A) Dati assoluti *

PROVINCIE E REGIONI (*)	SUFFRAGIO RISTRETTO							SUFFRAGIO			SUFFRAGIO ALLARGATO (1) (2)														
	Legge 17 dicembre 1860, N. 4513							T. U.			24 settembre 1882, N. 999					T. U. 26 giug. 1913, N. 821					T. U. 2 sett. 1919, N. 1495.				
	SCRUTINIO UNINOMINALE							SCRUTINIO DI LISTA			SCRUTINIO UNINOMINALE					SCRUTINIO UNINOMINALE					SCRUTINIO DI LISTA CON RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE				
	1861	1865	1867	1870	1874	1876	1880	1882	1886	1890	1892 (3)	1895 (3)	1897	1900	1904	1909	1913	1919 (4)	1921 (4)	1924 (4)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
Alessandria	15.236	18.772	18.865	19.493	21.614	22.950	24.188	83.745	96.685	116.092	125.165	106.105	105.969	112.531	123.520	134.692	214.461	250.541	268.990	—					
Cuneo	14.784	17.869	17.134	17.626	19.099	20.047	17.539	57.784	77.464	90.549	96.269	60.114	57.731	61.663	69.822	79.529	170.638	184.366	211.730	—					
Novara	13.072	13.553	13.313	14.626	16.671	16.818	16.909	68.061	81.375	94.544	103.624	103.004	100.277	99.138	110.203	123.248	207.629	240.958	257.866	—					
Torino	19.705	25.080	24.567	23.993	23.616	24.310	25.712	94.522	124.268	142.118	152.275	73.284	75.017	84.596	99.145	123.113	300.894	375.229	399.687	—					
Piemonte	62.747	75.274	73.879	75.738	81.000	84.125	84.348	304.112	379.792	443.803	477.333	342.507	388.994	367.928	402.690	480.582	893.522	1051.094	1.138.282	1.187.653					
Genova	13.777	19.553	19.659	20.570	21.330	24.565	28.111	72.458	80.282	92.038	99.649	88.475	85.689	87.664	99.500	115.412	255.573	354.470	406.453	—					
Imperia (Porto Maurizio)	4.231	5.868	5.880	5.249	5.912	7.209	6.846	22.843	26.197	30.056	31.428	16.124	16.514	17.295	19.435	23.250	42.161	—	—	—					
Liguria	18.008	25.421	25.539	25.819	27.242	31.774	34.957	95.301	106.479	122.094	131.077	104.579	102.203	104.959	118.935	138.662	297.734	354.470	406.453	423.859					
Bergamo	5.557	7.046	6.676	6.387	7.232	7.900	8.118	35.417	37.510	44.305	46.460	35.950	34.823	33.877	36.868	42.841	121.601	111.179	—	—					
Brescia	11.199	10.090	10.030	9.369	9.247	9.369	10.372	45.674	49.201	53.046	54.907	36.009	35.441	38.712	43.621	50.607	137.601	173.639	324.158	—					
Como	5.596	7.537	7.568	6.758	7.255	8.098	9.260	53.482	61.687	70.194	73.831	68.981	67.779	68.046	76.551	86.612	161.688	252.619	244.083	—					
Cremona	5.625	6.720	6.654	6.687	7.456	8.058	8.270	26.702	28.196	30.869	32.090	30.652	30.541	32.125	35.559	39.592	86.373	83.985	—	—					
Mantova (5)	2.936	7.363	6.779	7.211	7.570	7.993	8.304	21.081	23.502	26.202	28.206	23.053	24.803	32.692	42.916	48.443	103.327	215.808	—	—					
Milano	15.331	20.375	19.980	20.408	21.456	21.974	23.806	81.664	94.075	102.324	105.650	100.380	99.796	110.521	120.457	141.861	367.320	466.250	674.439	—					
Pavia	8.270	10.364	10.388	11.004	11.206	11.530	11.971	40.111	44.046	49.978	53.676	45.888	45.135	46.527	53.243	60.120	130.453	152.224	—	—					
Sondrio	1.555	1.126	1.141	1.259	1.413	1.601	1.635	9.132	13.104	16.722	17.363	17.606	17.149	17.461	18.184	18.824	36.471	—	—	—					
Lombardia	54.038	71.730	69.216	68.961	72.957	77.487	81.736	313.263	351.321	393.646	412.183	358.519	353.557	371.832	417.175	483.483	1.129.950	1343.223	1.458.488	1.531.401					
Venezia Tridentina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158.444	—	—				
Belluno	—	1.595	1.570	1.627	2.042	2.297	2.218	16.351	19.105	21.741	24.220	20.650	20.628	21.012	22.562	24.937	60.426	—	—	—					
Padova	—	3.271	3.296	5.805	6.718	6.817	6.581	24.578	26.903	28.733	29.505	24.937	25.061	25.994	31.819	37.664	114.633	132.138	224.504	—					
Rovigo	—	2.850	2.845	3.344	3.782	4.279	4.340	15.851	18.107	20.540	22.106	15.631	15.579	17.087	20.727	23.932	60.444	—	—	—					
Treviso	—	4.859	4.417	4.049	4.345	4.905	4.981	29.357	32.200	34.247	37.292	22.336	22.935	24.537	28.508	33.797	110.553	132.798	—	—					
Udine	—	5.968	5.893	6.264	7.009	7.545	7.916	37.782	47.228	57.677	61.477	40.262	40.406	44.672	48.074	59.451	171.022	271.972	289.140	—					
Venezia	—	5.022	4.990	6.056	7.255	7.501	8.446	23.277	25.008	27.229	33.615	32.227	31.557	32.637	34.614	38.046	99.760	125.356	277.413	—					
Verona	—	5.525	5.511	6.521	7.521	8.286	9.154	33.053	36.710	41.696	44.632	38.768	38.862	40.620	45.373	52.727	113.571	130.422	302.143	—					
Vicenza	—	6.245	5.771	6.294	7.115	7.957	8.675	31.254	35.121	38.068	39.942	34.011	33.922	35.817	40.035	46.616	121.733	147.206	—	—					
Veneto (6)	—	35.135	34.293	39.960	45.787	49.587	52.311	211.503	240.382	269.931	292.789	238.822	228.950	242.376	271.712	317.170	852.142	939.892	1.093.200	1.094.923					
Venezia Giulia e Zara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215.344	460.635	—				
Bologna	6.698	7.992	7.829	10.110	9.033	9.637	10.247	35.291	41.966	45.839	47.383	43.165	43.279	45.865	54.051	64.987	149.072	160.267	441.120	—					
Ferrara	3.725	3.837	3.719	4.466	4.519	4.844	4.751	15.213	16.771	18.949	18.725	13.497	13.730	14.738	20.555	24.720	70.842	138.247	—	—					
Forlì	3.194	3.695	3.794	3.919	4.058	4.198	4.402	14.123	17.271	19.179	19.302	15.906	16.399	17.469	19.709	22.690	79.398	—	—	—					
Modena	3.841	5.531	5.557	5.566	5.814	5.931	6.249	19.701	22.472	25.358	26.544	15.100	15.829	17.973	22.095	28.173	92.338	—	—	—					
Parma	5.238	5.794	5.802	5.880	6.094	6.463	6.645	18.425	20.377	21.892	22.821	12.699	15.797	17.847	22.095	27.878	84.276	365.009	409.899	—					
Piacenza	3.694	4.256	4.242	4.272	4.252	4.563	4.763	13.666	15.068	16.695	18.101	15.369	15.247	15.650	17.886	20.604	66.626	—	—	—					
Ravenna	3.014	3.766	3.817	3.864	3.993	4.461	4.513	13.575	17.131	19.389	19.766	19.893	20.540	22.398	24.909	28.096	71.290	113.700	—	—					
Reggio nell'Emilia	3.017	3.933	4.029	4.103	4.660	5.005	5.290	18.000	21.189	23.973	25.810	21.437	21.816	23.408	27.537	37.554	81.710	—	—	—					
Emilia	32.331	38.804	38.789	42.180	42.473	45.102	46.880	147.994	172.245	190.771	198.452	157.066	162.637	175.353	208.837	254.702	695.552	777.223	851.019	912.638					
Arezzo	4.537	4.616	4.771	4.683	4.479	4.751	4.575	15.350	17.304	19.062	20.355	20.797	21.001	21.726	24.425	26.493	74.321	—	—	—					
Firenze	14.479	19.095	20.598	16.458	17.380	17.697	18.607	59.056	67.384	70.479	73.415	64.916	64.197	65.840	76.874	87.433	260.407	281.688	318.513	—					
Grosseto	2.631	3.117	2.980	2.860	3.017	3.086	3.186	7.208	9.117	10.326	11.191	9.153	8.983	9.792	10.929	12.988	36.875	—	—	—					
Livorno	2.537	5.136	4.782	4.472	3.808	3.724	3.634	13.876	14.049	15.761	16.479	15.554	15.528	15.781	16.456	17.790	32.778	—	—	—					
Lucca	5.260	5.573	5.270	5.445	5.885	6.400	7.014	23.948	23.838	28.338	32.026	26.060	26.380	27.828	29.684	32.426	88.270	169.977	—	—					
Massa e Carrara	2.339	2.149	2.200	2.566	3.002	3.340	3.343	12.113	13.083	16.346	20.894	18.949	19.449	19.660	22.169	23.080	55.940	—	—	—					
Pisa	4.633	5.283	5.890	7.283	7.094	7.427	7.182	22.963	26.898	29.399	31.094	22.528	22.485	23.724	27.827	31.376	88.455	133.056	339.222	—					
Siena	3.639	3.780	3.914	4.268	4.141	4.358	4.478	14.010	15.316	16.954	18.218	16.357	16.160	16.771	17.803	20.096	65.279	200.564	225.553	—					
Toscana	40.055	48.749	50.405	48.035	48.806	50.783	52.019	166.070	187.099	206.665	223.672	194.314	194.183	201.122	226.167	251.682	702.325	785.285	883.288	894.961					

(*) Cfr. «Avvertenze alle tavole». — (1) Non sono compresi gli elettori privati temporaneamente del voto (sottufficiali e militari di truppa e individui appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato delle Province e dei Comuni) dal 1892 al 1895 dipende dalla revisione straordinaria delle liste eseguita in tutti i Comuni per disposizione della legge 11 luglio 1894, n. 286. — (2) Sono compresi gli elettori espatriati (Cfr. Tav. 5 a pag. 31). — (3) La diminuzione del numero di elettori dal 1892 al 1895 dipende dalla revisione straordinaria delle liste eseguita in tutti i Comuni per disposizione della legge 11 luglio 1894, n. 286. — (4) Per gli anni 1919, 1921 e 1924 i dati si riferiscono alle circoscrizioni dei Collegi provinciali e Tav. 12 a pagg. 58-59). — (5) I dati del 1861 della Provincia di Mantova si riferiscono ai soli tre Collegi di Asola, Bozzolo e Castiglione delle Stiviere, staccati, dalla Provincia di Brescia i primi due e dalla Provincia di Cremona il terzo. I dati del 1865 della stessa Provincia comprendono le elezioni compiute nello stesso anno nei tre Collegi suddetti, e le elezioni effettuate nel 1866 nei Collegi di Mantova, Gonzaga e Ostiglia. — (6) I dati del Veneto per l'anno 1865 si riferiscono alle elezioni effettuate nel 1866.

(*) Cfr. «Avvertenze alle tavole». — (1) Non sono compresi gli elettori privati temporaneamente del voto (sottufficiali e militari di truppa e individui appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato delle Province e dei Comuni) dal 1892 al 1895 dipende dalla revisione straordinaria delle liste eseguita in tutti i Comuni per disposizione della legge 11 luglio 1894, n. 286. — (2) Sono compresi gli elettori espatriati (Cfr. Tav. 5 a pag. 31). — (3) La diminuzione del numero di elettori dal 1892 al 1895 dipende dalla revisione straordinaria delle liste eseguita in tutti i Comuni per disposizione della legge 11 luglio 1894, n. 286. — (4) Per gli anni 1919, 1921 e 1924 i dati si riferiscono alle

Segue TAVOLA 2. — ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO.

A) Dati assoluti *

PROVINCIE E REGIONI (*)	SUFFRAGIO RISTRETTO							SUFFRAGIO ALLARGATO (1)			SUFFRAGIO ALLARGATO (1) (2)										
	Legge 17 dicembre 1860, N. 4513							T. U. 24 settembre 1882, N. 999			T. U. 26 giug. 1913, N. 821			T. U. 24 sett. 1919, N. 1495							
	SCRUTINIO UNINOMINALE							SCRUTINIO DI LISTA			SCRUTINIO UNINOMINALE							SCRUTINIO DI LISTA CON RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE			
	1861	1865	1867	1870	1874	1876	1880	1882	1886	1890	1892 (3)	1895 (3)	1897	1900	1904	1909	1913	1919 (4)	1921 (4)	1924 (4)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Ancona	2.456	4.147	4.197	4.430	4.812	5.053	5.375	17.417	19.115	22.514	23.633	21.727	21.608	22.620	24.876	27.769	78.287	178.188	347.930	—	
Ascoli Piceno	1.860	2.240	2.367	2.648	2.890	3.105	3.285	13.855	15.122	17.175	18.988	11.753	12.178	12.978	14.597	16.939	64.600	—	—	—	
Macerata	2.319	3.301	3.416	3.605	4.109	4.294	4.232	16.719	19.794	22.599	23.606	17.212	17.355	17.653	20.116	21.853	70.602	155.727	—	—	
Pesaro e Urbino	2.266	2.811	2.889	3.273	3.310	3.646	3.919	12.838	15.460	16.802	17.743	14.794	14.658	15.042	16.857	18.544	68.552	—	—	—	
Marche	8.901	12.499	12.869	13.956	15.121	16.098	16.811	60.829	69.491	79.090	83.970	65.483	65.799	68.293	76.446	85.105	282.041	333.915	347.930	368.645	
Umbria (Perugia)	6.710	8.294	8.097	8.272	9.213	9.753	9.854	31.483	39.568	47.429	54.449	50.587	50.366	49.074	53.033	58.277	185.169	215.809	237.519	—	
Lazio (Roma)	—	—	—	12.725	18.369	20.801	21.251	58.457	66.396	79.974	84.059	61.142	61.816	65.951	74.427	87.042	285.998	376.355	389.472	661.192	
Campobasso	4.197	4.835	4.656	5.411	5.829	5.244	5.537	20.884	27.628	32.807	37.292	23.141	23.260	24.755	26.542	29.908	96.768	97.549	—	—	
Chieti	4.375	5.632	5.416	6.514	6.692	6.840	6.391	19.995	24.652	23.920	25.841	21.072	20.393	21.622	24.274	27.326	98.438	125.074	—	—	
L'Aquila	4.756	5.168	5.407	5.614	6.305	6.724	6.940	23.474	31.538	37.472	44.646	15.142	16.027	19.454	23.399	27.781	109.252	135.968	385.932	—	
Teramo	2.969	3.089	3.143	3.384	3.733	3.995	3.860	13.106	15.112	16.794	17.845	12.507	12.784	13.766	14.894	17.125	76.990	99.554	—	—	
Abruzzi e Molise	16.297	18.724	18.622	20.923	22.559	22.803	22.728	77.459	99.130	110.983	125.624	71.862	72.464	79.587	89.109	102.140	381.448	516.145	385.932	516.055	
Avellino	6.600	5.570	5.332	5.708	6.439	6.524	6.608	26.195	32.545	40.424	39.555	23.737	23.387	25.305	26.932	30.657	102.415	125.201	—	—	
Benevento	4.958	3.441	3.681	4.151	4.679	4.883	5.179	15.944	21.022	23.160	24.761	16.047	15.678	16.334	17.224	19.363	66.846	—	339.585	—	
Caserta	12.824	13.178	13.293	14.091	14.351	15.484	15.179	42.283	53.645	62.117	65.484	41.232	41.779	44.941	49.980	57.066	191.806	241.632	261.481	—	
Napoli	18.778	21.569	20.216	20.919	24.494	25.004	24.764	60.180	69.936	76.796	83.248	46.768	48.983	55.020	60.524	71.649	272.499	380.057	381.584	—	
Salerno	9.509	10.442	10.683	11.457	12.620	13.340	13.910	30.796	42.253	44.608	47.345	25.982	26.611	29.792	33.352	38.730	135.424	172.612	185.577	—	
Campania	52.678	54.200	53.205	56.326	62.583	65.285	65.640	175.398	219.401	247.105	260.393	153.816	156.438	171.392	188.012	217.465	768.990	919.502	1.168.227	1.093.520	
Bari	13.476	13.215	11.898	12.788	13.362	14.629	15.016	37.148	44.072	53.901	61.708	39.131	39.653	41.876	49.168	56.677	208.220	276.880	416.649	—	
Foggia	6.569	6.001	5.851	6.643	7.868	8.423	8.369	17.094	23.446	29.748	30.725	20.858	20.340	21.702	23.867	26.034	89.898	106.256	—	—	
Lecce	10.139	9.704	9.857	10.563	10.916	11.722	11.851	28.815	34.411	41.897	45.708	32.385	32.314	34.929	42.115	48.180	172.469	222.403	243.063	—	
Puglie	30.184	28.920	27.606	29.994	32.146	34.774	35.236	83.057	101.929	125.636	138.141	92.374	92.307	98.507	115.150	130.891	470.587	605.539	659.712	653.976	
Lucania (Potenza)	8.626	8.514	8.573	8.788	9.080	9.219	9.503	24.594	31.491	37.811	41.934	21.230	21.425	23.774	26.653	30.147	118.652	162.884	163.909	—	
Catanzaro	7.937	6.929	6.962	6.933	8.274	8.175	8.103	25.802	36.402	37.072	38.023	21.026	21.307	22.422	24.234	27.185	109.259	149.719	455.790	—	
Cosenza	7.199	7.645	7.744	7.574	8.190	8.177	8.690	24.047	30.172	34.522	37.748	22.206	22.469	23.547	25.688	28.752	117.368	150.916	—	—	
Reggio di Calabria	6.298	4.828	4.924	5.073	5.780	5.671	6.058	19.793	23.652	27.372	30.347	19.858	19.806	21.026	22.007	23.924	95.369	134.151	—	—	
Calabria	21.434	19.402	19.630	19.760	22.244	22.023	22.851	69.642	90.226	98.966	106.118	63.090	63.582	66.996	71.929	79.861	321.996	434.786	455.790	640.465	
Agrigento (Girgenti)	3.751	3.409	3.440	3.526	3.882	4.397	4.674	17.402	21.741	30.879	31.387	12.533	13.174	14.337	17.765	21.938	97.467	133.503	372.406	—	
Caltanissetta	3.877	3.443	3.365	3.409	4.462	4.397	4.745	13.185	16.481	20.724	22.842	13.332	13.958	13.754	15.771	17.311	79.079	99.521	—	—	
Catania	8.933	7.430	7.519	8.141	8.338	9.390	9.913	34.976	56.790	50.123	56.953	19.501	12.791	22.729	28.630	34.539	178.513	237.041	582.791	—	
Messina	8.508	6.659	6.702	6.341	7.074	7.033	6.521	25.054	29.518	36.624	35.984	20.094	20.295	21.249	25.009	29.380	134.145	177.591	—	—	
Palermo	11.672	9.441	10.045	11.757	13.420	13.333	12.316	39.043	44.516	52.042	54.426	27.823	28.622	33.107	38.192	43.436	196.604	245.433	272.547	—	
Siracusa	5.796	5.126	5.085	5.399	5.972	6.689	7.216	18.185	24.280	29.041	25.805	11.950	12.432	14.927	18.395	139.425	106.305	139.425	—	—	
Trapani	3.700	2.758	2.676	3.072	3.937	3.761	3.635	18.668	35.387	36.702	26.981	19.729	19.096	20.219	22.321	24.836	90.607	117.436	—	—	
Sicilia	46.237	38.266	38.832	41.645	46.485	49.188	49.020	166.513	228.713	255.635	254.378	124.962	126.368	140.322	166.283	193.336	882.720	1.149.950	1.227.744	1.259.668	
Cagliari	13.606	13.109	11.821	10.683	10.160	10.244	10.486	17.960	20.161	23.192	26.425	17.026	16.665	17.162	19.042	21.029	104.283	146.114	236.457	—	
Sassari	6.799	7.222	6.832	6.253	5.714	6.011	6.285	14.194	16.503	20.417	23.448	12.803	13.155	13.872	15.727	18.949	70.096	87.140	—	—	
Sardegna	20.405	20.331	18.653	16.936	15.874	16.255	16.771	32.154	36.664	43.609	49.873	29.829	29.820	31.034	34.769	39.978	174.179	233.254	236.457	239.862	
Italia Settentrionale	167.169	246.364	241.716	252.658	269.459	288.075	300.212	1.072.173	1.250.219	1.419.745	1.511.834	1.191.493	1.186.341	1.252.448	1.419.349	1.654.549	3.868.900	4.465.902	5.321.230	5.611.108	
* Centrale	55.686	69.542	71.371	82.988	91.509	97.435	99.935	316.839	362.554	413.158	446.160	271.529	272.164	384.440	430.073	482.106	1.455.533	1.711.364	1.858.209	1.924.798	
* Meridionale	129.219	129.760	127.636	135.791	148.612	154.054	155.958	430.150	542.177	620.511	672.210	402.372	406.216	440.285	490.853	560.504	2.061.673	2.678.856	2.833.570	2.904.016	
* Insulare	66.642	58.597	57.485	58.581	62.359	65.443	65.791	198.667	265.377	299.244	304.251	154.791	156.188	171.356	201.052	233.314	1.057.099	1.383.204	1.464.201	1.499.530	
REGNO	418.696	504.263	498.208	530.018	571.939	605.007	621.896	2.017.829	2.420.327	2.752.658	2.934.445	2.120.185	2.120.909	2.248.509	2.541.327	2.930.473	8.443.205	10.239.326	11.477.210	11.939.452	

(*) (1), (2), (3), (4) Cfr. note pari segno e numero a pag. 4-5.

Segue TAVOLA 2. — ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO.

B) Dati relativi a 100 abitanti residenti *

PROVINCIE E REGIONI (**)	SUFFRAGIO RISTRETTO							SUFFRAGIO		
	Legge 17 dicembre 1860, N. 4513							T. U.		
	SCRUTINIO UNINOMINALE							SCRUTINIO DI LISTA		
	1861	1865	1867	1870	1874	1876	1880	1882	1886	1890
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Alessandria	2,3	2,8	2,7	2,8	3,0	3,2	3,3	11,2	12,6	14,8
Cuneo	2,3	2,8	2,7	2,7	2,9	3,1	2,6	8,7	11,6	13,6
Novara	2,2	2,2	2,1	2,3	2,5	2,4	2,4	9,6	11,3	12,9
Torino	2,1	2,6	2,5	2,4	2,3	2,4	2,4	8,8	11,5	12,9
Piemonte	2,2	2,6	2,5	2,5	2,6	2,7	2,7	9,5	11,7	13,5
Genova	2,0	2,8	2,7	2,8	2,8	3,2	3,6	9,1	9,8	10,8
Imperia (Porto Maurizio)	3,3	4,5	4,5	4,0	4,4	5,3	5,0	16,4	18,7	21,2
Liguria	2,2	3,0	3,0	3,0	3,1	3,5	3,8	10,2	11,1	12,3
Bergamo	1,5	1,9	1,8	1,7	1,9	2,0	2,0	8,7	8,9	10,3
Brescia	2,3	2,7	2,4	2,2	2,2	2,4	2,4	9,5	10,0	10,5
Como	1,2	1,5	1,5	1,3	1,4	1,6	1,7	9,9	11,2	12,5
Cremona	1,9	2,2	2,2	2,2	2,4	2,6	2,7	8,7	9,1	9,8
Mantova (6) (7)	2,1	2,4	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	7,0	7,7	8,5
Milano	1,6	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	7,2	7,8	8,1
Pavia	1,9	2,4	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	8,4	9,1	10,2
Sondrio	1,4	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	7,3	10,4	13,1
Lombardia	1,7	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	2,2	8,3	9,0	9,8
Venezia Tridentina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Belluno	—	0,9	0,9	0,9	1,1	1,2	1,1	8,3	9,5	10,7
Padova	—	1,0	1,0	1,6	1,8	1,8	1,7	6,1	6,6	6,9
Rovigo	—	1,5	1,5	1,7	1,8	2,0	2,0	7,2	8,3	9,3
Treviso	—	1,4	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	7,7	8,3	8,6
Udine	—	1,3	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	6,9	8,6	10,2
Venezia	—	1,6	1,5	1,8	2,1	2,2	2,4	6,5	6,8	7,3
Verona	—	1,6	1,5	1,8	2,0	2,2	2,3	8,3	9,1	10,2
Vicenza	—	1,8	1,6	1,7	1,9	2,1	2,2	7,7	8,5	9,0
Veneto (6) (7)	—	1,4	1,3	1,5	1,7	2,1	1,8	7,8	8,1	9,0
Venezia Giulia e Zara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bologna	1,6	1,9	1,8	2,3	2,0	2,1	2,2	7,6	9,1	9,5
Ferrara	1,9	1,9	1,8	2,1	2,1	2,2	2,1	6,6	7,0	7,6
Forlì	1,4	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	5,5	6,6	7,2
Modena	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,2	6,8	7,5	8,3
Parma	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,4	2,4	6,6	7,2	7,4
Piacenza	1,7	1,9	1,9	1,9	1,8	2,0	2,0	5,8	6,3	6,9
Ravenna	1,4	1,8	1,8	1,7	1,8	2,0	2,0	8,3	7,2	8,1
Reggio nell'Emilia	1,3	1,6	1,7	1,7	1,9	2,0	2,1	7,1	8,1	9,0
Emilia	1,6	1,9	1,8	2,0	1,9	2,1	2,1	6,6	7,5	8,2
Arezzo	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	1,9	6,3	6,9	7,4
Firenze	2,1	2,6	2,8	2,1	2,2	2,2	2,3	7,3	8,1	8,2
Grosseto	2,3	2,7	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	6,8	8,1	8,7
Livorno	2,7	5,4	5,0	4,6	3,9	3,9	3,8	11,5	11,6	13,0
Lucca	2,0	2,0	1,9	1,9	2,0	2,2	2,3	7,1	7,8	9,0
Massa e Carrara	1,6	1,4	1,4	1,5	1,7	1,9	1,9	6,7	7,0	8,6
Pisa	1,9	2,1	2,3	2,8	2,6	2,7	2,6	8,0	9,2	9,8
Siena	1,9	1,9	1,9	2,1	2,0	2,1	2,2	6,7	7,2	7,7
Toscana	2,0	2,4	2,4	2,2	2,2	2,3	2,3	7,4	8,1	8,7

(*) Per il periodo 1861-1913 la popolazione residente degli anni compresi fra due censimenti consecutivi è stata medio di variazione (incognita); t = numero di anni compresi fra due censimenti; e = base dei logaritmi neperiani. La tosi fra il 1919 (31 dicembre) e il 1921 (1° dicembre). Analogamente la popolazione del 1924 è stata calcolata in base ai dati delle nuove Province (territorio della Venezia Tridentina e territorio della Venezia Giulia) in mancanza di dati sul movimento nei due periodi suddetti. — (**) Cfr. « Avvertenze alle tavole ». — (1), (2), (3), (4), (5), (6) Cfr. note par numero a pagg. 4-5 — (7) Per i dati del censimento austriaco del 1858.

ALLARGATO (1)	SUFFRAGIO ALLARGATO (1) (2)										
	24 settembre 1882, N. 999										
	SCRUTINIO UNINOMINALE						SCRUTINIO DI LISTA CON RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE				
	1892 (3)	1895 (3)	1897	1900	1904	1909	1913	1919 (4)	1921 (4)	1924 (4)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
15,8	13,2	13,1	13,7	15,0	16,4	26,2	31,2	33,3	—		
14,4	9,0	8,6	9,2	10,4	11,8	25,3	27,8	31,8	—		
14,0	13,8	13,3	13,0	14,3	15,8	26,4	31,2	33,8	—		
13,7	6,5	6,6	7,4	8,4	10,2	24,2	29,5	30,9	—		
14,4	10,3	10,1	10,5	11,7	13,2	25,4	29,9	32,3	33,4		
11,5	10,0	9,5	9,5	10,3	11,3	24,1	27,4	30,6	—		
22,1	11,3	11,5	12,0	13,1	15,2	26,8	—	—	—		
13,0	10,2	9,8	9,9	10,6	11,8	24,4	27,4	30,6	31,6		
10,6	8,0	7,7	7,3	7,5	8,2	22,1	19,6	—	—		
10,7	6,9	6,7	7,2	7,7	8,5	22,1	26,8	26,1	—		
13,0	12,0	11,6	11,5	12,5	13,5	24,4	31,7	30,3	—		
10,1	9,5	9,4	9,8	10,5	11,3	24,1	23,5	—	—		
9,1	7,4	7,3	7,9	9,9	12,4	24,6	27,6	29,0	—		
8,2	7,5	7,8	7,8	7,8	8,4	20,6	24,9	27,9	—		
10,9	9,2	9,0	9,2	10,5	11,7	25,1	29,9	—	—		
13,5	13,6	13,2	13,3	13,5	13,6	25,6	—	—	—		
10,2	8,7	8,4	8,7	9,2	10,1	22,6	26,2	28,0	28,7		
—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—		
11,8	9,9	9,8	9,8	10,2	10,8	25,3	—	—	—		
7,0	5,8	5,8	5,9	6,7	7,4	21,2	23,0	25,5	—		
10,0	7,1	7,0	7,7	8,8	9,4	22,6	—	—	—		
9,3	5,5	5,6	5,9	6,4	6,9	21,3	24,5	—	—		
10,7	6,9	6,8	7,3	7,4	8,5	23,0	27,1	28,0	—		
8,9	8,3	8,1	8,2	8,2	8,4	20,9	25,2	25,7	—		
10,8	9,3	9,2	9,5	10,1	11,1	22,9	24,8	27,5	—		
9,3	7,8	7,7	8,0	8,4	9,2	22,9	26,6	—	—		
9,6	7,4	7,3	7,6	8,0	8,8	22,3	25,4	26,7	26,7		
—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	26,1		
9,7	8,6	8,6	8,9	10,0	11,5	25,0	25,2	27,8	—		
7,4	5,2	5,3	5,5	7,2	8,2	22,4	22,3	—	—		
7,1	5,8	5,9	6,2	6,7	7,5	25,4	—	—	—		
8,6	4,8	5,0	5,6	6,5	7,0	24,8	—	—	—		
7,8	4,3	5,3	5,9	7,0	8,5	25,0	26,4	28,9	—		
7,4	6,3	6,2	6,3	6,9	7,7	24,1	—	—	—		
8,3	8,3	8,5	9,2	10,0	11,0	27,4	19,6	—	—		
9,6	7,9	7,9	8,4	9,4	12,1	25,1	—	—	—		
8,4	6,5	6,7	7,1	8,1	9,5	24,9	24,1	28,3	28,8		
7,8	7,8	7,8	8,0	8,7	9,2	25,2	—	—	—		
8,4	7,2	7,0	7,1	7,9	8,8	25,4	27,3	30,3	—		
9,2	7,3	7,0	7,3	7,7	8,9	24,5	—	—	—		
13,6	12,8	12,8	13,0	13,1	13,6	24,2	—	—	—		
10,1	8,1	8,1	8,5	8,9	9,6	25,8	29,1	—	—		
10,8	9,7	9,8	9,8	10,6	10,6	24,8	—	—	—		
10,2	7,3	7,2	7,5	8,4	9,2	25,1	27,0	30,7	—		
8,2	7,3	7,1	7,2	7,5	8,3	26,1	28,1	31,2	—		
9,3	7,9	7,8	7,9	8,6	9,3	25,3	27,3	30,7	31,0		

calcolata mediante la formula esponenziale: $P_t = P_0 e^{it}$ in cui P_0 e P_t = Popolazione alle date di due censimenti consecutivi; i = saggio popolazione del 1919 è stata calcolata in base ai dati del censimento del 1921 e a quelli del movimento demografico verificatosi fra il 1921 (1° dicembre) e il 1924 (31 marzo). Per le demografico è stato adoperato un procedimento di proporzionalità basato sull'incremento percentuale della popolazione del Veneto il Veneto e per i Collegi di Mantova, Gonzaga e Ostiglia, ai fini dell'interpolazione di cui alla precedente nota (*) sono stati adope-

Segue TAVOLA 2. — ELETTORI POLITICI

B) Dati relativi a 100

PROVINCIE E REGIONI (**)	SUFFRAGIO RISTRETTO							SUFFRAGIO		
	Legge 17 dicembre 1860, N. 4513							T. U.		
	SCRUTINIO UNINOMINALE							SCRUTINIO DI LISTA		
	1861	1865	1867	1870	1874	1876	1880	1882	1886	1890
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ancona	0,9	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	6,2	6,7	7,7
Ascoli Piceno	0,9	1,1	1,1	1,3	1,4	1,5	1,5	6,4	6,7	7,4
Macerata	1,0	1,4	1,4	1,4	1,6	1,7	1,7	6,7	7,8	8,7
Pesaro e Urbino	1,1	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	5,6	6,5	6,9
Marche	1,0	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	6,2	6,9	7,7
Umbria (Perugia)	1,3	1,6	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	5,4	6,5	7,6
Lazio (Roma)	—	—	—	1,6	2,3	2,5	2,5	6,7	7,2	8,2
Campobasso	1,3	1,4	1,4	1,6	1,7	1,5	1,5	5,5	7,2	8,5
Chieti	1,3	1,7	1,6	1,9	1,9	2,0	1,8	5,6	6,9	6,5
L'Aquila	1,4	1,5	1,5	1,5	1,7	1,8	1,8	5,9	7,8	9,1
Teramo	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,5	5,0	5,6	6,0
Abruzzi e Molise	1,3	1,5	1,4	1,6	1,7	1,7	1,7	5,6	7,0	7,7
Avellino	2,5	2,0	1,9	2,0	2,2	2,2	2,2	6,6	8,1	9,9
Benevento	2,4	1,6	1,7	1,9	2,2	2,2	2,3	6,6	8,5	9,2
Caserta	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	2,0	1,9	5,8	7,2	8,2
Napoli	2,2	2,4	2,3	2,3	2,6	2,6	2,5	6,0	6,8	7,3
Salerno	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,3	2,3	5,4	7,3	7,7
Campania	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2	2,3	2,3	6,0	7,3	8,1
Bari	2,4	2,3	2,0	2,1	2,1	2,3	2,2	5,4	6,1	7,2
Foggia	1,9	1,7	1,6	1,9	2,1	2,2	2,1	4,8	6,4	7,8
Lecce	2,3	2,1	2,1	2,2	2,1	2,2	2,2	5,1	5,8	6,8
Puglie	2,2	2,1	1,9	2,1	2,1	2,3	2,2	5,2	6,1	7,2
Lucania (Potenza)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	4,6	6,0	7,5
Catanzaro	2,0	1,7	1,7	1,7	2,0	1,9	1,9	5,9	8,1	8,0
Cosenza	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	5,1	6,2	7,1
Reggio di Calabria	1,9	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	5,2	6,1	6,8
Calabria	1,9	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	5,4	6,8	7,3
Agrigento (Girgenti)	1,5	1,3	1,3	1,3	1,4	1,6	1,6	5,5	6,6	8,9
Caltanissetta	1,7	1,5	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8	4,9	5,9	7,1
Catania	1,9	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	6,1	9,5	8,0
Messina	2,1	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,4	5,3	6,1	7,3
Palermo	2,0	1,6	1,7	1,9	2,1	2,0	1,8	5,6	6,2	7,0
Siracusa	2,0	1,7	1,7	1,7	1,8	2,0	2,0	5,3	6,7	7,6
Trapani	1,8	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,5	6,5	11,6	11,4
Sicilia	1,9	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,7	5,6	7,4	8,0
Cagliari	3,5	3,4	3,0	2,7	2,5	2,5	2,5	4,2	4,6	5,2
Sassari	3,1	3,1	2,9	2,6	2,3	2,4	2,4	5,4	6,1	7,3
Sardegna	3,4	3,3	3,0	2,7	2,4	2,5	2,5	4,7	5,2	6,0
Italia Settentrionale	1,9	2,1	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	8,2	9,4	10,4
» Centrale	1,6	2,0	2,0	1,9	2,0	2,1	2,2	6,7	7,5	8,2
» Meridionale	1,9	1,8	1,8	1,9	2,0	2,1	2,0	5,5	6,8	7,7
» Insulare	2,2	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	5,4	7,0	7,6
REGNO	1,9	2,0	1,9	2,0	2,1	2,2	2,2	6,9	8,1	9,0

CON DIRITTO AL VOTO.

abitanti residenti *

PROVINCIE E REGIONI (**)	SUFFRAGIO ALLARGATO (1)							SUFFRAGIO ALLARGATO (1) (2)			
	24 settembre 1882, N. 999							T. U. 26 giug. 1913, N. 821			
	SCRUTINIO UNINOMINALE							SCRUTINIO DI LISTA CON RAP- PRESENTANZA PROPORZIONALE			
	1892 (3)	1895 (3)	1897	1900	1904	1909	1913	1919 (4)	1921 (4)	1924 (4)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Ancona	8,0	7,3	7,2	7,4	7,9	8,5	23,5	28,6	29,0	—	
Ascoli Piceno	8,1	4,9	5,0	5,2	5,7	6,4	23,9	—	—	—	
Macerata	9,1	6,5	6,5	6,6	7,4	8,0	25,8	28,1	—	—	
Pesaro e Urbino	7,2	5,9	5,8	5,9	6,4	6,8	24,5	—	—	—	
Marche	8,1	6,2	6,2	6,3	6,9	7,5	24,4	28,4	29,0	29,9	
Umbria (Perugia)	8,6	7,8	7,7	7,4	7,7	8,2	25,7	28,9	31,2	—	
Lazio (Roma)	8,4	5,9	5,8	6,0	6,2	6,8	21,4	25,9	25,8	28,4	
Campobasso	9,7	6,0	6,0	6,3	6,8	7,7	21,8	30,2	—	—	
Chieti	6,9	5,6	5,4	5,6	6,2	6,9	24,4	31,2	—	—	
L'Aquila	10,7	3,6	3,8	4,5	5,3	6,1	23,7	30,8	32,2	—	
Teramo	6,2	4,2	4,3	4,5	4,7	5,3	23,3	30,1	—	—	
Abruzzi e Molise	8,6	4,8	4,8	5,2	5,8	6,5	24,1	30,5	32,2	31,7	
Avellino	9,6	5,7	5,6	6,0	6,4	7,2	24,0	29,2	—	—	
Benevento	9,8	6,2	6,0	6,2	6,4	7,1	24,4	—	30,9	—	
Caserta	8,5	5,3	5,3	5,6	6,1	6,9	23,0	28,6	30,1	—	
Napoli	7,8	4,3	4,4	4,9	5,0	5,6	20,4	26,6	25,8	—	
Salerno	8,2	4,5	4,6	5,1	5,7	6,6	23,0	28,6	30,0	—	
Campania	8,4	4,9	5,0	5,4	5,7	6,4	22,2	27,8	28,7	28,5	
Bari	8,1	5,0	5,0	5,1	5,7	6,3	22,3	28,9	28,8	—	
Foggia	7,9	5,2	5,0	5,2	5,4	5,6	18,6	23,5	—	—	
Lecce	7,2	5,0	4,9	5,1	5,8	6,3	21,8	26,1	27,2	—	
Puglie	7,8	5,0	4,9	5,1	5,6	6,1	21,3	26,8	28,2	26,2	
Lucania (Potenza)	8,2	4,2	4,3	4,9	5,4	6,2	24,5	34,0	33,3	—	
Catanzaro	8,1	4,4	4,4	4,5	4,7	5,2	20,2	27,8	28,0	—	
Cosenza	7,7	4,5	4,5	4,7	5,0	5,5	22,3	28,3	—	—	
Reggio di Calabria	7,4	4,8	4,7	4,9	4,9	5,1	20,0	26,3	—	—	
Calabria	7,8	4,5	4,5	4,7	4,9	5,3	20,9	27,5	28,0	29,2	
Agrigento (Girgenti)	9,0	3,5	3,6	3,8	4,5	5,4	23,2	31,3	29,6	—	
Caltanissetta	7,7	4,3	6,4	4,2	4,7	4,9	21,9	25,7	—	—	
Catania	9,0	3,0	1,9	3,3	3,9	4,4	21,8	27,1	28,2	—	
Messina	7,0	3,8	3,8	3,9	4,6	5,4	24,6	29,9	—	—	
Palermo	7,2	3,6	3,7	4,2	4,7	5,3	23,8	27,6	30,3	—	
Siracusa	6,6	3,0	3,0	3,5	4,0	4,5	20,6	26,2	—	—	
Trapani	8,2	5,8	5,5	5,6	6,0	6,7	24,5	27,6	—	—	
Sicilia	7,8	3,7	3,7	4,0	4,6	5,1	22,9	27,8	29,1	28,4	
Cagliari	5,8	3,7	3,5	3,6	3,8	4,0	19,4	27,7	26,7	—	
Sassari	8,2	4,4	4,4	4,6	4,9	5,7	20,4	25,7	—	—	
Sardegna	6,7	3,9	3,9	3,9	4,2	4,7	18,8	26,9	26,7	26,0	
Italia Settentrionale	11,0	8,5	8,4	8,7	9,4	10,5	23,7	28,5	28,4	29,1	
» Centrale	8,8	7,1	7,1	7,1	7,6	8,3	24,3	27,6	29,3	29,9	
» Meridionale	8,2	4,8	4,8	5,1	5,6	6,2	22,2	28,3	29,1	28,6	
» Insulare	7,6	3,8	3,7	4,0	4,5	5,0	22,3	27,7	28,7	28,0	
REGNO	9,4	6,7	6,6	6,9	7,5	8,3	23,2	27,3	28,7	28,0	

(*), (**), Cfr. note pari segno a pagg. 8-9. — (1), (2), (3), (4) Cfr. note pari numero a pagg. 4-5.

Segue TAVOLA 2. - ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO.

C) Distribuzione percentuale nel territorio

PROVINCIE E REGIONI (*)	SUFFRAGIO RISTRETTO							SUFFRAGIO			ALLARGATO (1)						SUFFRAGIO ALLARGATO (1) (2)			
	Legge 17 dicembre 1860, N. 4513							T. U.			24 settembre 1882, N. 999						T. U. 26 giug. 1913, N. 821		T. U. 2 sett. 1919, N. 1495	
	SCRUTINIO UNINOMINALE							SCRUTINIO DI LISTA			SCRUTINIO UNINOMINALE						SCRUTINIO UNINOMINALE		SCRUTINIO DI LISTA CON RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE	
	1861	1865	1867	1870	1874	1876	1880	1882	1886	1890	1892 (3)	1895 (3)	1897	1900	1904	1909	1913	1919 (4)	1921 (4)	1924 (4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Alessandria	3,7	3,7	3,8	3,7	3,8	3,8	3,9	4,1	4,0	4,2	4,2	5,0	5,0	4,9	4,6	2,5	2,4	2,3	—	
Cuneo	3,5	3,6	3,4	3,3	3,4	3,3	2,8	2,9	3,2	3,3	3,3	2,8	2,7	2,8	2,7	2,0	1,8	1,8	—	
Novara	3,1	2,7	2,7	2,8	2,9	2,8	2,7	3,4	3,4	3,4	3,5	4,9	4,7	4,4	4,3	2,5	2,4	2,3	—	
Torino	4,7	4,9	4,9	4,5	4,1	4,0	4,2	4,7	5,1	5,2	5,2	3,5	3,6	3,8	3,9	3,6	3,7	3,5	—	
Piemonte	15,0	14,9	14,8	14,3	14,2	13,9	13,6	15,1	15,7	16,1	16,2	16,2	16,0	15,9	15,9	10,6	10,3	9,9	9,9	
Genova	3,3	3,9	3,9	3,9	3,7	4,1	4,5	3,6	3,3	3,4	3,4	4,2	4,0	3,9	3,9	3,0	3,4	3,6	—	
Imperia (Porto Maurizio)	1,0	1,2	1,2	1,0	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,7	0,8	0,8	0,8	0,5	—	—	—	
Liguria	4,3	5,1	5,1	4,9	4,8	5,3	5,6	4,7	4,4	4,5	4,5	4,9	4,8	4,7	4,7	3,5	3,4	3,6	3,6	
Bergamo	1,3	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	1,3	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,1	—	—	
Brescia	2,2	2,2	2,0	1,7	1,6	1,7	1,7	2,3	2,0	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	2,8	—	
Como	1,3	1,5	1,5	1,3	1,3	1,4	1,5	2,7	2,5	2,6	2,5	3,3	3,2	3,0	2,9	1,9	2,5	2,1	—	
Cremona	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,0	0,8	—	—	
Mantova (5)	0,7	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,4	1,0	1,0	1,0	0,9	1,1	1,1	1,1	1,3	1,0	1,0	1,9	—	
Milano	3,7	4,1	4,0	3,8	3,7	3,6	3,8	4,0	3,9	3,7	3,6	3,8	4,7	4,9	4,8	4,4	4,5	5,9	—	
Pavia	2,0	2,0	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9	2,0	1,8	1,8	1,8	2,2	2,1	2,1	2,0	1,6	1,5	—	—	
Sondrio	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7	0,6	0,4	—	—	—	
Lombardia	12,9	14,2	13,9	13,0	12,7	12,8	13,2	15,5	14,5	14,3	14,0	16,9	16,7	16,5	16,4	16,4	13,4	13,1	12,7	12,8
Venezia Tridentina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	
Belluno	—	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	0,9	0,9	0,7	—	—	—	
Padova	—	0,7	0,7	1,1	1,2	1,1	1,0	1,2	1,1	1,0	1,0	1,2	1,2	1,1	1,2	1,3	1,4	2,0	—	
Rovigo	—	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	—	—	—	
Treviso	—	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	1,5	1,3	1,2	1,3	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	—	—	
Udine	—	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,9	2,0	2,1	2,1	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,7	2,5	—	
Venezia	—	1,0	1,0	1,1	1,3	1,2	1,3	1,2	1,0	1,0	1,1	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	2,4	—	
Verona	—	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,3	1,3	2,4	—	
Vicenza	—	1,2	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,4	2,6	—	
Veneto (6)	—	7,0	6,9	7,5	8,0	8,2	8,4	10,5	9,9	9,8	10,0	10,8	10,8	10,8	10,7	10,8	10,1	9,2	9,5	9,2
Venezia Giulia e Zara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	3,9	
Bologna	1,6	1,6	1,6	1,9	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6	2,0	2,0	2,1	2,2	1,8	1,6	3,8	—	
Ferrara	0,9	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,8	1,3	—	—	
Forlì	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	—	—	—	
Modena	0,9	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,7	0,8	0,9	0,9	1,1	—	—	—	
Parma	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	3,6	3,6	—	
Piacenza	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	0,8	—	—	—	
Ravenna	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	1,1	1,0	1,0	0,9	1,1	—	—	
Reggio nell'Emilia	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,0	—	—	—	
Emilia	7,7	7,7	7,8	8,0	7,4	7,4	7,5	7,3	7,1	6,9	6,8	7,4	7,6	7,8	8,2	8,7	8,2	7,6	7,4	7,6
Arezzo	1,1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	—	—	—	
Firenze	3,4	3,8	4,1	3,1	3,0	2,9	3,0	2,9	2,8	2,5	2,5	3,1	3,0	2,9	3,0	3,1	2,7	2,8	—	
Grosseto	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	—	—	—	
Livorno	0,6	1,0	1,0	0,9	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,4	—	—	—	
Lucca	1,3	1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	1,7	—	—	
Massa e Carrara	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	—	—	—	
Pisa	1,1	1,1	1,2	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,3	2,9	—	
Siena	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	1,9	2,0	—	
Toscana	9,6	9,7	10,1	9,1	8,5	8,4	8,3	8,2	7,7	7,5	7,6	9,2	9,1	9,0	8,9	8,5	8,3	7,6	7,7	7,5

(*), (1), (2), (3), (4), (5), (6) Cfr. note pari segno e numero a pagg. 4-5.

Segue TAVOLA 2. — ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO.

C) Distribuzione percentuale nel territorio

PROVINCIE E REGIONI (*)	SUFFRAGIO RISTRETTO							SUFFRAGIO			ALLARGATO (1)						SUFFRAGIO ALLARGATO (1) (2)			
	Legge 17 dicembre 1860, N. 4513							T. U.			24 settembre 1882, N. 999						T. U. 26 giug. 1913, N. 821		T. U. 2 sett. 1910, N. 1495	
	SCRUTINIO UNINOMINALE							SCRUTINIO DI LISTA			SCRUTINIO UNINOMINALE						SCRUTINIO UNINOMINALE		SCRUTINIO DI LISTA CON RAP- PRESENTANZA PROPORZIONALE	
	1861	1865	1867	1870	1874	1876	1880	1882	1886	1890	1892 (3)	1895 (3)	1897	1900	1904	1909	1913	1919 (4)	1921 (4)	1924 (4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ancona	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,8	3,0	—
Ascoli Piceno	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	1,5	—	—
Macerata	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,9	—	—	—
Pesaro e Urbino	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,8	—	—	—
Marche	2,1	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	3,0	2,9	2,9	2,9	3,0	3,1	3,0	3,0	2,9	3,4	3,3	3,0	3,1
Umbria (Perugia)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,9	2,4	2,4	2,2	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	—
Lazio (Roma)	—	—	—	2,4	3,2	3,4	3,4	2,9	2,8	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,4	3,7	3,4	5,5
Campobasso	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,2	1,2	1,3	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	—	—	—	—
Chieti	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	1,2	1,2	—	—	—
L'Aquila	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,5	0,7	0,7	0,9	0,9	1,3	1,3	3,4	—	—
Teramo	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	1,0	—	—	—
Abruzzi e Molise	3,9	3,7	3,7	3,9	4,0	3,8	3,6	3,8	4,1	4,0	4,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	4,5	3,5	3,4	4,3
Avellino	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,4	1,5	1,4	1,1	1,1	1,1	1,0	1,2	1,2	—	—	—
Benevento	1,2	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	1,9	1,9	3,0	—
Caserta	3,0	2,6	2,7	2,6	2,5	2,6	2,6	2,1	2,2	2,3	2,2	1,9	2,0	2,0	2,0	2,3	2,4	2,3	—	—
Napoli	4,5	4,3	4,1	3,9	4,3	4,1	4,0	3,0	2,9	2,8	2,8	2,2	2,3	2,5	2,4	3,2	3,7	3,3	—	—
Salerno	2,3	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	1,5	1,7	1,6	1,6	1,2	1,3	1,3	1,3	1,6	1,7	1,6	—	—
Campania	12,6	10,8	10,7	10,6	10,9	10,8	10,5	8,7	9,1	9,0	8,9	7,2	7,4	7,6	7,4	7,4	9,1	10,9	10,2	9,1
Bari	3,2	2,6	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4	1,9	1,8	1,9	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	2,5	2,7	3,6	—	—
Foggia	1,6	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0	—	—	—
Lecce	2,4	1,9	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	1,9	1,4	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,7	2,0	2,2	2,1	—	—
Puglia	7,2	5,7	5,6	5,7	5,6	5,8	5,7	4,1	4,2	4,5	4,7	4,4	4,4	4,4	4,5	5,6	5,9	5,7	—	—
Lucania (Potenza)	2,1	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,2	1,3	1,4	1,4	1,0	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,4	—	—
Catanzaro	1,9	1,4	1,4	1,3	1,5	1,3	1,4	1,3	1,5	1,3	1,3	1,0	1,0	0,9	0,9	1,3	1,5	4,0	—	—
Cosenza	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3	1,1	1,1	1,0	1,0	1,4	1,5	—	—	—
Reggio di Calabria	1,5	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	1,1	1,3	—	—	—
Calabria	5,1	3,8	3,9	3,7	3,9	3,6	3,8	3,5	3,7	3,6	3,6	3,0	3,0	3,0	2,8	2,7	3,8	4,3	4,0	5,4
Agrigento (Girgenti)	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	1,1	1,1	0,6	0,6	0,6	0,7	1,1	1,3	3,2	—	—
Caltanissetta	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	1,0	—	—	—
Catania	2,1	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,6	1,7	2,4	1,8	1,9	0,9	0,6	1,0	1,2	2,1	2,3	5,1	—	—
Messina	2,0	1,3	1,4	1,2	1,2	1,2	1,0	1,3	1,2	1,3	1,2	1,0	1,0	0,9	1,0	1,6	1,7	—	—	—
Palermo	2,8	1,9	2,0	2,2	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	1,9	1,9	1,3	1,3	1,5	1,5	2,3	2,4	—	—	—
Siracusa	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	0,9	1,0	1,1	0,9	0,6	0,6	0,7	0,7	1,3	1,4	—	—	—
Trapani	0,9	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	1,5	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1	—	—	—
Sicilia	11,0	7,6	7,8	7,8	8,1	8,1	7,9	8,3	9,5	9,3	8,7	5,9	6,0	6,2	6,5	6,6	10,4	11,2	10,7	10,6
Cagliari	3,3	2,6	2,4	2,0	1,8	1,7	1,7	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	1,2	1,4	2,0	—	—
Sassari	1,6	1,4	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,7	0,9	0,9	—	—	—
Sardegna	4,9	4,0	3,8	3,2	2,8	2,7	2,7	1,6	1,5	1,6	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	2,1	2,3	2,0	—	—
Italia Settentrionale	39,9	48,9	48,5	47,7	47,1	47,6	48,3	53,1	51,6	51,6	51,5	56,2	55,9	55,7	55,9	56,5	45,8	43,6	46,4	47,0
» Centrale	13,3	13,3	14,3	15,7	16,0	16,1	16,0	15,7	15,0	15,0	15,2	17,5	17,5	17,1	16,9	16,4	17,3	16,7	16,2	16,1
» Meridionale	30,9	25,7	25,6	25,6	26,0	25,5	25,1	21,3	22,4	22,5	22,9	19,0	19,2	19,6	19,3	24,4	26,2	24,7	24,3	24,3
» Insulare	15,9	11,6	11,6	11,0	10,9	10,8	10,6	9,9	11,0	10,9	10,4	7,3	7,4	7,6	7,9	8,0	12,5	13,5	12,7	12,6
REGNO	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(*) (1), (2), (3), (4) Cfr. note pari segno e numero a pagg. 4-5.

TAVOLA 3. - ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO DISTINTI PER TIPOLO DI ISCRIZIONE ALLE LISTE.

Liste dell'anno 1865

PROVINCIE E REGIONI	NUMERO DEGLI ELETTORI POLITICI ISCRITTI					OGNI 100 ELETTORI DI CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE ERANO ISCRITTI			
	Per censo	Per titoli	Per arti, commercio e industria	Per imposta di R. M.	IN COM- PLESSO (1)	Per censo	Per titoli	Per arti, commercio e industria	Per imposta di R. M.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alessandria	12.726	2.805	979	2.262	18.772	67,8	15,0	5,2	12,0
Cuneo	11.736	2.790	917	2.426	17.869	65,7	15,6	5,1	13,6
Novara	9.204	1.857	620	1.872	13.553	67,9	13,7	4,6	13,8
Torino	14.579	5.266	1.385	3.850	25.080	58,1	21,0	5,5	15,4
Piemonte	48.245	12.718	3.901	10.410	75.274	64,1	16,9	5,2	13,8
Genova	11.875	2.680	1.604	3.394	19.553	60,7	13,7	8,2	17,4
Imperia (Porto Maurizio)	4.291	678	176	723	5.868	73,1	11,6	3,0	12,3
Liguria	16.166	3.358	1.780	4.117	25.421	63,6	13,2	7,0	16,2
Bergamo	4.237	960	408	1.441	7.046	60,1	13,6	5,8	20,5
Brescia	8.349	1.865	1.158	2.304	13.676	61,1	13,6	8,5	16,8
Como	3.937	967	743	1.890	7.537	52,2	12,8	9,9	25,1
Cremona	5.000	1.103	659	1.204	7.966	62,8	13,3	8,3	15,1
Mantova (2)	2.631	484	525	—	3.640	72,3	13,3	14,4	—
Milano	11.589	3.006	1.280	4.500	20.375	56,9	14,7	6,3	22,1
Pavia	6.162	1.575	1.108	1.519	10.364	59,5	15,2	10,7	14,6
Sondrio	488	327	76	235	1.126	43,3	29,1	6,7	20,9
Lombardia	42.393	10.287	5.957	13.093	71.730	59,1	14,3	8,3	18,3
Belluno	1.160	286	142	7	1.595	72,7	18,0	8,9	0,4
Padova	2.306	745	220	—	3.271	70,5	22,8	8,7	—
Rovigo	2.036	481	309	24	2.850	71,4	16,9	10,8	0,9
Treviso	3.648	520	491	—	4.659	78,3	11,2	10,5	—
Udine	5.039	929	—	—	5.968	84,4	15,6	—	—
Venezia	2.725	1.473	824	—	5.022	54,3	29,3	16,4	—
Verona	4.113	683	724	5	5.525	74,4	12,4	13,1	0,1
Vicenza	5.078	713	433	21	6.245	81,3	11,4	6,9	0,4
Veneto (3)	26.105	5.830	3.148	57	35.135	74,3	16,6	8,9	0,2
Bologna	3.532	1.708	476	2.276	7.992	44,2	21,4	5,9	28,5
Ferrara	1.720	755	269	1.093	3.837	44,8	19,7	7,0	23,5
Forlì	2.174	754	116	651	3.635	58,9	20,4	3,1	17,6
Modena	2.661	1.622	364	884	5.531	48,1	29,3	6,6	16,0
Parma	3.407	1.636	115	636	5.794	58,8	23,2	2,0	11,0
Piacenza	2.220	881	465	687	4.256	52,2	20,8	10,9	16,1
Ravenna	2.370	535	99	762	3.766	63,0	14,2	2,6	20,2
Reggio nell'Emilia	2.084	737	104	1.008	3.933	53,0	18,7	2,7	25,6
Emilia	20.168	8.631	2.008	7.897	38.804	52,0	22,2	5,2	20,6
Arezzo	3.447	452	45	672	4.616	74,7	9,8	1,0	14,5
Firenze	11.575	4.405	613	2.502	19.095	60,6	28,1	3,2	13,1
Grosseto	1.816	274	192	521	2.707	66,9	10,1	3,8	19,2
Livorno	1.658	1.315	273	2.390	5.546	29,9	23,7	1,9	41,5
Lucca	3.876	682	429	586	5.573	69,6	12,2	7,7	10,5
Massa e Carrara	878	664	124	483	2.149	40,8	30,9	5,8	22,5
Pisa	2.882	1.218	326	857	5.283	51,6	23,0	6,2	16,2
Siena	2.536	792	48	404	3.780	67,1	20,9	1,3	10,7
Toscana	28.662	9.802	1.960	8.325	48.749	58,8	20,1	4,0	17,1
Ancona	1.984	696	335	1.132	4.147	47,8	16,8	8,1	27,3
Ascoli Piceno	1.285	552	24	379	2.240	57,4	24,6	1,1	16,9
Macerata	1.804	813	29	655	3.301	54,7	24,6	0,9	19,8
Pesaro e Urbino	1.574	623	21	593	2.811	56,0	22,2	0,7	21,1
Marche	6.647	2.634	409	2.759	12.499	53,2	21,5	3,2	22,1

(1) I dati delle Provincie di Agrigento, Avellino, Benevento, Brescia, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Cremona, Foggia, Grosseto, Livorno, Mantova, Palermo, Salerno, Siracusa e Trapani si riferiscono alle circoscrizioni amministrative delle Provincie stesse e pertanto differiscono dai dati corrispondenti della Tav. 2-4) che riguardano le circoscrizioni elettorali. (Cfr. «Avvertenze alle tavole» e nota 1 alla Tav. I dell'Appendice a pag. 63). — (2) Cfr. nota 5 a pagg. 4-5. — (3) Cfr. nota 6 a pagg. 4-5.

Segue TAVOLA 3. — ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO DISTINTI PER TITOLO DI ISCRIZIONE ALLE LISTE.

Liste dell'anno 1865

PROVINCIE E REGIONI	NUMERO DEGLI ELETTORI POLITICI ISCRITTI					OGNI 100 ELETTORI DI CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE ERANO ISCRITTI			
	Per censo	Per titoli	Per arti, commercio e industria	Per imposta di R. M.	IN COMPLESSO (1)	Per censo	Per titoli	Per arti, commercio e industria	Per imposta di R. M.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umbria (Perugia)	5.635	1.199	312	1.148	8.294	67,9	14,5	3,8	13,8
Campobasso	3.155	1.381	23	571	5.130	61,5	26,9	0,5	11,1
Chieti	3.699	1.020	123	790	5.632	65,7	18,1	2,2	14,0
L'Aquila	4.133	517	—	512	5.168	80,1	10,0	—	9,9
Teramo	2.339	530	18	202	3.089	75,7	17,2	0,6	6,6
Abruzzi e Molise	13.332	3.448	164	2.075	19.019	70,1	18,1	0,9	10,9
Avellino	5.849	797	92	406	7.144	81,9	11,1	1,3	5,7
Benevento	2.777	496	28	493	3.794	73,2	13,1	0,7	13,0
Caserta	8.508	1.494	63	1.713	11.778	72,2	12,7	0,5	14,6
Napoli	7.537	8.088	3.217	2.727	21.569	35,0	37,5	14,9	12,6
Salerno	6.021	1.557	1.463	1.117	10.158	59,3	15,3	14,4	11,0
Campania	30.692	12.432	4.863	6.456	54.443	56,4	22,8	8,9	11,9
Bari	9.205	2.039	556	1.415	13.215	69,7	15,4	1,2	10,7
Foggia	4.026	600	—	837	5.463	73,7	11,0	—	15,3
Lecce	7.242	1.321	373	768	9.704	74,6	13,6	3,9	7,9
Puglie	20.473	3.960	929	3.020	28.382	72,1	14,0	3,3	10,6
Lucania (Potenza)	6.614	1.213	114	573	8.514	77,7	14,3	1,3	6,7
Catanzaro	4.976	1.227	185	541	6.929	71,8	17,7	2,7	7,8
Cosenza	6.005	1.220	275	145	7.645	78,5	16,0	3,6	1,9
Reggio di Calabria	2.975	1.095	272	486	4.828	61,6	22,7	5,6	10,1
Calabria	13.956	3.542	732	1.172	19.402	71,9	18,3	3,8	6,0
Agrigento (Girgenti)	2.259	1.087	67	280	3.693	61,2	29,4	1,8	7,6
Caltanissetta	1.843	811	—	670	3.324	55,4	24,4	—	20,2
Catania	3.937	2.053	845	438	7.293	54,3	28,1	11,6	6,0
Messina	3.056	1.727	717	1.159	6.659	45,9	25,9	10,8	17,4
Palermo	4.190	4.316	218	915	9.639	43,4	44,8	2,3	9,5
Siracusa	2.951	1.129	92	612	4.784	61,7	23,6	1,9	12,8
Trapani	1.611	803	96	364	2.874	56,1	27,9	3,3	12,7
Sicilia	19.867	11.926	2.035	4.438	38.266	51,9	31,2	5,3	11,6
Cagliari	10.715	1.517	244	633	13.109	81,7	11,6	1,9	4,8
Sassari	5.273	800	186	963	7.222	73,0	11,1	2,6	13,3
Sardegna	15.988	2.317	430	1.596	20.331	78,6	11,4	2,1	7,9
Italia Settentrionale	153.077	40.824	16.789	35.674	246.364	62,1	16,6	6,8	14,5
• Centrale	40.944	13.685	2.681	12.232	69.542	58,9	19,7	3,8	17,6
• Meridionale	85.067	24.595	6.802	13.296	129.760	65,6	19,0	5,2	10,2
• Insulare	35.855	14.243	2.465	6.034	58.597	61,2	24,3	4,2	10,3
REGNO	314.943	93.347	28.737	67.236	504.263	62,5	18,5	5,7	13,3

(1) Cfr. nota 1 a pag. 16.

Segue TAVOLA 3. - ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO

Liste

PROVINCIE E REGIONI (*)	NUMERO DEGLI						
	PER CENSO	PER CENSO PRESUNTO					TOTALE
		Che pagano per imposte dirette non meno di L. 40.— (1)	Esercenti commerci, arti o industrie, iscritti per ragione del valore locativo dei locali che occupano	Capitani marittimi e direttori di opifici o stabilimenti industriali che impiegano almeno 30 operai	Isritti per il possesso di una annua rendita non minore di L. 600 sul debito pubblico dello Stato	Isritti per l'ammontare del fitto pagato per la sola casa di abitazione	
1	2	3	4	5	6	7	8
Alessandria	20.087	96	3	28	34	237	398
Cuneo	14.096	90	6	20	17	168	301
Novara	13.768	258	12	73	27	162	532
Torino	18.057	346	—	64	26	296	732
Piemonte	66.008	790	21	185	104	863	1.963
Genova	23.514	68	697	37	63	112	977
Imperia (Porto Maurizio)	3.844	48	18	20	2	3	91
Liguria	27.358	116	715	57	65	115	1.068
Bergamo	7.050	9	4	3	1	3	20
Brescia	9.888	31	2	1	—	34	68
Como	7.730	104	5	21	17	45	192
Cremona	6.953	32	1	4	6	307	350
Mantova	6.784	10	3	3	—	73	89
Milano	17.596	98	9	10	41	243	401
Pavia	9.322	65	—	8	10	392	475
Sondrio	1.213	15	—	1	—	—	16
Lombardia	66.536	364	24	51	75	1.097	1.611
Belluno	1.799	15	—	—	—	12	27
Padova	5.335	23	—	—	27	54	104
Rovigo	3.642	1	—	—	23	30	54
Treviso	4.268	39	1	—	1	3	44
Udine	6.710	188	5	2	2	10	207
Venezia	6.684	179	37	—	79	3	298
Verona	7.607	21	1	—	1	2	25
Vicenza	7.431	28	1	1	4	65	99
Veneto	43.476	494	45	3	137	179	858
Bologna	9.343	28	—	2	3	17	50
Ferrara	4.282	40	—	—	1	10	11
Forlì	3.895	40	7	1	1	6	55
Modena	4.092	63	—	—	10	10	83
Parma	4.952	19	—	2	3	56	80
Piacenza	3.693	29	—	3	—	95	127
Ravenna	3.976	1	—	14	2	19	19
Reggio nell'Emilia	4.389	7	—	—	1	45	53
Emilia	38.622	187	7	22	21	241	478
Arezzo	4.147	8	—	—	1	6	15
Firenze	13.991	9	—	6	57	2	74
Grosseto	2.226	1	2	—	—	—	3
Livorno	3.758	1	75	—	26	—	102
Lucca	5.767	19	—	—	—	—	19
Massa e Carrara	2.778	2	—	1	2	—	5
Pisa	5.907	38	—	—	3	3	44
Siena	4.130	1	—	2	—	—	4
Toscana	42.704	79	77	9	90	11	266
Ancona	4.368	11	31	11	36	1	90
Ascoli Piceno	2.625	2	—	—	1	12	15
Macerata	3.329	6	—	—	—	4	10
Pesaro e Urbino	3.202	7	2	1	—	4	14
Marche	13.524	26	33	12	37	21	129

(*) Cfr. « Avvertenze alle tavole » — (1) Compresse le sovrimposte. — (2) Art. 8 legge elettorale 17 dicembre 1860.

DISTINTI PER TITOLO DI ISCRIZIONE ALLE LISTE.

dell'anno 1878*

ELETTORI POLITICI ISCRITTI													OGNI 100 ELETTORI DI CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE ERANO ISCRITTI			
PER TITOLI													IN COMPLESSO (Col. 2+8+16)	Per censo	Per censo presunto	Per titoli
Membri effettivi di Accademie scientifiche e di camere di commercio, direttori di associazioni e di comizi agrari	Insegnanti effettivi od emeriti di Università, Accademie di belle arti, scuole secondarie, normali e magistrali	Funzionari civili e militari in attività o che godono pensione di riposo	Decorati di ordini equestri nazionali	Laureati di Università	Procuratori presso i Tribunali, le Corti di appello; notai; ragionieri; liquidatori; geometri; farmacisti e veterinari	Agenti di cambio e sensali	TOTALE	PLESSO	Per censo	Per censo presunto	Per titoli					
9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	19	20	
—	—	2.308	—	—	1.101	—	3.409	23.804	84,1	1,6	14,5					
3	211	1.612	83	709	832	—	3.450	17.847	79,0	1,7	19,3					
12	154	1.082	69	738	876	3	2.934	17.234	79,9	3,1	17,0					
60	387	4.029	106	1.255	920	47	6.804	25.593	70,5	2,9	26,6					
75	752	9.031	258	2.702	3.729	50	16.597	84.568	78,1	2,3	19,6					
12	172	1.383	64	547	264	10	2.452	26.943	87,3	3,6	9,1					
—	57	561	11	212	100	1	945	4.880	78,8	1,9	19,3					
12	229	1.947	75	759	364	11	3.397	31.823	86,0	3,3	10,7					
—	77	465	4	474	269	7	1.296	8.306	84,3	0,2	15,5					
4	80	546	10	538	293	4	1.475	11.431	86,5	0,6	12,9					
4	88	521	15	314	183	13	1.138	9.060	85,3	2,1	12,6					
—	64	442	50	575	223	3	1.366	8.669	80,2	4,0	15,8					
—	34	183	7	290	166	—	680	7.553	89,8	1,2	9,0					
9	279	1.975	33	2.107	1.072	45	5.520	23.517	79,8	1,7	23,5					
7	111	831	14	573	465	6	2.007	11.804	79,0	4,0	17,0					
—	23	248	12	108	61	—	452	1.681	72,2	0,9	26,9					
24	756	5.211	154	4.979	2.732	78	13.934	82.081	81,0	2,0	17,0					
1	13	134	5	115	43	3	314	2.140	84,1	1,2	14,7					
7	96	687	8	400	301	40	1.539	6.978	76,4	1,5	22,1					
—	38	310	1	247	100	11	707	4.403	82,7	1,2	16,1					
2	30	221	10	325	88	12	688	5.000	85,3	0,9	13,8					
1	66	426	14	357	142	6	1.012	7.929	84,6	2,6	12,8					
20	76	362	191	447	178	94	1.368	8.350	80,0	3,6	16,4					
5	42	465	1	542	216	1	1.272	8.904	85,4	0,3	14,3					
—	58	418	6	443	174	8	1.107	8.637	86,0	1,2	12,8					
36	419	3.023	236	2.876	1.242	175	8.007	52.341	83,1	1,6	15,3					
—	20	249	8	486	213	5	981	10.374	90,1	0,5	9,4					
—	79	532	52	394	198	25	1.273	5.566	76,9	0,2	22,9					
1	19	114	4	223	150	5	516	4.466	87,2	1,2	11,6					
53	58	575	4	707	579	—	1.976	6.151	66,5	1,4	32,1					
—	87	902	5	479	235	4	1.712	6.744	73,4	1,2	25,1					
3	46	443	8	320	182	2	1.004	4.824	76,6	2,6	20,8					
—	11	120	6	294	109	3	543	4.538	87,6	0,4	12,0					
—	44	192	1	350	314	5	906	5.348	82,1	1,0	16,9					
57	357	3.127	88	3.253	1.980	49	8.911	48.011	80,1	1,0	18,6					
—	67	214	17	166	210	—	674	4.836	85,8	0,3	13,9					
2	219	2.448	32	443	897	8	4.049	18.114	77,2	0,4	22,4					
1	14	163	3	105	57	—	343	2.572	86,6	0,1	13,3					
—	9	454	7	74	97	28	669	4.529	83,0	2,3	14,6					
5	7	719	17	283	253	1	1.325	7.111	81,1	0,3	18,9					
—	50	235	21	241	100	—	947	3.430	81,0	0,1	18,1					
3	108	628	17	376	222	2	1.356	7.307	80,8	0,6	18,6					
—	20	176	4	173	91	—	464	4.598	89,8	0,1	10,7					
11	534	5.037	118	1.861	1.927	39	9.527	52.497	81,3	0,5	18,2					
13	89	406	38	293	253	15	1.107	5.565	78,5	1,6	19,9					
—	43	149	7	208	242	—	649	3.289	79,8	0,5	19,7					
2	81	180	11	432	282	1	989	4.328	76,9	0,2	22,9					
3	43	170	17	230	209	4	676	3.892	82,3	0,3	17,4					
18	256	505	73	1.182	986	20	3.421	17.074	79,2	0,8	20,0					

Segue TAVOLA 3. — ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO DISTINTI PER TITOLO DI ISCRIZIONE ALLE LISTE.

Liste dell'anno 1878 *

PROVINCIE E REGIONI (*)	NUMERO DEGLI ELETTORI POLITICI ISCRITTI																	OGNI 100 KLETTORI DI CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE ERANO ISCRITTI			
	PER CENSO Che pagano per imposte dirette non meno di L. 40.— (1)	PER CENSO PRESUNTO						PER TITOLI										IN COM- PLESSO (Col. 2+8+16)	Per censo	Per censo pre- sunto	Per titoli
		Esercenti commerci, arti o indu- strie, iscritti per ragione del valore locativo dei locali che occupano	Capitani marittimi e direttori di opifici o stabilimenti industriali che imple- gano almeno 30 operai	Iscritti per il pos- sesso di una annua ren- dita non minore di L. 600 sul debito pub- blico dello Stato	Iscritti per l'ammontare del fitto paga'o per la sola casa di abitazione	Fittavoli a favore dei quali è com- putato il quinto del- l'imposta sul fondo (2)	TOTALE	Membri effettivi di Accademie scientifiche e di camere di commer- cio, direttori di associa- zioni e di co- mizi agrari	Insegnanti effettivi od emeriti di Università, Accademie di belle arti, scuole secon- darie, nor- mal e ma- gistrali	Funzionari ed impiegati civili e mili- tari in atti- vità di se- rvizio o che godono pen- sione di riposo	Decorati di ordini equestri nazionali	Laureati di Univer- sità	Procuratori presso i Tribunali, le Corti di appello; no- tal; ragio- nieri; liqui- dati; geo- metri; far- macisti e veterinari	Agenti di cambio e sensali	TOTALE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Umbria (Perugia)	8.576	39	—	1	—	5	45	1	97	344	23	572	237	1	1.275	9.896	86.6	0.5	12.9		
Lazio (Roma)	15.245	142	9	6	96	29	282	21	140	3.340	33	1.726	732	78	6.070	21.597	70.6	1.3	28.1		
Campobasso	4.491	103	—	9	15	5	132	—	22	252	14	395	331	—	1.014	5.637	79.7	2.3	18.0		
Chieti	5.376	55	—	1	11	16	83	—	35	391	5	282	415	—	1.128	6.587	81.6	1.3	17.1		
L'Aquila	6.190	17	—	1	13	80	111	—	26	147	5	325	226	7	736	7.037	87.9	1.6	10.5		
Teramo	3.353	1	—	1	1	23	26	1	24	117	8	164	181	—	495	3.874	86.5	0.7	12.8		
Abruzzi e Molise	19.410	176	—	12	40	124	352	1	107	907	32	1.146	1.153	7	3.373	23.135	83.9	1.5	14.6		
Avellino	7.923	20	1	6	4	25	56	1	21	222	8	446	374	2	1.074	9.053	87.5	0.6	11.9		
Benevento	4.713	1	—	7	6	24	38	—	15	126	11	256	224	1	633	5.324	87.5	0.7	11.8		
Caserta	11.560	5	1	29	12	29	76	—	58	579	10	670	594	6	1.917	13.553	85.3	0.6	14.1		
Napoli	11.807	2.069	223	849	1.891	400	5.432	—	477	2.132	33	1.991	3.018	143	8.116	25.355	16.6	21.4	32.0		
Salerno	10.771	569	1	24	65	31	690	272	44	483	10	593	502	10	1.642	13.103	82.2	5.3	12.5		
Campania	46.774	2.664	226	915	1.978	509	6.292	273	615	3.592	72	3.956	4.712	162	13.382	66.448	70.4	9.5	20.1		
Bari	12.203	8	5	20	7	9	49	2	169	357	12	634	953	8	2.135	14.387	81.8	0.3	14.9		
Foggia	6.516	59	21	25	71	21	197	1	28	252	9	265	347	5	907	7.620	85.5	2.6	11.9		
Lecce	10.148	12	1	1	12	39	65	1	74	484	66	622	346	4	1.599	11.812	85.9	0.6	13.5		
Puglia	28.867	79	27	46	90	69	311	4	271	1.093	87	1.521	1.648	17	4.641	33.819	85.4	0.9	13.7		
Lucania (Potenza)	8.145	25	—	39	2	2	68	—	31	235	13	496	437	1	1.213	9.426	86.4	0.7	12.9		
Catanzaro	6.633	65	19	33	6	2	125	—	64	182	8	469	577	—	1.300	8.058	82.3	1.6	16.1		
Cosenza	6.764	34	1	7	2	2	46	1	87	309	9	591	521	—	1.518	8.328	81.2	0.6	18.2		
Reggio di Calabria	4.555	86	3	1	4	47	141	1	24	220	17	331	433	2	1.028	5.724	79.6	2.5	17.9		
Calabria	17.952	185	23	41	12	51	312	2	175	711	34	1.391	1.531	2	3.846	22.110	81.2	1.4	17.4		
Aggrigento (Girgenti)	4.008	29	2	5	12	5	53	12	21	94	61	365	362	8	923	4.984	80.1	1.1	18.5		
Caltanissetta	3.720	—	—	6	1	2	9	—	26	221	10	323	277	15	872	4.601	80.9	0.2	18.9		
Catania	6.621	178	40	6	134	13	371	2	137	608	8	1.102	750	30	2.637	9.629	69.8	3.8	27.4		
Messina	4.507	13	52	49	1	1	116	1	79	520	25	589	562	42	1.818	6.441	70.0	1.8	28.2		
Palermo	7.916	159	78	24	34	19	314	—	294	1.427	17	1.361	1.303	66	4.468	12.698	62.3	2.5	35.2		
Siracusa	5.460	21	2	10	—	20	53	—	69	337	2	518	375	10	1.311	6.824	80.0	0.8	19.2		
Trapani	3.174	17	22	1	1	8	49	—	32	219	4	263	221	4	743	3.966	80.0	1.3	18.7		
Sicilia	35.406	417	196	101	183	68	965	15	658	3.426	127	4.521	3.850	175	12.772	49.143	72.0	2.0	26.0		
Cagliari	6.223	134	6	2	2	3	147	—	60	796	16	477	131	5	1.485	7.855	79.2	1.9	18.9		
Sassari	4.218	5	3	—	2	1	11	—	74	320	13	517	131	—	1.055	5.284	79.8	0.2	20.0		
Sardegna	10.441	139	9	2	4	4	158	—	134	1.116	29	994	262	5	2.540	13.139	79.5	1.2	19.3		
Italia Settentrionale	242.000	1.951	812	318	402	2.495	5.978	204	2.513	22.339	811	14.569	10.047	363	50.846	298.824	81.0	2.0	17.0		
Centrale	80.049	286	119	28	223	66	722	51	1.027	9.626	247	5.322	3.882	138	20.293	101.064	79.2	0.7	20.1		
Meridionale	121.148	3.129	276	1.053	2.122	755	7.335	280	1.199	6.538	288	8.530	9.481	189	26.455	154.933	78.2	4.7	17.1		
Insulare	45.847	556	205	103	187	72	1.123	15	792	4.542	156	5.515	4.112	180	15.312	62.282	73.6	1.8	24.6		
REGNO	499.044	5.922	1.412	1.502	2.934	3.388	15.158	559	5.531	43.645	1.452	33.936	27.522	370	112.966	617.108	79.2	2.5	18.3		

(*), (1), (2) Cfr. note pari segno e numero a pagg. 18-19.

Segue TAVOLA 3. — ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO DISTINTI PER TITOLO DI ISCRIZIONE ALLE LISTE.

Liste dell'anno 1882

NUMERO DEGLI ELETTORI POLITICI ISCRITTI (1) (2)

PROVINCIE E REGIONI	PER CENSO										PER TITOLI										OGNI 100 ELETTORI DI CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE ERANO ISCRITTI	
	Che pagano per imposte dirette non meno di L. 19,80 annue (3)	Condut- tori di et i di fondi rustici presi in fitto per non meno di L. 500 annue	Coloni parziari di fondi graviati di imposta non inf. a L. 80 annue (3)	Affittuari compar- tecipanti di fondi graviati di im- posta diret- ta non infer. a L. 80 annue (3)	Locatari di abit., opifici, magazz., ecc., per pigioli da L. 150 a 400, secondo la popol. del Comune	TOTALE	Che hanno compiuto la 2. ^a elemen- tare o dimo- strano di avere una istruzio- ne equi- valente	Mem- bri effettivi di Acca- demie, di Camere di comm., di Asso- ciazioni e Comizi agrari	Delegati, soprain- tendenti di direttori, ecc., prof. e maestri di istituti scolastici	Laureati di Uni- versità e Ist. Sup., procu- ratori, notari, ragio- nieri, geome- tri, ecc.	Licen- ziati o am- messi al 2. ^o corso di istituti secondari	Che ser- vono sotto le armi per non me- no di 2 anni e frequentano con pro- fitto la scuola reglimentale	Mem- bri di ordini eque- stri na- zionall	Ex consi- glieri prov. e com., ex giu- dici conc., ecc., ex direttori di ban- che, casse di rispar- mio, ecc.	Implemati in attivi- tà o ripo- so (Stat., Prov., Com., Opere pie- Acc., Istit. di credito, ecc.) diretti, di opifici, e c.	Uff. e sottuff. delle forze armate in servizio e in congedo	Decorati di med. d'oro o argento al valore civile e milit. o come benem- della salute pubblica	Decorati di med. del Mille o commem- orativa delle guerre per l'in- dipen- denza	TOTALE	IN COMPLESSO (Col. 7+20) (1)	Per censu	Per titoli
Piemonte	112 392	1.566	821	264	896	115 939	106 259	57	5.993	10.372	4.017	32.318	461	14.644	7.373	6.221	1.220	4.344	193.279	309.218	37,5	62,5
Liguria	33.078	125	53	185	515	33 956	38 766	184	1.876	3.923	2.380	8.438	135	2.521	2.789	1.168	271	669	62.170	96.126	35,3	64,7
Lombardia	97.499	2.406	896	516	3.565	104 882	133.495	162	5.141	10.398	4.637	30.836	197	12.956	9.324	3.996	689	3.281	215.112	319.994	32,8	67,2
Veneto	61.625	1.139	561	231	699	64.255	98.386	58	4.166	5.889	4.665	24.149	95	6.160	6.136	1.421	152	961	152.238	216.493	29,7	70,3
Emilia	44.131	807	2.507	142	580	48 167	61.408	154	3.756	6.525	2.468	13.390	125	1.839	7.825	1.810	239	2.091	101.630	149.797	32,2	67,8
Toscana	54.532	70	2.855	18	161	57.636	66.928	73	4.177	5.018	1.844	16.161	216	1.684	9.407	1.768	274	2.299	109.849	167.485	34,4	65,6
Marche	15.471	54	955	41	93	16.614	25.471	113	2.726	3.015	1.563	6.080	107	2.261	2.464	563	75	903	45.341	61.955	26,8	73,2

(1) I dati della presente tavola derivano dalle liste elettorali approvate dalle Giunte comunali. Essi differiscono da quelli corrispondenti delle tavole 1 e 2-4) che riguardano il computo eseguito dagli uffici comunali il giorno della votazione detrando gli elettori morti dopo la data di approvazione delle liste elettorali. (Cfr. «Avvertenze alle tavole». — (2) Cfr. nota 1 pagg. 4-5. — (3) Compresa la sovrimposta provinciale.

Segue TAVOLA 3. — ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO

Liste

PROVINCIE E REGIONI	NUMERO DEGLI									
	PER CENSO						PER TITOLI			
	Che pagano per imposte dirette non meno di L. 19,80 annue (3)	Condut- tori di etti di fondi rustici presi in fitto per non meno di L. 500 annue	Coloni parziari di fondi rustici sgravati di impos. diretta non inf. a L. 80 annue (3)	Affittuari compar- tecipanti di fondi rustici gra- vati di im- posta diret. non infer. a L. 80 annue (3)	Locatari di abit., opifici, magazz., ecc., per pigioni da L. 150 a 400, secondo la popol. del Comune	TOTALE	Che hanno compiuto la 2. ^a elemen- tare o dimo- strano di avere una istruzione equi- valente	Membri effettivi di Acca- demie di Camere di comm., di Asso- ciazioni e Comizi agrari	Delegati, soprain- tendenti di direttori, ecc., prof. e maestri di istituti scolastici	
Umbria (Perugia)	11.252	12	801	24	14	12.103	9.387	22	1.147	
Lazio (Roma)	17.083	43	16	15	433	17.590	20.155	929	1.658	
Campobasso	7.723	5	—	—	5	7.733	5.151	6	618	
Chieti	6.929	6	5	—	13	6.983	5.947	10	449	
L'Aquila	9.974	12	—	—	35	10.021	6.723	2	513	
Teramo	4.072	19	31	4	3	4.129	6.173	1	387	
Abruzzi e Molise	28.698	42	36	4	86	28.866	28.994	19	1.967	
Avellino	11.704	218	3	—	25	11.950	8.370	16	570	
Benevento	5.488	171	5	—	22	5.686	5.273	5	710	
Caserta	15.448	64	45	40	4	15.601	15.969	50	1.594	
Napoli	19.553	110	7	1	649	20.320	19.143	48	1.552	
Salerno	14.317	235	9	1	305	14.867	7.868	74	844	
Campania	66.510	798	69	42	1.005	68.424	56.623	193	5.270	
Bari	14.089	3	—	—	10	14.102	11.358	25	1.529	
Foggia	8.117	30	—	—	289	8.436	3.596	4	541	
Lecce	12.062	86	3	—	21	12.172	8.082	29	1.051	
Puglie	34.268	119	3	—	320	34.710	23.036	58	3.121	
Lucania (Potenza)	11.240	7	—	2	5	11.254	5.725	12	621	
Catanzaro	9.081	23	—	1	160	9.265	8.673	4	703	
Cosenza	9.166	198	—	—	35	9.419	7.378	15	764	
Reggio di Calabria	7.237	12	3	—	27	7.279	6.102	27	567	
Calabria	25.484	233	3	1	242	25.963	22.153	46	2.034	
Agrigento (Girgenti)	6.125	20	—	—	10	6.155	6.705	—	236	
Caltanissetta	5.348	2	1	—	2	5.353	4.401	—	276	
Catania	10.069	196	16	8	615	10.904	14.744	2	853	
Messina	8.026	3	—	—	1	8.030	13.061	12	2	
Palermo	12.779	9	7	6	75	12.876	10.694	8	1.126	
Siracusa	6.199	1	4	2	—	6.206	5.559	5	546	
Trapani	5.713	59	39	—	187	5.998	7.414	—	342	
Sicilia	54.259	290	67	16	890	55.522	62.578	27	3.381	
Cagliari	8.835	—	7	2	8	8.852	2.780	4	353	
Sassari	5.986	—	—	—	5	5.991	2.636	—	338	
Sardegna	14.821	—	7	2	13	14.843	5.416	4	691	
Italia Settentrionale	348.725	6.043	4.838	1.338	6.255	367.199	438.314	565	20.932	
Centrale	98.338	179	4.627	98	701	103.943	122.441	1.137	9.708	
Meridionale	166.200	1.199	111	49	1.658	169.217	131.531	328	13.013	
Insulare	69.080	290	74	18	903	70.365	67.994	31	4.072	
REGNO	682.343	7.711	9.650	1.583	9.517	710.724	769.280	2.061	47.725	

DISTINTI PER TITOLO DI ISCRIZIONE ALLE LISTE.

dell'anno 1882.

ELETTORI POLITICI ISCRITTI (1) (2)																				OGNI 100 ELETTORI DI CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE ERANO ISCRITTI			
PER TITOLI										PER TITOLI										IN COMPLESSO		Per censu	Per titoli
Laureati di Uni- versità e Ist. Sup., procu- ratori, notari, ra- gionieri, geome- tri, ecc.	Licen- ziati o am- messi al 2. ^o corso di istituti secon- dari	Che se- vono sotto le armi per non me- no di 2 anni e frequent- arono con pro- fitto la scuola regimen- tale	Mem- bri di ordi- ni eque- stri na- zionali	Ex con- siglieri prov. o com., ex giu- dici conc., ecc., ex direttori di ban- che, casse di ri- sparmio, ecc.	Imp. in attivi- o rioso (Stat., Prov., Com., Opere pie. Acc., Istit. di credito, ecc.) dirett. di opifici, ecc.	Uff. e sottuff. delle forze armate in servizio e in congedo	Decorati di med. d'oro o argento al valore civile e milit. o come benem. della salute pubblica	Decorati di med. del Mille o commem- orativa delle guerre per l'in- dipen- denza	TOTALE	IN COMPLESSO (Col. 7+20) (1)	Per censu	Per titoli											
993	471	4.593	18	1.315	857	264	42	364	19.978	32.081	37.7	62.3											
1.487	1.517	4.425	76	2.083	7.722	856	34	471	41.413	59.003	39.8	70.2											
892	275	3.755	5	1.579	557	119	31	153	13.141	20.874	37.0	63.0											
844	198	3.187	12	1.385	929	182	30	73	13.246	20.229	31.5	65.5											
656	236	3.803	—	1.104	405	134	16	73	13.665	23.686	42.3	57.7											
503	183	1.573	28	782	375	105	24	60	10.194	14.323	28.8	71.2											
2.895	892	12.318	45	4.850	2.266	540	101	359	50.246	79.112	36.5	63.5											
958	368	3.832	38	613	555	300	33	72	15.725	27.675	43.2	56.8											
586	159	2.608	54	697	642	190	16	39	10.979	16.665	31.1	65.9											
1.737	441	3.688	9	1.182	1.695	448	29	134	26.976	42.577	33.6	63.4											
4.580	829	2.169	29	460	9.798	1.937	24	67	40.636	60.956	36.6	66.7											
1.464	464	3.836	113	947	860	934	54	63	17.521	32.388	45.9	54.1											
9.325	2.261	16.133	243	3.899	13.550	3.809	156	375	111.837	180.261	38.0	62.0											
2.007	784	3.651	27	466	1.935	319	30	55	22.186	36.288	38.9	61.1											
800	255	2.568	11	301	555	124	15	67	8.837	17.273	18.8	51.2											
1.205	386	4.185	4	750	676	214	41	46	16.669	28.841	12.2	57.8											
4.012	1.425	10.404	42	1.517	3.166	657	86	168	47.692	82.402	12.1	57.9											
1.179	313	3.840	119	726	699	171	21	41	13.467	24.721	45.5	54.6											
1.063	349	3.520	2	1.343	752	143	19	44	16.615	25.880	35.8	61.2											
1.087	282	3.347	24	987	833	76	37	14	14.844	24.263	38.8	61.2											
990	199	3.081	21	729	607	148	21	47	12.539	19.818	36.7	63.5											
3.140	830	9.948	47	3.059	2.192	367	77	105	48.998	69.961	37.1	62.9											
600	149	2.666	7	374	342	39	26	53	11.197	17.352	35.5	64.5											
634	490	1.353	1	143	319	171	95	38	7.921	13.274	40.3	59.7											
2.230	548	4.114	20	325	1.435	156	22	46	24.495	35.999	30.8	69.2											
1.145	1	15	6	654	1.974	124	37	8	17.039	25.069	32.0	68.0											
2.634	552	5.749	33	744	3.911	875	58	106	26.490	39.366	32.7	67.3											
974	379	3.091	5	302	860	100	13	39	11.873	18.079	34.3	65.7											
622	638	2.864	9	163	489	109	15	52	12.717	18.715	32.0	68.0											
8.839	2.757	19.852	81	2.705	9.330	1.574	266	342	111.732	167.254	33.2	66.8											
966	469	3.526	18	636	894	437	76	64	10.223	19.075	16.4	53.6											
608	450	2.862	5	491	489	416	89	148	8.532	14.523	11.3	58.7											
1.574	919	6.338	23	1.127	1.338	853	165	212	18.755	33.598	44.2	55.8											
36.207	18.167	109.131	1.013	38.120	33.447	14.616	2.571	11.346	724.429	1.091.628	33.6	66.4											
10.518	5.395	31.259	417	7.343	20.450	3.451	425	4.087	216.581	320.524	32.4	67.6											
20.551	5.721	52.643	496	14.051	21.873	5.544	441	1.048	267.240	436.457	38.8	61.2											
10.413	3.676	26.240	104	3.832	10.713	2.427	431	554	130.487	200.852	35.0	65.0											
77.689	32.959	219.273	2.030	63.346	86.483	26.038	3.968	16.985	1.338.737	2.049.461	34.7	65.3											

(1), (2), (3) Cfr. note pari numero a pagg. 22-23.

Segue TAVOLA 3. — ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO
Liste

DISTINTI PER TITOLO DI ISCRIZIONE ALLE LISTE.
dell'anno 1895

PROVINCIE E REGIONI	NUMERO DEGLI ELETTORI.										POLITICI ISCRITTI (1) (2)														OGNI 100 ELETTORI DI CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE ERANO ISCRITTI		
	PER CENSO					PER					TITOLI														IN COM- PLESSO (Col. 7+21) (1)	Per censo	Per titoli
	Che pagano per imposte dirette non meno di L. 19.80 annue (3)	Conduttori di fondi rustici presi in fitto per non meno di L. 500 annue	Coloni parziari e affittuari partecipanti di fondi rustici gravati di imposta diretta non inferiore a L. 80 annue (3)	Locatari di abitaz. opifici, magazzini, ecc. per pigioni da L. 150 a 400, secondo la popolaz. del Comune	Altri (4)	TOTALE	Cittadini che superarono il corso di istruzione obbligat. o la 2. classe elementare (5)	Membri effettivi di Accademie di Camere di comm. Associaz. e Comizi agrari.	Delegati, soprintend., direttori, ecc., prof. e maestri di istituti scolastici	Laureati di Università e Istit. Super., procuratori, notai, ragioniere, geometri, ecc.	Licenziati o ammessi al 2. corso di istituti secondari	Che servono sotto le armi per non meno di 2 anni e frequentarono con profitto la scuola elementare	Membri di ordini equestri nazionali	Ex consiglieri prov. o com., ex giudici conc., ecc., ex direttori di banche, casse di risparmio, ecc.	Implegati, in attività o riposo (Stat., Prav., Com., Opere pie, Acc., Ist. di credito, ecc.) dirett. di opifici, ecc.	Uff. e sottuff. delle forze armate in servizio e in congedo	Decorati di med. d'oro o argento al valo e civile e milit. o come benem. della salute pubblica	Decorati di medaglia del Mille o com memor. delle guerre per l'indipendenza nazionale	Cittadini che scrissero dinanzi al notaio la domanda di iscrizione alle liste (6)	TOTALE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Umbria (Perugia)	7.759	39	291	195	893	9.177	12.154	61	1.563	1.290	1.628	12.391	42	2.244	1.264	350	54	467	7.902	41.410	50.587	18,1	81,9				
Lazio (Roma)	11.640	110	226	314	880	12.670	8.599	87	2.359	2.923	929	9.852	56	3.875	6.790	780	58	249	11.915	48.472	61.142	20,7	79,3				
Campobasso	4.521	62	..	87	136	4.806	1.928	22	975	1.399	503	5.933	17	2.261	434	259	49	68	4.487	18.335	23.141	20,8	79,2				
Chieti	3.504	62	12	3	153	3.734	2.776	7	714	1.180	560	4.913	13	2.207	702	247	17	54	3.948	17.338	21.072	17,7	82,3				
L'Aquila	2.998	16	5	12	33	3.064	1.799	39	831	993	469	3.351	6	1.284	319	272	76	64	2.575	12.078	15.142	20,2	79,8				
Teramo	2.070	18	39	13	87	2.227	1.039	5	564	716	337	2.607	9	992	364	150	15	35	3.447	10.280	12.507	17,8	82,2				
Abruzzi e Molise	13.093	158	56	115	409	13.831	7.542	73	3.084	4.288	1.869	16.804	45	6.744	1.819	928	157	221	14.457	58.031	71.862	19,2	80,8				
Avellino	6.615	39	5	8	23	6.690	2.732	1	1.276	1.433	644	4.697	3	1.437	724	367	16	36	3.681	17.047	23.737	28,2	71,8				
Benevento	4.093	105	7	2	68	4.275	1.481	5	559	773	308	3.195	14	1.057	532	166	10	21	3.651	11.772	16.047	26,6	73,4				
Caserta	9.493	85	8	68	198	9.852	5.292	7	2.095	2.537	1.271	6.112	26	2.024	1.391	803	32	86	9.754	31.430	41.282	23,9	76,1				
Napoli	11.195	75	15	1.192	50	12.527	2.322	14	3.152	4.671	2.193	5.139	61	712	6.429	1.341	28	368	7.811	34.241	46.768	26,8	73,2				
Salerno	7.840	11	4	19	73	7.947	2.342	6	1.734	2.120	874	4.024	67	1.827	986	386	25	90	3.554	18.035	25.982	30,6	69,4				
Campania	39.236	315	39	1.289	412	41.291	14.169	33	8.816	11.534	5.290	23.167	171	7.057	10.062	3.063	111	601	28.451	112.525	153.816	26,8	73,2				
Bari	10.380	38	10	21	546	10.995	3.731	5	1.840	2.695	1.625	6.540	17	1.191	2.045	534	17	76	7.820	28.136	39.131	28,1	71,9				
Foggia	4.782	74	2	460	36	5.354	3.188	19	1.070	1.375	857	3.924	14	1.113	771	269	22	67	2.815	15.504	20.858	25,7	74,3				
Lecce	8.234	38	4	32	47	8.355	3.922	33	1.520	1.962	907	6.999	26	1.609	1.070	357	42	5.556	24.030	32.385	25,8	74,2					
Puglie	23.396	150	16	513	629	24.704	10.841	57	4.430	6.032	3.389	17.463	57	3.913	3.886	1.160	66	185	16.191	67.670	92.374	26,7	73,3				
Lucania (Potenza)	5.471	6	8	107	440	6.032	1.444	18	1.404	2.136	673	4.081	20	2.383	685	294	19	54	1.987	15.198	21.230	28,4	71,6				
Catanzaro	5.399	20	..	6	105	5.530	2.121	2	1.162	1.671	730	3.736	7	2.363	999	273	48	126	2.258	15.496	21.026	26,3	73,7				
Cosenza	4.631	12	8	10	434	5.095	1.919	18	1.274	1.970	881	3.884	29	2.650	956	281	29	29	3.191	17.111	22.206	22,9	77,1				
Reggio di Calabria	4.520	41	9	21	217	4.808	2.518	8	907	1.264	414	4.107	40	1.530	976	177	26	32	3.051	15.050	19.858	24,2	75,8				
Calabria	14.550	73	17	37	756	15.433	6.558	28	3.343	4.905	2.025	11.727	76	6.543	2.931	731	103	187	8.500	47.657	63.090	24,5	75,5				
Agrigento (Girgenti)	2.446	14	76	2.536	1.997	13	823	979	668	2.160	48	987	649	101	17	34	1.521	9.997	12.533	20,2	79,8				
Caltanissetta	2.895	2	4	2.901	1.843	7	702	871	710	2.678	4	661	467	108	13	42	2.320	10.431	13.332	21,8	78,2				
Catania	5.532	3	1	3	79	5.618	1.688	35	1.233	2.338	1.202	2.647	42	971	846	211	16	65	2.489	13.883	19.501	28,8	71,2				
Messina	4.157	1	79	4.239	1.727	2	1.334	1.731	916	4.037	11	1.258	989	312	14	47	3.577	15.855	20.094	21,1	78,9				
Palermo	6.813	196	55	7.064	1.825	7	1.912	2.529	1.997	4.247	26	1.194	3.554	737	48	123	2.500	20.759	27.823	25,4	74,6				
Siracusa	2.558	2	..	355	4	2.919	1.034	31	995	1.299	337	1.390	8	930	890	162	8	39	1.358	9.031	11.950	24,4	75,6				
Trapani	3.305	15	1	52	67	3.440	5.986	100	763	1.388	576	3.698	30	806	589	155	14	23	2.161	16.289	19.729	17,4	82,6				
Sicilia	27.706	23	4	920	364	28.717	16.100	195	7.812	11.185	6.856	20.857	169	6.807	7.984	1.786	135	373	15.986	96.245	124.962	23,0	77,0				
Cagliari	3.281	6	..	91	402	3.780	2.890	2	582	1.316	815	3.485	21	1.733	938	449	69	76	865	13.246	17.026	22,2	77,8				
Sassari	2.754	23	32	48	100	2.957	2.977	39	397	1.099	622	2.183	44	1.066	320	550	40	119	390	9.846	12.303	23,1	76,9				
Sardegna	6.035	29	32	139	502	6.737	5.867	41	979	2.415	1.437	5.668	65	2.804	1.258	999	109	195	1.255	23.092	29.829	22,6	77,4				
Italia Settentrionale	249.056	5.718	5.631	4.348	11.629	276.382	305.886	753	27.530	45.232	28.884	203.729	1.467	56.939	28.288	15.539	2.212	8.186	190.386	915.111	1.191.493	23,2	76,8				
Italia Centrale	63.635	516	3.378	906	3.271	71.706	65.314	364	12.920	13.245	11.475	75.190	541	14.423	20.727	4.640	538	3.945	76.501	299.823	371.529	19,3	80,7				
Italia Meridionale	95.746	702	136	2.061	2.646	101.291	40.554	209	21.077	28.895	13.246	73.242	369	26.640	19.333	6.176	456	1.248	69.586	301.081	402.372	25,2	74,8				
Italia insulare	33.741	52	36	759	866	35.454	21.967	236	8.791	13.600	8.293	26.525	234	9.611	9.242	2.785	244	568	17.241	119.337	154.791	22,9	77,1				
REGNO	442.178	6.988	9.181	9.074	18.412	484.833	433.721	1.562	70.368	101.022	61.878	378.686	2.611	107.613	77.640	29.140	3.450	13.947	353.714	1.635.352	2.120.185	22,9	77,1				

(1), (2), (3), (4), (5), (6) Cfr. note pari numero a pagg. 26 27.

TAVOLA 4. - ELETTORI POLITICI

PROVINCIE E REGIONI	ELETTORI ISCRITTI					
	1882		1886		1890	
	N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)	N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)	N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)
1	2	3	4	5	6	7
Alessandria	—	—	—	—	2.061	1,7
Cuneo	—	—	—	—	1.980	2,1
Novara	—	—	—	—	1.789	1,9
Torino	—	—	—	—	2.660	1,8
Piemonte	8.388	2,7	6.523	1,7	8.490	1,9
Genova	—	—	—	—	1.256	1,3
Imperia (Porto Maurizio)	—	—	—	—	477	1,6
Liguria	1.953	2,0	1.614	1,6	1.733	1,4
Bergamo	—	—	—	—	1.453	3,2
Brescia	—	—	—	—	1.665	3,0
Como	—	—	—	—	1.806	2,5
Cremona	—	—	—	—	812	2,6
Mantova	—	—	—	—	847	3,1
Milano	—	—	—	—	2.584	2,5
Pavia	—	—	—	—	1.107	2,2
Sondrio	—	—	—	—	352	2,1
Lombardia	10.832	3,3	8.908	2,5	10.656	2,6
Bolzano	—	—	—	—	—	—
Trento	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	—	—	—	—	—	—
Belluno	—	—	—	—	559	2,5
Padova	—	—	—	—	973	3,3
Rovigo	—	—	—	—	576	2,7
Treviso	—	—	—	—	1.099	4,7
Udine	—	—	—	—	1.852	3,1
Venezia	—	—	—	—	1.218	4,3
Verona	—	—	—	—	1.693	3,9
Vicenza	—	—	—	—	1.042	2,7
Veneto	24.190	10,3	7.883	3,2	9.612	3,4
Gorizia	—	—	—	—	—	—
Istria (Pola)	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	—	—	—	—
Zara	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	—	—	—	—	—	—
Bologna	—	—	—	—	1.754	3,7
Ferrara	—	—	—	—	467	2,4
Forlì	—	—	—	—	416	2,1
Modena	—	—	—	—	1.022	3,9
Parma	—	—	—	—	790	3,6
Piacenza	—	—	—	—	465	2,7
Ravenna	—	—	—	—	483	2,4
Reggio nell'Emilia	—	—	—	—	992	4,0
Emilia	7.387	4,8	5.734	3,2	6.389	3,2
Arezzo	—	—	—	—	490	2,5
Firenze	—	—	—	—	688	1,0
Grosseto	—	—	—	—	236	2,2
Livorno	—	—	—	—	554	3,4
Lucca	—	—	—	—	626	2,2
Massa e Carrara	—	—	—	—	275	1,7
Pisa	—	—	—	—	761	2,5
Siena	—	—	—	—	372	2,1
Toscana	5.684	3,3	3.947	2,1	4.002	1,9

(*) Con la legge elettorale del 1882 furono temporaneamente privati del voto, e iscritti in un elenco separato, i sottufficiali dello Stato delle Province e dei Comuni. La legge del 1912 limitò quest'ultima categoria ai corpi organizzati militarmente pagg. 4-5. — (3) Con diritto al voto e temporaneamente privati del voto.

TEMPORANEAMENTE PRIVATI DEL VOTO.*

PROVINCIE E REGIONI	NELLE LISTE DEGLI ANNI									
	1895 (1)		1913		1919 (2)		1921 (2)		1924 (2)	
	N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)	N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)	N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)	N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)	N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Alessandria	—	—	4.996	2,3	18.531	6,9	8.781	3,2	—	—
Cuneo	—	—	4.836	2,8	31.450	14,6	8.704	3,9	—	—
Novara	—	—	4.393	2,1	11.521	4,6	4.903	1,9	—	—
Torino	—	—	4.836	1,6	17.822	4,5	8.295	2,0	—	—
Piemonte	3.276	0,9	19.061	2,1	79.324	7,0	30.773	2,6	9.908	0,8
Genova	—	—	6.762	2,6	49.105	12,2	16.716	4,0	—	—
Imperia (Porto Maurizio)	—	—	1.056	2,4	—	—	—	—	—	—
Liguria	1.099	1,0	7.813	2,6	49.105	12,2	16.716	4,0	5.742	1,3
Bergamo	—	—	3.602	2,9	35.522	24,2	—	—	—	—
Brescia	—	—	3.381	2,4	4.910	2,7	7.603	2,3	—	—
Como	—	—	4.880	2,9	18.635	6,9	9.595	3,8	—	—
Cremona	—	—	1.978	2,2	23.417	21,8	—	—	—	—
Mantova	—	—	2.224	2,5	9.925	3,8	10.552	4,7	—	—
Milano	—	—	9.192	2,4	34.595	6,9	24.740	3,5	—	—
Pavia	—	—	2.732	2,1	13.878	3,4	—	—	—	—
Sondrio	—	—	1.044	2,8	—	—	—	—	—	—
Lombardia	5.444	1,5	29.123	2,5	140.882	9,5	52.499	3,5	11.250	0,7
Bolzano	—	—	—	—	—	—	108	0,1	—	—
Trento	—	—	—	—	—	—	112	0,1	—	—
Venezia Tridentina	—	—	—	—	—	—	220	0,1	—	—
Belluno	—	—	1.383	3,9	—	—	—	—	—	—
Padova	—	—	3.080	2,6	18.323	12,2	11.242	4,8	—	—
Rovigo	—	—	1.652	2,7	—	—	—	—	—	—
Treviso	—	—	3.598	3,2	12.831	3,8	—	—	—	—
Udine	—	—	5.399	3,0	22.177	7,5	10.139	3,4	—	—
Venezia	—	—	3.388	3,3	14.875	10,6	16.050	5,5	—	—
Verona	—	—	3.154	2,7	17.109	11,6	12.508	4,0	—	—
Vicenza	—	—	3.730	3,0	10.907	6,9	—	—	—	—
Veneto	5.492	2,3	25.884	2,9	96.223	9,3	49.939	4,4	14.680	1,3
Gorizia	—	—	—	—	—	—	38	—	—	—
Istria (Pola)	—	—	—	—	—	—	60	0,1	—	—
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zara	—	—	—	—	—	—	2	0,1	—	—
Venezia Giulia e Zara	—	—	—	—	—	—	100	—	8.637	1,8
Bologna	—	—	4.357	2,8	24.084	13,5	13.180	2,9	—	—
Ferrara	—	—	1.624	2,2	31.961	18,8	—	—	—	—
Forlì	—	—	1.173	1,5	—	—	—	—	—	—
Modena	—	—	2.104	2,2	—	—	—	—	—	—
Parma	—	—	2.389	2,8	52.299	12,5	15.241	—	—	—
Piacenza	—	—	2.128	3,1	—	—	—	—	—	—
Ravenna	—	—	1.418	1,9	10.549	8,5	—	3,6	—	—
Reggio nell'Emilia	—	—	1.640	2,0	—	—	—	—	—	—
Emilia	3.445	2,1	16.833	2,4	119.793	13,4	28.421	3,2	9.358	1,0
Arezzo	—	—	1.815	2,4	—	—	—	—	—	—
Firenze	—	—	7.243	2,7	45.420	13,9	11.287	3,4	—	—
Grosseto	—	—	1.188	3,1	—	—	—	—	—	—
Livorno	—	—	900	2,7	—	—	—	—	—	—
Lucca	—	—	2.126	2,4	18.586	9,9	—	—	—	—
Massa e Carrara	—	—	1.338	2,3	—	—	—	—	—	—
Pisa	—	—	2.605	2,8	19.553	12,8	12.491	3,6	—	—
Siena	—	—	1.662	2,5	26.342	11,6	8.331	3,6	—	—
Toscana	2.675	1,4	18.777	2,6	109.901	12,3	32.109	3,5	9.863	1,1

e soldati dell'esercito e dell'armata sotto le armi e gli individui appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato. La legge del 1860 non faceva tali esclusioni. — (1) Cfr. nota 3 a pagg. 4-5 — (2) Cfr. nota 4 a

Segue TAVOLA 4. — ELETTORI POLITICI

PROVINCIE E REGIONI	ELETTORI ISCRITTI					
	1882		1886		1890	
	N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)	N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)	N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)
1	2	3	4	5	6	7
Ancona	—	—	—	—	524	2,3
Ascoli Piceno	—	—	—	—	409	2,3
Macerata	—	—	—	—	505	2,2
Pesaro e Urbino	—	—	—	—	415	2,1
Marche	2.386	3,8	1.691	2,4	1.858	2,3
Umbria (Perugia)	1.391	4,2	1.202	2,9	1.819	3,7
Lazio (Roma)	3.190	5,2	2.788	4,0	3.839	4,6
Campobasso	—	—	—	—	775	2,3
Chieti	—	—	—	—	817	3,3
L'Aquila	—	—	—	—	852	2,2
Teramo	—	—	—	—	427	2,5
Abruzzi e Molise	3.277	4,1	2.318	2,3	2.871	2,5
Avellino	—	—	—	—	810	2,0
Benevento	—	—	—	—	493	2,1
Caserta	—	—	—	—	1.859	2,9
Napoli	—	—	—	—	1.147	1,5
Salerno	—	—	—	—	1.003	2,2
Campania	8.566	4,7	4.427	2,0	5.312	2,1
Bari	—	—	—	—	1.683	3,0
Foggia	—	—	—	—	908	3,0
Lecce	—	—	—	—	837	2,0
Puglie	3.590	4,1	2.508	2,4	3.428	2,7
Lucania (Potenza)	1.104	4,3	830	2,6	953	2,5
Catanzaro	—	—	—	—	1.080	2,8
Cosenza	—	—	—	—	1.078	3,0
Reggio di Calabria	—	—	—	—	1.063	3,7
Calabria	3.207	4,4	2.456	2,6	3.221	3,2
Agrigento (Girgenti)	—	—	—	—	758	2,4
Caltanissetta	—	—	—	—	638	3,0
Catania	—	—	—	—	1.476	2,9
Messina	—	—	—	—	1.020	2,7
Palermo	—	—	—	—	2.069	3,8
Siracusa	—	—	—	—	1.012	3,4
Trapani	—	—	—	—	724	1,9
Sicilia	8.012	4,6	6.630	2,8	7.697	2,9
Cagliari	—	—	—	—	793	3,1
Sassari	—	—	—	—	789	3,7
Sardegna	1.577	4,7	1.111	2,9	1.522	3,4
Italia Settentrionale	52.750	4,7	30.662	2,4	36.890	2,5
Centrale	12.651	3,8	9.628	2,0	11.513	2,7
Meridionale	19.744	4,4	12.539	2,3	15.785	2,5
Insulare	9.589	4,6	7.741	2,8	9.219	3,0
REGNO	94.734	4,5	60.570	2,4	73.397	2,6

TEMPORANEAMENTE PRIVATI DEL VOTO. *

NELLE LISTE DEGLI ANNI

1895 (1)		1913		1919 (2)		1921 (2)		1924 (2)	
N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)	N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)	N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)	N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)	N.	Ogni 100 elettori iscritti (3)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
—	—	1.979	2,5	14.850	7,7	12.065	3,4	—	—
—	—	1.342	2,0	—	—	—	—	—	—
—	—	1.183	1,6	18.854	10,8	—	—	—	—
—	—	1.633	2,3	—	—	—	—	—	—
1.238	1,9	6.137	2,1	33.704	9,2	12.065	3,4	9.968	2,6
1.149	2,2	4.986	2,6	23.349	9,8	9.450	3,8	—	—
1.689	2,7	8.364	2,8	16.788	4,3	12.150	3,0	8.277	1,9
—	—	1.476	1,5	7.271	3,6	—	—	—	—
—	—	1.443	1,4	5.770	4,4	—	—	—	—
—	—	2.080	1,9	8.655	6,0	6.275	1,6	—	—
—	—	1.406	1,8	5.306	5,1	—	—	—	—
1.471	2,0	6.405	1,7	27.002	4,6	6.275	1,6	3.548	0,7
—	—	2.052	2,0	9.745	7,2	—	—	—	—
—	—	1.319	1,9	—	—	7.525	2,2	—	—
—	—	4.676	2,4	11.784	4,7	5.169	1,9	—	—
—	—	4.069	1,5	5.410	1,1	11.053	2,8	—	—
—	—	3.126	2,3	11.004	6,0	4.708	2,5	—	—
3.053	1,9	15.242	1,9	37.943	4,0	28.455	2,4	9.078	0,8
—	—	5.014	2,4	12.090	4,2	8.961	2,1	—	—
—	—	1.892	2,1	17.664	14,3	—	—	—	—
—	—	4.956	2,8	14.090	6,0	6.283	2,5	—	—
2.762	2,9	11.862	2,5	43.844	6,8	15.244	2,3	8.035	1,2
227	1,1	1.945	1,6	3.000	1,8	3.800	2,3	—	—
—	—	2.862	2,6	8.025	5,1	10.837	2,3	—	—
—	—	2.003	1,7	6.790	4,3	—	—	—	—
—	—	2.376	2,4	7.288	5,2	—	—	—	—
2.108	3,2	7.241	2,2	22.103	4,8	10.837	2,3	4.965	0,8
—	—	1.801	1,8	3.894	2,9	8.818	2,3	—	—
—	—	1.965	2,4	3.250	3,2	—	—	—	—
—	—	3.800	2,1	8.373	3,4	13.373	2,2	—	—
—	—	2.344	1,7	7.940	4,3	—	—	—	—
—	—	2.595	1,3	21.350	8,0	3.618	1,3	—	—
—	—	2.058	1,9	9.500	6,4	—	—	—	—
—	—	1.424	1,5	11.410	8,9	—	—	—	—
2.792	2,9	15.987	1,8	65.817	5,4	25.809	2,1	10.666	0,8
—	—	3.605	3,3	3.013	2,0	9.096	3,7	—	—
—	—	2.224	3,1	8.154	8,6	—	—	—	—
1.109	3,6	5.829	3,2	11.167	4,6	9.096	3,7	5.909	2,4
18.756	1,5	98.719	2,5	485.327	9,8	178.668	3,2	59.575	1,1
6.751	1,8	38.264	2,6	183.742	9,7	65.774	3,4	28.108	1,4
9.621	2,3	42.695	2,0	133.892	4,8	64.611	2,2	25.626	0,9
3.901	2,5	21.816	2,0	76.984	5,3	34.905	2,3	16.575	1,1
39.029	1,8	201.494	2,3	879.945	7,9	343.958	2,9	129.884	1,1

(*) (1), (2), (3) Cfr. note pari segno e numero a pagg. 30-31.

TAVOLA 5. - ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO, ESPATRIATI.*

PROVINCIE E REGIONI	ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEGLI ANNI							
	1913		1919 (1)		1921 (1)		1924 (1)	
	N.	ogni 100 elettori con diritto al voto	N.	ogni 100 elettori con diritto al voto	N.	ogni 100 elettori con diritto al voto	N.	ogni 100 elettori con diritto al voto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alessandria	9.782	4,6	9.086	3,6	8.622	3,2	—	—
Cuneo	13.273	7,8	9.806	5,3	6.501	3,1	—	—
Novara	29.132	14,0	11.225	4,7	10.987	4,3	—	—
Torino	19.449	6,5	13.313	3,5	8.437	2,1	—	—
Piemonte	71.636	8,0	43.430	4,1	34.547	3,0	37.062	3,1
Genova	7.043	2,8	8.966	2,5	9.013	2,2	—	—
Imperia (Porto Maurizio)	2.605	6,2	—	—	—	—	—	—
Liguria	9.648	3,2	8.966	2,5	9.013	2,2	8.861	2,1
Bergamo	16.276	13,4	997	0,9	—	—	—	—
Brescia	8.119	5,9	3.019	1,7	6.326	2,0	—	—
Como	21.390	13,2	10.737	4,3	12.092	5,0	—	—
Cremona	2.750	3,2	529	0,6	—	—	—	—
Mantova	5.376	6,1	1.732	1,7	1.871	0,9	—	—
Milano	7.865	2,1	4.606	1,0	7.619	1,1	—	—
Pavia	5.833	4,5	4.125	2,7	—	—	—	—
Sondrio	9.796	20,9	—	—	—	—	—	—
Lombardia	77.405	6,9	25.745	1,9	27.908	1,9	27.097	1,8
Bolzano	—	—	—	—	49	0,1	—	—
Trento	—	—	—	—	7.895	7,1	—	—
Venezia Tridentina	—	—	—	—	7.944	5,0	—	—
Belluno	21.812	36,1	—	—	—	—	—	—
Padova	8.445	7,4	1.789	1,4	3.525	1,6	—	—
Rovigo	3.867	6,4	—	—	—	—	—	—
Treviso	12.358	11,2	5.314	4,0	—	—	—	—
Udine	28.869	16,9	10.778	4,0	10.541	3,6	—	—
Venezia	2.782	2,8	2.019	1,6	7.017	2,5	—	—
Verona	6.643	5,8	2.194	1,7	4.385	1,5	—	—
Vicenza	14.360	11,8	2.998	2,0	—	—	—	—
Veneto	99.136	11,6	25.092	2,7	25.468	2,3	36.001	3,3
Gorizia	—	—	—	—	1.402	1,9	—	—
Istria (Pola)	—	—	—	—	1.912	2,1	—	—
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—
Zara	—	—	—	—	105	3,3	—	—
Venezia Giulia e Zara	—	—	—	—	3.419	1,6	17.300	3,8
Bologna	4.473	3,0	2.369	1,5	5.795	1,3	—	—
Ferrara	1.465	2,1	2.040	1,5	—	—	—	—
Forlì	4.122	5,2	—	—	—	—	—	—
Modena	2.839	3,1	—	—	—	—	—	—
Parma	6.826	8,1	6.050	1,7	6.837	1,7	—	—
Placenza	4.055	6,1	—	—	—	—	—	—
Ravenna	1.763	2,5	2.299	2,0	—	—	—	—
Reggio nell'Emilia	4.178	5,1	—	—	—	—	—	—
Emilia	39.771	4,3	12.758	1,6	12.632	1,5	14.672	1,6
Arezzo	6.074	8,2	—	—	—	—	—	—
Firenze	10.469	4,0	1.906	0,7	1.325	0,4	—	—
Grosseto	750	2,0	—	—	—	—	—	—
Livorno	1.112	3,4	—	—	—	—	—	—
Lucca	11.120	12,6	16.572	9,7	—	—	—	—
Massa e Carrara	9.241	16,5	—	—	—	—	—	—
Pisa	2.835	3,2	2.831	2,1	17.529	5,2	—	—
Siena	658	1,0	2.046	1,0	2.476	1,1	—	—
Toscana	42.259	6,0	23.355	3,0	21.330	2,4	25.860	2,9

(*) La legge elettorale del 1912 prescrive di iscrivere in un elenco separato gli elettori politici espatriati in via permanente, cioè coloro che recandosi all'estero a scopo di lavoro avevano ottenuto il relativo passaporto con esenzione dalla tassa e coloro che risultavano anche per semplice notorietà, emigrati all'estero a scopo di lavoro da almeno due anni. — (1) Cfr. nota 4 a pagg. 4-5

Segue TAVOLA 5. — ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO, ESPATRIATI *

PROVINCIE E REGIONI	ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEGLI ANNI							
	1913		1919 (1)		1921 (1)		1924 (1)	
	N.	ogni 100 elettori con diritto al voto	N.	ogni 100 elettori con diritto al voto	N.	ogni 100 elettori con diritto al voto	N.	ogni 100 elettori con diritto al voto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ancona	7.167	9,2	5.940	3,9	27.008	7,8	—	—
Ascoli Piceno	7.569	11,7	—	—	—	—	—	—
Macerata	9.101	12,9	17.663	11,3	—	—	—	—
Pesaro e Urbino	6.037	8,8	—	—	—	—	—	—
Marche	29.874	10,6	24.612	7,4	27.008	7,8	25.521	6,9
Umbria (Perugia)	13.674	7,4	31.181	14,4	3.935	1,7	—	—
Lazio (Roma)	11.888	4,2	11.492	3,1	11.926	3,1	12.500	1,9
Campobasso	20.093	20,8	33.263	17,0	—	—	—	—
Chieti	20.294	20,6	21.368	17,1	—	—	—	—
L'Aquila	17.832	16,3	16.258	12,0	20.497	7,6	—	—
Teramo	11.274	14,6	9.739	9,8	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	69.493	18,2	80.628	14,5	29.497	7,6	71.101	13,8
Avellino	17.730	17,3	20.214	16,1	—	—	—	—
Benevento	12.525	18,7	—	—	52.720	15,5	—	—
Caserta	22.803	11,9	11.040	4,6	9.155	3,5	—	—
Napoli	5.555	2,0	3.217	0,8	2.320	0,6	—	—
Salerno	21.456	15,8	14.156	8,2	21.623	11,7	—	—
Campania	80.069	10,4	48.627	5,3	85.823	7,3	90.938	8,3
Bari	11.225	5,4	7.700	2,8	11.163	2,7	—	—
Foggia	8.231	9,2	13.116	12,3	—	—	—	—
Lecce	4.148	2,4	2.337	1,1	2.759	1,1	—	—
Puglia	23.604	5,0	23.153	3,8	13.922	2,1	26.334	4,0
Lucania (Potenza)	23.107	19,5	31.147	19,1	30.990	18,9	—	—
Catanzaro	19.877	18,2	13.677	9,1	42.505	9,3	—	—
Cosenza	25.954	22,1	27.859	18,5	—	—	—	—
Reggio di Calabria	9.711	10,2	9.436	7,0	—	—	—	—
Calabria	55.542	17,2	50.972	11,7	42.505	9,3	96.260	15,0
Agrigento (Girgenti)	11.711	12,0	12.977	9,7	31.920	8,6	—	—
Caltanissetta	7.888	10,0	10.475	10,5	—	—	—	—
Catania	10.453	5,9	2.563	1,1	21.333	3,7	—	—
Messina	13.262	9,9	11.251	6,3	—	—	—	—
Palermo	22.015	11,2	30.686	12,5	27.429	10,1	—	—
Siracusa	8.453	8,0	2.600	1,9	—	—	—	—
Trapani	8.151	9,0	13.682	11,7	—	—	—	—
Sicilia	81.933	9,3	84.234	7,3	80.682	6,6	92.391	7,3
Cagliari	3.429	3,3	1.907	1,3	4.227	1,8	—	—
Sassari	4.641	6,6	2.709	3,1	—	—	—	—
Sardegna	8.070	4,6	4.616	2,0	4.227	1,8	4.585	1,9
Italia Settentrionale	287.596	7,4	115.991	2,6	120.981	2,3	140.993	2,5
Centrale	97.695	6,7	90.640	6,3	64.199	3,5	63.881	3,3
Meridionale	251.815	12,2	234.527	8,8	202.737	7,2	284.633	9,8
Insulare	90.003	8,5	88.850	6,4	84.909	5,8	96.976	6,5
REGNO	727.109	8,6	530.008	5,2	472.776	4,1	586.483	4,9

(*), (1) Cfr. note pari segno e numero a pag. 34.

Segue TAVOLA 6. — COLLEGI UNINOMINALI: POPOLAZIONE MEDIA DI ABITANTI - MEDIA DI ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO.

PROVINCIE E REGIONI (1)	Col- legi N.	POPOLAZIONE RESIDENTE MEDIA PER COLLEGIO ALLE DATE DEI CENSIMENTI DEGLI ANNI (1)		NUMERO MEDIO DI ELETTORI PER COLLEGIO							Collegi N.	POPOLAZIONE RESIDENTE MEDIA PER COLLEGIO ALLE DATE DEI CENSIMENTI DEGLI ANNI (1)			NUMERO MEDIO DI ELETTORI PER COLLEGIO						
				SUFFRAGIO RISTRETTO											SUFFRAGIO ALLARGATO (2)						
				Legge 17 dicembre 1860, N. 4513											T. U. 24 settembre 1882, N. 999						
		1861	1871	1861	1865	1867	1870	1874	1876	1880		1881	1901	1911	1892 (4)	1895 (4)(5)	1897	1900	1904	1909	1913
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Umbria (Perugia)	10	51.724	55.987	671	829	810	827	921	975	985	10	58.145	67.535	71.278	5.445	5.059	5.037	4.907	5.303	5.828	18.517
Lazio (Roma)	15	—	52.343	—	—	—	848	1.225	1.387	1.417	15	57.657	76.168	87.101	5.604	4.076	4.121	4.397	4.962	5.803	19.067
Campobasso	7	47.502	50.089	600	691	665	773	833	749	791	7	53.956	55.711	55.134	5.327	3.306	3.323	3.536	3.792	4.273	13.824
Chieti	7	47.480	49.659	625	805	774	931	956	977	913	6	58.950	64.601	66.759	4.307	3.512	3.399	3.604	4.046	4.554	16.406
L'Aquila	7	49.378	52.201	679	738	772	802	901	961	991	7	56.068	62.338	65.276	6.378	2.163	2.290	2.779	3.343	3.969	15.607
Teramo	5	47.197	49.990	594	618	629	677	747	799	772	5	51.819	62.438	65.493	3.569	2.501	2.557	2.753	2.979	3.425	15.398
Abruzzi e Molise	26	47.942	50.523	627	720	716	805	868	877	874	25	55.319	61.045	63.003	5.025	2.874	2.899	3.184	3.564	4.086	15.253
Avellino	6	44.696	47.347	1.102	928	889	951	1.073	1.087	1.101	7	56.825	60.252	60.762	5.651	3.391	3.341	3.615	3.847	4.380	14.631
Benevento	5	40.902	43.091	992	688	736	830	936	977	1.036	4	60.015	66.365	68.030	6.190	4.012	3.920	4.084	4.306	4.841	16.712
Caserta	15	48.754	52.252	855	879	886	939	957	1.032	1.012	13	55.811	61.950	63.823	5.037	3.176	3.214	3.457	3.845	4.390	14.754
Napoli	18	48.014	50.521	1.043	1.108	1.123	1.162	1.361	1.389	1.376	17	58.706	67.164	77.021	4.897	2.751	2.831	3.236	3.560	4.215	16.020
Salerno	12	46.442	48.018	792	870	890	955	1.052	1.112	1.159	10	51.513	58.849	65.493	4.735	2.598	2.661	2.979	3.335	3.873	13.542
Campania	56	46.885	49.445	941	968	950	1.006	1.118	1.165	1.172	51	57.149	63.127	67.157	5.106	3.016	3.067	3.261	3.687	4.264	15.078
Bari	11	50.884	55.428	1.225	1.201	1.082	1.163	1.215	1.330	1.365	12	56.958	69.807	76.545	5.142	3.261	3.304	3.490	4.097	4.723	17.352
Foggia	7	49.934	51.458	938	857	836	949	1.124	1.203	1.196	6	58.539	70.186	79.123	5.121	3.476	3.350	3.617	3.975	4.339	14.983
Lecce	9	49.660	54.684	1.127	1.078	1.095	1.174	1.213	1.302	1.317	10	56.359	70.538	77.823	4.571	3.239	3.231	3.493	4.212	4.818	17.247
Puglie	27	50.228	54.151	1.118	1.074	1.022	1.111	1.191	1.288	1.305	28	53.726	70.149	77.554	4.934	3.299	3.297	3.518	4.113	4.675	16.807
Lucania (Potenza)	10	50.906	52.408	868	851	857	879	908	922	950	10	53.926	49.156	48.591	4.193	2.123	2.143	2.377	2.665	3.015	11.865
Catanzaro	8	48.496	51.229	992	866	870	867	1.034	1.022	1.013	8	54.008	62.349	66.591	4.753	2.628	2.963	2.903	3.019	3.398	13.657
Cosenza	10	44.301	45.468	720	869	774	775	819	818	869	8	59.276	62.916	65.328	4.719	2.776	2.809	2.943	3.211	3.594	14.671
Reggio di Calabria	7	46.266	50.619	900	690	703	725	826	810	865	7	53.647	62.458	67.200	4.335	2.837	2.829	3.004	3.144	3.418	13.624
Calabria	25	46.194	48.754	857	776	785	790	890	881	914	23	55.730	62.580	66.337	4.614	2.743	2.764	2.913	3.127	3.472	14.000
Agrigento (Girgenti)	5	49.334	53.742	750	682	685	705	776	879	935	6	52.184	63.444	68.900	5.231	2.089	2.196	2.390	2.961	3.656	16.245
Caltanissetta	4	56.564	59.488	969	861	841	852	1.116	1.146	1.186	5	52.862	65.890	71.174	4.568	2.666	3.092	2.751	3.154	3.462	15.816
Catania	9	51.772	56.094	993	826	835	905	926	1.043	1.101	10	56.419	70.360	80.254	5.695	1.950	1.279	2.273	2.863	3.454	17.851
Messina	8	49.961	53.300	1.064	832	793	884	879	815	815	8	58.404	68.862	68.247	4.498	2.512	2.537	2.656	3.151	3.673	16.768
Palermo	11	52.993	55.781	1.061	858	913	1.069	1.220	1.212	1.120	12	58.219	66.346	68.283	4.536	2.319	2.385	2.759	3.183	3.620	16.384
Siracusa	7	40.959	45.688	828	732	726	771	853	956	1.031	6	56.829	72.299	84.004	4.301	1.592	2.072	2.488	3.066	3.649	17.718
Trapani	4	56.081	54.713	925	690	669	768	834	940	909	5	56.945	74.714	74.112	5.396	3.946	3.819	4.044	4.464	4.967	18.121
Sicilia	48	50.178	53.962	963	797	809	868	968	1.025	1.021	52	56.407	68.618	73.303	4.892	2.403	2.430	2.699	3.198	3.718	16.975
Cagliari	7	55.289	56.183	1.944	1.873	1.689	1.526	1.451	1.463	1.498	7	59.996	69.538	75.605	3.775	2.432	2.381	2.452	2.720	3.004	14.898
Sassari	4	55.498	60.783	1.700	1.806	1.708	1.563	1.429	1.503	1.571	5	52.096	61.805	67.664	4.690	2.561	2.631	2.774	3.145	3.790	14.019
Sardegna	11	55.365	57.856	1.855	1.848	1.696	1.540	1.443	1.478	1.525	12	56.704	66.316	72.348	4.156	2.486	2.485	2.588	2.897	3.332	14.532
Italia Settentrionale	222	39.991	55.449	753	1.110	1.089	1.138	1.214	1.293	1.352	226	57.331	64.106	71.156	6.690	5.272	5.249	5.542	6.280	7.321	17.119
Centrale	83	40.899	53.974	671	838	860	1.000	1.102	1.174	1.204	81	57.546	67.567	72.847	5.503	4.587	4.595	4.743	5.310	5.952	17.970
Meridionale	144	47.862	50.607	897	901	886	943	1.032	1.070	1.083	137	56.364	63.071	67.031	4.907	2.937	2.965	3.214	3.583	4.091	15.049
Insulare	59	51.145	54.688	1.130	993	974	993	1.057	1.109	1.115	64	56.463	68.186	73.124	4.754	2.419	2.440	2.677	3.141	3.646	16.517
REGNO	508	43.666	53.747	824	993	981	1.043	1.126	1.191	1.224	508	56.995	64.893	70.561	5.776	4.174	4.175	4.426	5.093	5.769	16.620

(1), (2), (3), (4), (5) Cfr. note pari numero a pagg. 36-37.

TAVOLA 7. - DISTRIBUZIONE DEI COLLEGI UNINOMINALI SECONDO LA POPOLAZIONE.

NUMERO DI ABITANTI	NUMERO DI COLLEGI E LORO POPOLAZIONE NEGLI ANNI											
	1861 (1) (2)		1865-67 (2) (3)		1870-74 1876-80		1892-95 1897-900 (4)		1904-909 (4)		1913 (4)	
	Col- legi	Popola- zione pre-sen- te (Cens. 1861)	Col- legi	Popola- zione pre-sen- te (Cens. 1861)	Col- legi	Popola- zione pre-sen- te (Cens. 1871)	Col- legi	Popola- zione residente (Cens. 1881)	Col- legi	Popola- zione residente (Cens. 1901)	Col- legi	Popola- zione residente (Cens. 1911)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
fino a 35.000	8	250.201	8	250.201	5	156.846	—	—	—	—	—	—
da 35.001 a 40.000	19	714.425	19	714.425	13	488.970	1	39.893	2	77.192	4	150.719
» 40.001 » 45.000	66	2.832.566	72	3.086.568	36	1.552.154	6	262.220	9	382.313	9	376.054
» 45.001 » 50.000	156	7.433.222	175	8.343.086	110	5.230.526	32	1.545.507	13	633.685	11	529.182
» 50.001 » 55.000	134	7.012.443	153	7.998.648	172	6.035.107	129	6.830.131	35	1.859.080	20	1.574.681
» 55.001 » 60.000	47	2.668.432	52	2.952.050	102	5.830.222	208	11.958.673	102	5.885.304	62	3.578.649
» 60.001 » 65.000	6	373.498	7	436.235	44	2.715.047	111	6.833.654	119	7.439.433	74	4.646.903
» 65.001 » 70.000	3	198.761	3	198.761	20	1.340.090	15	1.002.319	109	7.342.477	34	5.667.284
» 70.001 » 75.000	4	293.802	4	293.802	4	290.768	6	431.083	60	4.335.192	88	6.335.919
» 75.001 » 80.000	—	—	—	—	1	76.654	—	—	30	2.303.534	52	4.012.322
» 80.001 » 85.000	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1.075.632	40	3.298.109
» 85.001 » 90.000	—	—	—	—	—	—	—	—	5	441.824	16	1.389.002
» 90.001 » 95.000	—	—	—	—	1	84.767	—	—	6	556.703	12	1.098.982
» 95.001 » 100.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	782.471
oltre 100.000	—	—	—	—	—	—	—	—	5	640.135	18	2.354.771
Complesso	443	21.777.334	493	24.273.776	508	26.801.154	508	28.953.480	508	32.965.504	508	35.845.048

A) Dati assoluti.

fino a 35.000	1,8	1,1	1,6	1,0	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—
» 35.001 » 40.000	4,3	3,3	3,9	2,5	2,6	1,8	0,2	0,1	0,4	0,2	0,8	0,4
» 40.001 » 45.000	14,9	13,0	14,6	12,7	7,1	5,8	1,2	1,6	1,8	1,2	1,8	1,0
» 45.001 » 50.000	35,2	34,1	35,5	34,4	21,6	19,5	6,3	5,3	2,5	1,9	2,2	1,5
» 50.001 » 55.000	30,2	32,2	31,0	33,6	33,8	33,7	25,4	23,6	6,9	5,6	5,9	4,4
» 55.001 » 60.000	10,6	12,3	10,6	12,3	20,1	21,3	40,9	41,3	20,1	17,5	12,2	10,0
» 60.001 » 65.000	1,4	1,7	1,4	1,8	8,7	10,1	21,9	23,8	23,4	22,5	14,6	13,0
» 65.001 » 70.000	9,7	9,9	9,6	9,8	3,9	5,0	2,9	3,4	21,5	22,3	16,5	15,8
» 70.001 » 75.000	0,9	1,4	0,8	1,2	0,8	1,1	1,2	1,5	11,8	13,2	17,3	17,8
» 75.001 » 80.000	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	5,9	7,0	10,2	11,2
» 80.001 » 85.000	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,3	7,9	5,2
» 85.001 » 90.000	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,3	3,1	3,9
» 90.001 » 95.000	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	1,2	1,7	2,4	3,1
» 95.001 » 100.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,2
oltre 100.000	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	3,5	6,5
Complesso	100,0											

B) Dati relativi.

(1) Escluso il Veneto e i Collegi di Mantova, Gonzaga e Ostiglia. — (2) Escluso il Lazio. — (3) I dati del Veneto e dei Collegi di Mantova, Gonzaga e Ostiglia sono desunti dal censimento austriaco del 1858. — (4) Sono state considerate le variazioni avvenute nei Collegi di Cuggiono, Gallarate e Rhò della Provincia di Milano. Cfr. «Avvertenze alle tavole».

TAVOLA 8. — COLLEGI UNINOMINALI DI MASSIMA E DI MINIMA.

Popolazione

ELEZIONI DEGLI ANNI					
1870-74-76-80		1892-95-97-900		1913	
Collegi	Popolaz. pres. (Cens. 1871)	Collegi	Popolaz. res. (Cens. 1881)	Collegi	Popolaz. res. (Cens. 1911)
1	2	3	4	5	6

COLLEGI DI MASSIMA

Palermo III	84.787	Foligno (<i>Perugia</i>)	73.751	Roma II	208.095
Torino III	76.654	Civitavecchia (<i>Roma</i>)	72.005	Milano V	206.074
Cairo Montenotte (<i>Savona</i>)	74.793	Francavilla di Sicilia (<i>Messina</i>)	71.715	Milano VI	180.743
Firenze III	74.863	Feltre (<i>Belluno</i>)	71.385	Napoli VIII	137.859
Catania I	71.162	Biella (<i>Vercelli</i>)	71.162	Catania I	136.018
Bari delle Puglie	70.150	Andria (<i>Bari</i>)	71.065	Torino IV	129.100
Sassari	68.824	Pavia	69.177	Affori (I)	127.135
Massa e Carrara	68.560	Palermo II	68.482	Palermo III	126.803
Lucca	68.204	Chieti	68.367	Roma V	126.727
Civitavecchia (<i>Roma</i>)	68.179	Belluno	67.892	Torino II	125.241

COLLEGI DI MINIMA

Vizzini (<i>Catania</i>)	37.653	Montalcino (<i>Siena</i>)	45.950	Porto Maurizio (4)	41.734
Oneglia (2)	36.613	Serra S. Bruno (<i>Catanzaro</i>)	45.926	Aosta (<i>Valle d'Aosta</i>)	40.910
Bobbio (<i>Piacenza</i>)	36.568	Atri (<i>Teramo</i>)	45.734	Bobbio (<i>Piacenza</i>)	40.900
Palermo I	36.030	Fossano (<i>Cuneo</i>)	44.838	Potenza	40.612
Verrès (<i>Valle d'Aosta</i>)	35.779	Cairo Montenotte (<i>Savona</i>)	44.542	Corleto Perticara (<i>Potenza</i>)	40.556
Ciociano (<i>Napoli</i>)	34.196	Vigone (<i>Torino</i>)	44.461	Bricherasio (<i>Torino</i>)	40.378
Rogliano (<i>Cosenza</i>)	33.898	Oneglia (2)	43.905	Muro Lucano (<i>Potenza</i>)	39.991
Spezzano Grande (<i>Cosenza</i>) (2)	32.829	Porto Maurizio (4)	42.828	Vigone (<i>Torino</i>)	38.535
San Sepolcro (<i>Arezzo</i>)	30.463	Bricherasio (<i>Torino</i>)	41.646	Brienza (<i>Potenza</i>)	36.222
Benevento	25.460	Bobbio (<i>Piacenza</i>)	39.893	Firenze II	36.031

Elettori

ELEZIONI DEGLI ANNI					
1870		1892 (5)		1913 (6)	
Collegi	Elettori	Collegi	Elettori	Collegi	Elettori
1	2	3	4	5	6

COLLEGI DI MASSIMA

Pisa	3.225	Ivrea (<i>Torino</i>)	13.761	Milano V	43.277
Padova I	2.756	Biella (<i>Vercelli</i>)	13.177	Roma II	41.380
Bologna II	2.575	Caluso (<i>Torino</i>)	13.056	Milano VI	32.811
Milano II	2.455	Cossato (<i>Vercelli</i>)	12.863	Genova I	32.012
Milano V	2.375	Andria (<i>Bari</i>)	12.534	Catania I	29.545
Livorno I	2.363	Ceva (<i>Cuneo</i>)	12.423	Torino IV	29.104
Modena I	2.350	Vignale (<i>Alessandria</i>)	12.122	Torino II	27.099
Bologna I	2.313	Nizza Monferrato (<i>Asti</i>)	11.426	Sampierdarena (7)	26.726
Verona I	2.298	Lanzo Torinese (<i>Torino</i>)	11.293	Palermo III	26.637
Brescia	2.268	Oviglio (<i>Alessandria</i>)	11.073	La Spezia	26.369

COLLEGI DI MINIMA

Pieve di Cadore (<i>Belluno</i>)	445	Palermo I	3.161	Milano II	10.702
Spilimbergo (<i>Udine</i>)	444	Vigonza (<i>Padova</i>)	3.081	Tricarico (<i>Matera</i>)	10.640
Cuggiono (<i>Milano</i>)	443	Osimo (<i>Ancona</i>)	3.031	Aosta	10.518
Rhò (<i>Milano</i>)	442	Modica (<i>Ragusa</i>)	3.006	Potenza	10.509
Como II	438	Caulonia (<i>Reggio Cal.</i>)	2.984	Napoli XII	10.221
Tolmezzo (<i>Udine</i>)	416	Brienza (<i>Potenza</i>)	2.949	Sala Consilina (<i>Salerno</i>)	10.123
Anagni (<i>Frosinone</i>)	368	Atri (<i>Teramo</i>)	2.920	Vigone (<i>Torino</i>)	9.821
Ceccano (<i>Frosinone</i>)	357	Afragola (<i>Napoli</i>)	2.903	Firenze II	9.777
Melito di Portosalvo (<i>R. Cal.</i>)	350	Regalbuto (<i>Enna</i>)	2.902	Muro Lucano (<i>Cosenza</i>)	9.399
Subiaco (<i>Roma</i>)	332	Lanusei (<i>Nuoro</i>)	2.761	Brienza (<i>Potenza</i>)	8.075

(1) Aggregato al Comune di Milano con R. D. 24 Settembre 1923, N. 1912. — (2) Aggregato al Comune di Imperia con R. D. 21 Ottobre 1923, N. 2360. — (3) Aggregato al Comune di Spezzano della Sila con R. D. del 9 Aprile 1923, N. 872. — (4) Assunta la denominazione di Imperia col RR. DD. 21 Ottobre 1923, N. 2360 e 9 Novembre 1923, N. 2491. — (5) Cfr. nota 1 a pagg. 4-5. — (6) Cfr. nota 2 a pagg. 4-5 - Compresi gli elettori temporaneamente privati del voto. — (7) Aggregato al Comune di Genova con R. D. L. 14 Gennaio 1926, N. 74.

TAVOLA 10 - DISTRIBUZIONE DEI COLLEGI UNINOMINALI SECONDO LA

Elezioni del

POPOLAZIONE ED IL NUMERO DEGLI ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO.

l'anno 1870

NUMERO DI ABITANTI PRESENTI (Cens. 1871)	NUMERO									DI ELETTORI											TOTALE
	da 301 a 400	da 401 a 500	da 501 a 600	da 601 a 700	da 701 a 800	da 801 a 900	da 901 a 1.000	da 1.001 a 1.100	da 1.101 a 1.200	da 1.201 a 1.300	da 1.301 a 1.400	da 1.401 a 1.500	da 1.501 a 1.600	da 1.601 a 1.700	da 1.701 a 1.800	da 1.801 a 2.000	da 2.001 a 2.200	da 2.201 a 2.400	da 2.401 a 2.600	da 2.601 a 4.000	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

A) Collegi.

fino a 35.000	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
da 35.001 a 40.000	—	2	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
da 40.001 a 45.000	—	1	2	11	6	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
da 45.001 a 50.000	2	4	7	17	18	18	13	8	—	1	4	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	110
da 50.001 a 55.000	2	7	16	15	22	16	23	11	5	2	3	3	3	2	3	—	1	—	—	—	—	172
da 55.001 a 60.000	—	2	5	5	13	11	12	11	12	14	4	4	6	7	4	5	2	2	—	—	—	102
da 60.001 a 65.000	—	1	2	3	7	1	5	2	9	7	2	3	8	3	3	4	1	2	—	—	1	44
da 65.001 a 70.000	—	—	1	3	1	—	1	2	4	—	5	1	2	2	3	1	1	2	2	—	—	20
da 70.001 a 75.000	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	—	1	2	1	2	—	—	1	4
oltre 75.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Complesso	4	17	38	57	71	50	57	36	32	29	19	11	22	15	15	13	9	9	2	2	—	508

B) Abitanti presenti (Cens. 1871).

fino a 35.000	—	—	58.289	—	64.361	34.196	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156.846
da 35.001 a 40.000	—	73.453	116.174	113.422	74.394	38.884	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	488.970
da 40.001 a 45.000	—	43.394	85.546	475.084	256.003	84.185	126.020	88.787	36.030	—	—	—	—	36.613	—	—	—	—	—	—	—	1.552.154
da 45.001 a 50.000	96.937	191.778	327.737	813.671	857.954	849.703	621.429	378.965	—	44.282	172.368	—	43.673	—	—	132.812	—	—	—	—	—	5.230.529
da 50.001 a 55.000	101.338	369.258	850.172	780.941	1.159.220	839.688	1.207.229	575.439	239.021	143.618	143.159	143.562	141.447	91.672	143.587	—	46.289	—	—	—	—	9.035.107
da 55.001 a 60.000	—	113.922	287.395	284.357	742.098	633.985	683.501	626.618	324.046	730.909	213.512	214.220	310.773	369.606	206.833	264.861	109.941	107.121	—	—	—	5.830.222
da 60.001 a 65.000	—	62.437	125.513	187.446	425.856	61.880	305.694	121.937	515.567	400.214	114.891	172.817	455.545	168.719	168.086	235.368	57.394	113.919	—	55.856	—	2.715.047
da 65.001 a 70.000	—	—	65.152	198.912	66.279	—	68.167	131.640	244.154	—	311.036	61.664	121.172	123.524	189.729	63.331	61.527	125.602	122.545	—	—	1.340.090
da 70.001 a 75.000	—	—	—	—	—	—	—	—	68.179	202.854	—	—	66.557	—	66.868	136.106	67.365	135.904	—	66.107	—	290.768
oltre 75.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.793	71.162	—	—	—	—	70.150	—	74.663	—	—	—	161.421
Complesso	193.275	854.242	1.915.978	2.853.833	3.646.135	2.542.521	3.012.040	1.923.386	1726.997	1.596.670	1.026.128	592.263	1.215.821	790.134	859.870	769.816	475.328	557.209	122.545	121.963	26.801.154	

C) Elettori.

fino a 35.000	—	—	1.115	—	1.431	849	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.395
da 35.001 a 40.000	—	959	1.637	1.879	1.546	823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.707
da 40.001 a 45.000	—	459	1.123	7.951	4.493	1.752	2.864	2.097	1.165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.076
da 45.001 a 50.000	682	1.867	3.899	10.171	13.642	15.272	12.221	9.259	—	1.297	5.321	—	1.556	—	—	6.163	—	—	—	—	—	100.338
da 50.001 a 55.000	725	3.199	8.773	10.003	16.221	13.631	21.957	10.280	5.774	3.749	4.075	4.393	4.650	3.247	5.313	—	2.144	—	—	—	—	173.797
da 55.001 a 60.000	—	885	2.689	3.305	9.804	9.395	11.459	11.520	13.779	17.681	5.384	5.849	9.345	11.548	6.991	9.475	4.273	4.713	—	—	—	115.743
da 60.001 a 65.000	—	459	1.118	1.940	5.302	824	4.731	2.034	10.453	8.821	2.741	4.399	12.421	4.991	5.268	7.678	2.108	4.581	—	3.225	—	54.415
da 65.001 a 70.000	—	—	513	2.017	713	—	—	—	4.537	—	6.637	1.465	3.104	3.336	5.268	1.963	2.081	4.586	5.030	—	—	27.477
da 70.001 a 75.000	—	—	—	—	—	—	—	—	1.114	3.716	—	—	1.555	—	1.725	3.736	2.012	4.535	—	2.756	—	6.745
oltre 75.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.223	1.389	—	—	—	—	1.920	—	2.213	—	—	—	3.315
Complesso	1.407	7.798	20.867	37.266	53.152	42.546	54.204	37.253	36.822	36.487	25.547	16.106	34.167	24.820	26.334	24.822	18.781	20.628	5.030	5.981	530.018	

Segue TAVOLA 10. — DISTRIBUZIONE DEI COLLEGI UNINOMINALI SECONDO LA POPOLAZIONE ED IL NUMERO DEGLI ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO. Elezioni del Anno 1892.

NUMERO DI ABITANTI RESIDENTI (Cens. 1881)	NUMERO DI ELETTORI																			COM- PLESSO		
	fino a 3.000	da 3.001 a 4.000			da 4.001 a 5.000			da 5.001 a 6.000			da 6.001 a 7.000			da 7.001 a 8.000	da 8.001 a 9.000	da 9.001 a 10.000	da 10.001 a 11.000	da 11.001 a 12.000	da 12.001 a 13.000		da 13.001 a 14.000	
		TOTALE	da 3.001 a 3.500	da 3.501 a 4.000	TOTALE	da 4.001 a 4.500	da 4.501 a 5.000	TOTALE	da 5.001 a 5.500	da 5.501 a 6.000	TOTALE	da 6.001 a 6.500	da 6.501 a 7.000									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
A) Collegi																						
da 35.001 a 40.000																						1
da 40.001 a 45.000					1			1														6
da 45.001 a 50.000	4	9	3	6	12	6	6	2	2		1		3	1							32	
da 50.001 a 55.000	2	20	2	18	46	29	17	36	19	17	12	5	7	7	4						2	129
da 55.001 a 60.000		25	6	19	58	24	34	55	34	21	27	16	11	19	10	5	4	2	3			208
da 60.001 a 65.000		7	1	6	24	11	13	22	11	11	20	12	8	22	6	2	5	1		2		111
da 65.001 a 70.000					5	1	4	2	1	1	2	1	1		2	1	2					15
da 70.001 a 75.000					1	1								1	1	1				1	1	6
Complesso	6	61	12	49	147	72	75	117	61	50	36	37	29	52	25	9	15	3	4	3	508	
B) Abitanti residenti (Cens. 1881) (1)																						
da 35.001 a 40.000											39.893	39.893										39.893
da 40.001 a 45.000					44.461		44.461				131.026	86.484	44.542				86.733					262.220
da 45.001 a 50.000	191.073	434.974	144.982	289.992	580.721	291.342	289.379	97.202	97.202		46.520		46.520	148.306	46.711							1.545.507
da 50.001 a 55.000	102.825	1.061.272	100.062	952.210	2.375.334	1.473.788	901.546	1.954.221	1.055.444	898.777	641.248	267.953	373.295	375.107	213.635		106.489					6.830.131
da 55.001 a 60.000		1.427.603	340.569	1.087.034	3.323.487	1.370.734	1.952.753	3.172.442	1.958.251	1.214.191	1.554.540	916.960	637.580	1.104.613	568.662	233.863	227.482	111.193	174.788			11.958.673
da 60.001 a 65.000		430.389	61.523	368.866	1.484.005	681.009	802.996	1.361.621	680.480	681.141	1.239.865	747.817	492.048	1.369.213	371.636	126.408	311.766	61.510		127.241		6.883.654
da 65.001 a 70.000					337.074	68.367	268.707	134.557	65.380	69.177	131.764	65.540	66.224		200.469	66.382	132.073					1.002.319
da 70.001 a 75.000					71.715	71.715								73.751	71.385	72.005				71.065	71.162	431.083
Complesso	293.898	3.354.238	656.136	2.698.102	8.216.797	3.956.955	4.259.842	6.720.043	3.856.757	2.862.286	3.784.856	2.124.647	1.660.209	3.070.990	1.472.498	558.658	864.543	172.703	245.853	198.403	28.953.480	
C) Elettori (1) (2)																						
da 35.001 a 40.000											6.336	6.336										6.336
da 40.001 a 45.000					4.886		4.886				19.454	12.512	6.942				20.889					45.229
da 45.001 a 50.000	11.755	32.077	9.664	22.413	53.330	25.426	27.904	10.481	10.481		6.657		6.657	22.930	8.111							145.341
da 50.001 a 55.000	5.664	75.518	6.617	68.901	203.138	123.475	79.663	196.593	99.804	96.789	77.939	31.070	46.869	52.263	33.854		21.251					666.220
da 55.001 a 60.000		90.609	19.141	71.468	262.976	101.725	161.251	299.422	197.137	102.285	174.896	99.962	74.934	141.676	86.400	47.088	41.567	22.366	37.408			1.204.408
da 60.001 a 65.000		25.704	3.281	22.423	108.841	47.308	61.533	121.960	58.843	63.117	128.765	74.997	53.768	164.278	50.215	18.548	51.567	11.426		26.817		708.121
da 65.001 a 70.000					23.754	4.416	19.338	11.377	5.473	5.904	13.210	6.320	6.890		25.155	9.961	20.312					103.769
da 70.001 a 75.000					4.250	4.250								7.350	8.179	9.531				12.534	13.177	55.021
Complesso	17.419	223.908	38.703	185.205	661.175	306.600	354.575	639.833	371.788	268.084	427.257	231.197	196.060	388.497	211.914	85.128	155.588	33.792	49.942	39.904	2.934.445	

(1) Cfr. nota 4 a pag. 40. — (2) Cfr. nota 1 a pagg. 4-5.

Segue TAVOLA 10. — DISTRIBUZIONE DEI COLLEGI UNINOMINALI SECONDO LA Elezioni del-

POPOLAZIONE ED IL NUMERO DEGLI ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO. l'anno 1900

Table with columns for 'NUMERO DI ABITANTI RESIDENTI (Cens. 1901)' and 'DI ELETTORI'. It is divided into two main sections: 'NUMERO DI ABITANTI RESIDENTI' and 'DI ELETTORI', each with sub-sections for population ranges (e.g., da 2.001 a 3.000, da 3.001 a 4.000, etc.) and a 'COMPLESSO' column.

A) Collegi

Table A) Collegi: Distribution of constituencies by population range. Rows list population intervals (e.g., da 35.001 a 40.000) and columns show the number of constituencies in each range, with a total of 508 constituencies.

B) Abitanti residenti (Cens. 1901) (1)

Table B) Abitanti residenti (Cens. 1901) (1): Total population of constituencies by range. Rows list population intervals and columns show the total number of residents in each range, with a total of 32,965,504 residents.

C) Elettori (1) (2)

Table C) Elettori (1) (2): Total number of voters in constituencies by range. Rows list population intervals and columns show the total number of voters in each range, with a total of 2,248,509 voters.

(1) Cfr. nota 4 a pag. 40 - (2) Cfr. nota 1 a pag. 4-5.

Segue TAVOLA 10. — DISTRIBUZIONE DEI COLLEGI UNINOMINALI SECONDO LA

Elezioni del

NUMERO DI ABITANTI RESIDENTI (Cens. 1911)	NUMERO									
	da 8.001 a 9.000	da 9.001 a 10.000	da 10.001 a 11.000	da 11.001 a 12.000	da 12.001 a 13.000	da 13.001 a 14.000	da 14.001 a 15.000	da 15.001 a 16.000	da 16.001 a 17.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

da 35.001 a 40.000	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
da 40.001 a 45.000	—	—	6	1	2	—	—	—	—	—
da 45.001 a 50.000	—	—	3	1	5	1	1	—	—	—
da 50.001 a 55.000	—	—	—	4	8	8	7	2	1	—
da 55.001 a 60.000	—	—	—	2	5	9	16	15	10	—
da 60.001 a 65.000	—	—	—	2	3	6	15	17	18	—
da 65.001 a 70.000	—	—	—	—	3	2	17	7	24	—
da 70.001 a 75.000	—	—	—	—	—	—	5	12	16	—
da 75.001 a 80.000	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—
da 80.001 a 85.000	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—
da 85.001 a 90.000	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
da 90.001 a 95.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da 95.001 a 100.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Complesso	1	3	9	10	26	26	63	56	78	

A)

B) Abitanti

da 35.001 a 40.000	36.221	114.498	—	—	—	—	—	—	—	—
da 40.001 a 45.000	—	—	245.428	44.557	86.069	—	—	—	—	—
da 45.001 a 50.000	—	—	143.634	46.421	244.176	45.272	49.679	—	—	—
da 50.001 a 55.000	—	—	—	209.984	418.670	417.359	370.925	104.545	53.198	—
da 55.001 a 60.000	—	—	—	114.810	287.105	515.381	917.744	869.889	581.623	—
da 60.001 a 65.000	—	—	—	125.255	190.870	372.284	937.397	1.065.213	1.136.454	—
da 65.001 a 70.000	—	—	—	—	202.954	135.425	1.143.566	466.901	1.026.244	—
da 70.001 a 75.000	—	—	—	—	—	—	358.480	866.584	1.163.802	—
da 75.001 a 80.000	—	—	—	—	—	—	—	153.332	234.344	—
da 80.001 a 85.000	—	—	—	—	—	—	—	84.654	331.695	—
da 85.001 a 90.000	—	—	—	—	—	—	86.030	—	—	—
da 90.001 a 95.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da 95.001 a 100.000	—	—	—	—	—	—	—	—	206.650	—
oltre 100.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Complesso	36.221	114.498	389.062	541.027	1.429.844	1.485.721	3.863.821	3.611.118	5.334.010	

C)

da 35.001 a 40.000	8.075	28.997	—	—	—	—	—	—	—	—
da 40.001 a 45.000	—	—	63.846	11.030	25.222	—	—	—	—	—
da 45.001 a 50.000	—	—	31.477	11.007	62.225	13.006	14.373	—	—	—
da 50.001 a 55.000	—	—	—	46.734	99.589	108.205	102.424	30.735	16.496	—
da 55.001 a 60.000	—	—	—	23.506	64.353	122.049	231.371	233.020	163.473	—
da 60.001 a 65.000	—	—	—	23.388	37.683	81.079	216.909	261.828	294.088	—
da 65.001 a 70.000	—	—	—	—	37.966	27.130	246.773	108.459	396.003	—
da 70.001 a 75.000	—	—	—	—	—	—	73.024	187.769	262.840	—
da 75.001 a 80.000	—	—	—	—	—	—	—	31.346	49.004	—
da 80.001 a 85.000	—	—	—	—	—	—	—	15.345	67.613	—
da 85.001 a 90.000	—	—	—	—	—	—	14.277	—	—	—
da 90.001 a 95.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da 95.001 a 100.000	—	—	—	—	—	—	—	—	32.332	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Complesso	8.075	28.997	95.323	115.665	327.038	351.469	899.151	868.502	1.281.849	

POPOLAZIONE ED IL NUMERO DEGLI ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO.

l'anno 1913

DI ELETTORI

da 17.001 a 18.000	da 18.001 a 19.000	da 19.001 a 20.000	da 20.001 a 21.000	da 21.001 a 22.000	da 22.001 a 23.000	da 23.001 a 24.000	da 24.001 a 25.000	da 25.001 a 26.000	da 26.001 a 27.000	da 27.001 a 28.000	oltre 28.000	COM- PLESSO
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Collegi

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
8	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	84
19	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88
12	27	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	52
11	12	12	8	2	1	—	—	—	—	—	—	40
6	11	7	7	1	3	—	—	—	—	—	—	16
1	1	2	4	2	4	—	—	—	1	—	—	12
—	2	2	1	2	2	—	—	—	2	—	—	8
1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	18
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
63	68	42	23	7	11	5	6	2	3	1	6	508

residenti (Cens. 1911) (1)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.719
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	376.054
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	529.182
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.574.681
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.578.649
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.646.903
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.667.284
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.385.910
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.012.322
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.298.109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.389.002
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.098.982
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	782.471
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.354.771
4.488.729	5.093.318	3.247.285	1.860.250	591.462	969.869	518.648	591.920	253.862	344.043	125.241	965.099	35.845.048

Elettori (1) (2)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.072
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.098
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.088
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	404.183
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	942.610
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.146.269
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.371.030
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.543.869
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	958.222
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761.324
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	328.105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	257.083
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174.472
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	488.265
1.099.735	1.256.054	815.737	471.920	150.080	248.626	116.809	146.304	50.405	79.732	27.099	208.129	8.644.699

(1) Cfr. nota 4 a pag. 40. — (2) Cfr. nota 1 a pagg. 4-5. e nota 5 a pagg. 42-43.

**TAVOLA 11. - COLLEGI PLURINOMINALI CON SCRUTINIO DI LISTA : DEPUTATI
- POPOLAZIONE - MEDIA DI ABITANTI - MEDIA DI ELETTORI
POLITICI CON DIRITTO AL VOTO.**

PROVINCIE COLLEGI E REGIONI	N. del deputati	POPOLAZIONE RESIDENTE (Cens. 1881)		NUMERO MEDIO DI ELETTORI PER DEPUTATO (1)		
		In complesso	Media per deputato	1882	1886	1890
1	2	3	4	5	6	7
Alessandria	13	746.441	57.419	6.442	7.437	8.930
I (Alessandria)	4	223.052	55.763	6.312	7.146	8.211
II (Asti)	3	172.043	57.348	5.919	7.317	9.862
III (Casale)	3	173.600	57.867	7.039	7.993	9.077
IV (Aequi)	3	177.746	59.249	6.541	7.391	8.811
Cuneo	12	664.416	55.368	4.815	6.455	7.546
I (Cuneo)	3	178.515	59.505	4.362	7.433	8.101
II (Saluzzo)	3	166.277	55.426	4.025	4.817	5.672
III (Alba)	3	167.848	55.949	5.407	6.717	8.028
IV (Mondovì)	3	151.776	50.592	5.468	6.855	8.382
Novara	12	704.233	58.686	5.672	6.781	7.879
I (Novara)	5	286.145	57.229	4.886	5.748	6.611
II (Biella)	4	246.686	61.672	6.674	8.398	10.246
III (Vercelli)	3	171.402	57.134	5.645	6.347	6.835
Torino	19	1.061.233	56.012	4.975	6.540	7.480
I (Torino)	5	302.872	60.574	4.097	4.787	4.889
II (Ciriè)	3	172.636	57.545	5.067	7.837	9.229
III (Avigliana)	3	166.524	55.508	5.578	7.171	7.790
IV (Pinerolo)	3	139.046	46.349	3.944	5.021	5.829
V (Ivrea)	5	283.155	56.631	6.053	8.350	9.946
Piemonte	56	3.179.323	56.774	5.431	6.732	7.816
Genova	13	787.215	60.555	5.574	6.176	7.080
I (Genova)	5	332.438	66.488	6.226	6.764	7.558
II (Savona)	4	224.784	56.196	5.853	6.413	7.538
III (Chiavari)	4	229.993	57.498	4.479	5.203	6.024
Imperia (Porto Maurizio)	3	138.937	46.312	7.614	8.732	10.019
Liguria	16	926.152	57.885	5.956	6.655	7.631
Bergamo	7	404.040	57.720	5.060	5.359	6.329
I (Bergamo)	4	247.594	61.899	5.866	6.141	7.415
II (Treviglio)	3	156.446	52.149	3.984	4.316	4.881
Brescia	9	475.467	52.830	5.075	5.467	5.894
I (Brescia)	5	273.055	54.611	5.609	6.072	6.608
II (Verolanuova)	4	202.412	50.603	4.408	4.710	5.002
Como	9	536.641	59.627	5.942	6.854	7.799
I (Como)	5	311.926	62.385	6.342	7.374	8.426
II (Lecco)	4	224.715	56.179	5.444	6.204	7.016
Cremona	6	304.507	50.751	4.450	4.699	5.145
I (Cremona)	3	151.393	50.464	5.035	5.102	5.421
II (Crema)	3	153.114	51.038	3.866	4.296	4.868
Mantova (Mantova)	5	300.311	60.062	4.216	4.700	5.240
Milano	18	1.125.552	62.531	4.537	5.226	5.685
I (Milano)	5	339.618	67.924	6.365	7.379	8.142
II (Busto Arsizio)	5	310.323	62.065	3.533	4.406	4.820
III (Monza)	5	300.197	60.039	4.109	4.755	5.015
IV (Lodi)	3	175.415	58.472	3.542	3.791	4.146
Pavia	8	478.618	59.817	5.014	5.506	6.247
I (Pavia)	5	312.833	62.571	5.148	5.469	5.918
II (Voghera)	3	165.765	55.255	4.791	5.567	6.801
Sondrio (Sondrio)	2	124.914	62.457	4.566	6.552	8.364
Lombardia	64	3.750.051	58.595	4.995	5.489	6.151

(1) Cfr. nota 1 a pagg. 4-5.

Segue TAVOLA 11. — COLLEGI PLURINOMINALI CON SCRUTINIO DI LISTA: DEPUTATI
- POPOLAZIONE - MEDIA DI ABITANTI - MEDIA DI ELETTORI POLITICI
CON DIRITTO AL VOTO.

PROVINCIE COLLEGI E REGIONI	N. dei deputati	POPOLAZIONE RESIDENTE (Cens. 1881)		NUMERO MEDIO DI ELETTORI PER DEPUTATO (1)		
		In complesso	Media per deputato	1882	1886	1890
1	2	3	4	5	6	7
Belluno (Belluno)	3	195.419	65.140	5.450	6.368	7.247
Padova	6	307.421	66.237	4.096	4.484	4.789
I (Padova)	3	210.858	70.286	4.553	4.857	5.068
II (Este)	3	186.563	62.188	3.639	4.111	4.810
Rovigo (Rovigo)	4	218.574	54.644	3.963	4.527	5.135
Treviso	6	381.082	63.514	4.893	5.367	5.708
I (Treviso)	3	191.788	63.929	5.019	5.278	5.450
II (Conegliano)	3	189.294	63.098	4.767	5.466	5.965
Udine	9	528.550	58.729	4.198	5.248	6.409
I (Udine)	3	179.846	87.615	4.026	4.917	5.924
II (Gemona)	3	179.573	59.858	4.441	5.520	6.628
III (Fordenone)	3	176.140	58.713	4.127	5.306	6.674
Venezia	6	356.273	59.379	3.880	4.168	4.538
I (Venezia)	3	166.398	55.466	4.566	4.757	4.924
II (Dolo)	3	189.875	63.292	3.203	3.579	4.162
Verona	6	394.868	65.811	5.509	6.118	6.949
I (Verona)	3	209.211	69.737	6.111	6.685	7.522
II (Legnago)	3	185.657	61.896	4.907	5.552	6.377
Vicenza	7	401.765	57.395	4.465	5.017	5.438
I (Vicenza)	4	228.698	57.152	4.607	5.161	5.585
II (Bassano)	3	173.167	57.719	4.276	4.826	5.243
Veneto	47	2.873.961	61.148	4.500	5.115	5.743
Bologna	8	461.172	57.747	4.411	5.246	5.730
I (Bologna)	5	302.575	60.515	4.857	5.834	6.313
II (Imola)	3	158.597	62.866	3.669	4.265	4.759
Ferrara (Ferrara)	4	230.144	57.536	3.803	4.193	4.737
Forlì (Forlì)	4	254.734	63.684	3.731	4.318	4.795
Modena (Modena)	5	280.247	57.849	3.940	4.494	5.072
Parma (Parma)	5	277.293	55.459	3.685	4.075	4.278
Piacenza (Piacenza)	4	234.603	58.651	3.417	3.767	4.174
Ravenna (Ravenna)	4	226.667	56.667	3.394	4.283	4.847
Reggio nell'Emilia (Reggio nell'Emilia)	5	253.496	50.697	3.600	4.238	4.795
Emilia	39	2.227.346	57.111	3.795	4.417	4.892
Arezzo (Arezzo)	5	242.785	48.557	3.070	3.461	3.812
Firenze	14	800.572	57.191	4.218	4.813	5.034
I (Firenze)	4	231.639	57.760	4.396	4.525	4.838
II (Rocca S. Casciano)	3	180.042	60.014	3.128	3.957	4.531
III (Pistoia)	3	172.301	57.434	5.101	6.113	5.585
IV (Empoli)	4	217.290	54.323	4.197	4.768	5.196
Grosseto (Grosseto)	2	104.312	52.156	3.604	4.559	5.163
Livorno (Livorno)	2	121.150	60.575	6.938	7.025	7.881
Lucca (Lucca)	5	301.474	60.295	4.299	4.790	5.668
Massa e Carrara (Massa e Carrara)	3	181.007	60.336	4.038	4.361	5.449
Pisa (Pisa)	5	284.063	56.813	4.593	5.380	5.880
Siena (Siena)	4	207.013	51.753	3.503	3.829	4.239
Toscana	40	2.242.476	56.062	4.152	4.677	5.167

(1) Cfr. nota 1 a pagg. 4-5.

Segue TAVOLA 11. — COLLEGI PLURINOMINALI CON SCRUTINIO DI LISTA: DEPUTATI - POPOLAZIONE - MEDIA DI ABITANTI - MEDIA DI ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO.

PROVINCIE COLLEGI E REGIONI	N. dei deputati	POPOLAZIONE RESIDENTE (Cen. 1881)		NUMERO MEDIO DI ELETTORI PER DEPUTATO (1)		
		In complesso	Media per deputato	1882	1886	1890
Ancona (Ancona)	5	277.861	55.572	3.483	3.823	4.508
Ascoli Piceno (Ascoli Piceno)	4	215.395	53.849	3.464	3.781	4.294
Macerata (Macerata)	5	250.368	50.074	3.344	3.959	4.520
Pesaro e Urbino (Pesaro e Urbino)	4	228.842	57.211	3.210	3.865	4.201
Marche	18	972.466	54.026	3.379	3.861	4.394
Perugia	10	581.450	58.145	3.148	3.957	4.743
I (Perugia)	5	290.032	58.006	2.948	3.689	4.181
II (Spoleto)	5	291.418	58.284	3.348	4.324	5.305
Umbria	10	581.450	58.145	3.148	3.957	4.743
Roma	15	864.851	57.657	3.897	4.426	5.332
I (Roma)	5	293.946	58.789	5.235	5.188	5.838
II (Velletri)	4	221.296	55.324	3.270	3.864	5.001
III (Viterbo)	3	195.980	65.327	3.997	5.254	6.517
IV (Frosinone)	3	153.629	51.210	2.403	3.080	3.744
Lazio	15	864.851	57.657	3.897	4.423	5.332
Campobasso	7	377.695	56.068	2.983	3.947	4.687
I (Campobasso)	4	222.733	55.558	2.860	3.870	4.665
II (Isernia)	3	155.462	51.821	3.148	4.050	4.730
Chieti	7	353.699	50.528	2.856	3.550	3.417
I (Chieti)	4	195.402	48.851	2.669	3.257	3.322
II (Lanciano)	3	158.297	52.766	3.107	3.942	3.544
L'Aquila	7	392.477	56.068	3.353	4.505	5.353
I (L'Aquila)	4	217.334	54.334	2.932	3.902	4.742
II (Sulmona)	3	175.143	58.381	3.915	5.310	6.168
Teramo (Teramo)	5	250.095	51.819	2.621	3.022	3.350
Abruzzi e Molise	26	1.382.966	53.191	2.979	3.813	4.269
Avellino	8	397.773	49.722	3.274	4.068	5.053
I (Avellino)	5	257.555	51.511	3.423	4.240	4.625
II (Ariano)	3	140.218	46.739	3.027	3.782	5.767
Benevento (Benevento)	5	240.061	48.012	3.189	4.204	4.632
Caserta	14	725.535	51.894	3.020	3.832	4.437
I (Caserta)	5	251.243	50.249	3.123	3.492	3.556
II (Capua)	5	247.310	49.462	2.765	3.587	4.224
III (Cassino)	4	226.982	56.746	3.211	4.562	5.829
Napoli	18	992.398	55.133	3.343	3.885	4.267
I (Napoli)	5	255.511	51.102	3.427	3.903	3.881
II (Napoli)	5	292.387	58.477	3.133	3.696	3.771
III (Napoli)	5	266.106	53.221	3.266	3.645	3.917
IV (Castellammare di Stabia)	3	178.394	59.465	3.683	4.572	6.317
Salerno	12	573.693	47.808	2.566	3.521	3.717
I (Salerno)	5	235.470	47.094	2.610	3.364	3.450
II (Campagna)	3	141.921	47.307	2.654	3.533	4.961
III (Valle della Lucania)	4	196.302	49.076	2.446	3.708	3.801
Campania	57	2.929.466	51.394	3.077	3.846	4.335

(1) Cfr. nota 1 a pagg. 4-5.

Segue TAVOLA 11. — COLLEGI PLURINOMINALI CON SCRUTINIO DI LISTA: DEPUTATI - POPOLAZIONE - MEDIA DI ABITANTI - MEDIA DI ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO.

PROVINCIE COLLEGI E REGIONI	N. dei deputati	POPOLAZIONE RESIDENTE (Cens. 1881)		NUMERO MEDIO DI ELETTORI PER DEPUTATO (1)		
		In complesso	Media per deputato	1882	1886	1890
1	2	3	4	5	6	7
Bari	11	683.496	62.136	3.377	4.007	4.908
I (Bari)	4	262.536	63.134	3.761	3.920	4.157
II (Trani)	4	265.209	63.802	3.280	4.439	5.056
III (Acquaviva delle Fonti)	3	175.751	58.584	3.036	3.546	4.514
Foggia	6	351.235	58.539	2.840	3.908	4.958
I (Foggia)	3	180.548	60.183	3.139	4.523	6.247
II (S. Severo)	3	170.687	56.896	2.559	3.282	3.669
Lecco	9	553.586	61.510	3.203	3.823	4.655
I (Lecco)	3	191.808	63.936	3.869	4.639	5.180
II (Taranto)	3	185.813	61.938	2.934	3.622	4.393
III (Gallipoli)	3	175.965	58.655	2.802	3.209	4.393
Puglia	26	1.588.317	61.089	3.195	3.920	4.832
Potenza	10	539.258	53.926	2.459	3.149	3.781
I (Potenza)	3	170.234	56.746	2.903	3.860	4.600
II (Lagonegro)	4	201.507	50.377	2.052	2.696	3.134
III (Tricarico)	3	167.517	55.839	2.559	3.042	3.826
Lucania	10	539.258	53.926	2.459	3.149	3.781
Catanzaro	8	432.064	54.008	3.225	4.550	4.634
I (Catanzaro)	4	237.296	59.324	3.544	4.119	4.548
II (Monteleone)	4	194.768	48.692	2.906	4.982	4.720
Cosenza	10	474.207	47.421	2.404	3.017	3.452
I (Cosenza)	5	235.696	47.119	2.600	3.085	3.467
II (Castrovillari)	5	238.511	47.762	2.209	2.950	3.438
Reggio di Calabria	7	375.528	53.647	2.828	3.379	2.910
I (Reggio di Calabria)	4	213.862	53.466	2.538	3.214	3.681
II (Palmi)	3	161.666	53.889	3.214	3.599	4.216
Calabria	25	1.281.799	51.272	2.786	3.609	3.859
Agrianto (Girgenti)	6	313.106	52.184	2.900	3.624	5.063
I (Agrianto)	3	163.834	54.611	3.100	3.412	5.657
II (Sciacca)	3	149.272	49.757	2.701	3.835	4.470
Caltanissetta (Caltanissetta)	4	264.308	66.077	3.296	4.120	5.181
Catania	9	564.186	62.687	3.886	6.310	5.569
I (Catania)	3	188.910	62.970	4.824	5.203	4.102
II (Acireale)	3	184.557	54.852	3.539	9.565	8.064
III (Regalbuto)	3	210.719	70.240	3.296	4.162	4.541
Messina	8	467.233	58.404	3.132	3.690	4.578
I (Messina)	4	242.130	60.533	3.499	4.050	4.144
II (Patti)	4	225.103	56.276	2.765	3.329	5.013
Palermo	11	698.622	63.511	3.549	4.047	4.731
I (Palermo)	5	320.179	64.036	3.660	3.684	3.945
II (Corleone)	3	162.531	54.177	3.012	3.997	4.708
III (Termini Imerese)	3	215.912	71.971	3.903	4.702	6.065
Siracusa	6	310.972	56.829	3.031	4.047	4.840
I (Siracusa)	3	169.756	56.585	2.996	4.213	6.045
II (Modica)	3	171.216	57.072	3.065	3.881	3.635
Trapani (Trapani)	4	284.727	71.182	4.667	8.847	9.176
Sicilia	48	2.933.154	61.107	3.469	4.765	5.326
Cagliari	7	419.972	59.996	2.566	2.880	3.313
I (Cagliari)	4	245.015	61.254	2.634	2.981	3.373
II (Oristano)	3	174.957	58.319	2.475	2.745	3.233
Sassari (Sassari)	4	260.478	65.120	3.549	4.126	5.104
Sardegna	11	680.450	61.859	2.923	3.333	3.964
Italia Settentrionale	222	12.956.833	58.364	4.830	5.632	6.395
Centrale	83	4.661.243	56.160	3.817	4.368	4.978
Meridionale	144	7.721.800	53.624	2.987	3.765	4.309
Insulare	59	3.613.604	61.248	3.367	4.498	5.072
REGNO	508	28.953.480	56.995	3.972	4.764	5.419

(1) Cfr. nota 1 a pagg. 4-5.

**TAVOLA 12. — COLLEGI PLURINOMINALI CON RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE
DEPUTATI — POPOLAZIONE — MEDIA DI ABITANTI — MEDIA DI
ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO.**

Elezioni dell'anno 1919

CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI ELETTORALI E REGIONI (1)	N. dei depu- tati	POPOLAZIONE RESIDENTE (2)		ELET- TORI (Media per depu- tato) (3) (4)	CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI ELETTORALI E REGIONI (1)	N. dei depu- tati	POPOLAZIONE RESIDENTE (2)		ELET- TORI (Media per depu- tato) (3) (4)
		In com- plesso	Media per deputato				In com- plesso	Media per deputato	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Prov. di Alessandria . . .	13	802.935	61.764	19.272	Prov. di Campobasso e Benevento	11	648.450	58.950	17.777
» » Cuneo	12	662.801	55.233	15.364	» » Chieti	3	400.482	66.747	20.846
» » Novara	12	771.328	64.277	20.180	» » L'Aquila	7	441.838	63.120	19.424
» » Torino	19	1.273.878	67.046	19.749	» » Teramo	5	331.270	66.254	19.911
Piemonte	56	3.510.942	62.695	18.770	Abruzzi e Molise (e Prov. di Be- nevento)	29	1.822.040	62.829	19.177
Prov. di Genova e Impe- ria (Porto Maurizio, Liguria)	17	1.294.974	76.175	20.851	Prov. di Avellino	7	428.844	61.263	17.866
Prov. di Bergamo	7	566.328	80.904	15.883	» » Caserta	13	844.517	64.963	18.587
» » Brescia	8	648.723	81.090	21.705	» » Napoli	17	1.431.205	84.189	22.356
» » Como e Sondrio	11	798.001	72.546	22.965	» » Salerno	10	604.189	60.419	17.261
» » Cremona	5	357.545	71.509	16.797	Campania (esclusa la Prov. di Benevento)	47	3.308.755	70.399	19.564
» » Mantova	5	374.884	74.977	20.665	Prov. di Bari	12	957.653	79.804	23.073
» » Milano	20	1.872.171	93.609	23.313	» » Foggia	6	452.238	75.373	17.709
» » Pavia	8	508.824	63.603	19.028	» » Lecce	10	853.691	85.369	22.240
Lombardia	64	5.126.476	80.101	20.938	Puglie	23	2.263.582	80.842	21.626
Prov. di Padova	7	575.149	82.164	18.877	Prov. di Potenza (Lucania)	10	479.685	47.969	16.288
» » Treviso	7	542.180	77.454	18.971	Prov. di Catanzaro	8	538.621	67.328	18.715
» » Udine e Belluno	12	1.002.380	83.532	22.664	» » Cosenza	8	533.044	66.631	18.865
» » Venezia	6	497.825	82.971	20.893	» » Reggio di Cala- bria	7	510.063	72.866	19.164
» » Verona	7	525.190	75.027	18.632	Calabrie	23	1.581.728	68.771	18.904
» » Vicenza	7	553.768	79.110	21.029	Prov. di Agrigento (Girgenti)	6	426.286	71.048	22.251
Veneto (esclusa la Prov. di Rovigo)	46	3.696.492	80.359	20.432	» » Caltanissetta	5	387.954	77.591	19.904
Prov. di Bologna	8	635.702	79.463	20.033	» » Catania	10	875.950	87.595	23.704
» » Ferrara e Rovigo	8	620.368	77.609	17.281	» » Messina	8	594.234	74.279	22.199
» » Parma, Modena, Piacenza e Reg- gio nell'Emilia	19	1.385.168	72.904	19.211	» » Palermo	12	887.809	73.984	20.453
» » Ravenna e Forlì	8	579.678	72.460	14.213	» » Siracusa	6	582.915	88.819	23.238
Emilia (e Prov. di Ro- vigo)	43	3.221.416	74.917	18.075	» » Trapani	5	425.063	85.013	23.487
Prov. di Firenze	14	1.032.897	73.778	20.121	Sicilia	52	4.130.211	79.427	22.114
» » Lucca e Massa e Carrara	8	583.551	72.944	21.247	Prov. di Cagliari	7	527.536	75.362	20.873
» » Pisa e Livorno	7	492.734	70.391	19.008	» » Sassari	5	338.685	67.737	17.423
» » Siena, Arezzo e Grosseto	10	712.744	71.274	20.056	Sardegna	12	866.221	72.185	19.438
Toscana	39	2.821.926	72.357	20.136	Prov. di Ancona e Pesaro e Urbino	9	622.193	69.133	19.799
Prov. di Ancona e Pesaro e Urbino	9	622.193	69.133	19.799	» » Macerata e Ascoli Piceno	8	553.797	69.225	19.466
» » Macerata e Ascoli Piceno	8	553.797	69.225	19.466	Marche	17	1.175.990	69.176	19.642
Marche	17	1.175.990	69.176	19.642	Prov. di Perugia (Umbria)	10	746.581	74.658	21.581
Prov. di Perugia (Umbria)	10	746.581	74.658	21.581	Prov. di Roma (Lazio)	15	1.451.679	96.779	25.090
Prov. di Roma (Lazio)	15	1.451.679	96.779	25.090	REGNO	508	37498.698	73.816	20.156
					Italia Settentrionale	226	16850.300	74.559	19.761
					» Centrale	81	6.196.176	76.496	21.128
					» Meridionale	137	9.455.790	69.020	19.554
					» Insulare	64	4.996.432	78.069	21.613

(1) Per i Collegi costituiti da una sola Provincia il capoluogo della Provincia stessa era anche capoluogo del Collegio. — Per i Collegi costituiti da più Provincie è stata indicata per prima la Provincia il cui capoluogo era anche capoluogo del Collegio. — (2) Cfr. nota (*) a pag. 8. — (3) Cfr. nota 1 a pagg. 4-5. — (4) Cfr. nota 2 a pagg. 4-5.

Segue TAVOLA 12. — COLLEGI PLURINOMINALI CON RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE: DEPUTATI - POPOLAZIONE - MEDIA DI ABITANTI - MEDIA DI ELETTORI POLITICI CON DIRITTO AL VOTO.


Elezioni dell'anno 1921

CIRCOSCRIZIONI DE' COLLEGI ELETTORALI E REGIONI (1)	N. dei deputati	POPOLAZIONE RESIDENTE (Cens. 1921)		ELETTORI (Media per deputato) (2) (3)	CIRCOSCRIZIONI DE' COLLEGI ELETTORALI E REGIONI (1)	N. dei deputati	POPOLAZIONE RESIDENTE (Cens. 1921)		ELETTORI (Media per deputato) (2) (3)
		In complesso	Media per deputato				In complesso	Media per deputato	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Prov. di Alessandria . . .	13	806.772	32.059	20.692	Prov. di Bari e Foggia . . .	18	1.418.731	80.485	23.147
» » Cuneo	12	666.506	55.542	17.644	» » Lecce	10	892.245	89.225	24.306
» » Novara	12	762.769	63.564	21.489	Puglie	23	2.340.976	83.606	23.561
» » Torino	19	1.291.800	67.989	21.036	Prov. di Potenza (Lucania)	10	492.132	49.213	16.391
Piemonte	56	3.527.847	62.997	20.326	Prov. di Catanzaro. Co- senza e Reggio di Calabria (Calabrie)	23	1.627.117	70.744	19.817
Prov. di Genova e Imperia (P.M.) (Liguria)	17	1.328.004	78.113	23.909	Prov. di Agrigento (Gir- genti) Caltanis- setta e Trapani . . .	16	1.256.347	78.522	23.275
Prov. di Brescia e Bergamo	15	1.241.336	82.756	21.611	» » Catania, Messina e Siracusa	24	2.058.601	86.192	24.293
» » Como e Sondrio	11	805.333	73.212	22.189	» » Palermo	12	893.212	74.851	22.712
» » Mantova e Cre- mona	10	743.243	74.324	21.581	Sicilia	52	4.223.160	81.215	23.610
» » Milano e Pavia	28	2.414.101	86.218	24.087	Prov. di Cagliari e Sas- sari (Sardegna) . . .	12	885.467	73.789	19.705
Lombardia	64	5.204.013	81.313	22.789	Italia Settentrionale	253	18.762.753	74.161	21.033
* Bolzano	4	248.272	62.068	11.758	» Centrale	81	6.348.260	78.374	22.941
* Trento	7	421.438	60.207	15.916	» Meridionale	137	9.723.888	70.977	20.683
Venezia Tridentina.	11	669.710	60.883	14.404	» Insulare	64	5.108.627	79.822	22.878
Prov. di Padova e Rovigo	11	881.900	80.181	20.409	REGNO	535	39.543.528	74.661	21.453
» » Udine e Belluno	12	1.033.163	86.097	24.095					
» » Venezia e Treviso	13	1.077.776	82.906	21.339					
» » Verona e Vicenza	14	1.098.318	78.451	21.582					
Veneto	50	4.091.252	81.825	21.864					
* Gorizia, Gradisca, Car- rinzia e Carniola	5	330.180	66.036	14.746					
* Pola	6	351.546	58.591	14.969					
* Trieste	4	239.627	59.907	12.158					
* Zara e Lagosta	1	18.255	18.255	3.171					
Venezia Giulia e Zara	16	939.608	58.726	13.459					

Elezioni dell'anno 1924 (*)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI (4)	N. dei deputati	POPOLAZIONE RESIDENTE (5)		ELETTORI (Media per deputato) (2) (3)
		In complesso	Media per deputato	
1	2	3	4	5
Piemonte	47	3.558.453	75.712	25.269
Liguria	18	1.342.786	74.599	23.548
Lombardia	70	5.328.630	76.123	21.877
Veneto, (escl. Prov. di Udine e Venezia Tridentina Venezia Giulia e Prov. di Udine)	53	4.097.454	77.310	20.659
Emilia	23	1.762.147	76.615	20.028
Toscana	41	3.163.763	77.165	22.259
Marche	38	2.884.985	75.921	23.552
Lazio e Umbria	16	1.231.420	76.964	23.040
Abruzzi e Molise	30	2.329.223	77.641	22.040
Campania	21	1.628.538	77.549	24.574
Puglie	49	3.842.699	78.422	22.317
Calabria e Lucania	32	2.493.927	77.935	20.437
Sicilia	28	2.195.208	78.400	22.874
Sardegna	57	4.428.011	77.684	22.099
REGNO	12	920.801	76.733	19.989
Italia Settentrionale	252	19253.233	76.402	22.269
» Centrale	84	6445.628	76.734	22.914
» Meridionale	130	10160.372	78.157	22.336
» Insulare	69	5348.812	77.519	21.732
REGNO	535	41208.045	77.024	22.317

(*) Cfr. « Avvertenze alle tavole ». — (1) Cfr. nota 1 a pag. 58. — Il capoluogo del Collegio dell'Istria era Parenzo. — (2) Cfr. nota 1 a pagg. 4-5. — (3) Cfr. nota 2 a pagg. 4-5. — (4) Per le circoscrizioni costituite da una sola Regione il capoluogo della Regione era anche capoluogo della circoscrizione elettorale; per le circoscrizioni costituite da più Regioni è indicata per prima la Regione il cui capoluogo era anche capoluogo della circoscrizione elettorale. (Per la Circoscrizione delle Calabrie e Lucania il capoluogo era Catanzaro). — (5) Cfr. nota (*) a pag. 8.



APPENDICE

POPOLAZIONE - MASCHI SOPRA I 25 O 21 ANNI -

ANALFABETI - COMPOSIZIONE PROFESSIONALE DELLA POPOLAZIONE.

TAVOLA I - POPOLAZIONE RESIDENTE ALLE DATE DEI CENSIMENTI GENERALI
E AL 31 DICEMBRE 1942. *

PROVINCIE E REGIONI	1861 (1)	1871 (1)	1881 (1)	1901 (2)	1911	1921 (3)	1931	1936	1942 (4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alessandria	662.522	710 172	746.441	825.745	819.072	806.772	762.292	493.698	486.242
Aosta	—	—	—	—	—	—	257.231	227.500	235.720
Asti	—	—	—	—	—	—	—	245.764	234.132
Cuneo	629.278	648.699	664.416	670.504	673.730	666.506	642.251	608.912	608.111
Novara	607.642	652.205	704.293	763.830	781.528	762.769	395.537	395.730	410.831
Torino	948.074	1.003.569	1.064.233	1.147.414	1.226.050	1.291.800	1.142.748	1.168.384	1.253.928
Vercelli	—	—	—	—	—	—	366.308	366.146	371.533
Piemonte	2.847.416	3.014.645	3.179.323	3.407.493	3.501.280	3.527.847	3.546.367	3.506.134	3.600.261
Genova	690.984	741.703	787.215	931.156	1.041.786	1.173.654	813.978	867.162	899.753
La Spezia	—	—	—	—	—	—	230.945	222.080	237.380
Imperia (<i>Porto Maurizio</i>)	129.251	132.534	138.937	144.604	155.000	154.350	158.174	158.565	162.161
Savona	—	—	—	—	—	—	219.537	219.108	234.089
Liguria	820.235	874.237	926.152	1.075.760	1.196.786	1.328.004	1.422.654	1.466.915	1.533.983
Bergamo	361.656	381.310	404.040	467.540	539.491	579.941	612.891	605.810	638.154
Brescia	493.799	461.845	475.467	541.765	610.447	661.995	720.347	744.571	793.512
Como	477.942	505.599	536.641	594.304	650.976	662.783	494.760	501.752	516.688
Cremona	346.231	305.301	304.507	329.471	353.579	362.441	369.138	369.483	369.831
Mantova	—	292.737	300.311	315.448	353.006	330.802	403.422	407.977	406.141
Milano	964.823	1.025.903	1.125.553	1.450.214	1.742.764	1.906.068	1.975.220	2.175.838	2.381.266
Pavia	425.219	461.368	478.618	504.382	517.589	508.033	492.249	492.096	500.663
Sondrio	110.028	117.390	124.914	130.966	140.642	142.550	140.218	142.919	148.225
Varese	—	—	—	—	—	—	391.127	395.896	431.273
Lombardia	3.182.698	3.551.466	3.750.051	4.334.099	4.908.494	5.204.013	5.594.372	5.836.342	6.185.753
Bolzano	—	—	—	—	—	—	261.394	277.720	266.060
Trento	—	—	—	—	—	—	406.432	391.309	394.695
Venezia Tridentina	—	—	—	—	—	669.710	667.826	669.029	660.755
Belluno	—	190.741	195.419	214.803	235.328	253.110	236.823	216.333	224.733
Padova	—	364.856	397.421	444.360	528.970	592.611	639.469	668.025	678.595
Rovigo	—	202.232	218.574	222.057	261.771	289.379	317.773	336.807	336.577
Treviso	—	358.579	381.682	416.915	508.161	561.759	581.674	570.580	595.348
Udine	—	506.924	528.659	614.270	726.445	780.958	787.598	721.670	765.556
Venezia	—	340.904	356.273	399.823	467.157	516.017	591.642	629.123	678.408
Verona	—	369.097	394.868	427.018	486.274	533.631	571.686	585.893	606.524
Vicenza	—	368.828	401.765	459.621	520.235	564.687	548.042	559.375	587.347
Veneto	—	2.702.161	2.873.961	3.192.897	3.734.341	4.091.252	4.274.707	4.287.806	4.473.418
Fiume	—	—	—	—	—	—	107.659	109.018	117.584
Gorizia	—	—	—	—	—	—	210.441	200.152	205.931
Istria (<i>Pola</i>)	—	—	—	—	—	—	302.980	294.492	309.559
Trieste	—	—	—	—	—	—	350.220	351.595	370.255
Zara	—	—	—	—	—	—	19.599	22.000	26.767
Venezia Giulia e Zara	—	—	—	—	—	(5) 939.608	990.899	977.257	1.030.096
Bologna	417.109	446.155	461.172	529.619	586.082	645.989	687.669	714.705	753.732
Ferrara	200.423	215.705	230.144	270.558	310.210	346.821	368.998	381.299	398.144
Forlì	225.503	239.657	254.734	283.996	308.008	335.761	430.939	444.528	469.623
Modena	286.058	286.000	289.247	323.598	365.584	405.077	457.202	467.555	483.101
Parma	261.569	272.637	277.293	303.694	332.111	366.073	383.683	381.771	391.466
Piacenza	214.921	233.184	234.603	250.491	272.061	292.263	295.992	294.785	301.005
Ravenna	208.010	223.780	226.667	234.616	247.602	257.745	272.898	279.127	284.897
Reggio nell'Emilia	234.135	250.035	253.486	281.085	318.658	352.590	370.109	375.288	385.847
Emilia	2.027.728	2.167.153	2.227.346	2.477.697	2.740.316	3.002.319	3.267.490	3.339.058	3.467.815
Arezzo	224.965	240.735	242.785	275.588	292.070	308.421	309.978	316.380	326.047
Firenze	685.611	786.135	800.672	945.324	1.009.938	1.051.365	834.150	853.032	886.860
Grosseto	92.590	96.600	104.312	137.795	148.122	163.539	176.514	185.801	200.992
Livorno	115.694	119.527	121.150	121.137	133.197	143.130	241.600	249.468	267.070
Lucca	265.606	291.863	301.474	329.986	339.874	363.001	346.479	352.205	362.466
Massa e Carrara	149.927	170.676	181.007	202.749	221.860	235.846	194.384	196.716	206.301
Pisa	239.814	265.131	284.063	319.854	346.559	361.956	335.049	341.428	349.366
Pistoia	—	—	—	—	—	—	209.590	210.950	216.105
Siena	194.643	206.631	207.013	233.874	244.724	251.088	262.666	268.459	271.024
Toscana	1.968.850	2.177.298	2.242.476	2.566.307	2.736.344	2.878.346	2.910.410	2.974.439	3.086.220
Ancona	265.979	274.162	277.861	308.346	328.728	345.765	359.720	372.229	387.356
Ascoli Piceno	199.809	212.586	215.395	251.829	267.199	279.087	293.436	303.869	317.951
Macerata	239.282	250.138	250.368	269.505	272.719	285.134	285.850	290.057	298.782
Pesaro e Urbino	203.459	220.610	228.842	259.083	276.359	290.600	300.857	311.916	324.021
Marche	908.529	957.505	972.466	1.088.763	1.145.005	1.200.586	1.239.863	1.278.071	1.328.110
Perugia	517.243	559.871	581.450	675.352	712.778	760.670	521.761	534.350	555.533
Terni	—	—	—	—	—	—	177.222	191.559	208.425
Umbria	517.243	559.871	581.450	675.352	712.778	760.670	698.983	725.918	763.958

(*) Nelle circoscrizioni amministrative alle date dei censimenti indicati. — (1), (2), (3), (4) Cfr. note pari numero a pag. 63 - (5) Esclusa la città di Fiume.

Segue TAVOLA I. — POPOLAZIONE RESIDENTE ALLE DATE DEI CENSIMENTI GENERALI E AL 31 DICEMBRE 1942. *

PROVINCIE E REGIONI	1861 (1)	1871 (1)	1881 (1)	1901 (2)	1911	1921 (3)	1931	1936	1942 (4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frosinone	—	—	—	—	—	—	432 065	445.607	463.645
Littoria	—	—	—	—	—	—	—	227 218	266 247
Rieti	—	—	—	—	—	—	173.684	174.961	178 202
Roma	—	785 145	864.851	1.142 526	1.306.514	1 508.658	1 504.487	1.562 580	1 900 923
Viterbo	—	—	—	—	—	—	230 397	236.722	241.174
Lazio	—	785.145	864.851	1.142.526	1.306.514	1.508.658	2.340.633	2.647.088	3.050 191
Campobasso	352 381	371 988	377.695	389 076	390 135	376 994	387.605	399 095	416.857
Chieti	332 359	347.614	353.699	387.604	400 555	407.486	368 780	374.727	393 247
L'Aquila	345.643	365.407	392.477	436 367	456.931	453.665	366.858	365.716	371.735
Pescara	—	—	—	—	—	—	196.431	211.561	229.996
Teramo	235.985	249.948	259.095	312.188	327.463	339.009	236.030	249.532	262 084
Abruzzi e Molise	1.266 368	1.334.957	1.382.966	1.526 135	1.575.084	1.577 154	1.555.704	1.600.631	1.673.919
Avellino	361.112	381.639	397.773	421.766	425.334	440.710	428.934	451.466	473.988
Benevento	224 016	235 138	240 061	265.460	272 121	282 043	335.642	349.707	373.235
Caserta	657 878	706.915	725 535	805 345	829.705	867 826	—	—	—
Napoli	861.248	909.379	992.398	1.141.788	1.309 361	1.478 021	2 085.183	2.192 245	2 368.318
Salerno	538 044	556.082	573.693	585.132	588.489	617.909	661.717	705.277	767.389
Campania	2.645 298	2.789 153	2.929.460	3.219.491	3.425 010	3.686 509	3 511.476	3.698.695	3.982.930
Bari	559.719	609.712	683.496	837.683	918.539	982.675	958.004	1.010.907	1 085.655
Brindisi	—	—	—	—	—	—	244.115	254.062	276.330
Foggia	309.917	318.596	351 235	421.115	474.736	466.056	502.469	523.612	581.338
Ionio (Taranto)	—	—	—	—	—	—	309 578	313 888	368.418
Lecce	446.940	492.157	553.586	705.382	778 220	892 245	489 202	526.553	566.101
Puglie	1.316 578	1.420 465	1.588.317	1.964.180	2.171.504	2.340.976	2.503.368	2.637.022	2.877 842
Matera	—	—	—	—	—	—	156 358	166.776	180.680
Potenza	509.060	524.033	539.258	491.558	485.911	492 132	357.354	376.486	401.989
Lucania	509.060	524.033	539.258	491.558	485.911	492.132	513.712	543.262	582.669
Catanzaro	387.969	409.833	432.164	498.791	532 725	556.197	589.835	606.364	653.162
Cosenza	443.009	454.677	474.207	503 329	522 620	545.616	568.073	587.025	634.674
Reggio di Calabria	323.862	354.332	375.528	437.209	470.400	525.304	565.518	578 262	614.616
Calabrie	1.154.840	1.218.842	1.281.799	1.439.329	1.525.745	1.627.117	1.723.426	1.771.651	1.902.452
Agriiento (Girgenti)	265.034	287.948	313.106	380.666	413.400	429.896	492.648	418.265	448.389
Caltanissetta	222 772	223 313	264.308	329.449	355.868	397 122	246 032	256.687	277.057
Catania	451.046	495 290	564.186	793 598	802 535	895.071	683.458	713.160	744.835
Enna	—	—	—	—	—	—	225.696	218 294	234.327
Messina	399.688	426.402	467.233	550.895	545.974	613 028	605.456	627.093	665.936
Palermo	588.821	620.721	698.622	796.151	819 391	898 212	837.319	890.752	950.430
Ragusa	—	—	—	—	—	—	244.848	223 086	234.843
Siracusa	264.780	294.102	340.972	433.796	504 025	560 502	283 779	277.572	297.091
Trapani	216 380	237.389	284.727	373.569	370.562	429.329	376 631	375.169	405.084
Sicilia	2 408 521	2 590 165	2 933.154	3 568 124	3.811.755	4.223.160	3.905.967	4.000.078	4 247 992
Cagliari	387.023	393 282	419.972	486.767	529.862	541.135	479 105	507 201	581.981
Nuoro	—	—	—	—	—	—	213 126	224.643	240 307
Sassari	221.992	243.131	260.478	309.026	338.319	344.332	291.529	302.362	326.218
Sardegna	609.015	638.413	680.450	795.793	868.181	885.467	983.760	1.034.206	1.148.506
Italia Settentrionale	8 873 077	12.309 662	12 956.833	14 487 946	16.081.217	18.762 753	19.764.315	20.082.541	20.952 071
» Centrale	3 894.622	4 479 819	4 661.243	5 472 948	5 900 641	6 348 260	7 189.889	7 625 516	8 228 479
» Meridionale	6 892 142	7 287 450	7 721.800	8 640 693	9 183 254	9 723 888	9 261.686	10.251.261	11.019 812
» Insulare	3 017 536	3 226 578	3 613 604	4.363 917	4 679 936	5 108 627	4 899.727	5.034.284	5 396 498
REGNO	22 182 377	27 303.509	28.953.480	32.965.504	35.845.048	39.943.528	41.651.617	42.993.602	45 596 860

(*) Nelle circoscrizioni amministrative alle date dei censimenti indicati.

(1) Nel seguente prospetto sono indicate le provincie che nel periodo 1861-81 avevano una circoscrizione elettorale diversa dalla circoscrizione amministrativa e per ognuna è riportata la popolazione residente della circoscrizione elettorale secondo i censimenti 1861-1871-1881. Per le Provincie di Alessandria, Genova e Pavia e per la Provincia di Verona tale circostanza si è verificata, rispettivamente, dopo il 1861 e dopo il 1871, in seguito a variazioni nelle circoscrizioni amministrative e pertanto per tali Provincie, nel prospetto, figurano dati solo per gli anni posteriori. (Cfr. «Avvertenze alle tavole».)

PROVINCIE	Popolaz. res. ai cens.			PROVINCIE	Popolaz. res. ai cens.			PROVINCIE	Popolaz. res. ai cens.		
	1861	1871	1881		1861	1871	1881		1861	1871	1881
Alessandria	—	—	743 095	Grosseto	113.490	119.695	128 521	Foggia	349.535	360.208	393.927
Genova	—	—	789 173	Livorno	94.794	96.432	96.937	Agriiento	246 670	268.711	292 385
Brescia	403 360	423 376	437.126	Campobasso	332 516	350.622	358.736	Caltanissetta	226 257	237 950	276.414
Cremona	296.612	310 075	309.735	Avellino	268 174	284.082	297 592	Catania	465 049	504.849	576 609
Mantova	140.028	325 226	332 142	Benevento	204.511	215 457	222 181	Palermo	582.918	613 588	703.995
Piava	—	—	480.001	Caserta	731 312	783.773	799.400	Siracusa	286.715	319.814	367 408
Verona	—	370.307	396 156	Salerno	557.300	576 216	594.154	Trapani	200.324	218.851	249 020

(2) Cifre rettificata secondo il Decreto 8 maggio 1904, n. 191. (Cfr. Censimento generale della popolazione del Regno d'Italia al 10 giugno 1911, pag. 23 e Annuario Statistico Italiano dell'anno 1911, pagg. 5-6). — (3) La popolazione censita il 1° dicembre 1921, in seguito ad accertamenti ufficiali, risultò alterata in alcune Provincie dell'Italia meridionale e insulare. Il calcolo dell'ammontare delle alterazioni, per la sola popolazione presente, fece constatare che la cifra data da quel censimento conteneva una eccedenza di 736.599 abitanti. (Cfr. Cens. 1931 Relazione preliminare pag. 21 e Tavola generale pag. 13). — (4) Dati provvisori.

TAVOLA II - MASCHI ALLE DATE DEI CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE NELLE ETÀ INDICATE. *

PROVINCIE E REGIONI	PRESENTI (1)									RESIDEN. (1)
	1861 (25 anni e più)	1871 (25 anni e più)	1881		1901 (21 anni e più)	1911 (21 anni e più)	1921 (21 anni e più) (2)	1931 (21 anni e più)	1936 (21 anni e più)	1936 (21 anni e più)
			(25 anni e più)	(27 anni e più)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Alessandria	157.116	172.284	182.864	214.854	220.191	226.134	235.085	247.657	169.565	170.588
Aosta	—	—	—	—	—	—	—	68.862	72.565	73.584
Asti	—	—	—	—	—	—	—	—	81.395	84.575
Cuneo	144.737	158.450	157.007	183.659	176.331	181.501	178.490	190.251	192.039	194.506
Novara	130.719	145.381	155.684	182.497	193.501	195.310	213.422	121.942	126.547	131.565
Torino	229.049	242.537	252.313	297.937	310.105	351.270	391.424	382.507	400.145	396.869
Vercelli	—	—	—	—	—	—	—	115.207	118.531	122.703
Piemonte	661.621	718.652	748.768	878.967	900.128	954.215	1.015.421	1.126.426	1.161.697	1.174.889
Genova	148.162	173.176	184.959	218.153	267.725	307.780	361.800	272.287	285.464	295.581
La Spezia	—	—	—	—	—	—	—	68.406	70.737	69.399
Imperia (P. Maurizio)	30.395	34.385	35.980	40.836	43.959	46.043	48.828	56.885	56.371	55.250
Savona	—	—	—	—	—	—	—	70.280	71.928	73.225
Liguria	178.557	207.561	220.939	258.989	311.684	353.823	410.628	467.858	484.500	493.455
Bergamo	83.443	93.156	96.323	111.772	117.366	120.389	137.911	141.442	148.570	161.070
Brescia	125.905	123.589	124.954	141.300	150.520	160.422	178.283	190.568	197.859	210.090
Como	101.870	112.547	124.059	144.216	148.901	153.557	173.006	141.437	149.330	157.930
Cremona	85.920	80.019	79.300	91.813	92.693	95.531	102.041	107.166	108.293	114.102
Mantova	—	77.715	76.944	88.662	88.255	96.845	106.790	117.066	119.881	127.011
Milano	226.901	255.641	282.111	332.137	391.564	473.820	553.728	628.072	685.878	707.593
Pavia	101.383	111.808	117.302	137.065	134.828	138.892	149.028	158.394	162.286	170.240
Sondrio	25.339	26.952	28.932	33.070	33.630	33.028	35.042	36.334	39.637	41.514
Varese	—	—	—	—	—	—	—	112.253	120.089	126.737
Lombardia	750.761	881.427	929.925	1.083.077	1.157.757	1.272.584	1.435.829	1.632.732	1.731.793	1.816.287
Bolzano	—	—	—	—	—	—	—	82.445	101.973	85.714
Trento	—	—	—	—	—	—	—	110.706	114.475	119.546
Venezia Tridentina	—	—	—	—	—	—	181.561	193.151	216.448	205.260
Belluno	—	39.759	37.589	43.421	45.407	39.595	56.319	50.487	54.242	61.950
Padova	—	93.619	96.902	114.079	115.531	127.450	149.755	159.349	197.223	178.344
Rovigo	—	51.463	53.242	61.236	58.414	63.822	73.349	79.643	168.441	89.691
Treviso	—	88.157	89.244	105.036	103.870	112.317	133.515	134.390	82.185	152.215
Udine	—	118.700	120.463	140.373	151.743	132.547	174.454	175.680	142.062	204.313
Venezia	—	87.358	90.125	106.007	109.594	122.953	135.998	155.903	164.072	173.160
Verona	—	96.437	99.751	119.744	117.309	128.471	141.809	157.730	170.237	172.030
Vicenza	—	94.041	97.089	112.174	116.118	120.091	143.739	132.068	143.283	154.017
Veneto	—	669.534	684.405	802.081	817.986	847.246	1.008.938	1.045.250	1.121.747	1.185.720
Fiume	—	—	—	—	—	—	—	32.057	37.853	33.856
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	61.338	66.593	61.549
Istria (Pola)	—	—	—	—	—	—	—	84.979	88.569	88.600
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	110.678	118.432	116.593
Zara	—	—	—	—	—	—	—	5.794	8.528	6.059
Venezia Giulia e Zara	—	—	—	—	—	—	257.414	295.746	319.972	306.657
Bologna	104.458	113.563	118.403	139.477	151.092	162.587	182.750	200.954	217.941	222.515
Ferrara	49.629	55.643	58.414	68.619	74.080	80.470	89.203	98.592	103.793	109.622
Forlì	57.088	60.291	65.932	77.183	78.453	83.025	90.744	115.625	120.415	129.152
Modena	65.165	70.771	72.632	84.262	86.626	95.481	106.327	122.902	129.006	136.375
Parma	65.723	70.167	69.856	81.809	82.195	89.867	98.010	106.897	114.382	118.779
Piacenza	56.709	60.185	59.407	70.378	69.245	72.145	78.843	85.684	90.848	91.736
Ravenna	52.004	57.559	60.362	70.810	72.645	77.640	79.300	84.520	86.291	91.437
Reggio nell'Emilia	56.845	61.283	62.019	71.661	74.156	82.733	93.988	99.636	105.089	112.211
Emilia	507.621	549.462	567.025	663.201	688.492	743.948	819.280	914.810	967.768	1.011.827
Arezzo	56.230	61.339	64.708	74.017	78.126	79.632	86.294	86.059	89.762	96.354
Firenze	178.756	203.327	209.352	241.870	267.186	285.154	309.101	261.484	270.473	277.058
Grosseto	27.492	30.298	32.421	38.931	43.378	41.959	50.204	54.644	57.58	59.828
Livorno	28.787	30.895	33.887	39.482	38.464	41.287	43.138	76.674	81.577	80.072
Lucca	59.962	66.462	66.010	75.123	78.546	79.557	91.858	93.102	95.654	104.069
Massa Carrara	32.464	37.333	38.153	43.831	43.913	50.545	58.904	49.261	49.406	56.113
Pisa	62.670	69.249	73.695	85.783	93.035	98.573	106.624	104.250	108.087	111.534
Pistoia	—	—	—	—	—	—	—	58.283	61.584	66.655
Siena	50.950	55.836	57.450	66.442	70.527	73.809	75.751	80.919	83.726	87.348
Toscana	497.212	555.339	575.176	664.478	718.175	750.515	821.374	864.676	897.849	939.031

(*) Nelle circoscrizioni amministrative alle date dei censimenti indicati. — (1) Compresa l'età ignota. — (2) Cfr. nota 3 a pag. 63.

Segue TAVOLA II. — MASCHI ALLE DATE DEI CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE
NELLE ETÀ INDICATE. *

PROVINCIE E REGIONI	PRESENTI (1)									RESIDEN. (1)
	1861 (25 anni e più)	1871 (25 anni e più)	1881		1901 (21 anni e più)	1911 (21 anni e più)	1921 (21 anni e più) (2)	1931 (21 anni e più)	1936 (21 anni e più)	1936 (21 anni e più)
			(25 anni e più)	(20 anni e più)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ancona	63.218	65.281	67.154	78.095	79.400	82.376	87.357	95.347	99.661	105.263
Ascoli Piceno	49.232	50.607	53.645	61.397	63.862	63.096	68.173	73.037	76.201	81.348
Macerata	56.662	58.957	61.261	70.011	66.063	64.946	68.697	71.798	75.037	80.915
Pesaro e Urbino	51.904	54.855	58.209	67.315	70.694	69.374	75.859	78.442	83.161	88.441
Marche	221.018	229.700	240.269	276.858	280.019	279.792	300.086	318.624	334.060	355.867
Perugia	132.844	143.519	153.303	178.230	192.795	193.073	210.452	142.568	147.572	154.406
Terni	—	—	—	—	—	—	—	53.011	57.445	59.022
Umbria	132.844	143.519	153.303	178.230	192.795	193.073	210.452	195.579	205.017	213.428
Frosinone	—	—	—	—	—	—	—	95.316	98.342	109.757
Littoria	—	—	—	—	—	—	—	—	56.834	59.600
Rieti	—	—	—	—	—	—	—	—	46.725	51.803
Roma	—	227.459	253.236	302.660	355.687	373.602	445.238	475.643	480.022	472.910
Viterbo	—	—	—	—	—	—	—	66.840	67.966	71.086
Lazio	—	227.459	253.236	302.660	355.687	373.602	445.238	683.154	749.956	765.156
Campobasso	81.013	97.286	87.875	102.161	91.194	83.604	87.966	93.367	91.537	103.665
Chieti	80.585	85.122	85.197	99.628	93.381	88.975	95.139	85.869	87.777	93.943
L'Aquila	70.043	75.717	80.265	91.762	96.613	98.811	102.767	83.747	84.727	97.426
Pescara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teramo	61.097	65.318	67.691	77.266	83.981	75.445	83.146	49.448	52.267	56.264
Abruzzi e Molise	292.738	313.443	321.028	370.817	365.169	346.923	369.018	371.106	379.017	416.805
Avellino	87.449	92.612	98.092	113.358	99.268	96.628	103.661	101.687	102.567	111.982
Benevento	54.553	59.374	62.419	71.442	65.961	62.911	70.005	81.137	82.109	89.150
Caserta	155.321	172.079	175.670	2.7.231	201.102	195.485	210.425	—	—	—
Napoli	222.902	232.412	257.124	301.928	317.399	361.282	412.205	540.417	556.677	574.848
Salerno	132.174	135.719	133.934	156.318	143.270	139.358	150.962	161.380	166.826	177.663
Campania	652.399	692.196	727.239	850.416	827.000	855.664	947.258	824.621	908.177	953.643
Bari	124.847	142.902	162.208	191.657	214.821	227.480	250.826	241.479	249.101	268.571
Brindisi	—	—	—	—	—	—	—	63.416	68.298	68.466
Foggia	69.335	74.912	84.786	101.069	112.644	116.456	118.910	129.487	129.665	136.025
Ionio (Taranto)	—	—	—	—	—	—	—	81.612	97.717	84.744
Lecce	106.804	121.642	136.878	159.118	192.539	207.588	239.447	125.465	129.669	139.985
Puglie	300.986	339.456	383.872	451.824	520.007	551.524	609.183	641.459	674.450	697.791
Matera	—	—	—	—	—	—	—	40.085	41.922	43.753
Potenza	116.889	119.935	120.722	141.233	119.611	114.866	121.623	84.837	87.502	94.774
Lucania	116.889	119.935	120.722	141.233	119.611	114.866	121.623	124.922	129.514	138.527
Catanzaro	88.859	101.466	104.161	123.669	112.766	108.083	126.580	133.377	134.016	144.758
Cosenza	100.379	97.899	97.422	115.466	100.509	102.645	117.151	120.876	125.82	136.274
Reggio di Calabria	75.734	86.359	89.912	106.184	109.241	108.257	125.905	127.919	128.360	141.977
Calabria	264.972	285.724	291.495	345.319	322.516	318.985	369.636	381.972	387.701	423.009
Agrigento (Girgenti)	56.508	66.937	72.194	86.627	98.572	106.446	114.041	107.319	108.611	115.769
Caltanissetta	50.689	53.381	64.710	77.841	92.275	95.536	111.280	65.197	64.513	68.956
Catania	103.705	118.444	134.547	159.372	189.389	216.432	244.089	183.691	185.599	197.017
Enna	—	—	—	—	—	—	—	62.555	57.172	61.050
Messina	93.716	101.758	111.448	131.091	141.791	133.882	159.126	156.158	159.48	169.357
Palermo	132.884	151.251	169.046	201.210	208.699	221.493	229.587	230.417	239.653	247.313
Ragusa	—	—	—	—	—	—	—	63.439	58.202	62.989
Siracusa	57.107	64.247	77.983	93.861	110.995	129.199	152.719	78.482	78.872	78.588
Trapani	47.642	53.315	64.016	76.313	94.546	95.863	114.851	102.687	101.672	106.746
Sicilia	542.251	609.333	693.944	825.255	936.258	998.851	1.125.693	1.049.949	1.053.779	1.107.735
Cagliari	87.659	191.586	110.415	129.457	139.985	144.554	146.401	130.898	138.991	140.731
Nuoro	—	—	—	—	—	—	—	55.503	57.979	63.369
Sassari	49.241	60.216	64.063	76.136	86.780	90.588	91.814	81.307	86.963	85.199
Sardegna	136.900	161.802	174.478	205.593	226.765	235.142	238.215	267.708	283.933	289.299
Italia Settentrionale	2.098.590	3.026.636	3.151.032	3.688.315	3.876.047	4.171.816	5.132.051	5.675.973	6.003.925	6.193.595
» Centrale	851.072	1.156.017	1.221.984	1.422.226	1.546.676	1.596.983	1.777.650	2.020.033	2.186.882	2.273.582
» Meridionale	1.627.984	1.750.654	1.844.356	2.159.579	2.154.303	2.187.932	2.416.718	2.404.080	2.478.859	2.629.775
» Insulare	679.151	771.135	868.422	1.030.848	1.183.023	1.233.993	1.363.908	1.317.657	1.337.712	1.387.034
REGNO	5.256.767	6.704.442	7.055.824	8.298.968	8.740.049	9.190.754	10.690.327	11.459.743	12.007.378	12.493.986

(*), (1), (2) Cfr. note pari segno e numero a pag. 64.

TAVOLA III. - ANALFABETI MASCHI PRESENTI ALLE DATE DEI CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE NELLE ETÀ INDICATE. *

A) Dati assoluti ⁽¹⁾

PROVINCIE E REGIONI	1861 (25 anni e più)	1871 (25 anni e più)	1881		1901 (21 anni e più)	1911 (21 anni e più)	1921 (21 anni e più)	1931 (20 anni e più)
			(25 anni e più)	(20 anni e più)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alessandria	85 405	72 466	61 246	67 200	44 044	27 430	—	12 542
Aosta	—	—	—	—	—	—	—	1 951
Cuneo	76 679	64 391	53 068	58 644	39 126	26 048	—	10 819
Novara	53 441	43 746	39 095	43 731	30 309	20 433	—	4 397
Torino	98 534	63 109	51 946	57 468	36 946	24 058	—	8 958
Vercelli	—	—	—	—	—	—	—	5 069
Piemonte	304 059	243 712	205 355	227 043	150 425	97 969	61.249	43 736
Genova	93 586	89 722	78 646	87 579	67 766	50 232	—	17 728
La Spezia	—	—	—	—	—	—	—	6 993
Imperia (<i>Porto Maurizio</i>)	15 094	12 590	10 709	11 569	8 559	5 849	—	3 472
Savona	—	—	—	—	—	—	—	4 785
Liguria	108 590	102 312	89 355	99 148	76 325	56 081	27.452	32.978
Bergamo	38 909	28 831	27 029	30 569	22 499	12 878	—	5 303
Brescia	66 297	46 225	42 492	48 119	37 154	25 605	—	11 151
Como	49 301	36 210	32 508	35 530	23 675	13 194	—	3 712
Cremona	56 022	40 373	35 508	39 317	30 963	22 708	—	8 613
Mantova	—	45 361	40 027	44 369	32 132	24 723	—	11 542
Milano	121 448	98 179	98 429	110 524	87 298	60 149	—	26 346
Pavia	62 787	53 446	48 358	53 728	37 744	26 141	—	10 436
Sondrio	12 154	8 043	7 370	8 143	5 215	3 147	—	1 180
Varese	—	—	—	—	—	—	—	3 044
Lombardia	408 918	356 674	331.721	370 299	276 680	188 545	125.806	81.327
Bolzano	—	—	—	—	—	—	—	840
Trento	—	—	—	—	—	—	—	1 658
Venezia Tridentina	—	—	—	—	—	—	2 907	2 498
Belluno	—	15 057	11 237	12 135	8 477	4 864	—	2 447
Padova	—	59 359	54 294	61 488	45 895	36 031	—	22 520
Rovigo	—	33 099	29 586	33 311	23 656	20 573	—	13 644
Treviso	—	48 137	40 168	45 127	31 680	23 555	—	13 018
Udine	—	60 089	48 115	53 264	37 203	23 528	—	14 387
Venezia	—	47 089	44 808	51 530	41 246	35 676	—	26 308
Verona	—	44 236	39 318	45 130	32 574	24 693	—	11 903
Vicenza	—	47 283	40 154	44 416	29 534	19 512	—	9 089
Veneto	—	334 349	307 680	346 461	250 265	188 432	131 639	113 316
Fiume	—	—	—	—	—	—	—	3 506
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	1 450
Istria (<i>Pola</i>)	—	—	—	—	—	—	—	24 053
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	5 756
Zara	—	—	—	—	—	—	—	777
Venezia Giulia e Zara	—	—	—	—	—	—	38 378	38.551
Bologna	74 294	70 881	65 990	74 255	50 136	44 918	—	24 999
Ferrara	37 474	36 709	35 773	41 003	36 336	31 971	—	21 089
Forlì	47 362	45 155	46 451	53 281	45 594	40 412	—	33 429
Modena	47 485	44 013	41 437	46 369	37 757	30 435	—	17 059
Parma	50 044	48 229	43 756	49 001	37 812	29 630	—	16 045
Piacenza	46 072	43 407	39 400	44 322	34 194	26 319	—	13 707
Ravenna	41 849	42 781	41 505	47 506	39 322	32 681	—	21 460
Reggi nell'Emilia	42 420	39 621	35 738	39 562	31 025	23 600	—	12 123
Emilia	387 000	370 796	350 050	395 299	321 176	259 975	187.258	159 911
Arezzo	44 599	43 034	41 378	46 427	41 352	36 054	—	22 758
Firenze	122 856	115 926	109 477	122 369	107 981	90 978	—	42 096
Grosseto	21 540	19 312	18 546	22 242	19 573	16 062	—	12 599
Livorno	15 768	13 135	13 349	15 105	10 075	8 207	—	8 959
Lucca	37 350	35 159	29 616	32 713	25 975	19 592	—	11 295
Massa e Carrara	23 526	23 287	20 605	23 010	19 843	15 439	—	8 049
Pisa	43 625	40 492	37 912	42 743	37 817	31 142	—	17 861
Pistoia	—	—	—	—	—	—	—	8 674
Siena	39 630	38 457	36 390	41 332	36 815	33 426	—	21 753
Toscana	348 894	328 802	307 273	345 941	298 751	250 900	203.445	154.044

(*), (1) Cfr. note pari segno e numero a pag. 64.

Segue TAVOLA III. — ANALFABETI MASCHI PRESENTI ALLE DATE DEI CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE NELLE ETÀ INDICATE. *

A) Dati assoluti ⁽¹⁾

PROVINCIE E REGIONI	1861 (25 anni e più)	1871 (25 anni e più)	1881		1901 (21 anni e più)	1911 (21 anni e più)	1921 (21 anni e più)	1931 (20 anni e più)
			(25 anni e più)	(20 anni e più)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ancona	47.913	44.244	41.976	47.208	38.509	31.171	—	17.045
Ascoli Piceno	39.855	37.796	38.022	42.908	38.796	33.009	—	23.056
Macerata	45.336	42.210	40.357	45.527	35.763	29.198	—	17.984
Pesaro e Urbino	42.706	40.480	39.982	45.455	41.618	35.317	—	23.955
Marche	175.810	164.730	160.337	181.098	154.686	128.695	97.872	82.040
Perugia	106.651	103.818	101.333	115.486	103.782	86.566	—	39.831
Terni	—	—	—	—	—	—	—	12.648
Umbria	106.651	103.818	101.233	115.486	103.782	86.566	71.600	52.479
Frosinone	—	—	—	—	—	—	—	34.050
Rieti	—	—	—	—	—	—	—	11.088
Roma	—	130.869	125.146	148.070	134.185	103.802	—	53.405
Viterbo	—	—	—	—	—	—	—	16.113
Lazio	—	130.869	125.146	148.070	134.185	103.802	93.424	114.656
Campobasso	67.795	64.586	61.101	70.534	53.920	41.783	—	30.731
Chieti	68.976	66.173	62.045	71.619	60.245	47.948	—	31.879
L'Aquila	52.177	51.234	48.246	54.313	46.583	38.397	—	18.244
Pescara	—	—	—	—	—	—	—	16.684
Teramo	52.701	52.965	51.728	58.608	55.922	44.137	—	22.572
Abruzzi e Molise	241.649	234.958	223.120	255.074	216.670	172.265	148.751	120.160
Caserta	129.072	126.182	121.642	140.883	119.984	98.410	—	—
Avellino	73.377	70.480	70.032	80.678	63.721	52.352	—	40.229
Benevento	45.652	46.262	43.875	50.058	40.932	33.428	—	29.924
Napoli	165.568	150.006	153.441	177.351	156.838	145.844	—	182.617
Salerno	108.729	102.640	109.951	95.779	90.377	75.451	—	61.472
Campania	522.398	495.570	484.769	558.921	471.852	405.485	347.970	314.242
Bari	109.653	111.144	121.751	143.270	142.782	132.671	—	110.152
Brindisi	—	—	—	—	—	—	—	28.034
Foggia	58.905	55.326	57.167	68.125	66.578	50.539	—	54.347
Ionio (Taranto)	—	—	—	—	—	—	—	31.086
Lecce	90.984	93.781	97.781	112.977	118.724	113.691	—	49.526
Puglie	259.542	260.251	276.699	324.372	328.084	305.811	292.343	273.145
Matera	—	—	—	—	—	—	—	19.702
Potenza	100.686	94.362	91.245	106.407	80.281	67.440	—	40.454
Lucania	100.686	94.362	91.245	106.407	80.281	67.440	61.710	60.156
Catanzaro	76.991	76.121	74.164	87.957	73.809	62.519	—	60.334
Cosenza	80.964	76.866	72.544	86.271	68.526	60.313	—	57.741
Reggio di Calabria	71.599	68.078	67.549	79.624	75.117	66.090	—	65.233
Calabria	229.554	221.065	214.257	253.852	217.452	183.922	189.794	183.308
Agrigento (Girgenti)	49.391	54.120	53.912	64.192	67.774	63.934	—	56.009
Caltanissetta	45.107	43.698	48.753	57.937	64.718	59.527	—	34.547
Catania	88.922	91.753	101.541	119.977	126.640	116.995	—	83.316
Enna	—	—	—	—	—	—	—	36.665
Messina	79.633	80.101	83.065	96.574	93.484	77.558	—	62.024
Palermo	108.909	113.488	115.453	134.357	118.828	97.684	—	78.954
Ragusa	—	—	—	—	—	—	—	36.093
Siracusa	50.030	51.112	58.843	70.690	74.755	78.769	—	38.656
Trapani	41.910	42.968	48.473	57.097	59.608	54.466	—	49.334
Sicilia	463.902	477.240	510.040	600.824	605.807	548.933	556.706	475.598
Cagliari	78.586	81.756	80.057	93.329	86.555	81.873	—	52.375
Nuoro	—	—	—	—	—	—	—	19.744
Sassari	43.558	46.370	42.975	50.632	47.348	42.544	—	26.107
Sardegna	122.144	128.126	123.032	143.961	134.203	124.417	102.711	98.426
Italia Settentrionale	1.206.567	1.427.843	1.284.161	1.438.250	1.074.871	791.002	584.689	472.317
Centrale	631.355	728.219	694.089	790.595	691.404	589.963	465.741	403.219
Meridionale	1.353.829	1.306.206	1.290.090	1.498.626	1.314.339	1.139.923	1.081.568	951.011
Insulare	586.046	605.366	633.072	744.785	740.010	673.850	659.417	574.024
REGNO	3.777.797	4.067.634	3.901.412	4.472.256	3.820.624	3.174.238	2.741.415	2.460.571

(*) (1) Cfr. note pari segno e numero a pag. 64.

Segue TAVOLA III. — ANALFABETI MASCHI PRESENTI ALLE DATE DEI CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE NELLE ETÀ INDICATE *.

B) Dati relativi a 100 maschi presenti della stessa età (1)

PROVINCIE E REGIONI	1861 (25 anni e più)	1871 (25 anni e più)	1881		1901 (21 anni e più)	1911 (21 anni e più)	1921 (21 anni e più)	1931 (20 anni e più)
			(25 anni e più)	(20 anni e più)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alessandria	54,4	42,1	33,5	31,3	20,0	12,1	—	4,9
Aosta	—	—	—	—	—	—	—	2,7
Cuneo	53,0	40,6	33,6	31,9	22,2	14,4	—	5,4
Novara	40,9	30,1	25,1	24,0	15,7	10,5	—	3,5
Torino	38,7	26,0	20,6	19,3	11,9	6,8	—	2,2
Vercelli	—	—	—	—	—	—	—	4,3
Piemonte	46,0	33,9	27,4	25,8	16,7	10,3	6,0	3,7
Genova	63,2	51,8	42,5	40,1	25,3	16,3	—	6,4
La Spezia	—	—	—	—	—	—	—	10,0
Imperia (Porto Maurizio)	49,4	36,6	29,8	28,3	19,5	12,7	—	5,8
Savona	—	—	—	—	—	—	—	6,6
Liguria	60,8	49,3	40,4	38,3	24,5	15,9	9,1	6,8
Bergamo	46,6	31,0	28,1	27,3	19,2	10,7	—	3,6
Brescia	52,7	37,4	36,0	33,1	24,7	16,0	—	5,7
Como	48,4	32,2	26,2	24,6	15,9	8,6	—	2,6
Cremona	65,2	50,5	44,8	43,3	33,4	23,8	—	7,8
Mantova	—	58,4	52,0	50,0	36,4	25,5	—	9,5
Milano	53,5	38,4	34,9	33,3	22,3	12,7	—	4,1
Pavia	61,9	47,8	41,2	39,2	28,0	18,8	—	6,4
Sondrio	48,0	29,8	25,5	24,6	15,5	9,5	—	3,2
Varese	—	—	—	—	—	—	—	2,6
Lombardia	54,2	40,5	35,7	34,2	23,9	14,8	8,8	4,8
Bolzano	—	—	—	—	—	—	—	1,0
Trento	—	—	—	—	—	—	—	1,4
Venezia Tridentina	—	—	—	—	—	—	1,6	1,2
Belluno	—	37,9	29,9	28,1	18,7	12,3	—	4,6
Padova	—	63,4	56,0	53,9	39,7	28,3	—	8,3
Rovigo	—	64,3	55,6	54,4	40,5	32,2	—	15,9
Treviso	—	54,6	45,0	43,0	30,5	21,0	—	10,3
Udine	—	50,6	39,9	37,9	24,5	17,8	—	12,1
Venezia	—	53,9	49,7	48,6	37,6	29,0	—	16,3
Verona	—	45,9	39,4	37,7	27,8	19,2	—	7,2
Vicenza	—	50,3	41,4	39,6	25,3	16,2	—	6,7
Veneto	—	52,9	45,0	43,2	30,6	22,2	13,0	10,4
Fiume	—	—	—	—	—	—	—	9,9
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	6,7
Istria (Pola)	—	—	—	—	—	—	—	26,6
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	4,9
Zara	—	—	—	—	—	—	—	12,8
Venezia Giulia e Zara	—	—	—	—	—	—	14,7	12,2
Bologna	71,1	62,4	55,7	53,2	39,1	27,6	—	12,0
Ferrara	75,5	66,0	61,2	59,8	49,0	39,7	—	20,6
Forlì	82,9	74,9	70,5	69,0	58,1	48,7	—	27,9
Modena	72,9	62,2	57,1	55,0	43,6	31,9	—	13,4
Parma	76,1	68,7	62,6	60,6	46,0	33,0	—	14,4
Piacenza	81,2	72,1	66,3	63,0	49,4	36,5	—	15,3
Ravenna	80,5	74,3	68,8	67,1	54,1	42,1	—	24,6
Reggio nell'Emilia	74,6	64,7	57,6	55,2	41,8	28,5	—	11,8
Emilia	76,2	67,5	61,7	59,6	46,6	34,9	22,9	16,8
Arezzo	79,3	70,2	63,9	62,7	52,9	45,3	—	25,7
Firenze	68,7	56,8	52,3	50,8	40,4	31,9	—	15,6
Grosseto	78,4	63,7	57,2	57,1	45,1	38,3	—	22,4
Livorno	54,8	42,5	40,0	38,3	26,2	19,9	—	11,2
Lucca	62,3	52,9	44,9	43,5	32,8	24,6	—	11,9
Massa e Carrara	72,5	62,4	54,0	52,5	40,6	30,5	—	15,9
Pisa	69,7	58,5	51,4	49,8	40,1	31,6	—	16,6
Pistoia	—	—	—	—	—	—	—	14,5
Siena	77,8	68,9	63,3	62,2	52,2	45,3	—	26,1
Toscana	70,2	59,2	53,4	52,1	41,6	33,4	24,8	17,3

(*) (1) Cfr. note pari segno e numero a pag. 64.

Segue TAVOLA III. — ANALFABETI MASCHI PRESENTI ALLE DATE DEI CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE NELLE ETÀ INDICATE. *

B) Dati relativi a 100 maschi presenti della stessa età (1)

PROVINCIE E REGIONI	1861 (25 anni e più)	1871 (25 anni e più)	1881		1901 (21 anni e più)	1911 (21 anni e più)	1921 (21 anni e più)	1931 (20 anni e più)
			(25 anni e più)	(20 anni e più)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ancona	75,8	67,8	62,5	60,4	48,5	37,8	—	17,3
Ascoli Piceno	81,0	74,7	70,9	69,9	60,7	52,3	—	30,5
Macerata	80,0	71,6	65,9	65,0	54,1	45,0	—	24,2
Pesaro e Urbino	82,3	73,8	68,7	67,5	58,9	50,9	—	29,5
Marche	79,5	71,7	66,7	65,4	55,2	46,0	32,6	24,9
Perugia	80,3	72,3	66,1	64,8	53,8	44,8	—	26,9
Terni	—	—	—	—	—	—	—	23,3
Umbria	80,3	72,3	66,1	64,8	53,8	44,8	33,7	25,9
Frosinone	—	—	—	—	—	—	—	34,8
Rieti	—	—	—	—	—	—	—	23,9
Roma	—	57,5	49,4	48,9	37,7	27,8	—	10,7
Viterbo	—	—	—	—	—	—	—	23,2
Lazio	—	57,5	49,4	48,9	37,7	27,8	21,0	16,1
Campobasso	83,7	74,0	69,5	69,0	59,1	49,9	—	32,1
Chieti	85,6	77,7	72,8	71,9	64,5	53,9	—	35,9
L'Aquila	74,5	67,7	60,1	59,2	48,2	38,9	—	20,7
Pescara	—	—	—	—	—	—	—	32,7
Teramo	86,3	81,1	76,4	75,9	66,6	58,5	—	58,7
Abruzzi e Molise	82,5	75,0	69,5	68,8	59,3	49,7	40,3	31,5
Caserta	83,1	73,3	69,2	68,0	59,7	50,3	—	—
Avellino	83,9	76,1	71,4	71,2	64,2	54,2	—	38,4
Benevento	83,7	77,9	70,3	70,0	62,1	53,1	—	35,7
Napoli	74,3	64,5	59,7	58,7	49,4	40,4	—	32,6
Salerno	82,3	75,6	71,5	70,3	63,1	54,1	—	37,0
Campania	80,1	71,6	66,7	65,7	57,1	47,4	36,7	34,4
Bari	87,8	77,8	75,1	74,8	66,5	58,3	—	44,1
Brindisi	—	—	—	—	—	—	—	42,6
Foggia	85,0	73,9	67,4	67,4	59,1	51,1	—	40,7
Ionio (Taranto)	—	—	—	—	—	—	—	36,2
Lecce	85,2	77,1	71,4	71,0	61,7	54,7	—	38,3
Puglia	86,2	76,7	72,1	71,8	63,1	55,4	48,0	41,1
Matera	—	—	—	—	—	—	—	47,6
Potenza	86,1	78,7	75,6	75,4	67,1	58,7	—	46,2
Lucania	86,1	78,7	75,6	75,4	67,1	58,7	50,7	46,7
Catanzaro	86,6	75,0	71,2	71,1	65,5	57,8	—	43,7
Cosenza	80,7	78,5	74,5	74,7	68,2	58,8	—	46,2
Reggio di Calabria	94,5	78,8	75,1	75,0	68,8	61,0	—	49,1
Calabrie	86,6	77,4	73,5	73,5	67,4	59,2	48,9	46,3
Agrigento (Sirgenti)	87,4	80,9	74,7	74,6	68,8	60,1	—	50,6
Caltanissetta	89,0	81,9	75,3	74,9	70,1	62,3	—	51,3
Catania	85,7	77,5	75,5	75,3	66,9	54,1	—	44,1
Enna	—	—	—	—	—	—	—	57,0
Messina	85,0	78,7	74,5	73,7	65,9	57,9	—	38,4
Palermo	82,0	75,0	68,3	66,8	56,9	44,1	—	33,0
Ragusa	—	—	—	—	—	—	—	55,3
Siracusa	87,6	79,6	75,5	75,3	67,3	61,0	—	47,7
Trapani	88,0	80,6	75,7	74,8	63,0	56,8	—	46,6
Sicilia	85,6	78,3	73,5	72,8	64,7	55,0	49,5	43,9
Cagliari	89,6	80,5	72,5	72,1	62,0	56,6	—	38,6
Nuoro	—	—	—	—	—	—	—	34,7
Sassari	88,5	77,0	67,1	66,5	54,6	47,0	—	30,6
Sardegna	89,2	79,2	70,5	70,0	59,2	52,9	43,1	35,6
Italia Settentrionale	57,5	47,2	40,8	39,0	27,7	19,0	11,4	8,0
» Centrale	74,2	63,0	56,8	55,6	44,7	35,7	26,2	18,9
» Meridionale	83,2	74,6	69,9	69,4	61,0	52,1	42,7	38,3
» Insulare	86,3	78,5	72,9	72,2	63,6	54,6	48,3	42,1
REGNO	71,9	60,7	55,1	53,9	43,7	34,5	25,6	20,2

(*), (1), Cfr. note pari segno e numero a pag. 64.

